



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in
Amministrazione, finanza e controllo

Tesi di Laurea

Profili fiscali del recesso del socio

Relatore

Ch. Prof. Antonio Viotto

Laureanda

Elena Francini

Matricola 866697

Anno Accademico

2021 / 2022

*A Giacomo,
a cui ho insegnato a non aver paura
delle farfalle
e lui ha insegnato a me a non aver paura
di rallentare
(ogni tanto)*

*Alla mia famiglia,
che mi ha accompagnato
fino a qui
e oltre*

INDICE

PREMESSA	1
-----------------	----------

CAPITOLO I

LA NATURA GIURIDICA DEL RECESSO

1. FONTI NORMATIVE	3
1.1. <i>RECESSO DEL SOCIO DA SOCIETÀ DI CAPITALI</i>	3
1.2. <i>RECESSO DEL SOCIO DI SOCIETÀ PERSONALE</i>	11
2. L'INTERESSE PROTETTO	15
3. MODALITÀ DI RECESSO	19
3.1. <i>IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI</i>	19
3.2. <i>IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE NELLE SOCIETÀ DI PERSONE</i>	23

CAPITOLO II

LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE

1. CRITERI LEGALI DI DETERMINAZIONE	25
1.1. <i>IL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI</i>	25
1.2. <i>I CRITERI LEGALI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI NON QUOTATE</i>	27
1.3. <i>I CRITERI LEGALI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA DI S.R.L.</i>	32
1.4. <i>LA VALUTAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO DI SOCIETÀ PERSONALE</i>	34
1.5. <i>LA DEROGABILITÀ DEL CRITERIO LEGALE DI DETERMINAZIONE</i>	37
2. CLAUSOLE CONVENZIONALI DI RECESSO	38
2.1. <i>LA DETERMINAZIONE DEL VALORE IN CASO DI RECESSO CONVENZIONALE</i>	43
3. TRATTAMENTO CONTABILE DEL RECESSO DEL SOCIO	44
3.1. <i>TRATTAMENTO CONTABILE IN CAPO ALLA SOCIETÀ DA CUI SI RECEDE</i>	44
3.2. <i>TRATTAMENTO CONTABILE IN CAPO AL SOCIO RECEDENTE</i>	54

CAPITOLO III

TRATTAMENTO FISCALE DEL RECESSO TIPICO

1. FONTI NORMATIVE	56
2. NATURA DEL SOCIO CHE RECEDE	60
2.1. <i>RECESSO DA SOCIETÀ DI PERSONE COMMERCIALE</i>	61
2.1.1. <i>Recesso esercitato da persona fisica al di fuori dell'esercizio d'impresa</i>	61
2.1.2. <i>Recesso esercitato da imprenditore individuale commerciale</i>	62
2.1.3. <i>Recesso esercitato da una società di persone</i>	66
2.1.4. <i>Recesso esercitato da una società di capitali</i>	69
2.2. <i>RECESSO DA SOCIETÀ DI CAPITALI</i>	71
2.2.1. <i>Recesso esercitato da persona fisica al di fuori dell'esercizio d'impresa</i>	71
2.2.2. <i>Recesso esercitato da imprenditore individuale commerciale</i>	73
2.2.3. <i>Recesso esercitato da società di persone</i>	74
2.2.4. <i>Recesso esercitato da società di capitali</i>	75

3. LE COMPONENTI DELLA QUOTA LIQUIDATA AL SOCIO	76
3.1. <i>QUOTA DI PATRIMONIO NETTO CONTABILE</i>	76
3.1.1. Presunzione ex art. 47, co. 1, T.U.I.R.	77
3.1.2. Criteri di riduzione delle voci di patrimonio netto	78
3.2. <i>DIFFERENZA DA RECESSO</i>	83
3.2.1. Trattamento in capo alla società delle somme che eccedono il patrimonio netto contabile	83
4. RILEVANZA FISCALE DELLA MINUSVALENZA REALIZZATA IN CASO DI RECESSO TIPICO	87
5. ASSEGNAZIONE DI BENI AL SOCIO	88
6. TRATTAMENTO FISCALE DELL'ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE	92
7. RILEVANZA DEL RECESSO TIPICO NELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP	93
8. IL RECESSO TIPICO IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE (CENNI)	94

CAPITOLO IV

TRATTAMENTO FISCALE DEL RECESSO ATIPICO

1. NATURA DEL SOCIO CHE RECEDE	97
1.1. <i>CESSIONE OPERATA DA PERSONA FISICA AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO D'IMPRESA</i>	97
1.2. <i>CESSIONE OPERATA DA IMPRENDITORE INDIVIDUALE NELL'ESERCIZIO D'ATTIVITÀ D'IMPRESA E DA SOCIETÀ DI PERSONE</i>	101
1.3. <i>CESSIONE OPERATA DA SOCIETÀ DI CAPITALI</i>	106
1.4. <i>LA STRUMENTALITÀ DELL'ISCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	108
2. RILEVANZA FISCALE DELLA MINUSVALENZA REALIZZATA IN CASO DI RECESSO ATIPICO	109
3. IL RECESSO ATIPICO IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE (CENNI)	109
4. RECESSO ESERCITATO MEDIANTE ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE	112

CAPITOLO V

RECESSO DEL SOCIO E ABUSO DEL DIRITTO

1. CARATTERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DELL'ABUSO DEL DIRITTO	115
1.1. <i>BREVI CONSIDERAZIONI SUL CONCETTO DI ABUSO DEL DIRITTO</i>	115
1.2. <i>LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ABUSO DEL DIRITTO</i>	119
1.3. <i>IL CONFINE TRA ABUSO DEL DIRITTO, LECITO RISPARMIO D'IMPOSTA ED EVASIONE FISCALE</i>	124
2. RIVALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE EX ART. 5, LEGGE N. 448/2001	126
3. PROFILI ABUSIVI DEL RECESSO ATTUATO MEDIANTE ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE	130
4. IL RECESSO ATIPICO E LE CONTESTAZIONI ALLE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUY OUT	138
4.1. <i>BREVI NOTE SULL'OPERAZIONE DI MERGER LEVERAGED BUY OUT</i>	138
4.2. <i>RECENTI ORIENTAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN MATERIA DI LEVERAGED CASH OUT</i>	140

CONCLUSIONI	147
--------------------	------------

BIBLIOGRAFIA	149
ARTICOLI SU RIVISTA	149
COMMENTARI, LIBRI E OPERE COLLETTANEE	155
NORMATIVA	158

GIURISPRUDENZA	160
PRASSI	166
CIRCOLARI ASSONIME	168
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, DOCUMENTI E GUIDE OPERATIVE	169
MASSIME E STUDI NOTARILI	169
SITOGRAFIA	171

PREMESSA

Il presente lavoro trae origine da una affermazione quanto mai singolare espressa dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria nel corso di un contenzioso tributario e riportata nel testo della Sentenza del 17 ottobre 2017, n. 1463 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte Torino, Sezione VII. L'Agenzia delle Entrate, per difendere il proprio operato, sostiene fermamente che: «*Ai fini fiscali quel che conta è che il recesso ci sia stato; poco rileva la disciplina civilistica tesa a inquadrare i rapporti tra socio e società*». L'obiettivo del presente elaborato è quello di evidenziare l'importanza della conoscenza e del coordinamento della disciplina civilistica e della disciplina fiscale, con particolare riguardo all'istituto del recesso del socio.

Il diritto di recesso di matrice codicistica è stato oggetto di sostanziali modifiche a seguito della riforma del diritto societario del 2003, venendo a costituire un atto di disinvestimento non più circoscritto a poche e tassative occasioni. La rivitalizzazione del diritto di recesso ha destato il dibattito in materia di diritto societario e oggi è possibile affermare che il diritto di *exit* esprime appieno la libertà di iniziativa economica del soggetto privato, riconosciuta dall'art. 41 Costituzione, intesa anche in senso negativo.

La disciplina civilistica è affiancata dalla normativa fiscale, la quale attribuisce rilevanza impositiva all'operazione di recesso.

Si entra pertanto nel cuore del tema: normativa civilistica e disciplina fiscale sono come due rette parallele che non si incontrano mai oppure una condiziona l'esistenza dell'altra? Il legislatore tributario ha assunto quale presupposto impositivo l'operazione di recesso, pertanto la tassazione del reddito conseguito dal socio "uscente" trova la sua ragion d'essere nell'esercizio del diritto come regolato dal Codice civile. Alla luce di questa considerazione è evidente come il diritto tributario non possa essere considerato alla stregua di un *corpus* normativo alienato rispetto alle altre branche dell'ordinamento giuridico.

Lo studio dell'istituto del recesso offre l'opportunità di analizzare il "connubio" tra discipline civilistica e fiscale e, sulla scia di questa consapevolezza, è stata elaborata la presente tesi: l'esame condotto ha voluto mantenere le due materie su un piano di pari dignità.

L'oggetto dell'indagine che segue è rappresentato pertanto dai tratti peculiari del diritto del recesso del socio quale istituto di matrice civilistica e quale presupposto d'imposizione ai fini delle imposte sul reddito.

Senza voler anticipare troppo della trattazione *infra* svolta, si segnalano in via preliminare alcuni aspetti di condizionamento tra le regole codicistiche e le norme tributarie in tema di recesso dalla società:

- le modalità di esercizio del recesso determinano trattamenti fiscali differenti: la stessa Agenzia delle Entrate distingue, ai fini fiscali, le fattispecie dei cosiddetti recesso tipico e recesso atipico, la cui classificazione discende da tratti puramente civilistici;
- il valore di liquidazione corrisposto al socio uscente e determinato secondo le disposizioni codicistiche assume rilevanza ai fini della definizione della componente reddituale realizzata dal soggetto mediante l'operazione.
- il trattamento fiscale in capo alla società delle somme corrisposte al socio "uscente" varia in relazione al tipo societario, la cui regolamentazione si trova nel Codice civile.

L'esame dell'argomento si conclude con la disamina dei risvolti "patologici" dell'esercizio del recesso, che può assumere rilevanza in materia di abuso del diritto ed essere quindi oggetto di contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Proprio con riguardo a tale ultimo tema si evidenzia l'importanza dell'imprescindibile coordinamento tra disciplina civilistica e normativa fiscale: non di rado l'Amministrazione finanziaria, allo scopo di difendere la propria azione accertativa, "dimentica" le regole del Codice civile e incappa in evidenti errori, che sono prontamente corretti dai giudici di merito e di legittimità.

CAPITOLO I

LA NATURA GIURIDICA DEL RECESSO

1. Fonti normative

1.1. *Recesso del socio da società di capitali*

L'istituto del recesso nelle società di capitali ha subito delle modificazioni significative per effetto della riforma del diritto delle società di capitali (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).

La normativa *ante* riforma era scarna – ridotta al solo art. 2437 c.c., testo previgente – e, per la società a responsabilità limitata, si esauriva in un richiamo *tout court* alla disciplina della s.p.a.

L'intervento legislativo del 2003 ha ampliato la portata del recesso da società di capitali e, in particolare, ha introdotto una disciplina autonoma per la s.r.l. Tanto è risultato coerente con il nuovo profilo assunto dalla s.r.l. “riformata”: non più “piccola società per azioni”, bensì tipo societario dotato di ampia autonomia statutaria e caratterizzato dalla centralità della figura del socio.

Attraverso la lettura del novellato art. 2437 c.c. è possibile individuare, nell'ordine:

- cause di recesso inderogabili (comma 1);
- cause di recesso legali, ma che possono essere oggetto di diversa previsione statutaria (comma 2);
- la facoltà di inserire cause di recesso convenzionali (comma 4).

Il comma 1 dell'articolo prescrive dunque le ipotesi di recesso considerate inderogabili, vale a dire che non possono subire modificazioni per volontà dei soci e sono quindi in qualunque caso riconosciute. Si tratta del diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alle deliberazioni aventi ad oggetto gli argomenti elencati alle lettere da a) a g) dello stesso comma. L'uso della locuzione «*non hanno concorso*» permette di riconoscere quali soggetti titolari del diritto i soci dissenzienti, astenuti e assenti¹.

¹ DE ACUTIS M., 2437. *Diritto di recesso*, in CIAN G. (a cura di), *Commentario breve al Codice Civile*, Milano, 2016, p. 2937. L'art. 2437 c.c. abrogato attribuiva il diritto di recesso ai soli soci dissenzienti.

Rispetto alle ipotesi originariamente contenute nel medesimo articolo, il legislatore ha ampliato il novero delle fattispecie legittimanti lo scioglimento del rapporto sociale, aumentando le possibilità di *exit* da parte del socio.

La prima fattispecie riguarda la modifica della clausola che circoscrive l'oggetto sociale. Si ritiene che, per legittimare il diritto di recesso, la modifica debba essere formale² e la significatività della stessa debba essere apprezzata in relazione al mutamento delle condizioni di rischio, rispetto alla situazione prospettata all'atto dell'investimento³, che ne deriva. Conseguente pertanto la riflessione che non tutte le decisioni di modifica che intervengono in relazione all'oggetto sociale sono idonee a costituire causa di recesso e che l'ambito di operatività della norma è circoscritto entro confini delineati.

La seconda causa di recesso, mutata nel dato letterale rispetto alla versione previgente, è rappresentata dalla decisione concernente la «trasformazione della società»⁴.

La terza causa di recesso contempla il caso del trasferimento della sede sociale all'estero. L'opportunità di mantenere questa fattispecie, alla luce del diritto comunitario e, più in generale, del livello di globalizzazione odierno, è stata messa in discussione. La previsione mal si concilia con il quadro di armonizzazione della normativa comunitaria, la quale è improntata alla libera circolazione di capitali e alla libertà di stabilimento all'interno dello spazio dell'Unione Europea⁵.

Le ipotesi fin qui trattate erano previste anche dalla precedente estensione dell'art. 2437 c.c., seppur con le (minime) differenze evidenziate.

Le nuove cause di recesso contemplano la revoca dello stato di liquidazione e l'eliminazione di cause di recesso convenzionali o legali, ma derogabili dallo statuto. Nella ipotesi dell'eliminazione è possibile far rientrare, attraverso un'interpretazione estensiva

² Il chiaro riferimento alla «clausola» comporta che la modifica debba investire l'atto costitutivo, escludendosi la valenza di una modifica di mero fatto. V. CARMIGNANI S., *Articolo 2437*, in SANDULLI M. e SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003, p. 879.

³ DI CATALDO V., *Il recesso del socio di società per azioni*, in ABBADESSA P. e PORTALE G. B. (diretto da), *Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007, p. 226-227. DE ACUTIS M., *op. cit.*, p. 2937.

⁴ Il testo previgente riportava il riferimento al «tipo della società»; la portata della nuova norma è quindi più ampia, ricomprendendo ora anche la trasformazione eterogenea ex art. 2500 *septies* c.c. e le operazioni di fusione e scissione, che comportino anche una trasformazione. Cfr. DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 227 e DE ACUTIS M., *op. cit.*, p. 2937.

⁵ Ci si è interrogati proprio sulla legittimità della norma. V. DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 227-228 e CARMIGNANI S., *op. cit.*, p. 880. Si rileva che, in ogni caso, la norma non pone un divieto al trasferimento della sede, ma si limita a riconoscere un diritto ai soci di minoranza. Cfr. FRIGENI C., *Le fattispecie legali di recesso*, in DOLMETTA A. A. e PRESTI G. (a cura di), *Commentario della società a responsabilità limitata in onore di Portale*, Milano, 2011, p. 460; nonostante il contributo abbia ad oggetto il commento all'art. 2473 c.c. in materia di s.r.l., le riflessioni proposte si ritengono valide anche per il tipo sociale azionario.

della norma, le modifiche alle cause di recesso che hanno la conseguenza di renderne più gravoso l'esercizio⁶.

Proseguendo, la norma riconosce la facoltà di recesso al socio che non abbia concorso alla modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni rimborsate. Tale facoltà è espressamente riconosciuta all'art. 2437 *ter*, comma 4, c.c., potendo lo statuto prevedere criteri di quantificazione della quota da liquidare diversi da quelli legali⁷. È da ritenersi che sia le modificazioni peggiorative della condizione del socio, sia le modificazioni in senso positivo legittimino il diritto di recesso del socio dissenziente, assente o astenuto⁸. Infine, può recedere il socio che non ha espresso la propria volontà a favore delle modificazioni ai diritti di voto o di partecipazione⁹, da intendersi sia in termini peggiorativi, che migliorativi¹⁰.

Il comma 2 dell'art. 2437 c.c. introduce due ulteriori fattispecie, sempre ricondotte al mancato concorso della volontà del socio ad una decisione sociale. Trattasi della proroga del termine di durata e dell'introduzione o eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni. Si ammette una lettura estensiva della seconda ipotesi prevista, ricomprendendo nella stessa non solo la soppressione del vincolo, ma anche una sua modificazione significativa¹¹.

L'elemento che contraddistingue queste ipotesi rispetto a quelle elencate nel comma 1 è la loro derogabilità, su espressa previsione statutaria. È lasciata quindi all'autonomia statutaria la possibilità di escludere fin dal principio queste cause di recesso (legali). La disposizione costituisce una assoluta novità rispetto al testo previgente del medesimo articolo, dove non era prevista la facoltà dei soci di convenire presupposti di recesso a livello statutario.

Il comma 3 introduce il c.d. recesso *ad nutum*, vale a dire per libera determinazione del socio. La legge riconosce questa ipotesi di recesso (inderogabile) se la società è costituita

⁶ DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 228.

⁷ Per la trattazione sul tema dei criteri di determinazione del valore della quota si rimanda al Capitolo II.

⁸ Cfr. DE ACUTIS M., *op. cit.*, p. 2938 e CARMIGNANI S., *op. cit.*, p. 881.

⁹ La formulazione ha fatto sorgere dei dubbi circa l'individuazione dei diritti compresi nei «*diritti di partecipazione*»; i diritti sono solitamente distinti in diritti riguardanti l'amministrazione e diritti riguardanti la distribuzione di utili. Nel senso di riconoscere rilevanza ad entrambe le categorie DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 228; Trib. Milano, 31 luglio 2015, in banca dati Leggi D'Italia.

¹⁰ V. CARMIGNANI S., *op. cit.*, p. 881.

¹¹ Cfr. DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 231.

a tempo indeterminato e la stessa non ha emesso azioni quotate in un mercato regolamentato. La preclusione di un recesso *ad nutum* nelle società quotate è giustificata dalla possibilità del socio di cedere le proprie azioni su un mercato regolamentato, permettendo allo stesso un disinvestimento più rapido rispetto alla procedura di liquidazione per lo scioglimento prevista per le società non quotate.

In tal caso l'esercizio del recesso è condizionato ad un termine di preavviso di centottanta giorni, il quale può essere innalzato su previsione statutaria, fino al massimo di un anno. È verosimile ricomprendere all'interno della fattispecie del recesso *ad nutum* anche la clausola statutaria che ammette la proroga tacita della società, equiparandola ad una clausola di durata a tempo indeterminato¹². Inoltre, la decisione di inserire un termine di durata in una società originariamente contratta a tempo indeterminato legittimerebbe il recesso, in quanto la modifica comporta indirettamente l'eliminazione di una causa di recesso¹³.

Ci si è interrogati sull'eventualità di una integrazione analogica della norma, assimilando alle società contratte a tempo indeterminato le società con una durata superiore alla vita dei soci – circostanza legalmente riconosciuta all'art. 2285 c.c. per le società di persone. Si tende ad escludere tale interpretazione¹⁴, in funzione del differente ruolo attribuito al capitale sociale nelle società di capitali rispetto alle società di persone. Infatti, nelle società di capitali il capitale sociale costituisce l'unica garanzia posta a tutela delle ragioni dei creditori; il ruolo di protezione del capitale è affievolito nelle società di persone, dove vige la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali.

¹² Cfr. DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 229.

¹³ Cass., 22 aprile 2013, n. 9662, in banca dati Leggi D'Italia, in tema di s.r.l. In tal senso anche DE ACUTIS M., *op. cit.*, p. 2938; Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. H.H.4. *Contra* Cass., 24 febbraio 2022, n. 6280, la quale, rimanendo ancorata al dato letterale dell'art. 2437 c.c., sostiene che la riduzione da durata indeterminata a determinata non legittima il diritto di recesso; il recesso ex art. 2437, comma 1, lett. e), c.c. è legittimato solo «*nel caso di eliminazione delle cause di recesso previste ex lege derogabili e di eliminazione delle ulteriori clausole di recesso specificamente previste dallo statuto, ove consentito*». A questa pronuncia può opporsi la stessa Corte: «*la fissazione di un termine particolarmente lungo di durata della società, ben può configurare una modalità di esclusione del diritto di recesso del socio*» (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4716). Si può pertanto concludere che in una società originariamente a tempo indeterminato, l'inserimento di un termine di durata (seppur lungo) può costituire un intento volontario della maggioranza di escludere (e quindi eliminare) una causa di recesso riconosciuta dalla legge. Il risultato è la compressione dei diritti della minoranza, che dovrebbe essere controbilanciata dal riconoscimento del diritto di recesso – in tal caso ammettendosi una lettura estensiva dell'art. 2437, comma 1, lett. e), c.c.

¹⁴ Così DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 229-230; DE ACUTIS M., *op. cit.*, p. 2938; Cass., 29 marzo 2019, n. 8962; Cass., 21 febbraio 2020, n. 4716. V. anche DELLA TOMMASINA L., *La nozione di società contratta a tempo indeterminato: il regime del disinvestimento tra società di capitali e società di persone*, in *Rivista delle società*, 2020, 1, p. 129. In tal senso anche la massima del Consiglio Notarile di Roma, *Durata della società eccedente la vita del socio e recesso*, 2016.

Il comma 4 dell'art. 2437 c.c. riconosce all'autonomia statutaria la possibilità di inserire nello statuto delle cause convenzionali di recesso¹⁵; la previsione riguarda esclusivamente le s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La giustificazione è riportata nella Relazione accompagnatoria al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6: la circoscrizione della norma alle sole società che non ricorrono al mercato di rischio è stata assunta «*in considerazione della turbativa che in società con diffusa platea azionaria porterebbero facili, diffusi recessi*».

Il testo previgente non riconosceva ai soci la facoltà di prevedere a livello statutario ulteriori cause di recesso rispetto a quelle legali (considerate tassative). Come si vedrà anche in seguito, la nuova normativa deriva da un più ampio ripensamento dell'istituto del recesso da società di capitali.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di direzione e coordinamento di società (comma 5): l'art. 2497 *quater* c.c. individua le ipotesi in cui è riconosciuto il diritto di recesso al socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento¹⁶.

Il comma 1 riconosce la facoltà di recesso parziale nelle ipotesi elencate nel comma stesso, ma si ritiene ammissibile estenderla a tutte le fattispecie di recesso, per le quali non sia espressamente previsto il contrario¹⁷.

L'ultimo comma riproduce sostanzialmente il corrispondente comma dell'art. 2437 c.c. previgente e prevede la nullità del patto che escluda o renda più gravoso per il socio l'esercizio del recesso, nelle ipotesi elencate al comma 1. In questo modo il legislatore conferma il carattere inderogabile delle stesse ed individua una sfera di protezione minima per il socio.

¹⁵ La trattazione sul punto è rinviata al Capitolo II.

¹⁶ Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere nei casi di deliberazione di trasformazione che comporti il mutamento dello scopo sociale o di modifica dell'oggetto sociale che importi un cambiamento nelle condizioni economiche e patrimoniali dell'investimento (comma 1, lett. a). In secondo luogo, il socio che abbia ottenuto condanna contro la società di direzione e coordinamento per violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (cfr. art. 2497 c.c.) ha il diritto di recedere soltanto per l'intera partecipazione (comma 1, lett. b). Infine, in caso di società soggetta a direzione e coordinamento non quotata, il socio può recedere all'inizio e alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, se da ciò deriva un mutamento nelle condizioni di rischio dell'investimento e non sia promossa un'offerta pubblica di acquisto (comma 1, lett. c).

¹⁷ DE ACUTIS M., *op. cit.*, p. 2937.

Per concludere si richiamano ulteriori ipotesi di recesso, contenute in articoli diversi rispetto a quello finora commentato:

- l'art. 2343, ultimo comma, c.c. in tema di conferimenti;
- all'art. 2355 *bis* c.c. il recesso è ricollegato a clausole limitative della circolazione delle azioni;
- con riferimento alle sole società con azioni quotate in mercati regolamentati, l'art. 2437 *quinquies* c.c. garantisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla deliberazione di esclusione dalla quotazione;
- l'art. 34, ultimo comma, d.lgs. n. 5/2003 riconosce il diritto di recesso a fronte di deliberazioni riguardanti l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie.

Venendo alla società a responsabilità limitata, il legislatore della riforma del 2003 ha voluto dotare tale schema societario di una disciplina autonoma, in totale contrapposizione con il previgente Codice, il cui art. 2494 operava un rinvio alla norma prevista per le s.p.a.

L'impostazione dell'articolo vigente è "capovolta" rispetto alla formulazione dettata per le s.p.a.: l'art. 2473 c.c., in apertura, riconosce all'autonomia statutaria la facoltà di prevedere delle cause di recesso convenzionali e le relative modalità di esercizio. La diversa prospettiva rispetto alla società azionaria è conforme alle linee fondamentali perseguite dal legislatore nel 2003, che vedono la s.r.l. come tipo societario definitivamente svincolato dalla s.p.a. e dotato di proprie caratteristiche peculiari.

Il primo comma dell'articolo prosegue prevedendo, invece, delle cause di recesso legali inderogabili. L'autonomia statutaria in questi casi non può intervenire sulle stesse per eliminarle – esplicitiva in tal senso è l'espressione «*in ogni caso*»¹⁸.

Il presupposto che legittima il recesso in questi casi è una decisione assembleare, al quale il socio non abbia consentito. Legittimati all'esercizio del diritto di recesso sono pertanto i soci dissenzienti, assenti e astenuti.

¹⁸ In tal senso MENTI P., 2473. *Recesso del socio*, in CIAN G. (a cura di), *Commentario breve al Codice Civile*, Milano, 2016, p. 3016; ANNUNZIATA F., *Articolo 2473*, in MARCHETTI P., BIANCHI L. A., GHEZZI F. e NOTARI M. (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, p. 467. Concorde ZANARONE G., *Della società a responsabilità limitata. Tomo I*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 2010, p. 795-796, il quale non condivide la posizione di chi ammette l'eliminazione delle cause legali di recesso *ex* comma 1 su previsione statutaria e la argomenta sulla base della mancata riproduzione nell'art. 2473 c.c. della previsione dell'art. 2437, comma 6, c.c.

La prima fattispecie legale riconosce il diritto di recesso in caso di cambiamento dell'oggetto sociale. Nonostante il dato letterale sia diverso rispetto alla previsione nelle s.p.a., si ritiene che il cambiamento debba comunque essere significativo¹⁹.

Inoltre, per le s.r.l., si ritiene verosimile includere in tale fattispecie anche le modifiche sostanziali, in quanto non vi è il riferimento alla «*clausola*», circostanza che invece caratterizza l'art. 2437 c.c.²⁰.

La norma prosegue facendo riferimento al «*cambiamento del tipo*»; il dato letterale ha una portata più ristretta rispetto alla medesima previsione per la s.p.a. (dove si trova l'espressione «*trasformazione della società*»), ma si ammette un'interpretazione estensiva della fattispecie, con un risultato aderente alla disciplina della società azionaria²¹.

Nella s.r.l. trovano luogo delle ipotesi di recesso non contemplate per la s.p.a.: le decisioni riguardanti le operazioni di fusione e scissione²². La giustificazione di questa differenza va cercata nei tratti caratterizzanti i due tipi societari: la s.r.l. pone al centro dell'organizzazione aziendale la figura del socio e l'intento del legislatore è quello di tutelare l'interesse del socio a non veder mutare la compagine sociale²³.

Il comma prosegue prevedendo delle ipotesi di recesso – revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede all'estero ed eliminazione di cause di recesso previste dall'atto costitutivo – che riproducono delle fattispecie già contenute nell'art. 2437 c.c. in materia di s.p.a. Valgono quindi le considerazioni sopra presentate con riferimento alle stesse.

È poi riconosciuto il diritto di recesso al socio che non abbia consentito al compimento di operazioni a cui consegue una modifica sostanziale dell'oggetto sociale. Le modificazioni devono intendersi sia *in peius*, quando aumenta il rischio derivante dall'investimento, sia *in melius*, ossia quando il rischio risulti ridotto²⁴.

L'ultima causa di recesso prevista dall'art. 2473 c.c. è costituita dal compimento di operazioni da cui derivi una modificazione rilevante dei diritti particolari ex art. 2468 c.c.

¹⁹ In tal senso ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 469; Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. I.H.1. *Contra* ZANARONE G., *op. cit.*, p. 789.

²⁰ V. ZANARONE G., *op. cit.*, p. 789-790. *Contra* PISCITELLO P., *Recesso ed esclusione nella s.r.l.*, in ABBADESSA P. e PORTALE G. B. (diretto da), *Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007, p. 720-721, il quale ritiene legittimante solo una modifica formale, in virtù del fatto che la decisione è assunta con delibera assembleare.

²¹ Il diverso tenore letterale è da ricondurre ad un difetto di coordinamento. Cfr. ZANARONE G., *op. cit.*, p. 791-792; PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 721.

²² Vedi tuttavia nota n. 4.

²³ ZANARONE G., *op. cit.*, p. 793. V. anche PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 722.

²⁴ V. MENTI P., *op. cit.*, p. 3016.

L'ipotesi è riconducibile alle decisioni che concernono un oggetto diverso dalla modifica del diritto particolare, ma questa si realizza quale conseguenza riflessa della decisione (c.d. modificazioni indirette)²⁵. Non solo: il recesso è consentito anche al socio che non abbia concorso alle decisioni aventi ad oggetto la modifica del diritto particolare, quando l'atto costitutivo ammette la deliberazione a maggioranza, in deroga alla regola dell'unanimità prevista all'art. 2468, comma 4, c.c.²⁶.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di direzione e coordinamento di società (cfr. art. 2497 *quater* c.c.).

Il secondo comma dell'articolo riproduce sostanzialmente l'ipotesi di recesso *ad nutum* prevista per le s.p.a. "chiuse". Soggetti legittimati all'esercizio del diritto sono tutti i soci indistintamente. Come avviene nelle s.p.a., l'esercizio del recesso è condizionato ad un termine di preavviso di centottanta giorni, il quale può essere innalzato dall'atto costitutivo, fino al massimo di un anno.

La decisione di inserire un termine di durata in una società originariamente costituita a tempo indeterminato legittima il recesso, in quanto la modifica comporta indirettamente l'eliminazione di una causa di recesso²⁷.

Si ripropone qui la questione dell'assimilabilità di un'interpretazione estensiva della norma, ricomprendendo il caso di una società per la quale sia previsto un termine di durata, ma questo sia talmente lontano nel tempo da tramutarla, nella sostanza, in una società a tempo indeterminato. Nonostante la nuova s.r.l. presenti dei tratti comuni che la avvicinano alle società personali, in questa circostanza si esclude un'applicazione analogica dell'art. 2285 c.c.²⁸, dovendo dare prevalenza alle condizioni di somiglianza tra s.r.l. e s.p.a. Nelle società di capitali infatti, essendo il capitale sociale l'unico elemento di garanzia per i creditori sociali, predominano gli interessi di questi ultimi alla conoscenza preventiva delle possibili cause di recesso che possano verificarsi nel corso della durata societaria²⁹.

²⁵ Cfr. ZANARONE G., *op. cit.*, p. 794.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Cass., 22 aprile 2013, n. 9662, in banca dati Leggi D'Italia. In tal senso anche Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. I.H.3. Si veda la nota n. 13.

²⁸ Cfr. PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 723. Cass., 29 marzo 2019, n. 8962; Cass., 21 febbraio 2020, n. 4716.

²⁹ Sul punto ZANARONE G., *op. cit.*, p. 798-799: l'ipotesi riguarda solo le società contratte formalmente a tempo indeterminato. V. anche DELLA TOMMASINA L., *op. cit.*, p. 129.

A differenza di quanto previsto per le s.p.a., l'art. 2473 c.c. non propone alcun riferimento al recesso parziale. Ci si è quindi interrogati sulla opportunità per il socio di recedere non per l'intera sua partecipazione nella società, ma solo per una frazione della stessa. Si ritiene che il recesso potrebbe soggiacere a un trattamento non diverso dalla (ammissibile) cessione parziale della quota, riconoscendo di conseguenza il recesso parziale³⁰.

Per concludere si riportano ulteriori ipotesi di recesso, contenute in altre disposizioni:

- l'art. 2481 *bis*, comma 1, c.c. riconosce il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito alla delibera che ammette l'aumento di capitale mediante offerta delle quote a terzi;
- all'art. 2469, comma 2, c.c. in caso di intrasferibilità delle partecipazioni o di trasferibilità subordinata a gradimento;
- all'art. 34, ultimo comma, d.lgs. n. 5/2003.

1.2. Recesso del socio di società personale

L'art. 2285 c.c., invariato rispetto al testo originario del codice civile del 1942, riconosce a ciascun socio di società semplice³¹ la facoltà di sciogliere il vincolo sociale limitatamente alla propria partecipazione, senza che questo provochi lo scioglimento della società³². In tal senso si dà evidenza del *favor* del legislatore verso la conservazione della società all'interno del tessuto economico, in virtù della moltitudine di interessi instaurati e coinvolti dall'esistenza della società stessa.

³⁰ La questione deriva dalla «soluzione accolta in ordine al problema della divisibilità delle quote nella società a responsabilità limitata»; se si ammette la divisibilità delle partecipazioni è plausibile anche il recesso parziale. In tal senso PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 725. Posizione simile è assunta da DACCÒ A., CIAN M., *La s.r.l.: la struttura finanziaria*, in CIAN M., *Diritto commerciale*, Torino, 2020, p. 717. Il recesso parziale non è espressamente vietato, diversamente dall'art. 2532 c.c. in tema di cooperative. V. MENTI P., *op. cit.*, p. 3017. *Contra* CERA M., *Le clausole statutarie che determinano il diritto di recesso del socio*, in DOLMETTA A. A. e PRESTI G. (a cura di), *Commentario della società a responsabilità limitata in onore di Portale*, Milano, 2011, p. 477. Nulla osta alla previsione nell'atto costitutivo di una fattispecie di recesso parziale. V. DACCÒ A., CIAN M., *op. cit.*, p. 717; CERA M., *op. cit.*, p. 477.

³¹ La norma trova applicazione anche nelle società in nome collettivo per effetto del richiamo all'art. 2293 c.c. e nelle società in accomandita semplice per effetto del richiamo operato dall'art. 2315 c.c.

³² COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *Società di persone e consorzi*, in COTTINO G. (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, Padova, 2004, p. 264.

È possibile, attraverso la lettura dei commi 1 e 2, operare una distinzione tra le fattispecie legittimanti il recesso: ipotesi di società contratta a tempo indeterminato, sussistenza di giusta causa e ipotesi di recesso convenzionali.

Se la società è contratta a tempo indeterminato³³, il diritto di recesso può essere esercitato senza la necessità del verificarsi di un presupposto legittimante³⁴ (c.d. recesso *ad nutum*). Pertanto ciascun socio può esercitare il diritto di recesso in qualunque momento, ponendosi come unico limite il termine di preavviso di almeno tre mesi (comma 3). I soggetti legittimati sono quindi tutti i soci indistintamente e il preavviso costituisce requisito procedimentale, che subordina l'efficacia della dichiarazione di recesso resa dal socio al decorrere dei tre mesi³⁵.

La dichiarazione di recesso è una manifestazione di volontà, mediante la quale il socio porta a conoscenza degli altri soci la propria intenzione di recedere. Destinatari della comunicazione sono quindi tutti i soci e non la società (nella persona del legale rappresentante)³⁶ o soltanto alcuni di essi³⁷. La dichiarazione è un negozio giuridico unilaterale non formale e ha natura recettizia³⁸; per tale ragione l'atto acquista efficacia dal momento dell'ultima ricezione da parte dei destinatari e provoca l'immediato scioglimento del vincolo tra i soci. Non è richiesta l'accettazione da parte degli altri soci.

³³ Nonostante l'art. 2295, comma 1, n. 9, c.c. prescriva che l'atto costitutivo di s.n.c. debba contenere la durata della società, è generalmente riconosciuto il principio secondo cui la durata possa essere a tempo indeterminato. PISANI L., *Lo scioglimento del singolo rapporto sociale. Lo scioglimento della società*, in CIAN M., *Diritto commerciale*, Torino, 2020, p. 131. Coerentemente l'art. 2307, comma 3, c.c. riconosce nelle s.n.c. e nelle s.a.s. la facoltà di recesso a ciascun socio in caso di proroga tacita, in quanto questa produce l'effetto di tramutare la società in una società a tempo indeterminato. V. COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 265; PITTEP P., 2285. *Recesso del socio*, in CIAN G. (a cura di), *Commentario breve al Codice Civile*, Milano, 2016, p. 2611.

³⁴ Cfr. PISANI L., *op. cit.*, p. 131.

³⁵ La dichiarazione resa dal socio è valida dalla sua comunicazione, ma temporaneamente improduttiva di effetti. COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 266. GALGANO F., *Le società in genere, Le società di persone*, in SCHLESINGER P. (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2007, p. 325. Cass., 10 giugno 1999, n. 5732, in banca dati Leggi D'Italia.

³⁶ MOTTI C., *Art. 2285*, in SANTOSUOSSO D. U. (a cura di), *Delle società, Dell'azienda, Della concorrenza*, Torino, 2014, p. 370. COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 266-267. Cass., 6 febbraio 1965, n. 186, in Il Foro Italiano, 1965, 88, 2, p. 203 ss.

³⁷ PITTEP P., *op. cit.*, p. 2611.

³⁸ Cass., 3 gennaio 1962, n. 2, in Giur. It., 1962, I, 1, c. 129; Cass. 3 gennaio 1998, n. 12, in banca dati Leggi D'Italia; Cass., 10 giugno 1999, n. 5732, in banca dati Leggi D'Italia; Cass., 19 marzo 2004, n. 5548, in banca dati Leggi D'Italia; Cass., 24 settembre 2009, n. 20544, in banca dati Leggi D'Italia; Cass. 8 marzo 2013, n. 5836, in banca dati Leggi D'Italia.

Non è prescritta una forma determinata per la dichiarazione, essendo riconosciuta validità anche ad una dichiarazione verbale³⁹.

Il recesso acquista efficacia ed è opponibile nei confronti di terzi solo ad avvenuta iscrizione nel registro delle imprese⁴⁰.

Il comma 1 legittima il recesso *ad nutum* anche qualora la società sia formalmente contratta a tempo determinato, ma duri «*per tutta la vita di uno dei soci*». A tal proposito, è possibile ricondurre all'interno di questa locuzione anche i casi di durata che superi le aspettative di vita medie dell'essere umano⁴¹ e di termine non previamente determinabile⁴².

Come in precedenza ricordato, il diritto di recesso è inoltre riconosciuto «*nei casi previsti nel contratto sociale*»⁴³ oppure qualora sussista una giusta causa (comma 2). Le ipotesi qui presentate sono le uniche riconosciute dalla legge nel caso in cui sia prevista una durata determinata del contratto sociale; si considerano in ogni caso applicabili anche alla società contratta a tempo indeterminato.

³⁹ Il recesso può risultare anche da un comportamento concludente, purché dimostri in modo inequivocabile la volontà di sciogliere il rapporto sociale. Cfr. PITTER P., *op. cit.*, p. 2611 e MOTTI C., *op. cit.*, p. 371. Cass., 3 gennaio 1962, n. 2, in Giur. It., 1962, I, 1, c. 129. Nonostante tali conclusioni, sono indubbie le difficoltà che il socio recedente incontrerebbe sul piano probatorio per dimostrare l'avvenuta comunicazione al soggetto destinatario. Sull'argomento la Giurisprudenza sostiene che per gli atti unilaterali recettizi la prova dell'arrivo a destinazione del relativo documento (come nel caso di impiego del servizio postale) deve essere particolarmente rigorosa. Cass., 5 maggio 1999, n. 4525, in banca dati Leggi d'Italia; Cass., 4 marzo 2003, n. 3195, in banca dati Leggi d'Italia. Sulla base di queste considerazioni sembra preferibile l'utilizzo della forma scritta per la dichiarazione di recesso.

⁴⁰ Dal combinato disposto degli artt. 2295 c.c. e 2300 c.c. si conclude che il recesso importa una modificazione dell'atto costitutivo, che deve essere iscritta al registro delle imprese su responsabilità degli amministratori. Come sancito dal comma 3, art. 2300 c.c. le modificazioni dell'atto costitutivo non sono opponibili ai terzi finché queste non sono iscritte. Cass., 1° febbraio 2006, n. 2215, in banca dati Leggi d'Italia; Cass., 18 febbraio 2011, n. 3946, in banca dati Leggi d'Italia; Cass., 13 marzo 2013, n. 6230, in banca dati Leggi d'Italia; Direttiva del 27 aprile 2015, Ministero dello Sviluppo Economico. Si sottolinea che tra i soggetti terzi è ricompresa anche l'amministrazione finanziaria. V. risposta a interpello n. 306/2021, Agenzia delle Entrate; Cass., 10 settembre 2020, n. 18829.

⁴¹ Si ammette un'interpretazione estensiva della norma, nonostante le difficoltà che si potrebbero incontrare nell'individuazione del corretto parametro che esprime la «vita media dell'essere umano». In tal senso COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 265; PISANI L., *op. cit.*, p. 131; in giurisprudenza v. App. Bologna, 5 aprile 1997, in Società, 1997, 9, p. 1032. Per la società semplice può essere operata un'ulteriore integrazione dell'espressione «*per tutta la vita di uno dei soci*», ricomprendendo nella stessa il caso di una società che preveda un termine di durata superiore all'aspettativa di vita del socio particolare, tenuto conto di un'eventuale «prognosi di premorienza». Sul punto si veda il contributo di DELLA TOMMASINA L., *op. cit.*, p. 129. Con riguardo invece alla s.n.c. e alla s.a.s. la posizione è aderente con quelle sopra riportate.

⁴² Tale circostanza potrebbe derivare, per esempio, dall'individuazione quale termine di durata il verificarsi di un evento certo, ma la cui realizzazione avverrà in un futuro imprecisato. Vedi MOTTI C., *op. cit.*, p. 365.

⁴³ Per una trattazione approfondita delle clausole statutarie che prevedono la facoltà di recesso si rimanda al Capitolo II.

Nel caso di società contratta a tempo determinato, la subordinazione del diritto di recedere alla sussistenza di una giusta causa è spiegata dalla circostanza della «*non perpetuità del vincolo contrattuale*»⁴⁴.

La locuzione «*giusta causa*» non trova definizione nell'articolo in oggetto e neppure in altri del codice civile. Sicuramente i fatti che legittimano il recesso in tale evenienza devono essere sorti dopo la costituzione o l'entrata in società del socio (se successiva)⁴⁵. È stato ricondotto al concetto di giusta causa il comportamento degli altri soci, tale da far venir meno la fiducia nei loro confronti⁴⁶ e, di conseguenza, la ragion d'essere del contratto sociale. Ancora, il dissidio tra i soci, quando questo è insuperabile, può costituire giusta causa di recesso⁴⁷.

Per la fattispecie in esame non è previsto alcun termine di preavviso, non trovando applicazione il comma 3 dell'articolo; la dichiarazione di recesso resa dal socio sarà immediatamente efficace dal momento in cui viene portata a conoscenza dell'ultimo destinatario⁴⁸.

La sussistenza di una giusta causa legittimante il recesso opera certamente anche qualora la società sia costituita a tempo indeterminato: in questo caso il socio ha la possibilità di "superare" il termine posto dal comma 3 e la dichiarazione di recesso diviene immediatamente efficace⁴⁹.

Per concludere si riportano le ulteriori fattispecie legittimanti l'esercizio del recesso, contenute in articoli ulteriori rispetto a quello commentato:

- l'art. 2500 *ter*, comma 1, c.c. attribuisce facoltà di recesso al socio che non ha concorso alla delibera di trasformazione della società⁵⁰;
- l'art. 2502, comma 1, c.c. riconosce il diritto di recesso al socio che non ha consentito alla fusione e lo stesso si applica anche in caso di scissione, per effetto del richiamo inserito nell'art. 2506 *ter*, comma 5, c.c.

⁴⁴ V. GALGANO F., *op. cit.*, p. 324.

⁴⁵ V. MOTTI C., *op. cit.*, p. 367.

⁴⁶ Cass., 14 ottobre 1966, n. 2454, in banca dati Leggi D'Italia; Cass., 10 giugno 1999, n. 5732, in banca dati Leggi D'Italia; PITTER P., *op. cit.*, p. 2611. COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 268. I comportamenti possono essere rappresentati da violazione di obblighi prescritti dalla legge o dal contratto sociale. MOTTI C., *op. cit.*, p. 367. Il rapporto fiduciario viene meno anche in caso di violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza. Cass., 14 febbraio 2000, n. 1602, in banca dati Leggi D'Italia.

⁴⁷ Per una trattazione completa sul punto si rinvia a MOTTI C., *op. cit.*, p. 366-370.

⁴⁸ COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 267.

⁴⁹ GALGANO F., *op. cit.*, p. 326.

⁵⁰ Si veda Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44.

2. L'interesse protetto

Al fine di apprezzare la funzione del diritto di recesso e, di conseguenza, gli interessi che questo istituto si propone di proteggere, è necessario operare un'analisi del cambiamento intervenuto nella disciplina dello stesso, per mezzo della riforma del diritto societario del 2003.

Come già evidenziato, la riforma ha interessato le sole società di capitali, essendo rimasta invariata la disciplina prevista per le società di persone rispetto a quella originaria del codice civile del 1942.

Nelle società di persone, infatti, il diritto a recedere è stato riconosciuto da subito come deroga⁵¹ al principio generale della indissolubilità unilaterale dei contratti⁵². Il diritto di recesso è allora espressione della libertà di iniziativa economica del soggetto privato, riconosciuta dall'art. 41 Costituzione, intesa anche in senso negativo: il recesso garantisce la possibilità di "uscire" dall'attività economica⁵³; uscita che si pone come speculare alla libertà riconosciuta di prendere parte ad un'iniziativa imprenditoriale attraverso il conferimento.

Da questa considerazione deriva la qualificazione del diritto di recesso quale diritto personale: il creditore non può sostituirsi al socio nell'esercizio dello stesso⁵⁴.

Il diritto di recesso si pone inoltre come diritto indisponibile: rientra tra i diritti derivanti dall'acquisizione dello *status socii* e il titolare non può rinunciarvi in via preventiva⁵⁵; l'accordo che abbia ad oggetto una simile pattuizione è nullo⁵⁶.

Al socio di società di persone è pertanto offerta la possibilità di sciogliere il proprio vincolo contrattuale, senza che questo comporti lo scioglimento della società. Tale evenienza è giustificata dalla natura del contratto sociale, che non si pone come contratto a prestazioni corrispettive: i conferimenti dei soci sono destinati all'esercizio in comune

⁵¹ A mente dell'art. 1372 c.c., il contratto «*non può essere sciolto che per mutuo consenso*», vale a dire attraverso una manifestazione in tal senso a cui partecipino tutte le parti del contratto.

⁵² GALGANO F., *op. cit.*, p. 324. PITTER P., *op. cit.*, p. 2610.

⁵³ V. COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 265; GALGANO F., *op. cit.*, p. 324; MOTTI C., *op. cit.*, p. 365.

⁵⁴ MOTTI C., *op. cit.*, p. 365-366.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 366.

⁵⁶ Cfr. PITTER P., *op. cit.*, p. 2611.

di una attività economica (art. 2247 c.c.) e non sono dovuti in virtù di una prestazione resa dall'altro socio (o dagli altri soci)⁵⁷.

Questo istituto si pone, nelle società di persone, come alternativo alla normale cessione delle partecipazioni sociali. Appare infatti scarsamente percorribile questa ultima soluzione, se si pensa alla circostanza che le partecipazioni in società personali non sono comunemente negoziate⁵⁸. Da ultimo, la cessione costituirebbe una modifica del contratto sociale⁵⁹ che, a mente dell'art. 2252 c.c., richiede il consenso di tutti i soci, salva una diversa disposizione contenuta nel contratto stesso.

Accertato il diritto spettante al socio di sciogliere il proprio rapporto contrattuale, in questa analisi non si può dimenticare di considerare un'altra categoria di soggetti che vantano dei diritti nei confronti della società: i creditori.

L'uscita del socio dalla società personale comporta una corrispondente riduzione del patrimonio sociale⁶⁰ e, di norma, si rende necessario procedere ad una riduzione del capitale sociale⁶¹. A tal proposito si deve ricordare che il capitale sociale funge da garanzia per le ragioni dei creditori sociali. Da queste considerazioni si dovrebbe trarre la conclusione che la liquidazione della quota spettante al socio recedente comporta una lesione dei diritti dei creditori. Tale lesione è però solo apparente, in quanto le ragioni dei creditori sono tutelate dalla previsione dell'art. 2290, comma 1, c.c., che estende la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali fino al giorno dello scioglimento del rapporto. Non si deve neppure dimenticare che, nelle società in nome collettivo e nelle società in accomandita semplice, trova applicazione l'art. 2306 c.c. in tema di riduzione di capitale; i creditori legittimati potranno quindi avanzare opposizione contro la riduzione stessa.

Differenti e specifiche considerazioni si rendono necessarie per le società di capitali, nelle quali soltanto la società con il proprio patrimonio risponde verso i terzi per le obbligazioni sociali (art. 2325 c.c. per le s.p.a. e art. 2462 c.c. per le s.r.l.). A differenza delle società di

⁵⁷ COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 270. Cass., 8 marzo 1961, n. 498, in *Giur. It.*, 1961, I, 1, c. 696; in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, II, p. 414.

⁵⁸ MOTTI C., *op. cit.*, p. 365.

⁵⁹ Cfr. PITTEP P., *op. cit.*, p. 2611.

⁶⁰ Sempreché questo sia positivo. Diversamente la società potrebbe chiedere al socio di rifondare la quota di perdite a lui riferibili. Vedi PITTEP P., 2289. *Liquidazione della quota del socio uscente*, in CIAN G. (a cura di), *Commentario breve al Codice Civile*, Milano, 2016 p. 2614.

⁶¹ PISANI L., *op. cit.*, p. 142.

persone, non è previsto che i soci rispondano per le obbligazioni contratte dalla società con il proprio patrimonio personale (se non nei limiti dei conferimenti effettuati).

Questo aspetto costituiva la linea direttrice della disciplina del recesso da società di capitali *ante* riforma del diritto societario, la quale comprimeva il diritto del socio a favore della tutela dell'integrità del capitale sociale e, di conseguenza, degli interessi dei creditori.

Il disfavore per questo istituto, che veniva trattato come eventualità eccezionale per il disinvestimento, è ravvisabile dalla lettura degli articoli – art. 2437 c.c. per le s.p.a. e art. 2494 c.c. per le s.r.l., che richiamava integralmente la norma per le s.p.a. – nel codice previgente: le cause legali di recesso erano limitate ad un numero ristretto di fattispecie, erano ritenute tassative⁶² e imperative⁶³, e il rimborso della partecipazione doveva avvenire «*in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio*».

Un netto cambio di rotta si ha proprio con la riforma del diritto societario del 2003: la legge delega n. 366/2001 si proponeva come obiettivi, tra gli altri, quello di «*rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a tutela del socio dissenziente*» e di «*individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente*» con riferimento alla s.p.a.⁶⁴ e quello di «*ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del (...) recesso*» per la s.r.l.⁶⁵. In entrambi i casi doveva comunque rimanere garantita la salvaguardia dell'integrità del capitale sociale e degli interessi dei creditori sociali.

Questi obiettivi sono stati perseguiti attraverso la previsione di una disciplina separata e autonoma del recesso da società a responsabilità limitata rispetto alla disciplina del recesso da società per azioni, ampliando le casistiche legali legittimanti il recesso, attribuendo alla società stessa la possibilità di prevedere cause di recesso a livello statutario, modificando i criteri legali di determinazione del valore della quota liquidata e il procedimento di liquidazione⁶⁶.

⁶² Non era possibile prevedere delle clausole convenzionali di recesso a livello statutario. Vedi ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 457.

⁶³ I soci non potevano modificare il contenuto delle cause legali di recesso, in quanto «*è nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio*» (art. 2437, ultimo comma, c.c., testo previgente e mantenuto a seguito della riforma).

⁶⁴ Art. 4, comma 9, lett. d), L. 3 ottobre 2001, n. 366.

⁶⁵ Art. 3, comma 1, lett. f), L. 3 ottobre 2001, n. 366.

⁶⁶ FRIGENI C., *op. cit.*, p. 446.

Il risultato è un istituto del tutto rinnovato, all'interno del quale il diritto di recesso abbandona il ruolo di diritto marginale e penalizzante per il socio uscente.

Le nuove e numerose ipotesi legali di recesso e l'eventualità di prevedere cause di recesso convenzionali rendono però difficile la ricostruzione di una *ratio* riferibile all'istituto, che abbia una portata di carattere generale.

Con specifico riferimento alle s.p.a. "chiuse" e alle s.r.l., il recesso costituisce un metodo alternativo alla cessione, che permette al socio di monetizzare la propria partecipazione ad un valore "equo". In questo frangente il socio di minoranza disporrebbe di un "potere" che pone dei limiti all'azione della maggioranza, la quale dovrebbe valutare, in via preliminare rispetto all'assunzione delle decisioni, il danno che più dichiarazioni di recesso provocherebbero a livello patrimoniale⁶⁷.

Il recesso può essere qualificato come strumento di negoziazione tra i soci di minoranza e i soci di maggioranza. Una delle linee fondamentali seguite dalla riforma del diritto delle società di capitali è rappresentata dal riconoscimento all'autonomia statutaria e, quindi, alla contrattazione delle parti della facoltà di regolare degli aspetti caratterizzanti il recesso. La "contrattazione" tra i soci si può inserire nella previsione di ulteriori cause di recesso rispetto a quelle legali, nella valutazione della quota da liquidare e, ancora, nel procedimento di liquidazione⁶⁸.

Il diritto di *exit* non è più riconosciuto, come in passato⁶⁹, all'occorrere di una modifica organizzativa rientrante tra fattispecie elencate tassativamente dalla legge. In termini generali, il recesso costituisce oggi atto di disinvestimento dall'ampia portata: la dichiarazione di recesso resa dal socio contiene la manifestazione di volontà di porre fine in via anticipata all'investimento effettuato in precedenza⁷⁰, in ogni momento in cui vengano a mutare le condizioni iniziali dello stesso.

⁶⁷ Cfr. FRIGENI C., *Partecipazione in società di capitali e diritto al disinvestimento*, in *Il diritto della banca e della borsa: studi e dibattiti*, Milano, 2009, p. 111.

⁶⁸ V. ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 455.

⁶⁹ GALLETTI D., *Il recesso nelle società di capitali*, Milano, 2000, p. 82-83.

⁷⁰ Cfr. FRIGENI C., *op. ult. cit.*, p. 153-154; GIURATO M. B. e VASTA C., *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021, 1, I, p. 182-183.

3. Modalità di recesso

3.1. *Il procedimento di liquidazione nelle società di capitali*

La modalità con cui viene esercitato il recesso comporta, come si vedrà, riflessi diretti (e diversi) sui profili contabili e fiscali dell'operazione.

Il procedimento di liquidazione della quota spettante al socio recedente da una società di capitali è scandito in modo preciso dall'art. 2437 *quater* c.c. per le s.p.a. e dall'art. 2473 c.c. per le s.r.l.

Gli obiettivi della riforma delle società di capitali, in precedenza ricordati, avrebbero dovuto essere raggiunti garantendo contestualmente il rispetto del «*principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali*». Per tale ragione, a fronte dell'ampliamento delle ipotesi di recesso rispetto alla disciplina previgente, si è deciso di prevedere una serie di modalità consequenziali, attraverso cui il recesso può essere portato a compimento. In questo sistema la successiva modalità deve necessariamente susseguire alla precedente – quando questa non vada a buon fine – e la riduzione del capitale è solo l'eventuale approdo finale, che deve essere posto in essere quando tutte le altre modalità alternative si sono rivelate infruttuose. In questo modo il legislatore ha individuato delle soluzioni alternative preventive, che devono essere vagliate prima di procedere con la riduzione del capitale.

Con riferimento alle s.p.a., il primo comma dell'art. 2437 *quater* c.c. prevede che le azioni del socio recedente vengano offerte in opzione da parte degli amministratori agli altri soci (proporzionalmente alla loro partecipazione) e ai titolari di obbligazioni convertibili. Ai soci che hanno esercitato l'opzione è riconosciuto il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoplate (comma 3).

Qualora i soci non acquistino (anche solo in parte) le azioni del socio recedente, l'*iter* liquidatorio prevede che gli amministratori possano decidere di offrire le stesse a terzi; se si tratta di azioni quotate, queste possono essere collocate su mercati regolamentati⁷¹.

⁷¹ A differenza del primo "passaggio", che è obbligatorio e il mancato adempimento può costituire ipotesi di responsabilità degli amministratori, l'offerta a terzi rappresenta una facoltà riconosciuta agli amministratori. Essi opereranno una valutazione circa la convenienza dell'offerta a terzi. Cfr. CARMIGNANI S., *Articolo 2437-quater*, in SANDULLI M. e SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003, p.

Le ipotesi fin qui presentate – acquisto delle azioni da parte degli altri soci o da parte di terzi – integrano la fattispecie di c.d. recesso atipico.

Qualora le azioni non vengano collocate con le modalità descritte, la società deve procedere con l'acquisto delle stesse utilizzando (utili e) riserve disponibili.

L'operazione di acquisto di azioni proprie è da sempre assoggettata a una serie di limiti e cautele poste dal legislatore, in virtù del carattere potenzialmente lesivo del patrimonio sociale; l'acquisto potrebbe celare una restituzione dei conferimenti ai soci in via indiretta, mediante elusione delle norme che disciplinano la riduzione del capitale sociale⁷². Nonostante questa considerazione, l'operazione è riconosciuta meritevole di tutela⁷³ al pari dell'acquisizione di partecipazioni in altre società; l'acquisto di azioni proprie può soddisfare, ad esempio, un interesse di tipo organizzativo, di stabilizzazione del flottante in periodi speculativi o, ancora, di remunerazione dei dipendenti (*stock option*)⁷⁴.

L'art. 2357, comma 1, c.c. prescrive che la società azionaria può acquistare proprie azioni solo se dispone di utili distribuibili e di riserve disponibili e nei limiti degli stessi; nel caso di acquisto delle azioni del socio recedente, la disposizione è aderente alla norma generale.

Inoltre, la legge impone un limite quantitativo all'acquisto di azioni proprie da parte delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: il valore nominale delle azioni proprie acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale (art. 2357, comma

894. Nel caso di società non quotate, l'offerta a terzi avviene mediante una trattativa privata; sono state mosse critiche verso questa modalità, in quanto il terzo sarebbe individuato discrezionalmente dagli amministratori, che potrebbero in questo modo condizionare il governo societario. La contestazione non è però ammissibile, perché l'offerta a terzi (passaggio discrezionale) avviene solo dopo l'offerta in prelazione ai soci (passaggio obbligato); gli altri soci non potrebbero lamentare l'entrata nella compagine sociale del terzo dopo aver rifiutato la sottoscrizione delle azioni loro offerte. Cfr. DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 250.

⁷² V. GINEVRA E., *Le azioni proprie e le partecipazioni sociali della s.p.a.*, in CIAN M., *Diritto commerciale*, Torino, 2020, p. 350; ARDIZZONE L., *Articoli 2357, 2357-bis, 2357-ter, 2357-quater, 2358*, in MARCHETTI P., BIANCHI L. A., GHEZZI F. e NOTARI M. (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, p. 648. A conferma di ciò, l'art. 2357, comma 1, ultimo periodo, c.c. prescrive la possibilità per la società di acquistare soltanto azioni interamente liberate; se così non fosse, a seguito dell'acquisto verrebbe trasferito in capo alla società l'obbligo di versare i conferimenti. V. URBANI A., *Le azioni*, in DE ANGELIS L. (a cura di), *Diritto commerciale. Volume I*, Milano, 2017, p. 315. Essendo la società titolare a sua volta del credito, questo e il debito si estinguerebbero per confusione (art. 1253 c.c.); verrebbe quindi violata la «regola di effettività del capitale sociale». Cfr. GINEVRA E., *op. cit.*, p. 351.

⁷³ Al contrario della sottoscrizione di proprie azioni, per la quale la legge pone un divieto assoluto (art. 2357 *quater* c.c.). Il timore del legislatore è quello che, a fronte di un valore nominale del capitale sociale determinato nell'atto costitutivo, la società non acquisisca la reale disponibilità delle corrispondenti risorse, con un depauperamento di fatto a danno dei creditori. Cfr. GINEVRA E., *op. cit.*, p. 356-357.

⁷⁴ GINEVRA E., *op. cit.*, p. 348; ARDIZZONE L., *op. cit.*, p. 646-647.

3, c.c.). Qualora la società procedesse all'acquisto di azioni proprie a seguito della dichiarazione di recesso del socio, la legge prevede espressamente la possibilità di derogare a questo limite, così come stabilito dall'art. 2437 *quater*, comma 5, c.c.

A mente dell'art. 2357, comma 2, c.c., l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale fissa anche le modalità di acquisto. In mancanza di espresso richiamo ad opera dell'art. 2437 *quater* c.c., è da chiedersi se anche nel caso del recesso sia necessaria l'autorizzazione dell'assemblea. Si ritiene che in tale circostanza si possa procedere anche senza la deliberazione dell'assemblea, dal momento che questa graverebbe in termini di tempo sul procedimento di liquidazione della quota⁷⁵.

Infine si ricorda che durante il periodo di possesso la società non può esercitare il diritto di voto connesso alle azioni proprie e il diritto agli utili e il diritto di opzione vengono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni (art. 2357 *ter*, comma 2, c.c.).

In mancanza di utili e riserve disponibili, l'assemblea straordinaria deve deliberare la riduzione del capitale sociale oppure lo scioglimento della società. La riduzione del capitale si pone quindi come *extrema ratio*, a cui si approda solo in quanto le modalità di collocazione precedenti non abbiano prodotto risultati. A norma del comma 7 dell'art. 2437 *quater* c.c., alla riduzione si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445 c.c. In particolare, il comma 3 dell'articolo prescrive che si possa dare esecuzione alla delibera solo quando siano trascorsi novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, purché in questo periodo non sia stata proposta opposizione dai creditori. Viene quindi riconosciuto ai creditori un «potere di controllo indiretto» sulla fattispecie che ha legittimato il recesso, con il risultato di opporsi non solo al recesso in sé, ma anche alla decisione assunta dai soci a cui è seguita la dichiarazione di recesso⁷⁶. Inoltre, nel caso in cui l'opposizione venga accolta, la società viene posta in liquidazione.

⁷⁵ Cfr. CARMIGNANI S., *op. ult. cit.*, p. 896. In senso contrario si esprime DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 251, il quale ritiene necessaria l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria.

⁷⁶ Qualora il legislatore non avesse operato un esplicito richiamo all'art. 2445 c.c., il principio di integrità del capitale e degli interessi dei creditori sarebbe risultato fortemente penalizzato. L'ampliamento del novero di cause di recesso ha reso maggiormente probabile l'esercizio dello stesso e, qualora si fosse mantenuto il sistema previgente (che prevedeva la riduzione del capitale quale unica modalità di recesso), la tutela delle ragioni dei creditori sarebbe stata messa a dura prova. La previsione della preventiva offerta ai soci (e a terzi) e la possibilità riconosciuta ai creditori di avanzare opposizione sono espressione proprio del principio qui citato. V. CARMIGNANI S., *op. ult. cit.*, p. 896-897.

In ipotesi di riduzione del capitale si ha la fattispecie del c.d. recesso tipico. Rientra in questa fattispecie anche il caso di acquisto di azioni proprie, seguito dall'annullamento delle stesse⁷⁷.

La disciplina del procedimento di liquidazione in caso di s.r.l. presenta la medesima *ratio* e struttura della corrispondente disciplina nelle s.p.a.; si rende però necessario esaminare le caratteristiche specifiche legate al tipo societario.

L'art. 2473 c.c. prevede a sua volta delle modalità di rimborso che sono poste in rapporto di gerarchia consequenziale, da rispettare nell'ordine prescritto⁷⁸.

Il comma 4 prevede, quale prima modalità di rimborso percorribile, l'acquisto della partecipazione da parte degli altri soci (in proporzione alla propria quota) o da parte di un terzo, che viene individuato dagli altri soci⁷⁹. A differenza della s.p.a., dove l'offerta delle azioni agli altri soci riveste un passaggio obbligatorio e precedente rispetto all'offerta a terzi (passaggio facoltativo), nella s.r.l. le due modalità si presentano come alternative⁸⁰.

Le ipotesi fin qui presentate – acquisto da parte degli altri soci o da parte di un terzo – integrano la fattispecie di c.d. recesso atipico anche nella s.r.l.

Nel caso in cui la liquidazione della quota non avvenga con le modalità descritte, il rimborso resta a carico della società. Quest'ultima deve provvedere al rimborso utilizzando (utili e) riserve disponibili o, in assenza, riducendo il capitale sociale. Quindi anche per la s.r.l. la riduzione del capitale sociale si presenta come soluzione eventuale, da esperire successivamente al vaglio delle altre modalità di recesso.

A differenza della società azionaria, la s.r.l. non può acquistare proprie partecipazioni, in virtù del divieto assoluto posto dall'art. 2474 c.c. Da ciò consegue che, in caso di riduzione

⁷⁷ Cfr. MEZZETTI S., GALLIO F. e MURADORE, *Recesso del socio attraverso l'acquisto di azioni proprie*, in *Corriere Tributario*, 2014, 29, p. 2265 ss.

⁷⁸ V. ZANARONE G., *op. cit.*, p. 836.

⁷⁹ La decisione deve essere assunta all'unanimità, come si evince dall'avverbio «*concordemente*». ZANARONE G., *op. cit.*, p. 838. I soci potrebbero accordarsi, sempre con il consenso di tutti, per l'individuazione di più terzi; allo stesso modo potrebbero decidere che solo alcuni tra i soci acquistino la partecipazione oggetto di recesso, derogando alla regola legale della proporzionalità. In tal senso MENTI P., *op. cit.*, p. 3017.

⁸⁰ A tale conclusione si giunge avendo a riferimento il dato letterale dell'art. 2437 c.c., dove si prevede l'acquisto da parte degli altri soci «*oppure*» da parte di un terzo. Cfr. ZANARONE G., *op. cit.*, p. 837. Il comma 4 dell'art. 2437 *quater* c.c., invece, prevede espressamente che l'acquisto da parte di un terzo possa solo essere subordinato alla preventiva offerta delle azioni agli altri soci.

di utili e di riserve disponibili, la quota del socio receduto accresce proporzionalmente quelle degli altri soci⁸¹.

Alla riduzione del capitale si applicano le disposizioni dell'art. 2482 c.c. Nonostante il richiamo sia integrale, si ritiene che la liquidazione al socio non possa avvenire mediante liberazione dello stesso dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti (art. 2482, comma 1, c.c.); dei conferimenti non ancora effettuati si terrà conto nella determinazione del valore di liquidazione⁸².

Il comma 2 dell'articolo richiamato prescrive che si possa dare esecuzione alla delibera solo quando siano trascorsi novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, sempreché in questo periodo non sia stata proposta opposizione da parte dei creditori. Nel caso in cui l'opposizione dei creditori venga accolta, la società viene posta in liquidazione. La previsione è aderente con la disciplina della società azionaria.

Nell'ipotesi di riduzione del patrimonio sociale si ha la fattispecie del c.d. recesso tipico.

L'autonomia statutaria non può derogare all'*iter* di liquidazione previsto dall'art. 2473 c.c., decidendo un diverso ordine delle modalità di acquisto o un diverso ordine nella modalità di riduzione del patrimonio sociale. Una clausola avente ad oggetto una simile statuizione si porrebbe in contrasto con la tutela degli interessi dei creditori⁸³.

3.2. *Il procedimento di liquidazione nelle società di persone*

Diversamente dalle società di capitali, in tema di società di persone il legislatore non ha previsto una rigida disciplina circa le modalità di liquidazione della quota del socio receduto. Ancora una volta, le differenti previsioni si giustificano in relazione al diverso grado di protezione verso i creditori offerto dal capitale sociale.

L'art. 2289 c.c. si limita a riconoscere al socio recedente il diritto a ricevere una somma di denaro, corrispondente al valore della quota, e a stabilire che il pagamento della stessa debba avvenire entro sei mesi dal giorno dello scioglimento del rapporto sociale.

⁸¹ Conseguenza esplicitamente prevista dall'art. 2609 c.c. in materia di consorzi. Cfr. ZANARONE G., *op. cit.*, p. 840. Il risultato non si discosta da quello che si otterrebbe in caso di acquisto da parte degli altri soci. V. MENTI P., *op. cit.*, p. 3017.

⁸² V. ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 528.

⁸³ Cfr. MENTI P., *op. cit.*, p. 3017; ZANARONE G., *op. cit.*, p. 847.

La liquidazione comporta così la riduzione del capitale sociale per il valore nominale della quota, a meno che i soci non stabiliscano diversamente nell'atto costitutivo⁸⁴.

In termini generali, è concessa all'autonomia statutaria la possibilità di disciplinare la modalità di liquidazione⁸⁵: nulla vieta la riproduzione delle fattispecie del recesso tipico e del recesso atipico delle società di capitali anche nelle società di persone.

⁸⁴ V. PISANI L., *op. cit.*, p. 131; Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Prato e Pistoia, Massima n. 29.

⁸⁵ PITTEP P., *op. ult. cit.*, p. 2614.

CAPITOLO II

LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE

1. Criteri legali di determinazione

1.1. *Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati*

Il valore di liquidazione della partecipazione assume rilevanza anche ai fini fiscali, in quanto concorre alla definizione della componente reddituale realizzata dal socio uscente mediante l'operazione.

La determinazione del valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è stabilita dal comma 3 dell'art. 2437 *ter* c.c.: il dato di riferimento per la valutazione è la media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione o la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che ha per oggetto deliberazioni legittimanti il recesso. Il criterio di valutazione per le società quotate è rimasto invariato rispetto alla previsione *ante* riforma del diritto societario; il parametro di riferimento trova ora miglior esplicazione, in quanto la norma prevede espressamente il «*prezzo di chiusura*»⁸⁶.

La previsione del legislatore di un arco temporale di sei mesi dovrebbe garantire un risultato della valutazione scevro da fluttuazioni "anomale" dei corsi di borsa, le quali condurrebbero a una valorizzazione non equa della quota azionaria⁸⁷.

La formulazione della norma potrebbe far sorgere dei dubbi nel caso in cui le azioni siano state ammesse alla quotazione da meno di sei mesi: il criterio di determinazione dovrebbe essere parametrato al corrispondente arco temporale disponibile⁸⁸. Qualora invece la quotazione sia stata sospesa nel periodo di riferimento, dovrebbe trovare applicazione il

⁸⁶ V. DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 238.

⁸⁷ Cfr. CARMIGNANI S., *Articolo 2437-ter*, in SANDULLI M. e SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003, p. 892.

⁸⁸ DE ACUTIS M., *2437 ter. Criteri di determinazione del valore delle azioni*, in CIAN G. (a cura di), *Commentario breve al Codice Civile*, Milano, 2016, p. 2941; Assonime, circ. 22-12-2005, n. 68. In tal modo il valore di rimborso spettante al socio non si discosterebbe da quello ottenibile in caso di cessione. V. CARMIGNANI S., *op. ult. cit.*, p. 892. Qualora il periodo di quotazione fosse troppo breve, troverebbe applicazione il criterio di valutazione *ex art. 2437*, comma 2, c.c., il quale a sua volta prescrive che si tenga conto «*dell'eventuale valore di mercato delle azioni*»; le quotazioni disponibili avrebbero in ogni caso rilevanza. Cfr. DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 239.

criterio legale previsto dal comma 2 dell'art. 2437 *ter* c.c., che prevede anche il valore del mercato delle azioni tra le componenti da considerare nella valutazione⁸⁹.

La selezione del *dies a quo* nel giorno di pubblicazione o di ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ha lo scopo di scongiurare l'eventualità che la valutazione del valore delle azioni sia condizionata da flessioni o rialzi del corso dei titoli, causati dalla decisione assunta in assemblea o dalle dichiarazioni di recesso⁹⁰. La norma nulla dispone con riferimento al giorno dal quale decorrono i sei mesi nel caso in cui il fatto legittimante l'esercizio del recesso sia diverso da una delibera assembleare: la soluzione aderente alla logica appena esposta – protezione del valore delle azioni da movimenti al ribasso o al rialzo – pare essere la decorrenza del periodo dal giorno in cui si è verificato il fatto⁹¹.

Il criterio di determinazione del valore delle azioni quotate era in passato considerato non derogabile⁹²: il comma 3 è stato riformulato nel 2014 ed è stato eliminato l'aggettivo «*esclusivo*», il quale non lasciava spazio ad una diversa previsione statutaria. L'art. 20, comma 3, D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, ha riconosciuto la facoltà di derogare al criterio contemplato dal comma 3 e prevedere invece che il valore delle azioni da rimborsare sia determinato secondo quanto stabilito dai commi 2 e 4 dell'art. 2473 *ter* c.c. In tale evenienza l'autonomia statutaria incontra sempre un limite: il valore delle azioni basato sulla media aritmetica dei prezzi di chiusura costituisce un importo minimo da liquidare al socio, su espressa previsione legale (art. 2473 *ter*, comma 3, ultimo periodo, c.c.). In questo modo il legislatore pone una garanzia a protezione dell'interesse del socio di ottenere un'equa valorizzazione delle azioni.

Si ritiene opportuno sottolineare come, nelle società quotate, il socio che intende sciogliere il proprio rapporto partecipativo in genere preferisce l'alternativa offerta dalla cessione nel mercato, in quanto l'*iter* liquidatorio del recesso potrebbe risultare gravoso in termini di tempo⁹³.

⁸⁹ In tal senso DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 239. Nel caso in cui la quotazione sia stata sospesa prima dell'inizio dei sei mesi e quindi non si abbiano a disposizione i corsi azionari, si applicherà ancora una volta il criterio *ex* comma 2 dell'articolo. CARATTOZZOLO M., *I bilanci straordinari*, Milano, 2009, p. 883; DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 239.

⁹⁰ Cfr. CARMIGNANI S., *op. ult. cit.*, p. 892.

⁹¹ Per altri la decorrenza si ha dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del fatto. Cfr. Assonime, circ. 22-12-2005, n. 68.

⁹² V. DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 238; CARMIGNANI S., *op. ult. cit.*, p. 892.

⁹³ DE ANGELIS L., *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2019, p. 229.

1.2. I criteri legali di determinazione del valore delle azioni non quotate

A seguito della riforma del diritto societario del 2003, il legislatore ha abbandonato in via definitiva il disfavore per l'istituto del recesso e tale circostanza è confermata dal nuovo criterio legale stabilito per la valutazione delle azioni non quotate.

L'art. 2437 del codice civile del 1942, al comma 1, sanciva che il rimborso al socio dovesse avvenire «*in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio*». Il "vecchio" criterio si poneva come penalizzante per le ragioni del socio, in quanto i principi civilistici di redazione del bilancio e di valutazione delle poste patrimoniali sono inadeguati a far emergere eventuali plusvalori latenti – il valore di libro dei beni aziendali difficilmente corrisponde al loro valore realizzabile sul mercato – e un eventuale avviamento⁹⁴. Il diritto del socio alla liquidazione della quota risultava pertanto compresso, traducendosi di fatto in una maggior protezione dell'interesse dei creditori a non veder ridotto il patrimonio sociale⁹⁵. Attraverso la riforma, il legislatore ha invece perseguito l'obiettivo di «*individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali*» (art. 4, comma 9, lett. d), L. n. 366/2001).

Il secondo comma del nuovo art. 2437 *ter* c.c. prescrive che, nella valutazione del valore delle azioni, si tenga ora conto dei seguenti elementi: la consistenza patrimoniale della società e le sue prospettive reddituali e l'eventuale valore di mercato delle azioni stesse. La formulazione della norma richiama le componenti caratterizzanti il valore aziendale, che viene normalmente quantificato avvalendosi dei metodi di valutazione – reddituali, finanziari e patrimoniali – generalmente accettati e utilizzati dalla dottrina aziendalistica⁹⁶.

Secondo quanto stabilito dalla norma riformata, obiettivo della valutazione è quantificare la consistenza del c.d. capitale economico⁹⁷ dell'azienda, che permetta di esprimere l'effettivo valore della partecipazione azionaria.

⁹⁴ Cfr. DE ANGELIS L., *op. cit.*, p. 226. I plusvalori latenti o i valori non iscrivibili a stato patrimoniale, incluso l'avviamento, «vengono implicitamente considerati nella capitalizzazione di borsa». V. CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, p. 865.

⁹⁵ Il risultato ottenuto era quello di disincentivare l'esercizio di tale diritto. V. DE ANGELIS L., *op. cit.*, p. 227.

⁹⁶ DI CATALDO, *op. cit.*, p. 234-235.

⁹⁷ Il capitale economico è generalmente definito come «la configurazione di valore che deriva dalla stima del patrimonio aziendale condotta nella prospettiva di trasferimento dell'impresa». MANCIN M. e SOSTERO U., *La valutazione del capitale economico e dell'avviamento*, in MANCIN M. (a cura di), *Le operazioni straordinarie d'impresa*, Milano, 2020, p. 28.

Il dovere di procedere alla valutazione è attribuito dalla legge agli amministratori⁹⁸; il parere richiesto dagli stessi al collegio sindacale e al revisore legale è obbligatorio, ma non vincolante⁹⁹. Gli amministratori procederanno sempre con la quantificazione della «consistenza patrimoniale della società» e delle «sue prospettive reddituali»¹⁰⁰, come prescritto dal comma 2, art. 2437 *ter*, c.c.; la rilevanza del valore di mercato delle azioni è invece solo eventuale, in quanto tale dato potrebbe non sussistere o non essere rappresentativo¹⁰¹.

Nonostante la norma nulla disponga in tal senso, si ritiene che la quantificazione delle due componenti del capitale economico aziendale debba risultare da una situazione patrimoniale redatta *ad hoc*¹⁰².

Nella consistenza patrimoniale della società devono trovare valorizzazione gli elementi patrimoniali attivi e passivi, siano essi materiali o immateriali, non al loro valore di libro, bensì maggiorati dei plusvalori latenti o diminuiti dei minusvalori¹⁰³, i quali non trovano espressione nel bilancio redatto secondo i principi di redazione e i criteri di valutazione civilistici. L'apprezzamento del patrimonio aziendale dovrebbe poi tener conto dei beni immateriali che non sono iscrivibili all'attivo dello stato patrimoniale su espressa previsione legislativa¹⁰⁴.

I metodi di valutazione più adatti per stimare il valore corrente del patrimonio – indicato in materia aziendalistica con *K'* – sono i c.d. metodi patrimoniali, considerati di agevole applicazione, in quanto prevedono la sostituzione dei valori di libro con il loro

⁹⁸ Gli amministratori non sono tenuti alla determinazione nel caso in cui i soci li abbiano sollevati da tale obbligo all'unanimità. Così Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. H.H.2.

⁹⁹ DI CATALDO, *op. cit.*, p. 239; DE ACUTIS M., *op. ult. cit.*, p. 2940; CARMIGNANI S., *op. ult. cit.*, p. 890-891; CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, p. 884.

¹⁰⁰ Fatta eccezione per il caso in cui le prospettive reddituali costituiscano una componente che non incide sulla quantificazione del capitale economico; si pensi per esempio alle imprese di gestione immobiliare o alle *holding* pure. In tal senso CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, p. 876.

¹⁰¹ Cfr. CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, p. 869.

¹⁰² In tal senso DE ACUTIS M., *op. ult. cit.*, p. 2940; DE ANGELIS L., *op. cit.*, p. 228; CARMIGNANI S., *op. ult. cit.*, p. 890.

¹⁰³ L'eventualità della presenza di minusvalori non rilevati dovrebbe essere remota, in quanto i criteri di valutazione del bilancio prescrivono che, in caso di perdita durevole di valore, le immobilizzazioni devono essere svalutate (art. 2426, co. 1, n. 3) e le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni devono essere iscritte al valore di realizzazione desumibile dal mercato, se inferiore al costo di acquisto o produzione (art. 2426, co. 1, n. 9).

¹⁰⁴ Solitamente non possono essere iscritti a bilancio gli intangibili prodotti internamente e generalmente riconducibili a due categorie: gli intangibili di *marketing* (idee pubblicitarie, strategie di *marketing*, ecc.) e intangibili legati alla tecnologia (*know-how* produttivo, segreti industriali, ecc.). Cfr. GUATRI L. e BINI M., *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, Milano, 2005, p. 145-149.

corrispondente valore di mercato¹⁰⁵. Seguendo questo metodo, gli amministratori procederanno alla compilazione di una situazione patrimoniale¹⁰⁶, nella quale daranno evidenza del valore corrente – se questo si discosta in maniera rilevante da quello contabile – delle attività e passività iscritte nel bilancio d'esercizio e degli *intangibles* che non vi trovano rappresentazione¹⁰⁷. In questa valutazione si dovrebbe tener conto degli effetti fiscali derivanti dal disallineamento dei valori¹⁰⁸.

I metodi patrimoniali vengono integrati all'interno del metodo misto patrimoniale-reddituale, la cui versione base prevede la «stima autonoma del *goodwill*»: da un lato si ha la determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti (K') e dall'altro la stima del valore dell'avviamento¹⁰⁹. Il metodo misto patrimoniale-reddituale sembra perciò il più aderente al dettato normativo¹¹⁰: permette di identificare in maniera separata i valori della consistenza patrimoniale aziendale e delle prospettive reddituali future.

L'avviamento è la grandezza che esprime la misura delle prospettive reddituali; può assumere un valore positivo (*goodwill*) oppure negativo (*badwill*). Il valore dell'avviamento troverà a sua volta esposizione nella situazione patrimoniale redatta dagli amministratori.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione, la norma civilistica dispone che si tenga conto anche del valore di mercato delle azioni; su espressa previsione legislativa tale componente è solo «*eventuale*», ossia potrebbe non sussistere o non essere rilevante ai fini del calcolo. Si ritiene che con la locuzione «*valore di mercato*» il legislatore

¹⁰⁵ Cfr. MANCIN M. e SOSTERO U., *op. cit.*, p. 42.

¹⁰⁶ Utile in tal senso è il Principio contabile OIC n. 30.

¹⁰⁷ V. CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, p. 874.

¹⁰⁸ Nello specifico, si deve tener conto delle future imposte che saranno dovute al momento in cui i plusvalori saranno realizzati. CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, p. 876. Il calcolo presenta delle similitudini con quello condotto normalmente in caso di operazioni di fusione o di scissione, da cui derivi un disavanzo riferibile ai maggiori valori dei beni o ad avviamento e questo non venga affrancato.

¹⁰⁹ GUATRI L. e BINI M., *op. cit.*, p. 597 ss.

¹¹⁰ V. GUATRI L. e BINI M., *op. cit.*, p. 780. In tal senso anche DE ACUTIS M., *op. ult. cit.*, p. 2940. Si sconsiglia l'applicazione dei metodi reddituali e dei metodi finanziari, in quanto il risultato ottenibile dagli stessi è caratterizzato da un elevato grado di aleatorietà; inoltre, essi non permettono di dare separata evidenza delle due componenti costituenti il capitale economico. V. CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, p. 871.

intendesse dare rilevanza a prezzi determinati «in occasione di scambi recenti e significativi o di scambi organizzati su mercati non regolamentati»¹¹¹.

Attraverso il calcolo di una media ponderata¹¹² tra il valore determinato con il metodo misto patrimoniale-reddituale e il valore di mercato come sopra inteso, si perviene alla valorizzazione del valore aziendale secondo quello che è il dettato codicistico; il valore di rimborso da liquidare al socio sarà determinato come percentuale dello stesso.

Come già precisato, il criterio legale di determinazione del valore delle azioni non quotate diviene applicabile anche nell'evenienza in cui la quotazione delle azioni sia stata sospesa all'interno dei sei mesi o prima di tale periodo¹¹³.

La legge nulla dispone circa la data a cui deve essere riferita la situazione patrimoniale appositamente redatta dagli amministratori. L'applicazione dei criteri di determinazione – metodo patrimoniale-reddituale eventualmente ponderato con il valore di mercato – richiede correttezza tecnica, che deve trovare concretizzazione in periodi di tempo adeguati. Per tale ragione non è verosimile individuare una data precisa a cui dovrebbe essere riferita la valutazione delle azioni; la stessa dovrebbe essere comunque il più recente possibile¹¹⁴.

In ogni caso, il comma 5 dell'art. 2437 *ter*, c.c. attribuisce ai soci il diritto di conoscere il valore determinato con il criterio esposto nei quindici giorni che precedono l'assemblea (legittimante il recesso). La conoscibilità da parte dei soci costituisce un requisito procedimentale per la deliberazione in assemblea: in mancanza, la decisione dei soci è

¹¹¹ Il valore desunto dalle operazioni di scambio dovrebbe essere rettificato per “depurarlo” da eventuali premi di maggioranza e sconti di minoranza. Così CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, p. 878-879.

¹¹² I pesi da attribuire ai due valori nel calcolo della media dovrebbero essere influenzati soprattutto dalla rilevanza del valore di mercato: tanto più il valore di mercato deriva da scambi recenti e significativi, tanto maggiore dovrebbe essere il peso attribuito allo stesso. V. CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, p. 878.

¹¹³ V. CARATTOZZOLO M., *op. cit.*, p. 883. Si veda anche GALLETTI D., *op. cit.*, p. 420 ss., secondo cui il criterio di determinazione previsto per le società non quotate assume «validità residuale» e trova quindi applicazione ogniqualvolta non sia applicabile il criterio *ex* comma 3, art. 2437 *ter*, c.c.

¹¹⁴ Così DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 240; Assonime, circ. 22-12-2005, n. 68.

A tal riguardo potrebbe essere utile fare riferimento ai criteri dettati dal Codice per la perizia di stima in caso di trasformazione. L'art. 2500 *ter* c.c. al comma 2 prescrive che la relazione di stima debba essere redatta a norma dell'art. 2343 c.c. oppure debba risultare dalla documentazione *ex* art. 2343 *ter* c.c. Tale ultima norma prescrive che non è necessaria la compilazione di una relazione di stima qualora sia disponibile una valutazione riferita ad una data precedente all'operazione di non oltre sei mesi (comma 2, lett. b). Il riferimento ai sei mesi ricorre anche in materia di fusione (cfr. comma 2, art. 2501 *quater* c.c.). Una simile indicazione temporale potrebbe costituire un principio generale applicabile anche nel caso di recesso.

annullabile¹¹⁵. Ciascun socio avrà quindi diritto di prendere visione della situazione patrimoniale redatta dagli amministratori; alla stessa devono essere allegati i pareri resi dal collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale. Inoltre, la situazione patrimoniale dovrebbe essere corredata da una relazione che descrive i criteri e il procedimento seguiti per la determinazione, nonché le motivazioni per le quali il risultato raggiunto dagli amministratori si discosta eventualmente dal parere reso dal collegio sindacale e dal revisore legale¹¹⁶.

Qualora il recesso fosse legittimato da un fatto diverso da una delibera assembleare, si rende più difficile l'individuazione del momento in cui gli amministratori devono procedere alla determinazione del valore di liquidazione. Allo scopo di individuare la data a cui dovrebbe essere riferita la valutazione – successivamente portata a conoscenza dei soci – è bene ricordare la *ratio* che soggiace alla previsione legale del diritto alla conoscenza preventiva: il socio deve poter valutare la convenienza all'esercizio del recesso prima di acconsentire ad una decisione societaria¹¹⁷. Muovendo da questa considerazione, gli amministratori dovrebbero adempiere al dovere di determinazione del valore di rimborso non appena si verifica il fatto legittimante il recesso¹¹⁸.

La conoscenza preventiva del valore di liquidazione da parte del socio è poi aderente con la previsione dell'ultimo comma dell'art. 2437 *ter* c.c.: il socio può opporsi alla determinazione effettuata dagli amministratori e la contestazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione di recesso. In tale occasione la valutazione è rimessa alla relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale; l'istanza per la nomina deve essere presentata dagli amministratori o dal socio recedente¹¹⁹. Per effetto del richiamo all'art. 1349 c.c., il terzo esperto deve quantificare il prezzo da riconoscere al socio

¹¹⁵ Cfr. DE ACUTIS M., *op. ult. cit.*, p. 2941; App. Milano, 13 febbraio 2013, in banca dati Leggi D'Italia. Lo statuto non potrebbe prevedere un periodo inferiore a quindici giorni e si ritengono nulli i patti aventi ad oggetto la rinuncia preventiva a tale diritto da parte del socio. Così CARMIGNANI S., *op. ult. cit.*, p. 890; DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 211. I soci possono rinunciare alla determinazione in sede di assemblea. V. Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. H.H.2.

¹¹⁶ Cfr. CARATOZZOLO M., *op. cit.*, p. 884; CARMIGNANI S., *op. ult. cit.*, p. 891.

¹¹⁷ V. BIONE M., *Informazione ed exit: brevi note in tema di recesso nella s.p.a.*, in ABBADESSA P. e PORTALE G. B. (diretto da), *Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007, p. 213.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 240. Si veda anche CARMIGNANI S., *op. ult. cit.*, p. 891; secondo quanto riportato dall'A. legittimati alla presentazione dell'istanza di nomina sarebbero tutti i soci. Rilevante a questo proposito può essere la scheda «Nomina esperto per la presentazione di una relazione giurata in ambito societario», reperibile alla sezione «Servizi al cittadino – Come fare per...» del sito *internet* del Tribunale di Torino: tra i soggetti legittimati elencati viene indicato il socio che recede.

recedente con equo apprezzamento. Da ciò deriva che egli dovrà effettuare la propria stima in aderenza ai criteri legali di determinazione e, se esistenti, ai criteri convenzionali previsti nello statuto¹²⁰. La relazione giurata deve essere redatta e depositata entro novanta giorni dal momento in cui è stato esercitato il diritto di recesso¹²¹. Nel caso in cui più soci abbiano esercitato il diritto di recedere dalla società, ma non tutti tra essi abbiano proposto contestazione verso il prezzo stabilito dagli amministratori, la successiva valutazione ad opera dell'esperto nominato dal tribunale si ritiene vincolante solo per coloro che hanno sollevato contestazione¹²².

L'art. 1349 c.c. al primo comma – richiamato dall'art. 2437 *ter* c.c. – prevede inoltre la possibilità di impugnare la stima effettuata dall'esperto valutatore, nel caso questa sia iniqua o errata in modo manifesto¹²³. Soggetti legittimati all'impugnazione sono, ancora una volta, gli amministratori e i soci che hanno presentato contestazione¹²⁴. In tale circostanza la valutazione è effettuata dal giudice.

1.3. I criteri legali di determinazione del valore della quota di s.r.l.

Come già ricordato, in passato la disciplina del recesso da una società a responsabilità limitata si concretizzava in un richiamo integrale alla norma dettata in materia di s.p.a.; anche nelle s.r.l. il rimborso al socio doveva avvenire sulla base del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile (art. 2437 del codice civile del 1942, richiamato dall'art. 2494 c.c. previgente). A seguito della riforma del diritto delle società di capitali è stata riconosciuta una disciplina autonoma alla s.r.l. e, di conseguenza, una

¹²⁰ Cfr. DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 240. La valutazione deve essere effettuata in ogni caso sulla base di criteri tecnici aderenti al settore economico della società e generalmente utilizzati dalla dottrina aziendalistica; l'esperto deve quindi avere delle competenze adeguate ed operare con imparzialità e indipendenza. V. DAVÌ E., *Recesso nelle S.r.l. e contestazione della determinazione dell'esperto di nomina giudiziale*, in *Le Società*, 2021, 6, p. 653, in tema di s.r.l.

¹²¹ Se si considera la circostanza che la nomina dell'esperto potrebbe avvenire in un tempo non vicino alla dichiarazione di recesso, la decorrenza del termine di novanta giorni dalla dichiarazione stessa potrebbe risultare penalizzante per il procedimento di valutazione da parte dell'esperto. Per tale ragione si dovrebbe ritenere che il termine di novanta giorni decorre dal giorno della nomina da parte del tribunale. Così DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 241.

¹²² Tale soluzione, pur sembrando in contrasto con il principio di parità di trattamento dei soci, è giustificata dal fatto che anche sul mercato possono formarsi «prezzi diversi anche in tempi assai ravvicinati». Così DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 240-241.

¹²³ Vale a dire «desumibili direttamente dall'esame della determinazione del terzo» e valutate in relazione alle regole tecniche di determinazione del valore economico aziendale. Così DAVÌ E., *op. cit.*, p. 653-654.

¹²⁴ V. CARMIGNANI S., *op. ult. cit.*, p. 891.

previsione specifica con riguardo alla determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

L'art. 2473 c.c., al comma 3, riconosce al socio che recede il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in relazione al patrimonio della società, con la differenza rispetto al passato che ora il patrimonio viene valutato tenendo conto del suo valore di mercato. Se confrontato con il rispettivo dettato nelle s.p.a., il dato letterale dell'art. 2473 c.c. non è parimenti esplicativo. Non solo: il riferimento al «*valore di mercato*» potrebbe far sorgere dei dubbi se si tiene a mente il fatto che le partecipazioni in una società a responsabilità limitata non sono normalmente scambiate su un mercato regolamentato¹²⁵. A tal riguardo si sottolinea che il valore di mercato è riferito al patrimonio e non alla partecipazione (del socio recedente); per tale ragione si ritiene che anche per le s.r.l. assuma rilevanza il valore economico del patrimonio sociale, che troverebbe valorizzazione in una operazione di scambio¹²⁶.

Dalle considerazioni proposte deriva la possibilità di estendere anche alla s.r.l. il criterio di valutazione presentato per la società azionaria non quotata: la determinazione del capitale economico dovrebbe derivare, da una parte, dalla valutazione della consistenza patrimoniale societaria e, dall'altra, dalla quantificazione delle prospettive reddituali¹²⁷. A questo scopo si rivelano validi i metodi patrimoniali e il metodo misto patrimoniale-reddituale¹²⁸; non sembra invece possibile l'applicazione del calcolo di una media ponderata con un eventuale valore di scambio riferito ad una precedente transazione¹²⁹. L'onere della determinazione del valore di liquidazione ricade sugli amministratori¹³⁰; si ritiene che anche in questo caso gli stessi debbano procedere alla redazione di un bilancio

¹²⁵ Eccezione fatta per le s.r.l. P.M.I., nelle quali «*le quote di partecipazione (...) possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali*» (art. 26, comma 5, D.L. n. 179/2012 e successive modifiche).

¹²⁶ V. MENTI P., *op. cit.*, p. 3016; PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 721; CARATOZZOLO M., *op. cit.*, p. 885; ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 520; ZANARONE G., *op. cit.*, p. 829; SPERANZIN M., *Criteri di liquidazione della partecipazione nel caso di recesso da s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Rivista di diritto civile*, 2016, 3, p. 880.

¹²⁷ CARATOZZOLO M., *op. cit.*, p. 886; DACCÒ A., CIAN M., *op. cit.*, p. 719.

¹²⁸ Trib. Milano, 29 luglio 2019, in *Giur. It.*, 2020, 5, p. 1146 (nota di MUSARDO).

¹²⁹ Nel caso delle s.p.a., la ponderazione tra il valore economico del patrimonio e il valore di mercato delle azioni – individuato sulla base di precedenti transazioni – importa nella valutazione eventuali premi di maggioranza e sconti di minoranza (se non si rettifica in via preliminare il valore di mercato). Nelle s.r.l. questo non sembrerebbe possibile, in quanto la liquidazione al socio deve avvenire, su previsione legale, in misura proporzionale. V. CARATOZZOLO M., *op. cit.*, p. 887. Il valore finale della determinazione dovrebbe risultare precisamente dall'operazione matematica della proporzione. ZANARONE G., *op. cit.*, p. 828.

¹³⁰ Così CARATOZZOLO M., *op. cit.*, p. 886; DACCÒ A., CIAN M., *op. cit.*, p. 719; ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 521. Gli amministratori possono farsi assistere da un soggetto terzo nella redazione del bilancio straordinario; ciò non li esime da responsabilità. V. TUCCI A., *La valutazione della partecipazione del recedente*, in

straordinario *ad hoc*¹³¹. L'art. 2473 c.c. prescrive che la data di riferimento della valutazione della partecipazione coincida con il momento della dichiarazione di recesso: la norma viene interpretata nel senso di individuare il giorno a cui deve essere riferita la situazione patrimoniale in quello in cui la dichiarazione del socio produce effetti¹³².

Nel caso in cui il socio recedente non sia d'accordo¹³³ con la determinazione del valore di liquidazione, egli può opporvisi. La previsione è coerente con l'art. 2437 *ter* c.c. in tema di s.p.a. e in tale circostanza la valutazione è effettuata da un esperto nominato dal tribunale tramite relazione giurata; l'istanza per la nomina deve essere presentata dalla parte più diligente. Per effetto del richiamo all'art. 1349 c.c., il terzo esperto deve quantificare con equo apprezzamento il prezzo da corrispondere al socio recedente.

L'art. 1349 c.c. al primo comma – richiamato dall'art. 2473 c.c. – prevede inoltre la possibilità di impugnare la stima effettuata dall'esperto valutatore, nel caso questa sia iniqua o errata in modo manifesto. In tale circostanza la valutazione è effettuata dal giudice.

1.4. La valutazione della quota del socio di società personale

Per le società di persone l'art. 2289 c.c., al comma 2, prescrive che la liquidazione della quota al socio debba avvenire sulla base della «*situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento*». La formulazione della norma si interpreta nel senso di predisporre un bilancio straordinario *ad hoc*¹³⁴, che deve essere riferito al giorno in cui si verifica lo scioglimento¹³⁵. Il bilancio deve essere redatto dai soci amministratori

DOLMETTA A. A. e PRESTI G. (a cura di), *Commentario della società a responsabilità limitata in onore di Portale*, Milano, 2011, p. 485.

¹³¹ V. ZANARONE G., *op. cit.*, p. 828; DE ANGELIS L., *op. cit.*, p. 228; ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 521.

¹³² Così ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 521; TUCCI A., *op. cit.*, p. 481. Come visto nel cap. I, avendo natura di atto recettizio, la dichiarazione di recesso produce effetti dal momento della ricezione da parte del destinatario. Diversamente ZANARONE G., *op. cit.*, p. 828, che riconosce valenza al momento della spedizione della dichiarazione di recesso e non al giorno in cui la stessa è ricevuta dalla società.

¹³³ Il riferimento letterale al «*disaccordo*» – formulazione non presente nella norma delle s.p.a. – lascia intendere che normalmente la determinazione del valore di liquidazione nella s.r.l. avviene mediante una negoziazione tra socio e società. Così ZANARONE G., *op. cit.*, p. 834.

¹³⁴ DE ANGELIS L., *op. cit.*, p. 228; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24769, in *Giurisprudenza Commerciale* 2020, 1, II, p. 66.

¹³⁵ Come ricordato nel Capitolo I, lo scioglimento del rapporto sociale si ha al momento dell'ultima ricezione da parte dei destinatari – essendo la dichiarazione di recesso un negozio giuridico unilaterale di natura recettizia; nel caso sia prescritto un preavviso per l'esercizio, il recesso acquista efficacia al decorrere del termine previsto.

o, nel caso in cui i soci amministratori abbiano esercitato il diritto di recesso, dagli altri soci¹³⁶. La valutazione della partecipazione del socio non può essere effettuata sulla base delle sole risultanze contabili, bensì assume rilevanza il valore economico del patrimonio sociale, nel quale deve essere valorizzata anche la componente relativa all'avviamento¹³⁷; la quota spettante al socio viene poi calcolata come frazione del patrimonio¹³⁸.

Ne consegue che, anche nelle società di persone, il criterio di determinazione del valore della quota non si discosta da quello applicabile nella società azionaria non quotata: il capitale economico dovrebbe essere quantificato avvalendosi dei metodi patrimoniali o di quello misto patrimoniale-reddituale¹³⁹. Sulla base di queste ultime considerazioni si giunge alla conclusione che ad oggi i criteri di determinazione del valore della partecipazione in società di capitali sono allineati ai criteri che già caratterizzavano le società di persone, con il risultato che non vigono differenze tra tipi societari¹⁴⁰.

Il socio di società di persone ha diritto al rimborso della sua quota solo nel caso in cui il patrimonio sociale assuma un valore effettivo positivo. Infatti, nel caso opposto di patrimonio netto negativo, il socio recedente non otterrà alcun rimborso, ma dovrà versare alla società una somma destinata a copertura delle perdite¹⁴¹; l'ammontare dovuto è calcolato in relazione alla quota di partecipazione alle perdite¹⁴².

Il terzo comma dell'art. 2289 c.c. prevede a carico del socio recedente il diritto di percepire gli utili e l'onere di partecipare alle perdite relativi alle operazioni in corso al momento dello scioglimento del rapporto sociale. Nella locuzione «*operazione in corso*» è

¹³⁶ V. COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 284.

¹³⁷ Cass., 23 luglio 1969, n. 2772, in Giust. Civ., 1969, I, p. 1988; Cass., 21 aprile 1964, n. 951, in Giust. Civ., 1964, p. 427; in Giur. It., 1965, I, 1, p. 905; Cass., 3 aprile 1973, n. 896, in Giur. It., 1974, I, 1, 108; in Riv. Dir. Comm., 1974, II, p. 181; Cass., 10 luglio 1993, n. 7595, in banca dati Leggi D'Italia; Tribunale Milano, 17 ottobre 1988, in Giur. Comm., 1990, p. 500; Trib. Milano, 3 novembre 1986, in Società, 1987, p. 402; CARATOZZOLO M., *op. cit.*, p. 888; GALGANO F., *op. cit.*, p. 343. Il socio uscente ha diritto di ottenere l'importo che allo stesso spetterebbe nel caso «si sciogliesse l'intera società e si vendesse l'azienda, ancora produttiva di utili». V. COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 285.

¹³⁸ Così COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 285.

¹³⁹ Cfr. COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 285. L'applicazione di questi metodi permette inoltre di evitare duplicazioni nella quantificazione degli utili e perdite relativi alle operazioni in corso, i quali devono trovare distinta valorizzazione. V. CARATOZZOLO M., *op. cit.*, p. 889-891.

¹⁴⁰ COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 287.

¹⁴¹ L'art. 2289, comma 1, c.c. dispone che l'importo rimborsato al socio debba rappresentare il valore della quota, che dipende appunto dal valore (positivo o negativo) del patrimonio netto. Sul tema COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 291; CARATOZZOLO M., *op. cit.*, p. 891. La previsione è coerente con il successivo comma 3, sulla base del quale può essere chiesto al socio di rifondere le perdite delle operazioni in corso al momento del recesso.

¹⁴² Si applica per analogia l'art. 2280, comma 2, c.c. Così CARATOZZOLO M., *op. cit.*, p. 891. È fatto salvo il caso del socio accomandante, la cui responsabilità è limitata alla quota conferita (art. 2313, comma 1, c.c.).

riconducibile «ogni situazione idonea a determinare utili e spese, che, pur non in atto e non definita al momento dello scioglimento del rapporto sociale, debba considerarsi la conseguenza necessaria ed inevitabile di rapporti giuridici preesistenti»¹⁴³. Gli utili e le perdite in discussione sono perciò diversi da quelli che trovano valorizzazione nel capitale economico e, precisamente, nel *goodwill* o *badwill* determinato con il metodo patrimoniale-reddituale¹⁴⁴.

Il diritto di partecipazione agli utili e alle perdite delle operazioni in corso integra un diritto autonomo e accessorio, a contenuto positivo o negativo, rispetto al diritto al rimborso della quota, che sorge alla conclusione dell'operazione¹⁴⁵. Il pagamento al socio degli utili o la richiesta allo stesso di rifondare le perdite derivanti dalla definitività delle operazioni può quindi avvenire in un momento successivo rispetto alla liquidazione della partecipazione al patrimonio – pagamento che deve avvenire normalmente entro sei mesi dal giorno dello scioglimento del rapporto (art. 2289, ultimo comma, c.c.)¹⁴⁶. I soci possono comunque convenirne la rateizzazione¹⁴⁷.

Merita specifica trattazione la valutazione della quota del socio che abbia conferito in godimento un bene. In questo caso, al socio non può essere corrisposta una somma di denaro pari al valore della proprietà del bene, bensì «una somma che corrisponda all'utilità che la società ricava dall'essere titolare di un diritto di godimento»¹⁴⁸.

Per concludere, attraverso l'utilizzo dei criteri di determinazione discussi si perviene alla quantificazione del debito che dovrà essere corrisposto al socio recedente. Il debito grava giuridicamente sulla società e non sui soci illimitatamente responsabili "superstiti"¹⁴⁹.

¹⁴³ Così Cass., 28 gennaio 1993, n. 1027, in *Società*, 1993, p. 1043 (nota di AMBROSINI).

¹⁴⁴ V. CARATOZZOLO M., *op. cit.*, p. 889-890. I soci, amministratori e non, potrebbero decidere di includere nella determinazione del valore da liquidare anche il valore delle operazioni in corso; in tal caso gli stessi provvederebbero ad un pagamento a titolo provvisorio, che verrà rivisto ed eventualmente integrato una volta completata l'operazione. Si consiglia la redazione di un rendiconto che tenga traccia delle operazioni in corso di volta in volta portate a termine. Cfr. par. 2.1, Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *La valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi di recesso ed esclusione*, 15 novembre 2015.

¹⁴⁵ PISANI L., *op. cit.*, p. 142; PITTER P., *op. ult. cit.*, p. 2615.

¹⁴⁶ Alla data di scadenza del termine di sei mesi il debitore è costituito in mora; da tale giorno inizia anche a decorrere il termine di prescrizione del diritto di credito. Cass., 17 gennaio 2022, n. 1200.

¹⁴⁷ Così COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 289.

¹⁴⁸ Cass., 17 novembre 1984, n. 5853, in *Giur. It.*, 1985, I,1, c. 1247.

¹⁴⁹ Così GALGANO F., *op. cit.*, p. 343; Cass., 20 aprile 1994, n. 3773, in banca dati Leggi D'Italia; Cass., 10 giugno 1998, n. 5757, in banca dati Leggi D'Italia. I soci illimitatamente responsabili risponderanno comunque in via sussidiaria. V. COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 290-291; Cass., 28 gennaio 1993, n. 1027, in banca dati Leggi D'Italia.

1.5. *La derogabilità del criterio legale di determinazione*

In tema di società azionaria, l'art. 2437 *ter*, comma 4, c.c. statuisce che lo statuto può prevedere criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione: l'autonomia statutaria può indicare gli elementi attivi e passivi del bilancio, il cui valore sarà rettificato rispetto al valore di libro, insieme con i criteri di rettifica; in aggiunta, si può tener conto di ulteriori elementi, se «*suscettibili di valutazione patrimoniale*». La norma dovrebbe essere interpretata avendo a mente la direzione perseguita dalla riforma del 2003 – che ha abbandonato in via definitiva la valutazione della partecipazione a valore contabile, nonché le disposizioni che a oggi disciplinano la determinazione del valore di liquidazione, le quali fanno trasparire il chiaro intento del legislatore di assicurare al socio il valore reale delle azioni¹⁵⁰. Da questa considerazione consegue che l'inserimento di clausole statutarie aventi a oggetto la determinazione del valore di liquidazione dovrebbe essere finalizzato alla specificazione o alla selezione di precisi criteri, qualora esistessero diversi metodi alternativi per la valutazione e la stima degli *asset* aziendali¹⁵¹. Non sarebbe pertanto possibile servirsi della deroga concessa dal legislatore per pervenire ad un risultato di valutazione che si discosti – sia con segno positivo sia con segno negativo – in misura significativa dal valore reale¹⁵².

Come già ricordato, le società quotate possono derogare – su previsione statutaria – al criterio previsto al comma 3 dell'art. 2437 *ter* c.c. e stabilire che il valore di liquidazione venga determinato secondo quanto dettato dai commi 2 e 4 dello stesso articolo. Pertanto, le considerazioni presentate con riferimento alle società non quotate rimangono valide anche per le società le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati.

In materia di società a responsabilità limitata, l'art. 2473 c.c. non riproduce la previsione del comma 4, art. 2437 *ter*, c.c. Si ritiene in ogni caso che anche l'atto costitutivo di una

¹⁵⁰ In questi termini DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 236-237; CARATOZZOLO M., *op. cit.*, p. 879-881. Diversamente CARMIGNANI S., *Articolo 2437-ter*, cit., p. 891; l'A. rileva come non sia preoccupazione del legislatore il fatto che i criteri stabiliti dall'autonomia statutaria possano pervenire ad un valore di liquidazione superiore o inferiore rispetto al valore reale; questa assunzione sarebbe, sempre secondo l'A., legittimata dall'assenza di un limite esplicito.

¹⁵¹ DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 236-237; CARATOZZOLO M., *op. cit.*, p. 879-881.

¹⁵² V. GINEVRA E., *La partecipazione azionaria*, in CIAN M., *Diritto commerciale*, Torino, 2020, p. 308. Sarebbe comunque possibile tenere in considerazione – su previsione statutaria – eventuali premi di maggioranza o sconti di minoranza. Così DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 237.

s.r.l. possa disciplinare con apposite clausole il criterio di determinazione del valore di liquidazione¹⁵³. Da un punto di vista sistematico, non sarebbe coerente adottare un'interpretazione più restrittiva con riferimento alla s.r.l., la cui disciplina concede (e anzi prescrive) più ampio spazio all'autonomia statutaria rispetto alla società azionaria. A questo punto, è possibile riproporre le considerazioni formulate in tema di s.p.a.: l'autonomia negoziale, nel definire i criteri di valutazione aggiuntivi rispetto a quello legale, non può spingersi fino al punto di penalizzare il socio recedente¹⁵⁴.

Anche con riguardo alle società di persone si ritiene ammissibile una diversa statuizione nel contratto sociale dei criteri da seguire per la liquidazione della quota¹⁵⁵. Non sarebbe infatti ragionevole limitare il potere negoziale dei soci in termini maggiori rispetto alla società azionaria. L'autonomia statutaria non può in ogni caso escludere la liquidazione a favore del socio: una clausola in tal senso sarebbe invalida, in virtù del divieto posto dall'art. 2265 c.c. (divieto di patto leonino)¹⁵⁶.

2. Clausole convenzionali di recesso

Come già evidenziato nel Capitolo I, la disciplina del recesso da società di capitali *ante* riforma del diritto societario non riconosceva ai soci la facoltà di prevedere a livello statutario ulteriori cause di recesso rispetto a quelle elencate all'art. 2437 c.c. (testo previgente).

L'intervento riformatore ha perseguito, tra gli altri, l'esplicito obiettivo di «*ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina (...) del recesso*» per la s.r.l. (art. 3, comma 2, lett. f), L. n. 366/2001) e di «*rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a tutela del socio dissenziente*» per la s.p.a. (art. 4, comma 9, lett. d), L. n. 366/2001). Nel rispetto di questo proposito, la

¹⁵³ Così DACCÒ A., CIAN M., *op. cit.*, p. 716; PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 731; SPERANZIN M., *op. cit.*, p. 888-889; TUCCI A., *op. cit.*, p. 482-483.

¹⁵⁴ Così DACCÒ A., CIAN M., *op. cit.*, p. 719; ZANARONE G., *op. cit.*, p. 830-832; l'A. ammette però la possibilità di stabilire nell'atto costitutivo criteri più favorevoli per il socio uscente. Concordi ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 521; PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 731; TUCCI A., *op. cit.*, p. 483. In questi termini anche SPERANZIN M., *op. cit.*, p. 898; l'A. sostiene che la previsione di criteri di determinazione della liquidazione ad un valore superiore rispetto a quello reale non lede gli interessi dei creditori, in quanto agli stessi è riconosciuto il diritto di opposizione alla riduzione del capitale sociale. Si veda anche Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. I.H.13.

¹⁵⁵ V. COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 288.

¹⁵⁶ In tal senso COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 290.

disciplina dell'istituto del recesso da società azionaria – che non ricorre al mercato del capitale di rischio – e da società a responsabilità limitata è ora disponibile (art. 2437, comma 4, c.c. per la s.p.a. e art. 2473, comma 1, c.c. per la s.r.l.).

L'autonomia contrattuale dei soci può inserirsi in fase di costituzione della società, prima della sua iscrizione nel registro delle imprese, oppure in un momento successivo rispetto all'iscrizione. Qualora i soci convenissero delle cause di recesso nello statuto (s.p.a.) o nell'atto costitutivo (s.r.l.), la decisione dovrebbe essere assunta con il consenso unanime delle parti, in quanto, prima dell'iscrizione del registro delle imprese, valgono le norme generali sul contratto¹⁵⁷. In seguito all'iscrizione nel registro delle imprese, la società è costituita e gli organi sociali si sono formati; l'assemblea potrà quindi esercitare la propria autonomia statutaria secondo le regole del codice civile¹⁵⁸ che, per la società azionaria, individua le materie disponibili dalla maggioranza dell'assemblea ordinaria e quelle per cui si rende necessario l'intervento dell'assemblea straordinaria.

Le norme codicistiche sono caratterizzate da una formulazione generica, che riconosce all'autonomia statutaria la facoltà di prevedere ulteriori cause di recesso rispetto a quelle legali. Un'osservazione si rende necessaria per la società a responsabilità limitata: la "fonte" principale da cui ricavare le cause di recesso è l'atto costitutivo, in quanto la formula d'apertura del comma fa riferimento ad esso, antepoendolo alle cause di recesso legali (e comunque inderogabili). Per la società azionaria, invece, l'enunciazione del legislatore è opposta, elencando primariamente le fattispecie di recesso legali e riconoscendo poi all'autonomia statutaria la possibilità di disciplinare a sua volta delle ipotesi di recesso ulteriori. La tecnica legislativa per i due tipi societari è coerente con quelle che sono le caratteristiche degli stessi *post* riforma del 2003; in particolare, nella s.r.l. assume rilevanza centrale la persona del socio e, con essa, l'autonomia delle parti nel definire le regole sociali¹⁵⁹.

Il recesso convenzionale potrà essere legittimato da una delibera dell'assemblea dei soci, ulteriore rispetto a quelle contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 2437 c.c., da una decisione degli altri organi sociali, oppure da un fatto che importi una modificazione delle

¹⁵⁷ GALGANO F. e GENGHINI R., *Il nuovo diritto societario*, in GALGANO F. (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 2006, p. 158.

¹⁵⁸ *Ibidem*, p. 158-159.

¹⁵⁹ Si vedano a titolo di esempio gli artt. 2473 *bis* c.c., 2477 c.c., 2479 *bis* c.c., 2481 c.c. In tutti questi casi gli articoli fanno riferimento, in apertura, all'atto costitutivo; traspare pertanto l'intenzione di lasciare alla negoziazione dei soci la regolazione di tali materie.

condizioni organizzative originariamente pattuite¹⁶⁰. Si tende invece ad escludere la possibilità di individuare quale presupposto del recesso un qualsiasi fatto, il quale modifichi in via generale le condizioni economiche della società e, di conseguenza, le condizioni di rischio dell'investimento¹⁶¹.

Non ricavandosi dalla norma alcun limite all'autonomia statutaria, l'interrogativo che si pone è fino a che punto può spingersi la stessa nel definire delle clausole disciplinanti il diritto di recesso dei soci.

Sono in particolare due i casi in cui si esplica l'incertezza circa la portata degli artt. 2437, comma 4, c.c. e 2473, comma 1, c.c.: il diritto di recesso *ad nutum* nelle società contratte a tempo determinato e il diritto di recesso per giusta causa.

Con riguardo al recesso *ad nutum*, si tende ad escludere l'opportunità di clausole statutarie che riconoscano il diritto di recesso del socio a prescindere da un fatto legittimante¹⁶². La prima ragione posta alla base di tale preclusione risiede nella *ratio* del recesso *ad nutum*, ossia di permettere una "via d'uscita" dall'investimento quando questo si concretizza in un vincolo perpetuo per il socio¹⁶³, ipotesi che non ricorre in una società contratta a tempo determinato. Un'ulteriore argomentazione posta a sostegno dell'inammissibilità del recesso *ad nutum* si basa sulla formulazione letterale delle norme: l'art. 2437, comma 4, c.c., nel riferirsi alle «cause» di recesso, indicherebbe la necessità di definire dei presupposti legittimanti specifici¹⁶⁴ e non generici come può essere il recesso

¹⁶⁰ In tal senso GINEVRA E., *op. ult. cit.*, p. 305 per la s.p.a.; PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 727 per la s.r.l.

¹⁶¹ V. GINEVRA E., *op. ult. cit.*, p. 305. Diversamente DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 231 per la s.p.a.; ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 500; MENTI P., *op. cit.*, p. 3016, per la s.r.l. Essi riconoscono all'autonomia statutaria piena facoltà di prevedere quale presupposto di recesso qualsiasi fatto, sia interno alla società che esterno ad essa, avente «rilievo generale». V. anche GRANELLI C., *Il recesso dalle società lucrative di capitali a dieci anni dalla riforma*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2013, 5, I, p. 884 ss.; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74. *Contra* FRIGENI C., *op. ult. cit.*, p. 190, secondo cui il diritto di recesso non può essere collegato ad un «mero fatto», qualunque esso sia, che si verifica in circostanze non derivanti dalla volontà degli organi sociali.

¹⁶² BIONE M., *op. cit.*, p. 207-208; DI CATALDO V., *op. cit.*, p. 232 per la s.p.a. FRIGENI C., *op. ult. cit.*, p. 200. PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 730; ZANARONE G., *op. cit.*, p. 781 per la s.r.l. Diversamente Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74; CARMIGNANI S., *Articolo 2437*, cit., p. 882; GRANELLI C., *op. cit.*, p. 877 ss. Il recesso *ad nutum* in una società a tempo determinato può essere oggetto di causa convenzionale, in quanto non espressamente vietato da una norma imperativa. Si veda in tal senso Lodo arb., 22 maggio 2014, in *Giurisprudenza commerciale*, 2015, 4, II, p. 881.

¹⁶³ In tal senso FRIGENI C., *op. ult. cit.*, p. 200; CERA M., *op. cit.*, p. 475. Il disfavore per la perpetuità del vincolo obbligatorio costituisce principio generale dell'ordinamento. Cass., 4 agosto 2008, n. 14970, in banca dati Leggi D'Italia. Principio ribadito da Trib. Roma, 28 novembre 2017, n. 22269; Trib. Bologna, 18 marzo 2019, n. 16959. Nelle società di capitali è considerata attenuata la rilevanza di tale principio generale. In tal senso FAUCEGLIA G. B., *Ragionevolezza del termine per il compimento del "progetto imprenditoriale" della S.r.l. e legittimità del recesso ex art. 2473, comma 2, c.c.*, in *Le Società*, 2022, 1, p. 65.

¹⁶⁴ Così CATALDO V., *op. cit.*, p. 231-232. La posizione di incertezza circa l'ammissibilità di una clausola convenzionale di recesso *ad nutum* viene mantenuta anche in tempi più recenti. Si veda DI CATALDO, *Il*

ad nutum; d'altra parte la portata dell'art. 2473, comma 1, c.c. sarebbe la medesima, in quanto ai soci viene chiesto di determinare «quando» può essere esercitato il recesso – interpretativo in tal senso sarebbe anche il verbo «determinare»¹⁶⁵. Inoltre una clausola di questo tipo si porrebbe in contrasto con il principio di tutela dell'integrità del patrimonio sociale e, ad essa collegati, gli interessi dei creditori¹⁶⁶.

Diversa è la soluzione a cui si giunge con riferimento al recesso per giusta causa: l'inserimento nell'atto costitutivo – per le s.r.l. – e nello statuto – per le s.p.a. – di una clausola che prevede il diritto di recesso al verificarsi di una giusta causa è ammesso¹⁶⁷, a condizione che vengano specificate le fattispecie che integrano una «giusta causa»¹⁶⁸.

Un'ulteriore questione che si pone all'interno del tema delle clausole convenzionali di recesso è la possibilità di delineare delle fattispecie di recesso a esclusivo favore di soci specificamente individuati (c.d. recesso *ad personam*). Nella società azionaria, tale esito può essere raggiunto mediante la differente regolazione del diritto di recesso a favore di una determinata categoria di azioni¹⁶⁹. Allo stesso modo, nelle s.r.l. P.M.I., l'atto costitutivo può istituire una categoria di quote – ex art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 – che preveda ulteriori ipotesi di recesso a favore dei soci titolari di partecipazioni della categoria¹⁷⁰. E ancora, fattispecie di recesso previste unicamente a favore di alcuni soci possono essere attribuite come diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c.¹⁷¹, ma in questo caso si ritiene che la decisione debba essere adottata con il consenso unanime dei soci¹⁷².

recesso del socio di società di capitali. È legittima una clausola statutaria di recesso per giusta causa?, in *Giurisprudenza commerciale*, 2015, 4, I, p. 610.

¹⁶⁵ In questi termini CERA M., *op. cit.*, p. 471. All'avverbio «quando» deve essere attribuito il significato di «in quali ipotesi». Così ZANARONE G., *op. cit.*, p. 780. *Contra* ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 502; PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 729.

¹⁶⁶ Così PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 729-730.

¹⁶⁷ DI CATALDO, *Il recesso del socio di società di capitali*, cit., p. 610, l'A. ha cambiato il proprio orientamento sul tema. Cfr. DI CATALDO V., *Il recesso del socio di società per azioni*, cit., p. 232. ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 502, in tema di s.r.l. Per l'ammissibilità nelle società di capitali, indistintamente, si veda FRIGENI C., *op. ult. cit.*, p. 195 ss.; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74. *Contra* ZANARONE G., *op. cit.*, p. 782.

¹⁶⁸ In tal senso CERA M., *op. cit.*, p. 474; PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 729, con riferimento alle s.r.l.; si ritiene possa valere la medesima considerazione anche per la società azionaria.

¹⁶⁹ Si vedano gli esempi proposti – tra cui il diritto di recesso – da NOTARI M., *Articolo 2348*, in MARCHETTI P., BIANCHI L. A., GHEZZI F. e NOTARI M. (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, p. 163.

¹⁷⁰ V. DACCÒ A., CIAN M., *op. cit.*, p. 716.

¹⁷¹ CERA M., *op. cit.*, p. 472; DACCÒ A., CIAN M., *op. cit.*, p. 716; PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 730.

¹⁷² Così ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 508.

In ogni caso l'autonomia statutaria non può formulare delle clausole statutarie che si pongano in contrasto con le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume, nonché con i principi generali dell'ordinamento¹⁷³.

L'art. 2473, comma 1, c.c. prevede che l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata determini le modalità attraverso le quali deve essere esercitato il recesso da parte del socio. In tale contesto si inserisce il tema del recesso parziale.

Come già concluso nel Capitolo I, non sembrano sussistere controindicazioni all'ammissibilità dell'esercizio del recesso parziale in una s.r.l., nonostante questo non sia espressamente previsto – come avviene per la società azionaria all'art. 2437, comma 1, c.c. Da questa considerazione deriva il riconoscimento all'autonomia statutaria della facoltà di prevedere nell'atto costitutivo una clausola che ammette il recesso parziale¹⁷⁴.

Venendo alle società di persone, l'art. 2285, comma 2, c.c. riconosce la possibilità di inserire delle ipotesi di recesso nel contratto sociale. L'autonomia contrattuale in una società di persone incontra limiti minori rispetto alle società di capitali, in virtù del diverso ruolo del capitale sociale quale garanzia per le ragioni dei creditori. Da questa considerazione discende che le cause di recesso convenzionali potranno avere a presupposto un evento che riguarda la società o la persona dei soci¹⁷⁵. In questo contesto, la questione di incertezza circa l'opportunità della previsione del recesso *ad nutum* in una società contratta a tempo determinato si era presentata anche per il tipo societario personale. Nella società di persone si ammette la possibilità di concordare nel contratto sociale il diritto di recesso esercitabile a prescindere dal verificarsi di una causa legittimante¹⁷⁶.

Inoltre l'atto costitutivo di una società di persone può prescrivere anche le modalità di esercizio del recesso¹⁷⁷, sempreché esse integrino interessi meritevoli di tutela¹⁷⁸.

¹⁷³ ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 501.

¹⁷⁴ DACCÒ A., CIAN M., *op. cit.*, p. 717; CERA M., *op. cit.*, p. 477; Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. I.H.11.

¹⁷⁵ In tal senso PISANI L., *op. cit.*, p. 132.

¹⁷⁶ In questi termini MOTTI C., *op. cit.*, p. 372; COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 267.

¹⁷⁷ Così COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 266.

¹⁷⁸ V. MOTTI C., *op. cit.*, p. 372.

Per concludere, i soci di una società di persone possono deliberare in qualsiasi momento lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti di uno tra loro; questo può avvenire a prescindere dall'accadimento di un presupposto legale o di una fattispecie introdotta nell'atto costitutivo¹⁷⁹. L'operazione produce lo stesso risultato del recesso, ma si qualifica come modifica soggettiva del contratto sociale e, per tale motivo, deve essere assunta mediante decisione unanime – se non è stato convenuto diversamente – ai sensi dell'art. 2252 c.c.¹⁸⁰

2.1. *La determinazione del valore in caso di recesso convenzionale*

Nel caso di recesso convenzionale, diverse sono le conclusioni a cui si giunge con riguardo alla determinazione del valore di liquidazione rispetto alle cause di recesso legali, per le quali generalmente si ritengono inammissibili delle clausole statutarie che definiscono dei criteri di quantificazione penalizzanti per il socio.

Infatti, nel caso in cui il recesso sia legittimato da ipotesi diverse da quelle legali, lo statuto sociale o l'atto costitutivo potrebbero prevedere dei criteri di determinazione della quota da liquidare al socio che comportino un risultato inferiore rispetto ai criteri legali prescritti dagli artt. 2437 *ter* c.c. (per la s.p.a.) e 2473 c.c. (per la s.r.l.)¹⁸¹. In tal caso la differenza che si genera è funzionalmente assimilabile al corrispettivo pattuito per il recesso *ex art.* 1373 c.c.¹⁸², che il socio recedente deve tollerare a fronte delle ulteriori possibilità di recesso statuite dall'autonomia negoziale.

In questo contesto è lecito domandarsi se sia possibile formulare una clausola statutaria che preveda la valorizzazione della partecipazione all'importo corrispondente alla frazione di patrimonio netto contabile, come in passato avveniva su previsione legale per le società di capitali. Per risolvere tale questione si dovrebbe ricordare uno dei propositi perseguiti dal legislatore della riforma: in materia di recesso da società di capitali, si

¹⁷⁹ Sul punto si veda Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Prato e Pistoia, Massima n. 54.

¹⁸⁰ V. PISANI L., *op. cit.*, p. 133-134.

¹⁸¹ In questi termini ANNUNZIATA F., *op. cit.*, p. 523; DACCÒ A., CIAN M., *op. cit.*, p. 719; PISCITELLO P., *op. cit.*, p. 732. Nel caso di criteri penalizzanti per il socio la tutela degli interessi dei terzi risulta rafforzata. Così SPERANZIN M., *op. cit.*, p. 888-889. Diversamente DI CATALDO V., *Il recesso del socio di società per azioni*, cit., p. 237; l'A. sostiene che «non è dato comprendere (neppure per i casi di recesso per clausola statutaria) come possa giustificarsi una liquidazione delle azioni che porti ad un risultato diverso (non importa se in più o in meno) rispetto al valore reale».

¹⁸² Sul punto si vedano Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. H.H.15 per la s.p.a.; Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. I.H.21 per la s.r.l.

prospettava l'intenzione di «*individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente*» (art. 4, comma 9, lett. d), L. n. 366/2001). Muovendo da questa considerazione, l'inserimento di una clausola che preveda il rimborso della quota al socio al suo valore nominale, si porrebbe in netto contrasto con l'obiettivo perseguito dal legislatore, il quale dovrebbe costituire principio generale. Non parrebbe logico riproporre, attraverso l'autonomia negoziale dei soci, un sistema intenzionalmente abbandonato con la riforma del diritto societario. In conclusione è possibile affermare che una siffatta clausola sarebbe invalida¹⁸³; tale risoluzione risulta rafforzata dalla circostanza del riconoscimento al socio del diritto di contestazione del valore determinato, il cui esercizio comporta la successiva valutazione dell'esperto, il quale deve procedere – per l'appunto – con equo apprezzamento.

3. Trattamento contabile del recesso del socio

3.1. *Trattamento contabile in capo alla società da cui si recede*

Meritano autonomo approfondimento i riflessi contabili che l'esercizio del diritto di recesso comporta¹⁸⁴, per il loro impatto sulle considerazioni di carattere fiscale.

Nella trattazione affrontata nel precedente capitolo, si è visto quali sono le diverse modalità previste dalla legge per procedere alla liquidazione della quota al socio, dopo che quest'ultimo abbia manifestato la propria volontà di recedere dalla società.

Occorre da subito rilevare che, nell'eventualità del c.d. recesso atipico, l'operazione di alienazione si conclude tra il socio recedente e un soggetto anch'esso socio oppure un soggetto terzo, attraverso un negozio giuridico di circolazione di partecipazioni. La vicenda non comporta né l'annullamento della quota né la riduzione del patrimonio netto¹⁸⁵. Da ciò deriva che i conti contabili della società dalla quale il socio recede non sono interessati dall'operazione.

¹⁸³ Trib. Roma, 15 gennaio 2020, n. 903, in banca dati Leggi D'Italia; secondo cui «*si deve dunque ritenere che lo statuto non possa prevedere criteri che, come nel caso di specie, prescindano del tutto dal valore reale della quota di partecipazione, riferendosi al valore meramente nominale, del tutto disancorato dall'effettiva consistenza patrimoniale della società*». Diversamente una precedente pronuncia della Cassazione, laddove riconosce la validità di una clausola dello statuto di una s.r.l. che, in caso di morte del socio, consente agli altri soci di acquistare la quota del defunto dietro pagamento di un prezzo determinabile sulla base delle risultanze di bilancio. V. Cass., 12 febbraio 2010, n. 3345, in Giur. It., 2011, 3, 559 (nota di CUFFARO).

¹⁸⁴ Per gli aspetti fiscali delle operazioni si rinvia ai successivi capitoli.

¹⁸⁵ Cfr. par. 2, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 74-2011/T, *Profili fiscali del recesso dalla società e dell'assegnazione di beni ai soci*, 2011.

Pertanto, l'analisi che segue si riferisce ai casi di esercizio del c.d. recesso tipico, il quale comporta la riduzione del patrimonio netto della società¹⁸⁶.

Nella società azionaria, in seguito all'improduttivo collocamento presso i soci o presso terzi, la norma prevede che il rimborso al socio sia attuato attraverso l'acquisto delle azioni ad opera della società stessa, utilizzando utili e riserve disponibili (art. 2437 *quater*, comma 5, c.c.). Per l'acquisto la norma fissa un termine di centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, pertanto la società dovrà rilevare l'obbligazione nei confronti del socio recedente dopo la scadenza di detto termine¹⁸⁷. L'importo del debito da iscrivere nelle passività è quantificato con i criteri di determinazione previsti dalla legge e/o dallo statuto¹⁸⁸.

In caso di acquisto di azioni proprie da parte di una s.p.a., queste vengono iscritte in bilancio appostando una riserva negativa di patrimonio netto, denominata «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» (art. 2357 *ter*, ultimo comma, c.c.) e riclassificata tra le voci di patrimonio netto (art. 2424 c.c.)¹⁸⁹. La riserva si forma al momento dell'acquisto delle azioni e il valore iscritto corrisponde al costo di acquisto sostenuto dalla società¹⁹⁰. La contabilizzazione dell'acquisto di azioni proprie in occasione del recesso di un socio avviene nel rispetto di tali previsioni.

Al momento dell'acquisto delle azioni la rilevazione sarà la seguente:

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	...
Debiti verso socio per recesso	...

¹⁸⁶ In termini generali, il patrimonio netto si modifica al sorgere di attività o passività verso soci in quanto tali. V. SURA A., *OIC 28 "Patrimonio netto"*, in *Il Fisco*, 2016, 38, p. 3672 ss.

¹⁸⁷ Principio contabile OIC n. 28, par. 32.

¹⁸⁸ Si vedano in proposito i paragrafi 1 e 2 del presente capitolo.

¹⁸⁹ Se, da un lato, le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 hanno il pregio di avvicinare i principi contabili nazionali a quelli internazionali, dall'altro non è possibile sottrarsi ad alcune osservazioni sul risultato pratico, che deriva dall'applicazione del nuovo art. 2357 *ter* c.c. La disposizione introduce un effetto distorsivo determinato dalla circostanza che la riserva negativa, il cui importo è al valore corrente – anche in caso di recesso –, riduce il patrimonio, espresso a valori contabili. V. DE ANGELIS L., *op. cit.*, p. 97.

¹⁹⁰ Principio contabile OIC n. 28, par. 37. Con riguardo ai soggetti *IAS adopter*, anche lo IAS 32, al par. 33, prevede che gli strumenti rappresentativi del capitale proprio acquistati devono essere dedotti dal capitale e il corrispettivo pagato deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto.

Il valore di acquisto delle azioni e, di conseguenza, di iscrizione della riserva è quello determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2437 *ter* c.c.¹⁹¹.

L'operazione sarà oggetto di informativa in nota integrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 2427 c.c.

Il debito verso il socio che ha esercitato il diritto di recesso può essere estinto attraverso il pagamento in denaro oppure attraverso l'assegnazione di beni al socio¹⁹².

In caso di pagamento in denaro la rilevazione contabile sarà:

Debiti verso socio per recesso	...
Banca c/c	...

Il bene assegnato al socio può costituire per la società un bene riclassificato tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale oppure all'interno dell'attivo circolante.

In caso di assegnazione di un bene iscritto all'attivo circolante, occorre analizzare diverse evenienze.

Per esempio, se il bene assegnato fosse qualificato come rimanenza, in contropartita al debito verso il socio la società realizzerebbe un componente positivo di reddito¹⁹³.

Se l'assegnazione avesse ad oggetto attività finanziarie non immobilizzate, dal confronto tra il valore contabile del titolo e il valore liquidato al socio, potrebbe emergere una differenza positiva o negativa. Se il valore contabile del titolo è superiore al valore della quota liquidata, si realizza un onere finanziario; in caso contrario la differenza costituisce un provento finanziario¹⁹⁴.

¹⁹¹ Principio contabile OIC n. 28, par. 32.

¹⁹² Si veda cap. 1, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 103-2012/T, *Assegnazione di beni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività d'impresa*, 2012; par. 4.1, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 74-2011/T; cap. 2, Documento CNDCEC, *L'assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi*, marzo 2016. L'ammissibilità dell'assegnazione di beni in caso di recesso è confermata anche dal comma 7 dell'art. 47, T.U.I.R., laddove cita «il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso».

La possibilità di assegnare beni ai soci è riconosciuta anche dai principi contabili internazionali; in particolare, l'IFRIC *Interpretation* 17 – che tratta il caso specifico di assegnazione di beni ai propri soci come pagamento di dividendi – stabilisce che la differenza tra il valore contabile del bene e il valore contabile del dividendo costituisce un utile o una perdita.

L'assegnazione in natura è possibile se socio e società riconoscono al bene un valore pari alla quota di liquidazione. Così par. 4.2.2.1, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 74-2011/T.

¹⁹³ Da iscriverne alla voce A5) *altri ricavi e proventi* del conto economico.

¹⁹⁴ L'onere o il provento finanziario è iscritto all'interno della voce C) *Proventi e oneri finanziari* del conto economico, come previsto dai par. 26-27, Principio contabile OIC n. 20 e par. 16, Principio contabile OIC n. 21.

In ipotesi di assegnazione di una immobilizzazione immateriale o materiale possono presentarsi differenti situazioni: il valore della quota liquidata al socio è pari al valore contabile netto¹⁹⁵ del bene assegnato oppure il valore della quota liquidata al socio è diverso dal valore contabile netto del bene assegnato.

Nel caso in cui il valore della quota liquidata al socio sia pari al valore contabile netto del bene assegnato, la società non realizzerebbe alcun componente positivo o negativo di reddito, risolvendosi l'operazione a livello patrimoniale:

Debiti verso socio per recesso	...	
Fondo ammortamento immobili	...	
Immobili		...

In ipotesi di valore contabile netto superiore al valore della quota liquidata al socio, la società realizza una minusvalenza¹⁹⁶:

Debiti verso socio per recesso	...	
Fondo ammortamento immobili	...	
Minusvalenza	...	
Immobili		...

Nel caso opposto, la società realizza una plusvalenza¹⁹⁷:

Debiti verso socio per recesso	...	
Fondo ammortamento immobili	...	
Immobili		...
Plusvalenza		...

¹⁹⁵ A mente del par. 81, Principio contabile OIC n. 16, il fondo ammortamento deve tener conto «degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell'ultimo esercizio in cui è stato utilizzato».

¹⁹⁶ Le minusvalenze da alienazioni sono iscritte nel conto economico alla voce B14) oneri diversi di gestione. Par. 28, Principio contabile OIC n. 16. L'OIC non tratta del caso specifico dell'assegnazione, ma si ritiene ugualmente applicabile.

¹⁹⁷ Le plusvalenze da alienazioni sono iscritte nel conto economico alla voce A5) altri ricavi e proventi. Par. 28, Principio contabile OIC n. 16. L'OIC non tratta del caso specifico dell'assegnazione, ma si ritiene ugualmente applicabile.

Nulla esclude che la società assegni al socio receduto un'immobilizzazione finanziaria: l'operazione potrebbe comportare a sua volta l'emersione di un componente economico¹⁹⁸, derivante dal confronto tra il valore contabile e il valore della quota liquidata al socio.

La nota integrativa dovrebbe portare indicazione specifica¹⁹⁹ dell'operazione avvenuta nel corso dell'esercizio, oltre alle altre informazioni richieste dall'art. 2427 c.c.

Nonostante non sia prescritto dalla legge, è consigliabile che la valutazione del valore del bene da assegnare al socio risulti da relazione di stima redatta da un esperto designato dal Tribunale (art. 2343 c.c.) o da un esperto indipendente (art. 2343 *ter*, comma 2, lett. b), c.c.)²⁰⁰.

L'acquisto delle azioni del socio recedente da parte della società è seguito dall'annullamento delle stesse.

Qualora l'assemblea decidesse di annullare le azioni proprie possedute, la società deve procedere allo storno della riserva negativa precedentemente costituita e alla corrispondente riduzione del capitale sociale, per un importo pari al valore nominale delle azioni annullate²⁰¹.

A questo punto possono verificarsi situazioni differenti: il valore della riserva stornato è pari al valore nominale delle azioni annullate o il valore della riserva stornato è diverso dal valore nominale delle azioni annullate.

Se il valore della riserva stornato è pari al valore nominale delle azioni annullate, la rilevazione sarà la seguente:

Capitale sociale	...	
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		...

¹⁹⁸ Imputato alla voce *C) Proventi e oneri finanziari* del conto economico, come previsto dai par. 22, Principio contabile OIC n. 20 e par. 16, Principio contabile OIC n. 21.

¹⁹⁹ V. cap. 3, Documento CNDCEC, *L'assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi*, cit.

²⁰⁰ Così il Documento CNDCEC, *L'assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi*, cit. alla nota n. 8; nota n. 78, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 74-2011/T.

²⁰¹ Principio contabile OIC n. 28, par. 38.

Qualora il valore della riserva stornato fosse diverso dal valore nominale delle azioni annullate, la differenza deve essere imputata a incremento o decremento del patrimonio netto²⁰².

Se il valore della riserva negativa che viene stornato è superiore alla riduzione di capitale sociale, la differenza viene portata a riduzione di utili (o altre riserve disponibili)²⁰³:

Capitale sociale	...	
Utili portati a nuovo	...	
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		...

Se il valore della riserva negativa che viene stornato è inferiore alla riduzione di capitale sociale, la differenza viene portata a incremento del patrimonio mediante l'iscrizione (o l'alimentazione) di una riserva disponibile:

Capitale sociale	...	
Riserva disponibile		...
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		...

È legittima la decisione della società di annullare le proprie azioni senza operare una riduzione del capitale sociale, diminuendo invece una riserva disponibile in contropartita alla cancellazione della riserva negativa per azioni proprie²⁰⁴.

Nel caso in cui la società non possa procedere all'acquisto di azioni proprie per insussistenza di utili e riserve disponibili, l'assemblea straordinaria deve essere convocata per deliberare la riduzione del capitale (o lo scioglimento della società).

²⁰² Principio contabile OIC n. 28, par. 38. Analoga è la previsione dello IAS 32: in caso di cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale nessun utile o perdita deve essere rilevato nel prospetto del conto economico complessivo.

²⁰³ SOSTERO U., SANTESSO E., *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Milano, 2018, p. 671.

²⁰⁴ Si veda Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. H.G.37. Una deliberazione in tal senso sarebbe possibile solo nel caso di azioni prive dell'indicazione del valore nominale. Così Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 146.

In tale circostanza, la riduzione del capitale sociale avviene nella misura dell'importo che la società deve liquidare al socio, determinato secondo i criteri *ex art. 2437 ter c.c.*²⁰⁵.

Qualora la società disponga comunque di utili e riserve disponibili, ma per un importo inferiore al valore di liquidazione delle azioni, è doveroso attingere *in primis* a questi per il rimborso della quota al socio recedente²⁰⁶: allo storno degli utili e delle riserve disponibili dovrebbe ritenersi preferibile l'iscrizione di una riserva negativa per azioni proprie²⁰⁷. Vale a dire che la società procede all'acquisto delle azioni del socio recedente fino a concorrenza dell'importo degli utili e delle riserve disponibili²⁰⁸ e per l'importo restante opera una riduzione del capitale sociale.

In tale ultima ipotesi, la rilevazione contabile sarà:

Capitale sociale	...	
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	...	
Debiti verso socio recedente		...

Anche in questo caso il debito verso il socio receduto può essere estinto attraverso il pagamento in denaro oppure con l'assegnazione di beni in natura. È infatti riconosciuta la legittimità, nelle società di capitali, della clausola statutaria che «consenta la riduzione del capitale sociale mediante l'assegnazione di beni in natura»²⁰⁹. La condizione preliminare

²⁰⁵ È da ritenersi superata la prassi secondo cui la riduzione del capitale sociale avveniva per un importo pari al valore nominale della partecipazione del socio receduto e non per l'importo che la società doveva liquidare allo stesso. In tal senso si esprimeva Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Prato e Pistoia, Massima n. 8. La possibile differenza tra valore liquidato e valore nominale della partecipazione doveva essere rimborsata avvalendosi degli utili accantonati e delle riserve disponibili eventualmente esistenti e, in mancanza, l'importo restante costituiva un componente negativo di reddito. Tale soluzione era coerente con la previsione del Principio contabile OIC n. 28, nella versione del 30 maggio 2005, alla nota n. 22. Il principio contabile è stato modificato nel 2014 e non prevede più l'iscrizione di un componente negativo in conto economico. Si veda anche MONTUORI N., *La collocazione sistematica del surplus da recesso alla luce di una recente risoluzione della D.R.E. Emilia-Romagna*, in *Il Fisco*, 2007, 20, 1, p. 2941.

²⁰⁶ Tale soluzione si evince dal tenore letterale della norma: la riduzione del capitale sociale deve costituire l'*extrema ratio*, a cui si approda solo dopo aver percorso tutte le altre modalità prescritte dalla legge, tra cui l'utilizzo di utili e riserve disponibili.

²⁰⁷ In questo modo la società potrà procedere in un tempo successivo all'assegnazione o alla vendita delle azioni acquistate, ripristinando il valore del patrimonio. Si precisa infatti che la società non è obbligata ad annullare le azioni acquistate dal socio recedente. Come ricordato più volte, l'operazione di annullamento delle azioni condiziona la qualificazione della fattispecie di recesso e il trattamento fiscale che ne segue.

²⁰⁸ Tenendo a mente che le azioni sono indivisibili ai sensi dell'art. 2347 c.c.

²⁰⁹ In tal senso Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Prato e Pistoia, Massima n. 9: l'assegnazione non può violare il principio di parità di trattamento tra i soci.

dell'assegnazione è la sussistenza di un patrimonio disponibile sufficiente, da ridurre in corrispondenza del debito verso il socio. Se esiste il consenso del socio, la società potrebbe accollare allo stesso passività oppure potrebbero rendersi necessari dei versamenti ad opera degli altri soci²¹⁰.

Nella società a responsabilità limitata, a differenza della società azionaria, non è possibile procedere all'acquisto di proprie partecipazioni, in virtù del divieto posto dall'art. 2474 c.c.²¹¹. in caso di mancato collocamento presso i soci o presso i terzi, la società dovrà procedere al rimborso della quota utilizzando utili e riserve disponibili; in mancanza, sarà necessario ridurre il capitale sociale (art. 2473, comma 4, c.c.). Anche per la s.r.l. la norma fissa in centottanta giorni dalla comunicazione del recesso il termine per il rimborso, pertanto la società dovrà rilevare il debito nei confronti del socio recedente dopo la scadenza di detto termine²¹².

Il caso riproposto è il medesimo presentato con riferimento alla società azionaria: a fronte dell'obbligazione dovuta al socio, la società ridurrà gli utili e le riserve disponibili fino al loro esaurimento; per l'importo mancante sarà ridotto il capitale sociale.

La rilevazione sarà:

Capitale sociale	...	
Utili portati a nuovo	...	
Debiti verso socio recedente		...

Qualora non fossero presenti utili e riserve disponibili, la riduzione del capitale sociale avverrà per un importo pari al valore della quota liquidata al socio²¹³.

²¹⁰ Cfr. BAVA F. e GAVELLI G., *Profili contabili dell'assegnazione dei beni ai soci*, in *Corriere Tributario*, 2016, 18, p. 1388.

²¹¹ A diversa conclusione si potrebbe giungere con solo riferimento alle s.r.l. P.M.I., per le quali potrebbe ammettersi l'istituto dell'acquisto di proprie partecipazioni in caso di recesso. Se si concordasse con una simile posizione, si renderebbe necessaria l'applicazione analogica delle norme della s.p.a., in quanto il legislatore nulla dispone in tal senso. Cfr. PREITE F., *Acquisto di proprie partecipazioni da parte di s.r.l. innovative e delle P.M.I. in forma di S.r.l.*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2022, 2, p. 358.

²¹² Principio contabile OIC n. 28, par. 32.

²¹³ V. GARCEA M., *Profili procedurali del recesso*, in DOLMETTA A. A. e PRESTI G. (a cura di), *Commentario della società a responsabilità limitata in onore di Portale*, Milano, 2011, p. 492. Per la s.r.l. – come per la s.p.a. – non si ha nessun passaggio nel conto economico della differenza tra valore liquidato della quota e valore contabile del patrimonio netto; si veda ROSSI RAGAZZI F., *Il recesso del socio di società di capitali: profili fiscali*, in *Il Fisco*, 2014, 22, p. 2148.

Le possibili modalità di liquidazione del debito sono le medesime presentate per la s.p.a.: il debito verso il socio che ha esercitato il diritto di recesso può essere estinto mediante il pagamento in denaro oppure attraverso l'assegnazione di beni in natura.

Nonostante non sia prescritto dalla legge, è consigliabile che la valutazione del valore del bene da assegnare al socio risulti da relazione giurata *ex art. 2465 c.c.*²¹⁴

Passando alla trattazione dei profili contabili del recesso del socio nelle società personali, si ricorda che la società semplice non è soggetta all'obbligo di tenuta delle scritture contabili, previsto per le società che esercitano un'attività commerciale (art. 2214 c.c.). Neppure è prescritto che il contratto sociale di società semplice contenga la determinazione degli apporti dei soci, a differenza delle s.n.c. e delle s.a.s., il cui atto costitutivo deve indicare i conferimenti effettuati da ciascun socio e il corrispondente valore (art. 2295 c.c.). Ne consegue che nelle società semplici potrebbe mancare il dato del capitale sociale. Per tali ragioni la trattazione si limiterà alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice.

L'art. 2289 c.c., al comma 1, prevede che il socio recedente ha diritto al rimborso di una somma di denaro pari al valore della quota; l'estinzione dell'obbligazione non può avvenire mediante la restituzione di beni conferiti in proprietà o in godimento²¹⁵. I soci hanno comunque la facoltà di convenire diversamente nell'atto costitutivo oppure con una decisione unanime²¹⁶. I profili contabili dell'estinzione del debito sono pertanto del tutto simili a quelli presentati in precedenza con riferimento alle società di capitali.

Specifiche considerazioni sono richieste per l'esame dei criteri di riduzione delle voci di patrimonio netto, in virtù del tipo societario²¹⁷. La liquidazione al socio comporta la

²¹⁴ Così il Documento CNDCEC, *L'assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi*, cit. alla nota n. 8.

²¹⁵ Il socio ne otterrà la restituzione decorso il termine originariamente pattuito per il godimento. V. PISANI L., *op. cit.*, p. 142; GALGANO F., *op. cit.*, p. 342.

²¹⁶ Cass., 3 aprile 1973, n. 896, in *Giur. It.*, 1974, I, 1, c. 108; in *Riv. Dir. Comm.*, 1974, II, p. 181; Cass., 9 ottobre 1963, n. 2684, in *Foro It.*, 1963, I, c. 2088. Il socio ricevente deve esprimere il proprio accordo. V. PITTER P., *op. ult. cit.*, p. 2614. Sul tema si veda anche COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *op. cit.*, p. 284, secondo cui si rende necessario anche il consenso del creditore.

²¹⁷ In ottemperanza all'art. 2217 c.c., anche le s.n.c. e le s.a.s. devono redigere al termine di ogni esercizio il bilancio d'esercizio. Ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto alla redazione del bilancio d'esercizio. Non rileva il dato letterale, laddove la norma prevede che l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite. Con il termine «bilancio» è da intendersi lo stato patrimoniale e con la locuzione «conto dei profitti e delle perdite» è da intendersi il conto economico. Cfr. DE ANGELIS L., *op. cit.*, p. 8-9; DE ANGELIS L., *Attività inesistenti e attività effettive: quando la conoscenza delle regole per la formazione dei bilanci è un optional*, in *Le Società*, 2021, 5, p. 517 ss.

Lo stesso art. 2217 c.c. prescrive che le valutazioni di bilancio devono essere effettuate nel rispetto dei criteri previsti per i bilanci della società azionaria, in quanto applicabili. Da questo consegue la generale

riduzione delle voci di patrimonio netto in proporzione alla partecipazione: il capitale sociale è annullato nella misura del valore nominale corrispondente alla partecipazione²¹⁸; le eventuali riserve (di utili e di capitale) sono ridotte per la parte spettante al socio, al netto di eventuali prelevamenti eseguiti dal socio stesso. Dal confronto tra il valore economico spettante al socio e la quota di patrimonio netto contabile distribuita può sorgere una differenza²¹⁹, che per la società costituisce un componente negativo.

rilevanza dei principi contabili anche per le società personali – sono i principi contabili stessi a riportare, quale ambito di applicazione, le «*società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile*», tra cui rientrano le società personali.

Enunciate queste premesse, è possibile sostenere che il par. 32 del principio OIC n. 28 non abbia rilevanza vincolante per le società di persone, in quanto lo stesso è stato formato avendo a riguardo le disposizioni del codice civile disciplinanti il recesso da società di capitali. Come già ricordato, gli artt. 2437 *quater* e 2473 c.c., nel prevedere un rigoroso *iter* liquidatorio, rispondono alla specifica esigenza di “proteggere” il capitale sociale; pretesa che risulta affievolita con riguardo alle società di persone. Per tale ragione, si ritiene possibile mantenere un trattamento contabile diverso nelle s.n.c. e nelle s.a.s. In questi termini si esprime anche MONTUORI N., *op. cit.*, p. 2943. Sull’opportunità di assumere criteri di valutazione e rappresentazione contabile diversi tra società di capitali e società di persone si veda Assonime, circ. 21-06-2017, n. 14. Diversamente VARESANI M. e STEVANATO D., *Il recesso da società di persone tra correttivi alla doppia imposizione e spunti per una revisione della disciplina*, in *Dialoghi Tributari*, 2008, 3, p. 71 ss.; gli A. sostengono che la forma giuridica della società non può giustificare un diverso trattamento contabile della medesima operazione. Tale affermazione non pare condivisibile, in quanto è lo stesso legislatore a prevedere, anche all’interno del medesimo tipo societario, la possibilità di adottare criteri di rappresentazione contabile differenti. Si pensi, a titolo di esempio, alla facoltà, riconosciuta dall’art. 2435 *bis* c.c. alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, in sostituzione del criterio del costo ammortizzato. Tale deroga – pur se inserita per ragioni di semplificazione a vantaggio delle società di limitate dimensioni – può condurre a contabilizzazioni diverse a fronte della medesima operazione, in ragione della (sola) dimensione aziendale. Sull’argomento si veda anche Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *La valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi di recesso ed esclusione*, 2015. In tale documento viene mossa un’ulteriore critica all’opportunità di gravare il conto economico in caso di insufficienza di utili e riserve disponibili; la posizione è argomentata sostenendo che «per i soci superstiti la liquidazione della quota al socio receduto è un’operazione sostanzialmente analoga all’acquisto delle quote dallo stesso possedute». Se, per un certo verso, questa affermazione pare condivisibile – in entrambi i casi la titolarità dell’intero patrimonio sociale spetta, a seguito dell’uscita di uno tra loro, agli altri soci –, le due fattispecie non sono assimilabili sul piano contabile, in quanto il patrimonio sociale non subisce alcuna modifica in caso di acquisto della partecipazione da parte degli altri soci. Diversamente, qualora sia la società a procedere al rimborso della quota al socio, il patrimonio – e il capitale – sociale dovrà necessariamente registrare tale “perdita”. L’addebito a conto economico di un’eventuale eccedenza permette di dare evidenza di tale perdita: se si pensa al caso estremo di patrimonio composto esclusivamente da capitale sociale e di insussistenza di ricavi, la perdita registrata a conto economico si tradurrà in una perdita di capitale. Il risultato finale non sarà dissimile da quello riscontrabile in una società di capitali: la differenza si concretizza nel diverso momento di rilevazione della perdita del capitale – al momento del recesso nelle società di capitali e, eventualmente, solo a fine esercizio nelle società di persone. Tale differenza sarebbe coerente con la diversa tutela offerta dal patrimonio societario all’interno dei tipi societari: nelle società di capitali, la riduzione immediata del capitale sociale permette di segnalare fin da subito il “pericolo” corso dai creditori sociali, i quali potranno proporre opposizione, nel caso ritenessero l’operazione lesiva.

²¹⁸ La soluzione è risultato di una prassi consolidata. Si veda Risoluzione 25 febbraio 2008, n. 64/E, Agenzia delle Entrate. In tal senso si esprime anche il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Prato e Pistoia, Massima n. 29.

²¹⁹ La differenza è determinata da plusvalori latenti all’attivo patrimoniale, dall’avviamento e dagli utili in corso di formazione.

La rilevazione contabile dell'operazione sarà pertanto:

Capitale sociale	...	
Riserva facoltativa	...	
Utili portati a nuovo	...	
Oneri da recesso	...	
Debiti verso socio recedente		...

In ogni caso è fatta salva la facoltà riconosciuta ai soci di stabilire la misura della riduzione delle voci di patrimonio netto; gli stessi potrebbero disporre, ad esempio, la riduzione delle riserve disponibili in via preliminare rispetto alla riduzione del capitale sociale.

3.2. *Trattamento contabile in capo al socio recedente*

Una persona fisica e una società possono detenere una partecipazione in regime d'impresa: la stessa sarà iscritta tra le attività del bilancio d'esercizio e riclassificata tra le immobilizzazioni o all'attivo circolante a seconda della destinazione della stessa.

In caso di esercizio del diritto di recesso, il socio recedente dovrà registrare l'operazione nelle proprie scritture contabili. Nella fattispecie del recesso tipico, lo scioglimento del rapporto sociale comporta l'annullamento della quota o delle azioni possedute dal soggetto, per cui si dovrà procedere alla cancellazione contabile della partecipazione.

Nel contempo, il socio recedente dovrà rilevare un credito nei confronti della società partecipata, il cui importo corrisponde a quello determinato dagli amministratori. La data di iscrizione del credito dovrebbe corrispondere a quella in cui la società da cui si recede procede alla rilevazione della rispettiva obbligazione.

Dal raffronto del costo della partecipazione annullato e il credito spettante al socio potrebbe emergere o meno una differenza.

Se il credito iscritto è superiore al costo della partecipazione annullato, la differenza dovrebbe essere rilevata a conto economico come provento da partecipazioni o da titoli iscritti nell'attivo circolante (voce C) del conto economico).

La scrittura contabile sarà:

Credito per recesso	...	
Partecipazioni		...
Provento da partecipazione		...

Nel caso opposto la differenza emergente dovrebbe essere rilevata a conto economico come onere finanziario alla voce C) *Proventi e oneri finanziari*.

Credito per recesso	...	
Oneri finanziari	...	
Partecipazioni		...

Nell'eventualità del recesso atipico, la rappresentazione contabile dell'operazione non sarebbe dissimile da quella appena presentata, con la differenza che il credito del socio recedente è vantato nei confronti del socio o del terzo acquirente e la data di rilevazione contabile dovrebbe coincidere con quella in cui si perfeziona la cessione.

CAPITOLO III

TRATTAMENTO FISCALE DEL RECESSO TIPICO

1. Fonti normative

La fattispecie del recesso tipico si ha nell'ipotesi di rimborso della partecipazione al socio mediante riduzione del patrimonio sociale e, nella società azionaria, anche qualora l'annullamento delle azioni avvenga a seguito dell'acquisto di azioni proprie dal socio²²⁰. L'esercizio del recesso (tipico) da parte del socio di società personale o di società di capitali integra un'operazione fiscalmente rilevante, in quanto produttiva di reddito per il socio uscente.

L'art. 17, comma 1, lett. l), T.U.I.R. prevede la tassazione separata²²¹ per i «*redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso (...)*». Il richiamo all'art. 5, T.U.I.R. circoscrive l'ambito di operatività della tassazione separata: solo i redditi conseguiti a seguito del recesso da una società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice potranno essere assoggettati a tassazione separata; pertanto, la norma non è applicabile al caso del recesso da società di capitali²²².

²²⁰ Par. 2.2.1, circ. n. 52/E/2004, Agenzia delle Entrate. Affinché il recesso possa qualificarsi come tipico, l'annullamento delle azioni proprie sembrerebbe dover avvenire nel medesimo periodo d'imposta in cui la società ha provveduto all'acquisto delle stesse. Si veda Comm. Trib. II grado Trentino-Alto Adige Trento, Sez. I, Sentenza 5 gennaio 2021, n. 6.

²²¹ La «tassazione separata» si rende necessaria per quei redditi a formazione pluriennale, ossia che si sono formati all'interno di un arco temporale prolungato e non solo nel periodo d'imposta in cui sono assoggettati a tassazione. Pertanto, la tassazione di tali redditi avviene seguendo regole particolari per la loro determinazione e applicando aliquote di imposizione distinte. Nonostante siano previste specifiche regole di determinazione, i redditi assoggettati a tassazione separata non costituiscono un'autonomia categoria reddituale, bensì appartengono sempre a una delle categorie previste all'art. 6, T.U.I.R. La *ratio* della previsione della tassazione separata è quella di attenuare l'effetto della progressività, il quale risulterebbe penalizzante per il contribuente: se questi redditi fossero tassati a mano a mano che si formano, sconterebbero un'aliquota inferiore rispetto a quella potenzialmente applicabile nel periodo in cui concorrono a tassazione. V. DE SENA E., *Commento all'art. 17*, in FALSITTA G.-FANTOZZI A.-MARONGIU G.-MOSCHETTI F., *Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo III – TUIR e leggi complementari*, a cura di FANTOZZI A., Padova, 2010, p. 125.

²²² L'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 344/2003 ha disposto l'abrogazione della lett. m) del comma 1, art. 16, T.U.I.R. (ora art. 17), la quale prevedeva la tassazione separata per i «*redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso*», qualora il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso fosse superiore a cinque anni.

La condizione di applicabilità della tassazione separata è di carattere temporale: deve essere intercorso un periodo di tempo superiore ai cinque anni tra la data di costituzione della società e la comunicazione del recesso. A tal fine non rileva la data, che potrebbe essere successiva alla costituzione, in cui il socio è entrato a far parte della società²²³. Qualora il periodo di tempo intercorso fosse inferiore ai cinque anni, non si applicherebbe la tassazione separata, bensì la tassazione ordinaria e il reddito conseguito concorrerebbe alla formazione del reddito complessivo del contribuente receduto²²⁴, con conseguente applicazione delle probabilmente più gravose aliquote progressive.

Il secondo comma dell'articolo 17 prevede che, nel caso in cui il reddito sia conseguito da un imprenditore individuale, egli deve esercitare un'opzione per usufruire dell'applicazione della tassazione separata, altrimenti il regime naturale di tassazione è quello ordinario. Al contrario, se il reddito è conseguito al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, il soggetto ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria (comma 3, art. 17, T.U.I.R.)²²⁵. Il reddito è assoggettato a tassazione separata secondo il principio di cassa: l'imposizione avviene nell'esercizio in cui le somme o i beni sono percepiti (art. 17, comma 3 citato).

Inoltre, se la partecipazione oggetto di recesso apparteneva a una società in nome collettivo o in accomandita semplice, il reddito realizzato è escluso da tassazione separata (art. 17, comma 2, T.U.I.R.). Alla medesima conclusione si giunge anche con riferimento alle società di capitali che possiedono una partecipazione in una società di persone²²⁶.

²²³ DE SENA E., *Commento all'art. 17*, cit., p. 139; LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, Milano, 2020, p. 475.

²²⁴ V. DE SENA E., *Commento all'art. 17*, cit., p. 139. Nonostante il T.U.I.R. non contenga un'esplicita previsione di tassazione del reddito nel caso di periodo più breve di cinque anni, si ritiene che lo stesso debba comunque concorrere a imposizione, anche in virtù della disposizione dell'art. 6, D.P.R. n. 42/1988, ora abrogata e inserita nel T.U.I.R. all'art. 20 bis. Così LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 475-476.

²²⁵ Il motivo per cui al contribuente è concessa la facoltà di non avvalersi della tassazione separata è dato dalla circostanza che questa potrebbe rivelarsi in realtà penalizzante; il sistema previsto all'art. 17, T.U.I.R., ponendosi come disposizione agevolativa per il soggetto percettore, non può tradursi di fatto in un danno per lo stesso. Così PANSIERI S., *La liquidazione dell'imponibile e dell'imposta*, in FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Milano, 2021, p. 156.

²²⁶ In tal caso, infatti, non trova applicazione l'art. 17, T.U.I.R. L'applicazione dell'articolo a un soggetto Ires sarebbe comunque irragionevole, in quanto il meccanismo della tassazione separata ha lo scopo di attenuare l'effetto della progressività dell'Irpef, situazione che non si crea in capo a una società di capitali – essendo l'Ires un'imposta proporzionale.

La determinazione del reddito conseguito a seguito dell'esercizio di recesso da società personale avviene secondo quanto prescritto dall'art. 20 *bis*, T.U.I.R.²²⁷.

La norma qualifica i redditi compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci in caso di recesso come «*redditi di partecipazione*». Malgrado l'assenza di una conferma legislativa circa la qualificazione di tale reddito²²⁸, si ritiene che i «*redditi di partecipazione*» non costituiscano un'autonoma categoria reddituale, bensì che assumano «la natura della categoria reddituale da cui traggono origine»²²⁹. In quanto derivanti dalla partecipazione in una società di persone, i redditi in discussione assumono la qualifica di redditi d'impresa²³⁰.

Se, con riferimento alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, la questione non presenta particolari problematiche, lo stesso non si può dire per la società semplice. Le modalità di imposizione dei redditi prodotti da una società semplice derivano dagli aspetti che caratterizzano questo tipo societario. A tal riguardo "entra in gioco" la disciplina civilistica della società semplice: a mente dell'art. 2249 c.c., a una s.s. è preclusa la possibilità di esercitare un'attività commerciale; ne consegue che anche la tipologia di reddito prodotto si differenzia dalle altre società di persone²³¹. I redditi derivanti dalle attività esercitabili dalle società semplici saranno, quindi, riconducibili a quattro categorie reddituali: redditi di lavoro autonomo, redditi fondiari, redditi di capitale e

²²⁷ La disposizione di tale articolo era precedentemente contenuta nell'art. 6, D.P.R. n. 42/1988: l'art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 247/2005 (c.d. Decreto correttivo Ires) ha abrogato il citato art. 6 e l'art. 1 del decreto medesimo ha inserito l'art. 20 *bis* nel T.U.I.R.

²²⁸ Tale formulazione letterale, in passato, aveva generato alcuni dubbi circa la natura del reddito attribuito al socio. Si veda circ. n. 54/E/2002, Agenzia delle Entrate, dove il reddito percepito dal socio uscente, per la parte che eccede il costo d'acquisto delle quote, veniva qualificato come reddito di capitale. Su questa posizione anche REBECCA G. e SARTORI F., *Risoluzione n. 64/E del 25 febbraio 2008. Aspetti fiscali del recesso da società di persone*, in *Il Fisco*, 2008, 21, I, p. 3789 ss.

²²⁹ Così circ. n. 6/E/2006, Agenzia delle Entrate; DE SENA E., *Commento all'art. 20 bis*, in FALSITTA G.-FANTOZZI A.-MARONGIU G.-MOSCHETTI F., *Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo III – TUIR e leggi complementari*, a cura di FANTOZZI A., Padova, 2010, p. 153. Si veda anche LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 526.

²³⁰ In questi termini circ. n. 6/E/2006, Agenzia delle Entrate; par. 7.5, circ. n. 47/E/2008, Agenzia delle Entrate; ris. n. 64/E/2008, Agenzia delle Entrate; LUNELLI R., *Recesso da società di persone. Una disciplina fiscale ancora alla ricerca di conferme*, in *Il Fisco*, 2005, 33, p. 5125 ss.; LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 476.

²³¹ Le società di persone commerciali, in ragione della presunzione assoluta contenuta all'art. 6, comma 3, T.U.I.R., producono esclusivamente redditi di impresa, qualsiasi sia la fonte di provenienza e quale che sia l'oggetto sociale.

redditi diversi²³². Allo scopo di individuare la natura del reddito si dovrà “indagare” la relativa fonte di produzione e la natura dell’attività effettivamente svolta dalla società²³³. Ai soli fini della quantificazione del reddito tassabile in capo al socio uscente, l’art. 20 *bis*, T.U.I.R. opera un richiamo all’art. 47, comma 7, T.U.I.R. (cfr. *infra*). Inoltre, le disposizioni della norma richiamata si applicano «*in quanto compatibili*», ossia se conciliabili con il regime impositivo delle società personali. La determinazione dei redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore dei beni assegnati al socio, secondo quanto prescritto dall’art. 47 citato, si applica anche in caso di tassazione separata del reddito (art. 20 *bis*, ultimo periodo, T.U.I.R.).

In ipotesi di recesso esercitato da un socio di società di capitali, la norma di riferimento è il citato art. 47, comma 7 compreso nella disciplina dei redditi da capitali. La norma dispone che «*le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso (...) costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate*». Il reddito percepito dal socio viene qualificato come «*utile*» e, pertanto, costituisce un reddito di capitale²³⁴.

Nel caso in cui il recesso sia esercitato da un imprenditore individuale che esercita attività commerciale o da una società, la disposizione del comma 7, art. 47, T.U.I.R. deve essere coordinata con l’art. 86, comma 5 *bis*, T.U.I.R., laddove si prevede che le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale²³⁵, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, costituiscono una plusvalenza per il socio.

Per la qualificazione del reddito percepito da un imprenditore individuale commerciale, una società di persone o di capitali si dovrà, dunque, procedere a una distinzione tra le somme corrisposte a titolo di utili e quelle corrisposte a titolo di capitale e di riserve di

²³² Rimangono esclusi i redditi di lavoro dipendente e i redditi di impresa, in quanto costituiscono attività non esercitabili da una società semplice. V. ZAGÀ S., *La disciplina impositiva dei redditi delle società semplici*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2014, 4, p. 10766 ss.

²³³ Da un punto di vista pratico una simile verifica potrebbe comportare delle difficoltà operative, in virtù «dell’eterogeneità delle attività e dei beni della società semplice e, per l’effetto, della eterogeneità delle fattispecie impositive da quest’ultima realizzate». Così ZAGÀ S., *op. cit.*, p. 10766 ss.

²³⁴ Secondo quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, lett. e), T.U.I.R.

²³⁵ Le riserve di capitale sono le «*riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta*» (art. 47, comma 5, T.U.I.R.).

capitale in eccedenza al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione²³⁶: da un lato, potrebbe generarsi una plusvalenza (o una minusvalenza) fiscalmente rilevante; dall'altro lato, potrebbe emergere un «utile» – vale a dire un dividendo.

2. Natura del socio che recede

La disciplina fiscale del reddito conseguito per effetto dell'esercizio del recesso varia, come si è visto, a seconda del tipo societario da cui il contribuente recede, nonché dalla natura del contribuente medesimo.

Con riguardo alle regole di determinazione del reddito, queste sono comuni a tutti i soggetti che hanno esercitato il diritto di recesso e seguono la disciplina dettata dall'art. 47, comma 7, T.U.I.R. – applicabile anche in ambito di recesso da società di persone, per effetto del richiamo contenuto all'art. 20 *bis*, T.U.I.R.

L'art. 47 citato regola il solo caso delle persone fisiche non imprenditori, ma l'operatività della norma viene estesa anche all'imprenditore individuale e alle società di persone commerciali – per effetto del rinvio operato dall'art. 59, T.U.I.R. – e alle società di capitali – in virtù del rinvio contenuto nell'art. 89, commi 2 e 4, T.U.I.R.

A mente dell'art. 47, comma 7, T.U.I.R., il reddito soggetto a imposizione in capo al socio è costituito dalla «parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate». Pertanto, dalle somme o dal valore normale dei beni ricevuti dal socio receduto dovrà essere sottratto il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Le somme corrisposte al socio sono determinate secondo quanto visto nel Capitolo II, mentre il valore normale dei beni assegnati è definito all'art. 9, comma 3, T.U.I.R.

²³⁶ Si veda par. 3.4, circ. n. 26/E/2004, Agenzia delle Entrate. Ai fini della qualificazione del reddito conseguito dal socio recedente è necessario che, dalla decisione dei soci di riduzione del patrimonio, risultino quali poste essi intendono utilizzare per la liquidazione. Così ROSSI RAGAZZI F., *op. cit.*, p. 2148 ss. In mancanza di tale indicazione, la condotta dei soci «si pone in contrasto con i principi di chiarezza e trasparenza stabiliti dall'art. 2437 *ter*, co. II, cod. civ.». CTR Emilia-Romagna, Sez. XIII, Sentenza 11 novembre 2015, n. 2320. Inoltre, sulla società emittente grava l'onere di comunicare agli azionisti «la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e quale sia il regime fiscale applicabile». Così par. 1.2, circ. n. 8/E/2009, Agenzia delle Entrate.

2.1. Recesso da società di persone commerciale

Indagando nello specifico il profilo impositivo delle somme percepite dal socio recedente, è necessario procedere gradualmente con un'analisi che tenga conto della natura del soggetto percettore del reddito.

2.1.1. Recesso esercitato da persona fisica al di fuori dell'esercizio d'impresa

Ai sensi dell'art. 47, comma 7, T.U.I.R., il reddito soggetto a imposizione in capo al socio sarà costituito dalla parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione della partecipazione. Sono esclusi da tassazione gli importi che integrano una restituzione di conferimenti, in quanto non costituiscono un incremento di ricchezza, bensì una variazione qualitativa del patrimonio²³⁷. Inoltre, la disposizione dell'art. 47, prevista per il recesso da società di capitali, è applicabile nel caso di recesso da società di persone in quanto compatibile; ciò significa che la stessa dovrebbe essere coordinata con la previsione dell'art. 68, comma 6, T.U.I.R.²³⁸. Tale norma prescrive che il costo delle partecipazioni in società personali «è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio». Se così non fosse previsto, si genererebbe una doppia imposizione in capo al soggetto uscente, determinata dall'assoggettamento a nuova tassazione degli utili già imputati al socio pro-quota ex art. 5, T.U.I.R. (c.d. principio di trasparenza). L'incremento di reddito del socio recedente è riconducibile alle quote di riserve in

²³⁷ DE SENA E., *Commento all'art. 20 bis*, cit., p. 152; TREVISANI A., *Deducibile dal reddito della società di persone la somma attribuita al socio che recede*, in *Corriere Tributario*, 2008, 13, p. 1061 ss.; par. 3.1.1, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 74-2011/T. La disposizione di cui all'art. 47, comma 5, T.U.I.R. contiene un principio generale: la restituzione al socio di conferimenti non costituisce operazione imponibile in capo allo stesso e gli importi resi diminuiscono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. In tal senso Nota n. 11489/2007, D.R.E. dell'Emilia Romagna, in *Il Fisco*, 2007, 20, 2, p. 2865 ss.

²³⁸ Così TREVISANI A., *op. cit.*, p. 1061 ss.; GAETA A., *La differenza da recesso si deduce nell'esercizio nel quale sorge il diritto del socio alla liquidazione della quota – commento*, in *Il Fisco*, 2021, 39, p. 3764 ss.; ZAGÀ S., *op. cit.*, p. 10766 ss., con riferimento alle società semplici; REBECCA G. e SARTORI F., *op. cit.*, p. 3789 ss.; nota n. 17, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 74-2011/T; risposta a interpello n. 689/2021, Agenzia delle Entrate. Si veda anche LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 525; l'A. asseconda la considerazione secondo cui gli utili riferiti a esercizi precedenti e già imputati per trasparenza in capo ai soci non concorrono a tassazione. Tale orientamento sembra essere confermato anche nella ris. n. 64/E/2008, Agenzia delle Entrate; l'Agenzia afferma che il costo fiscale della partecipazione è «costituito ordinariamente dai conferimenti e dalle riserve di utili tassati per trasparenza».

sospensione d'imposta e alla quota di utili in corso di formazione al momento del recesso di pertinenza del soggetto, nonché alla quota di avviamento generato dalla società²³⁹.

Come visto, il reddito imponibile viene qualificato come reddito d'impresa, tassato secondo le regole ordinarie: il reddito concorrerà a imposizione secondo il generale principio di competenza²⁴⁰, non assumendo rilevanza il momento della percezione. Vale a dire che i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati al socio saranno imputati integralmente nel periodo d'imposta che corrisponde all'esercizio in corso alla data del recesso; questo vale anche nel caso di rateizzazione del pagamento in più anni²⁴¹.

I redditi appartenenti alla categoria dei redditi di impresa, come quelli conseguiti in virtù dell'esercizio del recesso, vengono sommati agli altri redditi appartenenti alle varie categorie – tenuto conto delle perdite –, per formare la base imponibile Irpef a cui saranno applicate le aliquote per scaglioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, T.U.I.R.

Il regime presentato opera quando non sia applicabile la tassazione separata ex art. 17, T.U.I.R. o, seppur applicabile, il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria.

2.1.2. *Recesso esercitato da imprenditore individuale commerciale*

Se a recedere fosse un imprenditore individuale che esercita attività commerciale, l'analisi del regime impositivo richiederebbe delle considerazioni diverse rispetto a quello presentato con riferimento alla persona fisica non imprenditore.

I redditi prodotti da un imprenditore nell'esercizio di un'impresa commerciale sono qualificabili come redditi d'impresa (art. 55, comma 1, T.U.I.R.) e, in quanto tali, sono quantificati secondo le disposizioni relative alla determinazione della base imponibile soggetta all'imposta sul reddito delle società, salvo quanto stabilito dal capo VI del titolo I.

Per individuare poi la natura del componente che concorre alla formazione del reddito d'impresa è necessario coordinare gli artt. 47, comma 7²⁴² e 86, comma 5 *bis* del Testo unico.

²³⁹ Così LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 525.

²⁴⁰ Circ. n. 6/E/2006, Agenzia delle Entrate; ris. n. 64/E/2008, Agenzia delle Entrate.

²⁴¹ V. par. 3.3.1, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 74-2011/T.

²⁴² L'art. 59, comma 1, ultimo periodo, T.U.I.R. opera un richiamo integrale all'art. 47, T.U.I.R. e risulta pertanto applicabile il comma 7 di questo articolo.

Il comma 7 dell'art. 47, T.U.I.R. stabilisce che *«le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso (...) costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate»*; l'art. 86, comma 5 bis, T.U.I.R. prescrive che *«nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni»*.

Trattandosi di recesso da società di persone, anche nel caso in cui il socio recedente sia un imprenditore individuale, al costo della partecipazione dovrebbero essere apportate le variazioni in aumento relative ai redditi già imputati e le variazioni in diminuzione riferite agli utili distribuiti e alle perdite realizzate; la norma precisa che la diminuzione del costo della partecipazione determinata dagli utili distribuiti deve limitarsi ai redditi già imputati²⁴³. Questa considerazione comporta che, qualora la società procedesse al rimborso della partecipazione attingendo agli utili accantonati che hanno già scontato la tassazione in capo al socio secondo il principio di trasparenza, il socio receduto non subirebbe alcuna tassazione.

Nel caso in cui la società proceda al rimborso "attingendo" in parte alle riserve di capitale e al capitale e in parte alle riserve di utili²⁴⁴, dal combinato disposto delle due norme citate si evince la necessità di procedere a un doppio confronto, che sarà condizionato dalle voci di patrimonio utilizzate per il rimborso: la differenza tra riserve di capitale e capitale e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione potrebbe generare una plusvalenza o una minusvalenza; l'eccedenza delle somme distribuite a titolo di ripartizione di riserve diverse da quelle di capitali costituirà utile.

L'esatta qualificazione del componente di reddito – utile o plusvalenza e minusvalenza – determina le corrispondenti regole di tassazione.

Nel solo caso di distribuzione di riserve di capitali o di riduzione del capitale, le somme ricevute dal socio potrebbero originare una plusvalenza o una minusvalenza. Come già ricordato, non sono imponibili gli importi che integrano una restituzione di conferimenti. Da ciò consegue che la plusvalenza potrebbe derivare dalla distribuzione di riserve

²⁴³ Gli utili imputati per trasparenza ai soci potrebbero non coincidere esattamente con l'utile contabile accantonato e la possibilità che i due valori differiscano per importi anche significativi è tutt'altro che remota.

²⁴⁴ Pur non rinvenendo differenze di trattamento per il recesso da società di persone che adottano la contabilità semplificata, non si possono trascurare le complicazioni legate alla mancata rappresentazione delle poste patrimoniali in assenza di «partita doppia» e quindi di un bilancio.

costituite in sede di rivalutazione monetaria e di quote di riserve di capitale di pertinenza degli altri soci.

Se dal confronto tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione emerge una differenza positiva, il socio realizza una plusvalenza. Nel caso in cui la partecipazione oggetto di recesso sia dotata dei requisiti *ex art. 87*, comma 1, T.U.I.R.²⁴⁵, alla plusvalenza si applica il combinato disposto dell'art. 58, comma 2, T.U.I.R. e dell'art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017. Pertanto, tale componente di reddito sarà esente da imposizione nella misura del 41,86 per cento del suo ammontare²⁴⁶.

In assenza dei requisiti, la plusvalenza concorrerà alla formazione del reddito imponibile per l'importo integrale. Non sembra applicabile la disposizione contenuta nell'art. 86,

²⁴⁵ Le disposizioni del primo comma dell'art. 87, T.U.I.R. si applicano anche alle plusvalenze realizzate in sede di recesso, come espressamente previsto dal comma 6 dello stesso articolo.

Si ricorda che l'art. 87, T.U.I.R. introduce il c.d. regime Pex, il quale prevede l'esenzione (quasi) totale delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni in società di persone – fatta eccezione per quelle in società semplici – o in società di capitali. L'esenzione opera nel solo caso di sussistenza di tutti i requisiti prescritti dall'articolo. Due di questi attengono alla società partecipante: possesso ininterrotto delle azioni o quote dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione (c.d. *holding period*), considerando cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente; classificazione delle azioni o quote nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Gli ulteriori requisiti sono riferiti alla società partecipata: residenza fiscale o localizzazione in Stati o territori diversi da quelli «a regime fiscale privilegiato» (secondo i criteri *ex art. 47 bis*, comma 1, T.U.I.R.) o, alternativamente, la dimostrazione che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori «a regime fiscale privilegiato»; esercizio di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55, T.U.I.R. Cfr. VIOTTO A., *Lezioni sull'IRES delle società di capitali residenti*, Bari, 2020, p. 36-37.

²⁴⁶ Infatti, l'art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017 ha disposto che «*Agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 41,86 per cento del loro ammontare*». Il comma 3 del medesimo articolo dispone poi che «*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti indicati all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi*». Parte della dottrina interpreta tale ultima disposizione nel senso che il riferimento della norma è all'oggetto – ossia la partecipazione in relazione alla quale si esercita il recesso – e non al soggetto che realizza la plusvalenza. L'argomentazione posta alla base di questa interpretazione è data dal fatto che «chi possiede quote di snc o sas non ha avuto vantaggi dalla riduzione dell'aliquota IRES che non si applica a tali soggetti». Così LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 1156. Si ricorda infatti che il D.M. 26 maggio 2017 aveva previsto la rideterminazione delle percentuali di esenzione delle plusvalenze, in ragione della riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5 per cento al 24 per cento operata dalla L. n. 208/2015.

Nonostante tale interpretazione sia condivisibile, si segnala che la stessa non trova riscontro nelle Istruzioni per la compilazione del Modello redditi Persone fisiche 2022 – Periodo d'imposta 2021 (Fascicolo 3, pagg. 13 e 17), coordinate con le Istruzioni per la compilazione del Modello redditi Società di persone 2022 – Periodo d'imposta 2021 (pagg. 20 e 25): le stesse prevedono che la quota di esenzione della plusvalenza realizzata da un imprenditore individuale venga quantificata nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, senza operare distinzioni tra partecipazioni in società personali o soggette a IRES; l'eventuale minusvalenza è ineducibile nella stessa misura. Seppur critica circa l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, la posizione dell'Agenzia è confermata da Assonime, circ. 30-05-2008, n. 37. Assonime rileva come l'interpretazione fedele al dato letterale si ponga in continuità con il precedente Decreto emanato nel 2008.

comma 4, T.U.I.R., che permette la rateizzazione (a determinate condizioni) delle plusvalenze, diverse da quelle esenti secondo il successivo art. 87: il comma citato fa espresso riferimento alle plusvalenze determinate a norma del comma 2 (dell'art. 86), tra le quali non rientrerebbero le plusvalenze da recesso.

Vale il principio di competenza, pertanto tale componente positivo sarà tassato (interamente o parzialmente) nell'esercizio di realizzazione. Per quanto attiene al momento di realizzazione della plusvalenza, si ritiene che lo stesso debba essere individuato nel giorno in cui viene decisa la riduzione del patrimonio da parte dei soci. Infatti, prima di tale data non si ha conoscenza della natura delle riserve utilizzate per il rimborso della partecipazione: senza disporre di questa informazione sarebbe impossibile definire la qualificazione del reddito conseguito dal socio recedente. Il momento dell'assunzione della decisione da parte dei soci dovrebbe coincidere con il giorno in cui sorge l'obbligazione in capo alla società.

Se dal confronto tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione emergesse una differenza negativa, il socio realizzerebbe una minusvalenza. Nel caso in cui la partecipazione oggetto di recesso sia dotata dei requisiti *ex art. 87, comma 1, T.U.I.R.*, alla minusvalenza si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma 1, T.U.I.R. L'art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale indeducibile di tale componente di reddito nella misura del 41,86 per cento.

In assenza dei requisiti, la minusvalenza è interamente deducibile²⁴⁷.

Tale componente negativo concorrerà (in tutto o in parte) alla formazione del reddito secondo il principio di competenza, ossia nell'esercizio di realizzazione. Come già espresso con riferimento alla plusvalenza, la data di realizzazione dovrebbe coincidere con il giorno in cui viene decisa la riduzione del patrimonio da parte dei soci.

Nel caso di distribuzione di sole riserve diverse da quelle di capitali, le somme ricevute dal socio si considerano utili, per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Se la società rimborsasse il socio uscente riducendo in parte riserve di

²⁴⁷ Cfr. LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo II*, Milano, 2020, p. 1603.

utili e in parte riserve di capitale (e capitale), costituirebbe utile l'eccedenza delle somme distribuite a titolo di ripartizione di riserve diverse da quelle di capitali²⁴⁸.

Trattandosi di utili da partecipazione in una società di persone, gli stessi saranno imputati per trasparenza al socio imprenditore secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Testo unico; il criterio di imputazione temporale è quindi quello della competenza.

Il reddito così conseguito contribuirà alla formazione del reddito d'impresa dell'imprenditore individuale e quindi, insieme a quelli provenienti dalle altre categorie, alla formazione della base imponibile Irpef.

Inoltre, come anticipato al paragrafo 1, rispetto a una persona fisica che non esercita attività commerciale, per l'imprenditore individuale il regime normale di tassazione del reddito conseguito a seguito del recesso è quello ordinario; il contribuente può comunque richiedere l'applicazione del regime di tassazione separata, qualora ne ricorrano i requisiti (art. 17, comma 2, T.U.I.R.).

2.1.3. Recesso esercitato da una società di persone

La qualità di socio di società personali può essere rivestita anche da una società di persone che, in quanto tale, è titolare del diritto di recesso, esercitabile ogniqualvolta si verifichi una causa legale o statutaria che lo legittimi.

Per le società di persone commerciali vige una presunzione assoluta circa la natura dei redditi prodotti dalle stesse: l'art. 6, comma 3, T.U.I.R. stabilisce che i redditi delle s.n.c. e delle s.a.s. sono considerati redditi d'impresa; per tali soggetti passivi, l'elemento discriminante per la qualificazione del reddito è la forma giuridica rivestita e non la fonte di provenienza e l'attività esercitata²⁴⁹. Da ciò consegue che anche i redditi compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati a una società di persone in caso di recesso hanno natura di redditi d'impresa.

²⁴⁸ Esplicativo in tal senso è l'esempio contenuto al par. 3.4, circ. n. 26/E/2004, Agenzia delle Entrate; lo stesso viene richiamato anche dalla successiva circ. n. 36/E/2004 (Esempio 20).

²⁴⁹ V. ZIZZO G., *I redditi d'impresa*, in FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Milano, 2021, p. 266.

Per individuare la natura del componente che concorre alla formazione del reddito d'impresa è necessario coordinare gli artt. 47, comma 7²⁵⁰ e 86, comma 5 *bis* del T.U.I.R., così come illustrato per l'imprenditore individuale.

Trattandosi di recesso da società di persone, anche nel caso in cui il socio recedente sia una società di persone, il costo della partecipazione dovrebbe essere aumentato dei redditi già imputati e diminuito degli utili distribuiti e delle perdite realizzate. Ne consegue che, qualora la società procedesse al rimborso della partecipazione attingendo agli utili accantonati già imputati per trasparenza alla società-socia, quest'ultima non subirebbe alcuna tassazione.

Nel caso in cui la società proceda al rimborso "attingendo" in parte alle riserve di capitale e al capitale e in parte alle riserve di utili, anche per la società di persone si rende necessario un doppio confronto tra somme distribuite a titolo di riserve di capitale e capitale, costo fiscalmente riconosciuto e somme distribuite a titolo di riserve di utili²⁵¹; da un lato potrebbe generarsi una plusvalenza o una minusvalenza; dall'altro lato potrebbe emergere un «utile».

La qualificazione del componente di reddito definisce le regole di tassazione applicabili.

Nel caso di distribuzione di riserve di capitali o di riduzione del capitale, le somme ricevute dal socio – società di persone – potrebbero integrare una plusvalenza o una minusvalenza.

Se dal confronto tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione emerge una differenza positiva, la società-socia realizza una plusvalenza. Nel caso in cui la partecipazione oggetto di recesso sia dotata dei requisiti *ex art.* 87, comma 1, T.U.I.R., alla plusvalenza si applica il combinato disposto dell'art. 58, comma 2, T.U.I.R. e dell'art. 2, comma 1, D.M. 2 aprile 2008. Pertanto, tale componente di reddito sarà esente da imposizione nella misura del 50,28 per cento del suo ammontare²⁵².

²⁵⁰ L'art. 59, comma 1, ultimo periodo, T.U.I.R. opera un richiamo integrale all'art. 47, T.U.I.R. e risulta pertanto applicabile il comma 7 dell'articolo.

²⁵¹ L'applicazione pratica di questo confronto potrebbe essere complicata dal fatto che la società da cui si recede ha adottato la contabilità semplificata ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R.

²⁵² Il comma 1 dell'art. 2, Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2008 ha disposto che «Agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, comma 2, del Tuir, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 50,28 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile». Con riferimento alle società di persone,

Diversamente, la plusvalenza concorrerà alla formazione del reddito imponibile per l'importo integrale. Non sembra ammissibile la facoltà riconosciuta al contribuente dall'art. 86, comma 4, T.U.I.R. di rateizzare le plusvalenze relative a partecipazioni prive dei requisiti Pex, stante il dato letterale della disposizione.

Tale componente positivo concorre (integralmente o parzialmente) alla formazione del reddito nell'esercizio di realizzazione (c.d. principio di competenza), vale a dire nel periodo d'imposta in cui viene decisa la riduzione del patrimonio da parte dei soci.

Se dal confronto tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione emerge una differenza negativa, la società recedente realizza una minusvalenza. Nel caso in cui la partecipazione oggetto di recesso sia dotata dei requisiti *ex art. 87, comma 1, T.U.I.R.*, alla minusvalenza si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma 1, T.U.I.R. Il comma 1 dell'art. 2, D.M. 2 aprile 2008 ha modificato la misura di indeducibilità di tale componente di reddito, rideterminandola nel 50,28 per cento del suo ammontare.

In assenza dei requisiti, la minusvalenza è interamente deducibile. Tale componente negativo concorre (integralmente o parzialmente) alla formazione del reddito nell'esercizio di realizzazione (c.d. principio di competenza). Il momento di realizzazione coincide con il giorno in cui viene decisa la riduzione del patrimonio da parte dei soci.

Nel caso di distribuzione di riserve diverse da quelle di capitali, le somme ricevute a rimborso scontano il medesimo regime presentato per l'imprenditore individuale che possiede partecipazioni in regime d'impresa, a cui si rimanda.

I componenti positivi (utili e plusvalenze) e negativi (minusvalenze) derivanti dall'esercizio del recesso concorrono alla formazione del reddito d'impresa conseguito dalla società receduta, che sarà imputato a ciascun socio secondo il principio di trasparenza, come previsto dall'art. 5, T.U.I.R.

non assume rilevanza la modifica intervenuta ad opera del D.M. 26 maggio 2017 citato. Il comma 3 dell'art. 2 del Decreto prevede espressamente che la rideterminazione della percentuale di cui all'art. 58, comma 2, T.U.I.R. non si applica ai soggetti indicati all'art. 5 del Testo unico, ossia alle società di persone. Il Decreto ha dato attuazione all'indicazione dell'art. 1, comma 64, L. n. 208/2015. In tal senso anche le Istruzioni per la compilazione del Modello redditi Società di persone 2022 - Periodo d'imposta 2021 (pagg. 20 e 25).

L'art. 17, comma 2, T.U.I.R. dispone che i redditi conseguiti a seguito del recesso da parte di una s.n.c. o di una s.a.s. sono esclusi da tassazione separata; rimane applicabile unicamente il regime ordinario sopra presentato. La tassazione separata non è preclusa alla società semplice²⁵³; i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati alla società semplice, in caso di recesso da una società di persone, sconteranno la tassazione separata, se il periodo intercorso tra la costituzione della partecipata e la comunicazione del recesso è superiore ai cinque anni.

2.1.4. Recesso esercitato da una società di capitali

L'ipotesi di partecipazione in una società di persone da parte di una società di capitali è oggi espressamente riconosciuta dal codice civile²⁵⁴.

Le società di capitali rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito della società (art. 73, T.U.I.R.) e il reddito percepito da tali soggetti è considerato reddito d'impresa, non assumendo rilevanza la fonte di provenienza o l'attività svolta (art. 81, T.U.I.R.). Pertanto il reddito conseguito dalla società in occasione del recesso concorrerà alla formazione del reddito complessivo secondo il c.d. principio di attrazione.

Allo scopo di individuare la natura del componente che concorre alla formazione del reddito d'impresa è necessario coordinare le disposizioni degli artt. 47, comma 7, T.U.I.R.²⁵⁵ e 86, comma 5 *bis*, T.U.I.R., così come esposto per l'imprenditore individuale e le società di persone.

Si procede a un primo confronto tra le somme distribuite a titolo di capitale e di riserve di capitale e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, da cui può emergere una plusvalenza o una minusvalenza; il secondo confronto, tra le somme distribuite a titolo di riserve di utile e le somme distribuite a titolo diverso, può far emergere degli utili fiscalmente rilevanti. Tale confronto è necessario nel caso in cui la società proceda al rimborso riducendo in parte riserve di capitale e capitale e in parte riserve di utili.

²⁵³ A conferma di questo si vedano le Istruzioni per la compilazione del Modello redditi Società di persone 2022 – Periodo d'imposta 2021.

²⁵⁴ L'art. 2361 c.c. prescrive che «L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea».

²⁵⁵ L'art. 89, comma 4, T.U.I.R. opera un richiamo integrale all'art. 47, T.U.I.R. e risulta pertanto applicabile il comma 7 dell'articolo.

Nel caso di distribuzione di somme o di assegnazione di beni a titolo di riserve di capitali o di capitale, se emerge una differenza positiva dal confronto con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, il socio recedente realizza una plusvalenza.

La misura dell'importo della plusvalenza che concorre alla formazione del reddito complessivo dipende dalla sussistenza o meno dei requisiti *ex art. 87, comma 1, T.U.I.R.*²⁵⁶.

La plusvalenza riferita ad una partecipazione avente i requisiti citati non concorre alla formazione del reddito imponibile in quanto esente nella misura del 95 per cento (art. 87, comma 1, T.U.I.R.); rimangono in ogni caso escluse da questo sistema le partecipazioni in società semplici.

Le plusvalenze relative a partecipazioni prive dei requisiti richiesti per l'esenzione concorrono alla formazione del reddito imponibile per l'importo integrale. Come già illustrato per l'imprenditore commerciale e la società di persone, alle plusvalenze da recesso non sembra abbia valenza la disposizione contenuta nell'art. 86, comma 4, T.U.I.R. Trovando applicazione il criterio di competenza, tale componente positivo concorre (integralmente o parzialmente) alla formazione del reddito nell'esercizio di realizzazione. Per quanto attiene al momento di realizzazione della plusvalenza, questo viene individuato nel giorno in cui viene decisa la riduzione del patrimonio da parte dei soci. Il momento dell'assunzione della decisione da parte dei soci determina il giorno in cui sorge l'obbligazione in capo alla società.

Se dal confronto tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione emerge una differenza negativa, la società di capitali realizza una minusvalenza. Qualora la partecipazione sia dotata dei requisiti che permettono di fruire della *participation exemption*, la minusvalenza non sarà deducibile, nemmeno in parte, dal reddito imponibile (art. 101, comma 1, T.U.I.R.)²⁵⁷; in questo modo si evita un doppio vantaggio fiscale per il soggetto passivo.

Le minusvalenze relative a partecipazioni prive dei requisiti richiesti per l'esenzione concorrono integralmente alla formazione del reddito secondo il principio di competenza.

²⁵⁶ L'art. 87, comma 6, T.U.I.R. prevede espressamente che le disposizioni dell'articolo trovino applicazione anche con riferimento alle plusvalenze realizzate in seguito a recesso.

²⁵⁷ V. ZIZZO G., *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Milano, 2021, p. 528.

Così come sostenuto per la plusvalenza, il periodo d'imposta di realizzazione è quello in cui viene decisa la riduzione del patrimonio sociale da parte dei soci.

Nel caso di distribuzione di sole riserve diverse da quelle di capitali, le somme ricevute dalla società-socia si considerano utili, per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Se la società rimborsasse il socio uscente riducendo in parte riserve di utili e in parte riserve di capitale (e capitale), costituirebbe utile l'eccedenza delle somme distribuite a titolo di ripartizione di riserve diverse da quelle di capitali.

Essendo utili derivanti dalla partecipazione in società di persone, il regime impositivo è quello previsto dall'art. 5, T.U.I.R. – espressamente richiamato dall'art. 89, comma 1, T.U.I.R. Ne consegue che il reddito sarà imputato al soggetto Ires secondo il principio di competenza, non rilevando il momento della percezione dello stesso²⁵⁸.

2.2. *Recesso da società di capitali*

Il trattamento fiscale dei redditi conseguiti a seguito dell'esercizio del diritto di recesso varia in relazione al tipo societario da cui si recede. Anche con riferimento alle società di capitali, il regime impositivo si differenzia sulla base della natura soggettiva del socio recedente.

2.2.1. *Recesso esercitato da persona fisica al di fuori dell'esercizio d'impresa*

Qualora il recesso fosse esercitato da una persona fisica che non esercita attività d'impresa, l'eccedenza rispetto al prezzo di acquisto o sottoscrizione delle partecipazioni conseguita dal socio verrebbe qualificata come «utile», secondo quanto disposto dall'art. 47, comma 7, T.U.I.R. Il reddito realizzato dal soggetto è pertanto inquadrabile tra i redditi di capitale.

²⁵⁸ PADOVANI F., *Commento all'art. 89*, in FALSITTA G.-FANTOZZI A.-MARONGIU G.-MOSCHETTI F., *Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo III – TUIR e leggi complementari*, a cura di FANTOZZI A., Padova, 2010, p. 451. Il reddito imputato alla società di capitali in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili integra un componente positivo di reddito, che prescinde anche dalla sua imputazione a conto economico. Il soggetto opererà una variazione in aumento corrispondente agli utili imputati e, al momento della distribuzione, una variazione in diminuzione per l'importo corrispondente, al fine di evitare una doppia imposizione. V. ZIZZO G., *La determinazione del reddito*, cit., p. 462.

A differenza di quanto accade con riferimento all'imprenditore individuale e alle società, per la persona fisica che possiede una partecipazione al di fuori del regime d'impresa ed esercita il recesso, è irrilevante la natura delle riserve di patrimonio ridotte a seguito del rimborso. Questo comporta che la decisione della società di utilizzare riserve di capitale o riserve di utili non incide sulla qualificazione del reddito conseguito dal socio uscente²⁵⁹.

La disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa ha subito delle modifiche per effetto dell'intervenuta legge di bilancio 2018²⁶⁰. In primo luogo, l'art. 1, comma 1004, lett. a), L. n. 205/2017 ha abrogato il primo periodo del comma 1, art. 47, T.U.I.R., il quale prevedeva il concorso parziale alla formazione del reddito complessivo degli utili distribuiti da società di capitali. In secondo luogo, la legge citata, all'art. 1, comma 1003, ha previsto la modifica dell'art. 27, D.P.R. n. 600/1973. Il risultato ottenuto con gli interventi menzionati è stato quello di rendere irrilevante la natura di partecipazione qualificata o non qualificata, ai fini della tassazione dei redditi a esse connessi. Pertanto, gli utili da partecipazione – qualificata e non qualificata – percepiti da persone fisiche fuori dall'esercizio d'impresa saranno tassati con una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento, operata dal soggetto emittente (art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973). Per espressa previsione normativa, la disposizione trova applicazione con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 (art. 1, comma 1005, lett. a), L. n. 205/2017).

Tuttavia, all'art. 1, comma 1006, lett. a), L. n. 205/2017 è stato previsto un regime transitorio²⁶¹, il quale prescrive che, con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da

²⁵⁹ V. ROSSI RAGAZZI F., *op. cit.*, p. 2148 ss.; par. 3.1, circ. n. 26/E/2004.

²⁶⁰ Sul tema si vadano Assonime, circ. 17-05-2018, n. 11; Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate*, 2018; FERRANTI G., *Assonime affronta le questioni problematiche della nuova disciplina delle partecipazioni qualificate*, in *Il Fisco*, 2018, 28, p. 2731 ss.; FERRANTI G., *Equiparazione tra partecipazioni qualificate e non: le questioni da chiarire*, in *Il Fisco*, 2018, 2, p. 107 ss.; MOLINARO G., *Uniformità di trattamento dei redditi da partecipazioni di persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa*, in *Corriere Tributario*, 2017, 46, p. 3612 ss.; PARISOTTO R., *Allineamento della tassazione dei redditi di partecipazioni qualificate e non qualificate*, in *Corriere Tributario*, 2018, 5, p. 339 ss.; PARISOTTO R., *Redditi da partecipazioni qualificate: positiva ma di difficile applicazione la nuova disciplina secondo Assonime*, in *Corriere Tributario*, 2018, 26, p. 2025 ss.; PIAZZA M., *Riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate: problemi di coordinamento normativo*, in *Il Fisco*, 2018, 43, p. 4139 ss.; PIAZZA M. e RESNATI C., *Tassazione sostitutiva anche per le partecipazioni qualificate*, in *Il Fisco*, 2017, 46, p. 4417 ss.; TURRI G., *Fiscalità finanziaria: tassazione dei dividendi e delle plusvalenze*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2019, 3, p. 989 ss.

²⁶¹ La decisione di contemplare un regime transitorio è giustificata dalla volontà di non penalizzare i soci titolari di partecipazioni qualificate in società, aventi maturato utili nel corso degli anni, che non sono stati distribuiti; in questo modo il legislatore ha fatto salva la tassazione più favorevole prevista dalle regole previgenti, sempreché i soci ne deliberino la distribuzione entro il 31 dicembre 2022. In tal senso la

partecipazioni qualificate e prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 – se deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 – continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Pertanto, continua a trovare applicazione la norma (abrogata) del comma 1 dell'art. 47, T.U.I.R. per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile nella misura del 40 per cento; se si tratta di utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, questi concorrono nella misura del 49,72 per cento del loro importo²⁶²; se si tratta di utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, questi concorrono nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare²⁶³. Gli utili da partecipazione, la cui distribuzione sia deliberata successivamente al 31 dicembre 2022, sconteranno in ogni caso l'imposizione sostitutiva del 26 per cento, indipendentemente dalla natura qualificata o meno della partecipazione. I criteri di tassazione presentati mantengono validità anche in caso di recesso, in virtù della qualificazione del reddito conseguito dal socio uscente.

L'imposta sostitutiva sui dividendi è operata dalla società al momento dell'erogazione, per cui tali redditi sono tassati secondo il c.d. criterio di cassa. Sul socio grava l'onere di comunicare alla società il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione; in mancanza, la ritenuta è applicata sull'intero ammontare percepito dal socio (art. 27, comma 1 *bis*, D.P.R. n. 600/1973).

Come già ricordato, il regime della tassazione separata non trova applicazione per i redditi conseguiti a seguito di recesso da parte dei soci di società di capitali.

2.2.2. *Recesso esercitato da imprenditore individuale commerciale*

Nel caso in cui il recesso fosse esercitato da una persona fisica che possiede una partecipazione in regime d'impresa, il trattamento fiscale sostanzialmente non si discosterebbe rispetto al caso di scioglimento del rapporto sociale da società personale. Rispetto all'ipotesi di recesso da società di persone, diverso è il regime impositivo delle somme che integrano una restituzione di riserve diverse da quelle di capitale: secondo

Relazione illustrativa della legge di bilancio 2018. Sul tema si veda anche ris. n. 56/E/2019, Agenzia delle Entrate; risposta a interpello n. 163/2022, Agenzia delle Entrate.

²⁶² Art. 1, comma 1, D.M. 2 aprile 2008.

²⁶³ Art. 1, comma 1, D.M. 26 maggio 2017.

quanto disposto dall'art. 59, T.U.I.R. l'imprenditore individuale realizza in tale evenienza un dividendo.

La misura dell'importo che concorre alla formazione del reddito di impresa dipende dall'esercizio di formazione degli utili:

- concorre il 40 per cento qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- concorre il 49,72 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016²⁶⁴;
- concorre il 58,14 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016²⁶⁵.

L'ammontare deve essere indicato nell'esercizio in cui è percepito (art. 59, T.U.I.R.).

Una seconda differenza è data dalla non applicabilità della tassazione separata. L'art. 17, comma 1, lett. l), T.U.I.R. limita l'operatività della tassazione separata ai redditi conseguiti in ragione del recesso da società di persone: in caso di "uscita" da una società di capitali, il soggetto non potrà in ogni caso optare per il regime della tassazione separata.

2.2.3. *Recesso esercitato da società di persone*

Il regime impositivo dei redditi realizzati da una società di persone, socia di una società di capitali, a seguito del recesso è il medesimo applicabile al caso di un imprenditore individuale che detiene una partecipazione in una società di capitali, ad eccezione delle diverse percentuali di concorrenza alla base imponibile delle plusvalenze e minusvalenze relative a partecipazioni dotate dei requisiti *ex art. 87, T.U.I.R.*²⁶⁶. Per tale ragione si rinvia alla trattazione sopra esposta.

Considerazioni specifiche sono richieste con riferimento al caso di una società semplice che detiene una partecipazione in una società di capitali. La disciplina dei dividendi corrisposti alla società semplice da parte di una società di capitali è stata oggetto di

²⁶⁴ Art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2008 (G.U. Serie Generale n.90 del 16-04-2008).

²⁶⁵ Art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017 (G.U. Serie Generale n.160 del 11-07-2017).

²⁶⁶ Rimangono applicabili le disposizioni illustrate nel paragrafo 2.1.3.

modifica ad opera dell'art. 32 *quater*, D.L. n. 124/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019)²⁶⁷: la norma stabilisce che i dividendi conseguiti da una società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci.

La natura del soggetto socio della società semplice condiziona pertanto il corrispondente regime fiscale applicabile:

- se il socio è una società soggetta all'Ires, gli utili sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare (art. 89, comma 2, T.U.I.R.)²⁶⁸;
- se il socio è un imprenditore individuale – che detiene la partecipazione in regime d'impresa – o una società di persone commerciale gli utili sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86 per cento del loro importo (art. 59, T.U.I.R.);
- se il socio è una persona fisica – che possiede la partecipazione al di fuori dell'attività d'impresa – gli utili scontano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento (art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973), salvo il regime transitorio come precisato al punto 2.2.1.

2.2.4. *Recesso esercitato da società di capitali*

A differenza dell'ipotesi di partecipazione di una società di capitali in una società personale, l'assunzione di partecipazioni da parte di una società di capitali in altro soggetto avente la stessa veste giuridica non ha sollevato dubbi circa l'ammissibilità dell'operazione.

Così come nel caso di recesso da società di persone, il regime di tassazione dipende dalle riserve di patrimonio utilizzate dalla società partecipata per il rimborso della partecipazione; sono infatti applicabili le disposizioni degli artt. 47, comma 7, T.U.I.R. e 86, comma 5 *bis*, T.U.I.R.

²⁶⁷ Per una trattazione approfondita del tema si vedano Assonime, circ. 20-03-2020, n. 3; BRAGA R., *Utili corrisposti a società semplici*, in *La Settimana Fiscale*, 2020, 6, p. 34 ss.; D'ANDREA S., *Dividendi percepiti da società semplici*, in *La Settimana Fiscale*, 2020, 19, p. 46 ss.; FERRANTI G., *Disciplina dei dividendi percepiti da società semplici: le questioni da risolvere*, in *Il Fisco*, 2020, 46, p. 4407 ss.; FERRANTI G., *Dividendi percepiti da società semplici: alcuni problemi sono risolti ma altri si creano*, in *Il Fisco*, 2020, 6, p. 525 ss.; FERRANTI G., *La nuova riforma della disciplina dei dividendi percepiti da società semplici*, in *Il Fisco*, 2020, 17, p. 1629 ss.; GALLIO F., *Il regime fiscale dei dividendi incassati da una società semplice*, in *Il Societario*, 14 aprile 2020; LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 838-840.

²⁶⁸ Questo a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti *ex art. 87, T.U.I.R. V. par. 5.1, circ. n. 36/E/2004*, Agenzia delle Entrate.

Ai fini della qualificazione del componente che concorre alla formazione del reddito complessivo, si procederà a un doppio confronto: dall'attribuzione di capitale o di riserve di capitale potrebbe generarsi una plusvalenza (o una minusvalenza) fiscalmente rilevante; dalla distribuzione di riserve di utili potrebbe emergere un «utile» – vale a dire un dividendo. Tale confronto è necessario nel caso in cui la società proceda al rimborso riducendo in parte riserve di capitale e capitale e in parte riserve di utili.

Nel caso di distribuzione di riserve di capitali o di riduzione del capitale, le somme ricevute dalla società potrebbero far emergere una plusvalenza o una minusvalenza. Il trattamento fiscale²⁶⁹ di questi componenti di reddito è aderente a quello presentato con riguardo al recesso di una società di capitali partecipante una società di persone commerciale, a cui si rimanda.

Nel caso di sola distribuzione di riserve diverse da quelle di capitali, le somme ricevute dalla società-socia si considerano utili, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (art. 47, comma 7, T.U.I.R.). Se la società rimborsasse il socio recedente diminuendo in parte riserve di utili e in parte riserve di capitale (e capitale), costituirebbe utile l'eccedenza delle somme distribuite a titolo di ripartizione di riserve diverse da quelle di capitali.

Secondo quanto disposto dall'art. 89, comma 2, T.U.I.R., gli utili spettanti in virtù del recesso «*non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare*». i dividendi partecipano pertanto alla formazione del reddito secondo il principio di cassa²⁷⁰, limitatamente al 5 per cento del loro ammontare.

3. Le componenti della quota liquidata al socio

3.1. Quota di patrimonio netto contabile

Dopo aver esaminato il trattamento fiscale subito dal socio a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, il *focus* della trattazione deve spostarsi sulla società da cui si recede.

²⁶⁹ Si veda anche circ. n. 36/E/2004, Agenzia delle Entrate

²⁷⁰ ZIZZO G., *La determinazione del reddito*, cit., p. 463.

Infatti il regime fiscale delle somme distribuite o dei beni assegnati al socio uscente si differenzia a seconda del tipo societario.

L'importo corrisposto al socio in virtù dell'esercizio del recesso è generalmente scomponibile in due componenti: la prima è costituita dalla quota di patrimonio netto afferente al socio; la seconda data dalla c.d. differenza da recesso²⁷¹.

La quota di patrimonio netto comprende, a sua volta, la quota di capitale sociale e di riserve – sia di capitali che di utili – di pertinenza del socio, determinati in proporzione alla quota di partecipazione detenuta²⁷².

3.1.1. Presunzione ex art. 47, co. 1, T.U.I.R.

Il comma 1 dell'art. 47, T.U.I.R. introduce una presunzione legale assoluta – non essendo ammessa la prova contraria – secondo la quale, in caso di delibera dell'assemblea di distribuzione di riserve, si considerano prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle costituite per effetto di apporti di capitale da parte dei soci, per la quota delle stesse non in sospensione d'imposta²⁷³. Pertanto, a prescindere dal contenuto della delibera assembleare, in presenza nel patrimonio di riserve di utili, si presumono distribuite in via prioritaria queste ultime.

In sostanza il legislatore pospone la distribuzione di riserve di capitale a favore della ripartizione di riserve di utili, in virtù del differente regime impositivo a cui sottostanno. Da ciò consegue che, qualora nel patrimonio *ante* distribuzione fossero presenti sia riserve di utili sia riserve di capitale e i soci deliberassero l'assegnazione di riserve di capitale, queste sarebbero riqualificate *ex lege* come riserve di utili; dall'altra parte si dovrebbe ritenere che le riserve di utili rimanenti in bilancio assumano, ai soli fini fiscali, natura di riserve di capitale. Per tale ragione la società dovrebbe mantenere un "doppio binario" civile e fiscale per le poste di patrimonio netto²⁷⁴: ai fini civilistici (e contabili) le riserve non distribuite e rimaste nel patrimonio continuano ad essere qualificate come riserve di utili, mentre ai fini fiscali assumono la natura di riserve di capitale.

²⁷¹ Quale *infra* individuata. V. ris. n. 64/E/2008, Agenzia delle Entrate.

²⁷² Così ris. n. 64/E/2008, Agenzia delle Entrate.

²⁷³ LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 847.

²⁷⁴ Cfr. Assonime, circ. 14-07-2004, n. 32, par. 5.2.

Inoltre, la disposizione si applica solo qualora le riserve di utili presenti al patrimonio sociale siano «liberamente disponibili»²⁷⁵: l'aggettivo «disponibili» dovrebbe essere interpretato nel senso di «disponibili per la distribuzione»²⁷⁶.

Data la circostanza che il rimborso a favore del socio recedente avviene mediante l'assegnazione di riserve del patrimonio netto, si pone il dubbio che tale disposizione sia applicabile anche in ipotesi di recesso del socio da società di capitali²⁷⁷.

3.1.2. Criteri di riduzione delle voci di patrimonio netto

Come rilevato nei paragrafi precedenti, la natura del reddito percepito dal socio recedente – e, di conseguenza, il regime fiscale a esso applicabile – è condizionato dalla “fonte” a cui la società attinge per il rimborso della partecipazione. Infatti, in caso di recesso esercitato da un imprenditore individuale commerciale, una società di persone o una società di capitali, la qualificazione del reddito conseguito varia a seconda del fatto che la società partecipata abbia proceduto alla liquidazione riducendo riserve di capitale o riserve di utili.

In occasione della trattazione dei risvolti contabili dell'operazione di recesso da una società di persone, si è evidenziato come in via generale si ritenga che la società debba procedere alla liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale per il valore nominale corrispondente alla partecipazione annullata e alla riduzione delle riserve – di capitali e di utili – in proporzione alla quota di spettanza del socio²⁷⁸.

In caso di recesso da una società di capitali, operato mediante riduzione del patrimonio, si è rilevato come l'unica indicazione circa le riserve – da utilizzare per il rimborso al socio – faccia riferimento alle riserve disponibili, non rilevando la natura delle stesse – se di utili o di capitale. Pertanto, la disciplina civilistica non fornisce elementi sufficienti per stabilire quali siano i criteri che debba seguire la società nella riduzione delle riserve di patrimonio netto.

²⁷⁵ In tal senso circ. n. 26/E/2004, Agenzia delle Entrate.

²⁷⁶ Esempi di riserve non disponibili per la distribuzione sono dati dalla riserva legale e dalla riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. Cfr. LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 849; Assonime, circ. 14-07-2004, n. 32, par. 5.2; ROSSI RAGAZZI F., *op. cit.*, p. 2148 ss.

²⁷⁷ Par. 5.4, Assonime, circ. 14-07-2004, n. 32.

²⁷⁸ V. ris. n. 64/E/2008, Agenzia delle Entrate.

Inoltre spesso il valore di liquidazione spettante al socio risulta superiore alla quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio stesso. Tale circostanza, nelle società di capitali, comporta una riduzione del patrimonio per un importo che differisce – ed è solitamente superiore – dalla quota di patrimonio netto contabile spettante al socio; si renderà pertanto necessario “intaccare” le quote di riserve attinenti alle partecipazioni degli altri soci.

Alla società è generalmente riconosciuta libertà nello stabilire – contabilmente – quali riserve ridurre per la liquidazione del socio recedente e in quale misura. Tale autonomia potrebbe, però, provocare degli effetti distorsivi in ambito tributario: in ipotesi di esistenza nel patrimonio sia di riserve di capitale sia di riserve di utili, nel caso in cui il socio recedente fosse rimborsato attingendo alle riserve di utili, i soci “superstiti” conseguirebbero un vantaggio dato dal fatto che rimarrebbero nel patrimonio delle riserve di capitale – che, se distribuite, non scontrerebbero alcuna tassazione (*ex art. 47, comma 5, T.U.I.R.*). Al contrario, nel caso fossero ridotte riserve di capitale, i soci restanti risulterebbero penalizzati per una logica opposta.

La medesima situazione difficilmente potrebbe presentarsi in una società di persone, in quanto, anche nel caso in cui i soci deliberassero la riduzione non proporzionale delle voci di patrimonio netto, la quota di riserve di utili – che sono già stati imputati per trasparenza in capo ai soci – assegnata al socio non subirebbe alcuna tassazione, in quanto sarebbe computata in aumento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Una soluzione che eviterebbe effetti distorsivi in capo ai soci di società di capitali potrebbe risiedere nel presumere ai fini fiscali che le riserve (e il capitale) siano stati ridotti proporzionalmente – a prescindere delle voci ridotte contabilmente²⁷⁹. Tale soluzione non è comunque soddisfacente, in quanto dubbi sussisterebbero in caso di valore di liquidazione superiore alla quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio, che richiede necessariamente l'utilizzo di quote di riserve spettanti agli altri soci.

Perplessità sorgono con riguardo all'applicabilità della presunzione prevista dall'art. 47, comma 1, T.U.I.R. per risolvere tale questione. Si rileva che, qualora si ammettesse l'applicazione della presunzione di previa distribuzione di riserve di utili al caso del

²⁷⁹ Tale soluzione richiederebbe la gestione da parte della società di un “doppio binario” civile e fiscale. Cfr. Assonime, circ. 06-07-2005, n. 38, nota (45).

recesso, gli effetti distorsivi non verrebbero eliminati; al contrario, sussisterebbe un vantaggio in capo ai soci "superstiti", come già discusso.

Nello specifico, in caso di recesso esercitato da una persona fisica socia di società di capitali, l'applicazione della presunzione si renderebbe irrilevante, in quanto è la legge stessa a qualificare – fin dall'inizio – come utili i redditi conseguiti dal socio, indipendentemente dalla natura delle riserve utilizzate per il rimborso.

Invece, in caso di recesso esercitato da un imprenditore individuale o da una società, se si affermasse l'operatività della presunzione si otterrebbe una riqualificazione (irragionevole) del reddito conseguito dal socio uscente. Infatti, nel caso di coesistenza di riserve di utili e riserve di capitale al patrimonio e di utilizzo di entrambe per la liquidazione, il socio potrebbe realizzare in parte una plusvalenza e in parte un dividendo; se si applicasse la presunzione in tale situazione, si otterrebbe l'effetto di riqualificare la plusvalenza in un "dividendo"; in questo modo ci si sostituisce (indebitamente) al legislatore, il quale già definisce chiaramente la natura del reddito da recesso. La presunzione *ex art. 47, comma 1, T.U.I.R.* sembrerebbe quindi incompatibile con l'ipotesi di recesso.

D'altro canto, non si deve dimenticare l'effetto distorsivo che si otterrebbe in capo ai soci rimanenti: se si ammettesse la validità della presunzione di previa distribuzione di riserve di utili, le eventuali riserve di capitale distribuite al socio verrebbero riqualificate quali riserve di utili (se al patrimonio erano rimaste riserve di utili); di conseguenza, le riserve di utili rimaste al patrimonio verrebbero automaticamente convertite, ai soli fini fiscali, in riserve di capitale. In caso di successiva distribuzione di tali riserve (diventate) di capitale, il socio uscente non potrebbe però beneficiare della non-imposizione delle stesse e il vantaggio ricadrebbe interamente sui soci rimasti in società. L'esito prodotto di fatto sarebbe quello della violazione del principio di parità di trattamento dei soci.

In verità, la questione riguardante la valenza della presunzione di previa distribuzione di riserve di utili potrebbe essere risolta a monte avendo riguardo al dato letterale dell'*art. 47, comma 1, T.U.I.R.* Infatti, la presunzione trova applicazione in caso di delibera assembleare di distribuzione di dividendi. In caso di recesso, pur rendendosi necessaria una decisione dei soci in ordine alla riduzione del patrimonio, questa non sembrerebbe potersi qualificare come distribuzione, in quanto le norme codicistiche fanno riferimento a un «rimborso». Questa considerazione assume maggior forza se si pensa al fatto che il legislatore tributario ha dovuto qualificare tali redditi quali dividendi; tale precisazione

sarebbe stata superflua se l'operazione di liquidazione al socio fosse inquadrabile fin dal principio quale distribuzione di utili.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembrerebbe ritenersi preferibile escludere l'applicazione della presunzione di cui al comma 1, art. 47 citato alla fattispecie del recesso²⁸⁰.

Una questione di incertezza del tutto simile sorge con riferimento alla presunzione che disciplina l'“ordine” di distribuzione degli utili. Tale presunzione è stata introdotta in occasione della legge di bilancio 2018, la quale ha modificato il regime impositivo dei dividendi percepiti da una persona fisica, che detiene una partecipazione qualificata in una società di capitali al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa²⁸¹. Secondo tale presunzione²⁸², a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016. L'ambito di operatività di tale presunzione è circoscritto agli utili percepiti in virtù di una partecipazione qualificata in una società di capitali, detenuta da una persona fisica non imprenditore.

L'interrogativo che sorge riguarda l'opportunità di applicare tale presunzione in ipotesi di recesso e, nello specifico, in caso di liquidazione al socio mediante riduzione di riserve di utili. Le considerazioni circa l'applicabilità non si discostano rispetto a quelle già presentate con riferimento alla presunzione *ex art. 47*, comma 1, T.U.I.R.

In caso di esistenza nel patrimonio di utili formati in periodi d'imposta che scontano differenti regimi impositivi, l'applicazione della presunzione comporterebbe, ancora una volta, degli effetti distorsivi in capo ai soci “superstiti”. A titolo di esempio, se la società attingesse a riserve di utili formati nei tre diversi archi temporali – a cui si ricollega una tassazione differente –, ma al patrimonio fossero presenti utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 sufficienti per la liquidazione del socio, l'applicazione della presunzione comporterebbe un effetto distorsivo in capo ai soci rimanenti. Infatti, il socio

²⁸⁰ In termini generici, per la non operatività della presunzione *ex art. 47*, comma 1, T.U.I.R., si veda LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo II*, cit., p. 1603. Concorde ROSSI RAGAZZI F., *op. cit.*, p. 2148 ss.

²⁸¹ L'argomento è stato presentato nel par. 2 del presente capitolo, a cui si rimanda.

²⁸² Si veda l'art. 1, comma 4, D.M. 26 maggio 2017; quest'ultimo ha fatto salva la previsione già contenuta all'art. 1, comma 2, D.M. 2 aprile 2008.

recedente sconterebbe una tassazione più favorevole – data la minor percentuale di partecipazione degli utili alla formazione del reddito complessivo imponibile – e, specularmente, i soci “superstiti” nella società risulterebbero penalizzati; le riserve rimaste nel patrimonio verrebbero riqualificate, ai fini fiscali, come utili prodotti nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, o come utili prodotti nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, i quali scontano dei regimi di imposizione più gravi rispetto agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Il risultato ottenuto sarebbe quello della disparità di trattamento dei soci.

Il tema potrebbe essere risolto in origine guardando al dato letterale: il decreto ministeriale condiziona anche in questo caso la valenza della presunzione a una delibera di distribuzione; come già espresso, la decisione dei soci avente ad oggetto la riduzione delle poste di patrimonio a seguito del recesso non sembra potersi qualificare come distribuzione.

Sulla base delle argomentazioni presentate, appare preferibile escludere l’applicazione della presunzione²⁸³, che determina il criterio di “uscita” degli utili presenti nel patrimonio netto, in ipotesi di recesso.

Una soluzione equilibrata, che eviti degli effetti distorsivi in capo ai soci, potrebbe consistere nel presumere, ai fini fiscali, che la società abbia attinto alle riserve di utili – formati in archi temporali che scontano tassazioni differenti – in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del socio recedente. Vale a dire che il socio ottiene in liquidazione la stessa quota di utili, afferenti ai diversi periodi individuati dal regime transitorio, che otterrebbe in caso di distribuzione di dividendi.

A prescindere dalla soluzione che si intende adottare con riferimento al criterio che dovrebbe seguire la società, la riduzione del patrimonio netto configura in ogni caso

²⁸³ Una considerazione a favore di quanto sostenuto sembrerebbe trovarsi nel par. 1.2, circ. n. 8/E/2009, Agenzia delle Entrate; l’Agenzia sostiene che «qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla loro distribuzione, quale ad esempio la copertura delle perdite, ossia quando non si tratta di vere e proprie “distribuzioni di utili”, la presunzione suddetta non opera e pertanto si possono considerare utilizzate prioritariamente le riserve formate con utili prodotti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007».

un'operazione di natura patrimoniale, dalla quale non emergono componenti che partecipano alla determinazione del reddito imponibile della società²⁸⁴.

3.2. *Differenza da recesso*

La seconda componente che concorre alla formazione del valore di liquidazione al socio è data dalla c.d. differenza da recesso. Tale differenza origina da plusvalori latenti che non trovano espressione in bilancio e dagli utili in corso di formazione alla data del recesso. In particolare, i plusvalori che non ottengono valorizzazione all'attivo dello stato patrimoniale sono riconducibili al maggior valore dei beni materiali e immateriali registrati – ma valutati con criteri prudenziali –, ai beni materiali e immateriali che non possono essere iscritti e all'avviamento.

3.2.1. *Trattamento in capo alla società delle somme che eccedono il patrimonio netto contabile*

Il trattamento fiscale in capo alla società della differenza da recesso è diversificato tra società di persone e società di capitali.

Con riguardo alle società di persone, la differenza di recesso integra un componente negativo che concorre alla determinazione del reddito della società²⁸⁵. Infatti, se non si ammettesse la possibilità in capo alla società di dedurre tale differenza, si genererebbe un effetto penalizzante per i soci “superstiti”. La valutazione della quota del socio recedente include i plusvalori latenti all'attivo patrimoniale e gli utili in corso di formazione che, pertanto, scontano una tassazione in capo al socio recedente, in quanto inclusi nelle somme percepite dallo stesso. I plusvalori che non trovano iscrizione in bilancio saranno realizzabili in futuro: essi concorreranno alla formazione del reddito complessivo quali componenti positivi di reddito e, in quanto tali, imputati per la tassazione in capo ai soci rimanenti secondo il principio di trasparenza. Allo stesso modo, gli utili in corso di formazione al momento del recesso scontreranno la tassazione per trasparenza in capo ai

²⁸⁴ V. ris. n. 64/E/2008, Agenzia delle Entrate; DEZZANI F., *Recesso nelle società di persone: componente reddituale negativo e “differenza da recesso”*, in *Il Fisco*, 2021, 14, p. 1363 ss.; par. 3.1.1, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 74-2011/T.

²⁸⁵ Così ris. n. 64/E/2008, Agenzia delle Entrate. Tale Risoluzione è richiamata (e confermata) da Cass., 14 settembre 2021, n. 24671.

soci restanti non appena conseguiti. Allo scopo di evitare una doppia tassazione – espressamente vietata dall'art. 163, T.U.I.R. – di tale componente di reddito, è stata riconosciuta la deducibilità della differenza da recesso²⁸⁶.

Ai fini dell'individuazione dell'esercizio in cui tale componente negativo può (e deve) essere dedotto, si applica il generale principio di imputazione temporale della competenza (art. 109, comma 1, primo periodo, T.U.I.R.)²⁸⁷. Ne consegue che la differenza da recesso deve essere «*interamente dedotta nell'esercizio nel quale sorge il diritto del socio alla liquidazione della quota*»²⁸⁸. Una deroga al principio generale di competenza è introdotta dal secondo periodo, comma 1, art. 109 citato: le spese, che nell'esercizio di competenza non siano ancora certe nell'esistenza o determinabili in modo obiettivo nell'ammontare, saranno dedotte nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Con specifico riferimento al recesso, si ricorda che nelle società di persone il socio ha il diritto di percepire gli utili e l'onere di partecipare alle perdite relativi alle operazioni in corso al momento dello scioglimento del rapporto sociale (art. 2289, comma 3, c.c.). A tal proposito, è indubbio che le operazioni in corso potrebbero divenire definitive anche a distanza di anni e la corrispondente tassazione in capo al socio non potrà avvenire fino a quando il provento non sarà certo nell'ammontare e determinabile in modo obiettivo. Allo stesso modo, in ragione della deroga *ex art. 109, T.U.I.R. citata*, la differenza da recesso – la quale comprende la quota di utili in corso di formazione – potrebbe essere dedotta interamente dal reddito della società soltanto nell'esercizio in cui gli utili divengono certi nell'esistenza e sono determinabili in modo obiettivo²⁸⁹. In questo modo non si genererebbe alcuna asimmetria tra periodo d'imposta di tassazione in capo al socio e periodo d'imposta di deduzione da parte della società.

²⁸⁶ A mente dell'art. 109, comma 4, T.U.I.R., «*le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza*». La disposizione richiamata prescrive che la rilevanza fiscale di un componente negativo – salve le deroghe contenute nello stesso comma – sia condizionata dalla sua previa iscrizione a conto economico. Da ciò consegue la considerazione che la norma fiscale potrebbe condizionare il trattamento contabile del recesso da società di persone. Si veda anche LUNELLI R., *op. cit.*, p. 5132.

²⁸⁷ Così Cass., 14 settembre 2021, n. 24671. La Corte sostiene che la differenza da recesso non può essere ricompresa tra le spese «*relative a più esercizi*», in merito alle quali il Testo unico riconosce la deduzione «*nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio*» (art. 108, T.U.I.R.). Le spese pluriennali a cui fa riferimento l'art. 108 citato sono caratterizzate dall'attitudine a produrre utilità in più esercizi e, per tale motivo, la deduzione è ammessa in relazione alla quota imputabile a ciascun esercizio. La c.d. differenza da recesso non è una spesa idonea a produrre utilità per la società nel corso di più esercizi, bensì la sua utilità «*si esaurisce nell'esercizio nel quale sorge il diritto alla liquidazione della quota*».

²⁸⁸ Il legislatore considera «*esercizio di competenza*» quello «*nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuno di tali voci*». Cass., 9 novembre 2018, n. 28671.

²⁸⁹ Così MARZO S., *Il regime fiscale della differenza da recesso da società di persone*, in *Il Tributario*, 10 novembre 2021.

Una asimmetria potrebbe sorgere tra differenza da recesso e reddito imponibile del socio²⁹⁰: la differenza da recesso è determinata avendo come termine di riferimento la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio; il reddito conseguito dal socio è quantificato in relazione al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione²⁹¹ e l'ammontare che concorre a imposizione varia in relazione alla natura del soggetto. A titolo di esempio, si pensi al recesso di una società di persone socia di un'altra società di persone: se la società partecipata procedesse al rimborso mediante l'attribuzione di riserve di capitale (e di capitale) per un importo superiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, l'eccedenza si qualificherebbe come plusvalenza; nel caso in cui la partecipazione oggetto del recesso sia dotata dei requisiti *ex art. 87, comma 1, T.U.I.R.*, la plusvalenza concorrerebbe solo parzialmente a imposizione. Dall'altra parte, la società potrebbe dedurre integralmente la differenza da recesso. Pertanto, in questo caso specifico – ma non solo – si genererebbe un non giustificato vantaggio fiscale.

Inoltre, si rileva che nel caso in cui il reddito percepito dal socio recedente fosse assoggettato a tassazione separata, si genererebbe una sfasatura tra il periodo di imposta in cui il reddito da recesso sconta la tassazione in capo al socio e il periodo d'imposta in cui la società può portare a deduzione la differenza da recesso, in quanto sono diversi i principi di imputazione temporale applicabili²⁹².

Non pochi dubbi sono stati sollevati circa l'attitudine della differenza da recesso a costituire una spesa inerente all'attività d'impresa e, in quanto tale, deducibile dal reddito²⁹³. Nonostante questa considerazione, la deducibilità della differenza da recesso è generalmente riconosciuta allo scopo di non violare il divieto della doppia imposizione *ex art. 163, T.U.I.R.*²⁹⁴.

²⁹⁰ Così LOVECCHIO L., *Il recesso del socio di società personale dopo il correttivo IRES*, in Bollettino tributario, 2006, 3, p. 197 ss.; TREVISANI A., *op. cit.*, p. 1061 ss. In termini contrari ris. n. 64/E/2008, Agenzia delle Entrate. Quanto sostenuto dalla risoluzione è confermato da Cass., 14 settembre 2021, n. 24671.

²⁹¹ Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione potrebbe già incorporare i plusvalori latenti e il valore dell'avviamento, qualora la stessa fosse stata oggetto di cessione precedentemente al recesso. Così VARESANI M. e STEVANATO D., *op. cit.*, p. 71 ss.

²⁹² V. TREVISANI A., *op. cit.*, p. 1061 ss.

²⁹³ Non sembrerebbe sussistere un collegamento tra l'onere sostenuto dalla società a seguito del recesso e l'attività esercitata, in quanto con la liquidazione della partecipazione «si determina l'estinzione (...) del vincolo di destinazione impresso inizialmente ai beni sociali». In questi termini LOVECCHIO L., *op. cit.*, p. 197 ss. Si veda anche VARESANI M. e STEVANATO D., *op. cit.*, p. 71 ss.

²⁹⁴ Sono state mosse delle critiche all'opportunità di giustificare la deduzione della differenza da recesso in virtù del divieto posto dall'articolo citato: la differenza da recesso incorpora i plusvalori latenti all'attivo

L'esame del trattamento fiscale della differenza da recesso si conclude con riferimento al suo trattamento in ipotesi di società semplice. Per questo tipo societario risulta problematico sostenere la possibilità di dedurre dal reddito un'eventuale differenza da recesso, in quanto la società semplice non produrrebbe alcun reddito d'impresa dal quale poter sottrarre tale importo²⁹⁵. A mente dell'art. 9, comma 1, T.U.I.R., i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, applicando le regole che il T.U.I.R. prescrive per le categorie stesse. Tra le disposizioni che regolano la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, redditi fondiari, redditi di capitale e redditi diversi – uniche categorie di reddito che può produrre una società semplice – non sembra trovare spazio una norma che ammetta la deduzione della differenza da recesso. La mera trasposizione nella società semplice di quanto riconosciuto alle società di persone commerciali appare quindi di difficile applicazione pratica. Un'ulteriore considerazione risiede nel fatto che la società semplice potrebbe anche non realizzare mai i plusvalori latenti che trovano espressione nella differenza da recesso. A titolo di esempio, si pensi a una società semplice immobiliare che possiede unicamente immobili per i quali non è prevista la tassazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R.; se si ammettesse in linea teorica la deducibilità della differenza da recesso, si genererebbe un ingiustificato vantaggio fiscale.

A differenza di quanto riconosciuto alle società di persone commerciali, nelle società di capitali si tende a escludere la possibilità di dedurre dal reddito, quale componente negativo, la differenza da recesso. Una simile preclusione avrebbe origine a monte, in relazione al trattamento contabile del recesso da società di capitali: la differenza da recesso non potrebbe essere imputata come costo a conto economico²⁹⁶.

patrimoniale, per i quali la doppia imposizione è solo potenziale; infatti, la società potrebbe non realizzare mai tali plusvalori. V. LOVECCHIO L., *op. cit.*, p. 197 ss.

²⁹⁵ Così ZAGÀ S., *op. cit.*, p. 10766 ss.

²⁹⁶ Così MONTUORI N., *op. cit.*, p. 2941. A mente dell'art. 109, comma 4, T.U.I.R., i componenti negativi non sono ammessi in deduzione dal reddito d'impresa se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico (relativo all'esercizio di competenza). Nell'eventualità che il reddito percepito dal socioecedente si qualifichi come «utile», la società non potrebbe in ogni caso dedurre dal reddito l'importo corrispondente, in virtù del divieto posto dall'art. 109, comma 9, lett. a), T.U.I.R. Si veda Nota n. 11489/2007, D.R.E. dell'Emilia Romagna, in *Il Fisco*, 2007, 20, 2, p. 2867; Comm. Trib. Regionale Emilia-Romagna Bologna, Sentenza 11 novembre 2015, n. 2320; ATTARDI C., *Risoluzione n. 64/E del 25 febbraio 2008: deducibilità dal reddito d'impresa della "differenza da recesso"*, in *Il Fisco*, 2008, 10, II, p. 1866 ss.

4. Rilevanza fiscale della minusvalenza realizzata in caso di recesso tipico

Si è visto come, per una persona fisica che detiene una partecipazione in una società di persone al di fuori del regime d'impresa, i redditi compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci in caso di recesso siano qualificati come «*redditi di partecipazione*», ossia integrino redditi d'impresa. Ai fini della quantificazione del reddito, le somme o il valore normale dei beni ricevuti devono essere raffrontati con il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione della partecipazione. Da tale raffronto potrebbe emergere una differenza negativa, che sembrerebbe non assumere alcuna rilevanza fiscale.

A una simile conclusione si giunge con riferimento all'ipotesi di una persona fisica che esercita il proprio diritto di recesso da una società di capitali. L'art. 47, comma 7, T.U.I.R. dispone che si qualifica come utile il valore di liquidazione che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione della partecipazione. Anche in questo caso, ai fini della quantificazione del reddito imponibile, si procede a un raffronto tra il valore delle somme attribuite o dei beni assegnati al socio e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Nel caso di emersione di una differenza negativa, questa non assumerebbe alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito complessivo del soggetto.

Nessuna differenza negativa sarebbe deducibile neppure nel caso di recesso esercitato da un imprenditore individuale, una società di persone o una società di capitali, se la società da cui si recede procedesse al rimborso mediante la sola riduzione di riserve di utili.

Qualora, invece, la società decidesse di indennizzare il socio recedente (anche solo parzialmente) con la riduzione di riserve di capitale o di capitale, il soggetto potrebbe realizzare una differenza negativa fiscalmente rilevante. Infatti, se dal confronto tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione emerge una differenza negativa, il socio uscente realizza una minusvalenza. La percentuale dell'importo della minusvalenza che concorre alla formazione del reddito complessivo dipende poi dalla natura del soggetto che recede e dalla sussistenza o meno dei requisiti che permettono di fruire della *participation exemption*.

5. Assegnazione di beni al socio

Come visto nel Capitolo II, il debito sorto in capo alla società in ragione dell'esercizio del recesso può essere estinto mediante assegnazione al socio di beni appartenenti al patrimonio sociale. In occasione della disamina del trattamento contabile del recesso del socio, si è rilevato come, in capo alla società dalla quale si recede, possa realizzarsi un eventuale componente positivo, la cui natura dipende dalla tipologia di bene assegnato. Tale distinzione mantiene la propria valenza anche con riferimento al trattamento impositivo del componente medesimo. Infatti, il regime di tassazione varia a seconda del fatto che i soci abbiano accordato la liquidazione della partecipazione mediante assegnazione di c.d. beni merce (in senso stretto²⁹⁷ o per assimilazione²⁹⁸) o di beni diversi dai beni merce. Questi ultimi sono i beni che, allo stato patrimoniale, vengono riclassificati tra le «immobilizzazioni» – secondo i principi contabili nazionali – o tra le «attività non correnti» – secondo i principi contabili internazionali; all'interno di questa categoria possiamo procedere a un'ulteriore distinzione tra c.d. beni strumentali e c.d. beni meramente patrimoniali²⁹⁹. Diversamente, i beni merce sono solitamente iscritti a bilancio come «attivo circolante» – secondo i principi contabili nazionali – o come «attività correnti» – secondo i principi contabili internazionali³⁰⁰.

Se la società decide di assegnare al socio recedente un bene merce, è opportuno distinguere diverse eventualità. Se il bene merce assegnato costituiva rimanenza per la società, quest'ultima realizza un ricavo fiscalmente rilevante, vale a dire un componente positivo che concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile. L'entità del ricavo – ai fini fiscali – è data dal valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 85, comma 2, T.U.I.R.). Diversamente, nell'ipotesi di assegnazione di un'attività finanziaria non immobilizzata, dal confronto tra il valore normale e il valore di iscrizione del bene assegnato potrebbe emergere alternativamente un differenziale positivo o un differenziale negativo fiscalmente rilevante.

²⁹⁷ I beni merce in senso stretto sono quelli inquadrabili nelle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 85, T.U.I.R. Si veda ZIZZO G., *La determinazione del reddito*, cit., p. 397-398.

²⁹⁸ I beni merce per assimilazione sono quelli indicati nelle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 85, T.U.I.R. Si veda ZIZZO G., *La determinazione del reddito*, cit., p. 398.

²⁹⁹ Così ZIZZO G., *La determinazione del reddito*, cit., p. 397.

³⁰⁰ *Ibidem*.

Qualora, invece, il debito nei confronti del socio che ha esercitato il recesso fosse estinto mediante l'assegnazione di un bene strumentale o meramente patrimoniale³⁰¹, la società potrebbe realizzare una plusvalenza o una minusvalenza. L'entità di tale componente di reddito viene quantificata confrontando il valore normale del bene assegnato con il costo non ammortizzato del bene stesso (art. 86, comma 3, T.U.I.R.); se da tale confronto emerge una differenza positiva, questa integra una plusvalenza; nel caso opposto la società realizza una minusvalenza.

Il valore normale del bene corrisponde a quello definito dall'art. 9, comma 3, T.U.I.R., mentre il costo non ammortizzato è dato dal «costo di acquisizione del bene al netto degli ammortamenti effettivamente dedotti e non quelli che si sarebbero potuti dedurre»³⁰². Ai fini del calcolo del costo ammortizzato, si deve tener conto della quota di ammortamento corrispondente alla frazione di esercizio, che termina con la data di assegnazione³⁰³. La rilevanza del valore normale quale termine di riferimento per la quantificazione della plusvalenza comporta un disallineamento rispetto alla disciplina contabile: ai fini fiscali la società potrebbe realizzare un componente positivo, anche qualora non emergesse nessuna plusvalenza a conto economico³⁰⁴ – è il caso del valore della quota liquidata pari al valore contabile netto del bene assegnato.

La plusvalenza realizzata integra un componente positivo di reddito, il quale concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. c), T.U.I.R.

A differenza delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), alle plusvalenze da assegnazione di beni non si ritiene applicabile la facoltà prevista al

³⁰¹ In alcune occasioni il legislatore introduce dei regimi fiscali agevolati a carattere temporaneo: si tratta dell'assegnazione agevolata di determinati beni ai soci di società di persone e società di capitali. In genere simili disposizioni speciali prevedono l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette alle plusvalenze realizzate dalla società con l'operazione di assegnazione. Si veda a titolo di esempio il regime introdotto dall'art. 1, commi da 115 a 120, L. n. 208/2015. Sul tema GAVELLI G., *Gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia sulle assegnazioni: gli effetti per i soci*, in *Corriere Tributario*, 2016, 41, p. 3146 ss.; GAIANI L., *Assegnazioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice*, in *Il Fisco*, 2015, 45, p. 4315 ss. Il regime agevolato è normalmente applicabile anche nel caso di recesso. Circ. n. 26/E/2016, Agenzia delle Entrate; circ. n. 37/E/2016, Agenzia delle Entrate.

³⁰² Così LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo II*, cit., p. 1538. Cass., 1° aprile 1996, n. 2992, in banca dati Leggi d'Italia. L'entità della plusvalenza o della minusvalenza è quindi condizionata dal costo non ammortizzato del bene: il componente di reddito realizzato ai fini fiscali può divergere da quello quantificata a livello contabile; tale circostanza può essere generata, a titolo di esempio, dalla sussistenza di norme che limitano la deducibilità dell'ammortamento civilistico.

³⁰³ Ris. n. 41/E/2002, Agenzia delle Entrate. Pertanto, la disciplina fiscale è allineata con quella contabile (par. 81, Principio contabile OIC n. 16).

³⁰⁴ L'assegnazione di beni al socio «non costituisce un'operazione fiscalmente neutrale nemmeno se viene effettuata (...) a valori contabili». Ris. n. 191/E/2009, Agenzia delle Entrate. Non si può escludere la possibilità che la società realizzi contabilmente una minusvalenza – fiscalmente irrilevante ex art. 101, comma 1, T.U.I.R. – e fiscalmente una plusvalenza – imponibile ai sensi dell'art. 86, comma 1, T.U.I.R.

comma 4 dell'art. 86, T.U.I.R.³⁰⁵. Pertanto, anche in caso di possesso del bene per un periodo non inferiore a tre anni, la società non potrà scegliere di rateizzare il componente positivo di reddito in quote costanti, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta (compreso l'esercizio di realizzazione).

La plusvalenza realizzata dalla società e il reddito tassato in capo al socio recedente potrebbero non coincidere, in quanto i termini – costo non ammortizzato per la società e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione per il socio – che vengono raffrontati con il valore normale del bene possono essere differenti.

Se dal confronto tra valore normale del bene e costo non ammortizzato emerge una differenza negativa, questa integra una minusvalenza. Tale componente negativo è indeducibile, in quanto l'art. 101, comma 1, T.U.I.R. indica quali minusvalenze deducibili quelle realizzate ai sensi dei commi 1, lettere a) e b), e 2 dell'art. 86, T.U.I.R.

I componenti positivi di reddito che emergono in virtù dell'operazione di assegnazione concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo il generale criterio di competenza *ex art. 109, T.U.I.R.*

Per la verità, nel caso di assegnazione di beni ai soci, diviene irrilevante il criterio di imputazione temporale del componente di reddito: l'assegnazione al socio di fatto sostituisce un pagamento di una somma in denaro, rendendo superflua la distinzione tra criterio di cassa e criterio di competenza. Il periodo d'imposta in cui il componente concorrerà alla determinazione del reddito è quello nel corso del quale è avvenuta l'assegnazione³⁰⁶.

Una particolare considerazione si rende necessaria con riferimento alla deducibilità della differenza da recesso in caso di liquidazione della quota in natura. Come appena descritto, a fronte dell'operazione, la società potrebbe generare un componente positivo (ricavi o plusvalenza) o negativo (minusvalenza). In tal caso ci si chiede se il recesso possa assumere doppia rilevanza fiscale per la società da cui è esercitato. La questione dovrebbe

³⁰⁵ V. LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo II*, cit., p. 1554. Cfr. altresì VIOTTO A., *Lezioni sull'IRES delle società di capitali residenti*, cit., p. 36.

³⁰⁶ Par. 5.2.2, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 103-2012/T. Ai fini fiscali, il momento di realizzazione dell'operazione di assegnazione varia a seconda del bene oggetto di trasferimento. Ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. a), T.U.I.R. il perfezionamento del trasferimento di proprietà dei beni immobili si ha alla data di stipulazione dell'atto, che a mente dell'art. 1350 c.c. deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata; per i beni mobili rileva il momento di consegna o spedizione.

essere risolta in senso positivo³⁰⁷: la medesima operazione di recesso potrebbe generare, al contempo, un componente positivo di reddito – derivante dall’assegnazione in natura – e un componente negativo di reddito – la differenza da recesso. Difatti, i componenti reddituali in discussione derivano da due confronti, i cui termini utilizzati ai fini del calcolo sono diversi – valore liquidato e quota di patrimonio netto per la differenza da recesso; valore normale e costo non ammortizzato del bene per la plusvalenza; valore normale del bene per i ricavi.

Una fattispecie che suscita particolare interesse all’interno di questo tema è l’assegnazione di beni al socio recedente da parte di una società semplice.

Come in precedenza ricordato, i redditi conseguiti da una società semplice sono riconducibili a quattro categorie reddituali: redditi di lavoro autonomo, redditi fondiari, redditi di capitale e redditi diversi.

Nel caso specifico di assegnazione di beni immobili, l’eventuale plusvalenza realizzata dalla società non sarebbe di tipo patrimoniale – non potendosi applicare l’art. 86, T.U.I.R. –, bensì una plusvalenza inquadrabile tra i redditi diversi *ex art. 67, comma 1, lett. b)*, T.U.I.R.³⁰⁸.

Da questa considerazione consegue che, qualora i beni immobili fossero posseduti da più di cinque anni, la plusvalenza non concorrerebbe a tassazione³⁰⁹.

³⁰⁷ V. par. 4.3, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 74-2011/T. Di diverso avviso sembrerebbe ris. n. 64/E/2008, Agenzia delle Entrate; l’Agenzia sembra riconoscere la deducibilità della differenza da recesso solo nel caso di liquidazione al socio con una somma di denaro, in quanto presuppone che i plusvalori latenti rimangano insiti nel patrimonio sociale anche a seguito del recesso. Sul punto si veda anche circ. n. 37/E/2016, Agenzia delle Entrate; risposta a interpello, presentato con istanza il 14 settembre 2020, D.R.E. della Lombardia, in banca dati My Desk24 – Il Sole 24 Ore. Si rileva che nel caso di assegnazione di beni al socio recedente, la società di fatto realizza il plusvalore latente sul bene oggetto dell’operazione. Se si negasse la deducibilità della differenza da recesso dal reddito societario, i soci “superstiti” si vedrebbero imputato per trasparenza un componente positivo di reddito e, allo stesso tempo, il socio recedente sconterebbe la tassazione sul reddito conseguito. Nonostante i due importi potrebbero non coincidere, si genererebbe comunque una parziale doppia imposizione, evitabile con la deduzione della differenza da recesso.

³⁰⁸ In tal senso FURIAN S. e GALLIO F., *La società semplice e l’assegnazione ai propri soci di beni immobili posseduti da oltre cinque anni*, in *Corriere Tributario*, 2018, 24, p. 1915 ss. Nonostante l’art. 67, T.U.I.R. faccia riferimento alla «*cessione a titolo oneroso*», a quest’ultima dovrebbe essere paragonata l’assegnazione di beni al socio. Così par. 2.4, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 92-2016/T, *Trasformazione di società commerciale immobiliare in società semplice – problematiche fiscali*.

³⁰⁹ Si vedano risposta a interpello n. 689/2021, Agenzia delle Entrate e risposta a interpello n. 691/2021, Agenzia delle Entrate. I pareri dell’Agenzia delle Entrate sono resi con riferimento al caso di scioglimento di società semplice, ma si ritiene che gli stessi abbiano valenza anche per l’ipotesi di recesso.

6. Trattamento fiscale dell'annullamento di azioni proprie

Come più volte segnalato, rientra nella fattispecie del recesso tipico l'operazione di acquisto di azioni del socio recedente ad opera della società, seguita dall'annullamento delle stesse.

Nel Capitolo II sono stati messi in evidenza gli aspetti contabili dell'acquisto di azioni proprie da parte della società e del successivo annullamento. L'attuale disciplina contabile riflette le modifiche introdotte al codice civile dal D.Lgs. n. 139/2015. Nello specifico il comma 3 dell'art. 2357 *ter* c.c. è stato modificato dall'art. 6, comma 1 del decreto citato.

Le operazioni di acquisto e di annullamento delle azioni proprie si risolvono a livello patrimoniale, al contrario di quanto avveniva in precedenza. Non si ha quindi nessun passaggio a conto economico dell'eventuale differenza che emerge dal confronto tra riserva negativa stornata e valore nominale del capitale sociale ridotto.

Con riguardo alla rilevanza fiscale dell'operazione, si ricorda che l'art. 83, T.U.I.R. dispone in termini generali che *«per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili»*. Per i soggetti OIC, diversi dalle micro-imprese, trova quindi applicazione il c.d. principio di derivazione rafforzata dai principi contabili OIC.

Con specifico riferimento alle azioni proprie, la rilevanza della rappresentazione contabile anche ai fini fiscali è confermata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2 del D.M. 3 agosto 2017 (GU Serie Generale n. 187 del 11-08-2017)³¹⁰.

Sulla base di queste premesse si possono sviluppare delle considerazioni in merito alla disposizione specifica contenuta all'art. 91 del Testo unico. Il primo comma dell'articolo citato, alla lett. c), dispone l'irrilevanza fiscale della differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto.

Stante il nuovo regime di contabilizzazione dell'operazione di annullamento delle azioni proprie, la disposizione del T.U.I.R. citata ha perso la propria rilevanza per i soggetti OIC

³¹⁰ L'art. 2 citato richiama l'art. 3, comma 3, D.M. 1° aprile 2009, n. 48, il quale conferma la prevalenza dei criteri di imputazione previsti dai principi contabili per le azioni proprie per i soggetti IAS *adopter*.

adopter (diversi dalle micro-imprese), in quanto nessun componente di reddito emerge a seguito dell'annullamento delle azioni proprie³¹¹.

7. Rilevanza del recesso tipico nella determinazione della base imponibile IRAP

Nella trattazione fin qui operata ci si è limitati ad analizzare i risvolti dell'operazione di recesso ai fini delle imposte sui redditi disciplinate dal D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.).

A questo punto dell'esposizione è opportuno presentare i principali tratti di imponibilità dell'operazione di recesso ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997.

Si ricorda che tra i soggetti passivi individuati dall'art. 3 del Decreto sono ricomprese le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), T.U.I.R. e le società in nome collettivo e in accomandita semplice, se esercenti una o più attività di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 446/1997.

L'art. 5, D.Lgs. n. 446/1997 individua poi le regole di determinazione della base imponibile maturata dalle società di capitali a cui sarà applicata l'aliquota IRAP: la base imponibile è calcolata come «*differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché (...)*». Come ricordato nel Capitolo II, l'eventuale provento o onere conseguito dalla società-socia recedente transita alla voce C) *Proventi e oneri finanziari* del conto economico; non sembra pertanto che detto componente di reddito concorra alla formazione della base imponibile IRAP.

Alla medesima conclusione si dovrebbe giungere con riferimento alle società personali commerciali, in quanto l'art. 5 *bis* del Decreto individua in maniera specifica le componenti del reddito fiscale rilevanti per la determinazione della base imponibile IRAP e tra le stesse non sembrano ricomprese le somme conseguite a seguito dell'esercizio del recesso.

Per quanto attiene poi alla deducibilità della differenza da recesso dalla base imponibile IRAP, questa non rientrerebbe «tra i componenti rilevanti nella determinazione del valore

³¹¹ LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo II*, Milano, 2020, p. 1688; RIZZARDI R., *Le azioni proprie: dalle novità civilistiche e contabili agli aspetti tributari controversi*, in *Corriere Tributario*, 2020, 10, p. 850-851.

della produzione delle società di persone ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»³¹².

8. Il recesso tipico in materia di imposte indirette (cenni)

La fattispecie del recesso tipico assume rilevanza anche con riferimento alle imposte indirette.

Nello specifico, nella fase di liquidazione della quota del socio recedente, sorge l'obbligo di versare l'imposta di registro. Il rimborso della partecipazione eseguito mediante pagamento in denaro si qualifica come atto proprio della società, imponibile ai sensi del comma 1, lett. d) dell'art. 4 della Tariffa parte 1, D.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.). Per quanto attiene alla quantificazione dell'imposta, occorre operare una distinzione dei casi che rientrano rispettivamente ai numeri 1 e 2 della lett. d) citata. Al n. 1 sono ricomprese le operazioni di assegnazione ai soci «*aventi per oggetto utili in danaro*»: tale circostanza si verifica in caso di recesso da una società di capitali – per l'intera eccedenza rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione se a recedere è una persona fisica non imprenditore; per l'eccedenza delle somme distribuite a titolo di ripartizione delle riserve diverse da quelle di capitali se a recedere è un imprenditore individuale o una società. Per tali operazioni è prevista l'applicazione di un'imposta in misura fissa.

Il n. 2 contiene una disposizione di carattere residuale, in quanto si applica «*in ogni altro caso*»: si fa riferimento al caso del rimborso, a un imprenditore individuale o a una società recedente, mediante somme a titolo di ripartizione delle riserve di capitale e del capitale. Per tali operazioni viene richiamata la lett. a) del medesimo comma. Il comma 1 dell'art. 4 della Tariffa parte 1, alla lett. a), n. 5, D.P.R. n. 131/1986, con riguardo al conferimento in denaro, stabilisce l'applicazione di un'imposta in misura fissa.

Si ricorda che l'imposta di registro è ammessa in deduzione dal reddito della società nell'esercizio in cui avviene il pagamento (criterio di cassa), secondo quanto stabilito dall'art. 99, T.U.I.R.

³¹² Così risposta a interpello, presentato con istanza il 14 settembre 2020, D.R.E. della Lombardia, in banca dati My Desk24 – Il Sole 24 Ore; CTP Roma, Sez. XXVI, Sentenza 13 novembre 2017, n. 24020, in banca dati One LEGALE. Per le società di capitali non si pone la questione della deducibilità della differenza da recesso dalla base imponibile IRAP, in quanto non si ha nessun passaggio a conto economico di tale componente. Per approfondimenti si rimanda al Capitolo II.

Qualora la società proceda alla liquidazione della partecipazione del socio attraverso l'assegnazione di beni in natura, l'operazione potrebbe rilevare sia a fini IVA sia ai fini dell'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 6, D.P.R. n. 633/1972, costituiscono cessioni di beni «*le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto*» e, in quanto tali, integrano operazioni imponibili ai fini IVA. Pertanto, in termini generali, l'operazione di assegnazione di beni in natura in occasione del recesso del socio scontrerà l'IVA e la società procederà all'emissione di una autofattura (c.d. autoconsumo esterno)³¹³. Nella specifica ipotesi di assegnazione di beni immobili, l'operazione potrebbe essere esente dall'imposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8 *bis* e n. 8 *ter*, D.P.R. n. 633/1972³¹⁴.

Per quanto attiene all'imposta di registro, l'art. 4 della Tariffa parte 1, alla lett. d), n. 1, D.P.R. n. 131/1986 dispone che sono imponibili in misura fissa le operazioni di assegnazione ai soci, se queste sono soggette a IVA³¹⁵. Diversamente, se l'operazione di assegnazione di beni immobili rientrasse tra le casistiche esenti, la stessa sarebbe soggetta a imposta di registro nella misura stabilita dalla lett. a) dell'art. 4 citato, in virtù del rinvio operato dalla lett. d), n. 2 dello stesso articolo ³¹⁶.

Qualora la società procedesse all'assegnazione di un fabbricato strumentale, l'operazione sarebbe soggetta a imposta ipotecaria in misura proporzionale (art. 1 *bis* della Tariffa, D.Lgs. n. 347/1990).

In secondo luogo, l'assegnazione di un fabbricato strumentale sconta l'imposta catastale secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 347/1990, relativo alle volture catastali: è applicata un'imposta proporzionale sul valore del bene immobile.

Sia l'imposta ipotecaria sia l'imposta catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa (art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 347/1990).

³¹³ In questi termini par. 4.2.1, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 74-2011/T; par. 4.1, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 103-2012/T. Si precisa che per l'operazione di assegnazione di beni immobili, per i quali non è stata detratta l'IVA all'atto dell'acquisto, non sussiste l'obbligo di assoggettare l'operazione stessa a IVA. Così ris. n. 28/E/1998, Ministero delle Finanze; ris. n. 194/2002, Agenzia delle Entrate. L'assegnazione di beni al socio integra infatti «*un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa*» descritta dall'art. 16 della Direttiva 112/2006/CE. V. ris. n. 191/E/2009, Agenzia delle Entrate; par. 4.1, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 103-2012/T.

³¹⁴ Ovvero, in caso di assegnazione a soggetti passivi IVA, assoggettata a IVA con l'applicazione del meccanismo di *reverse-charge* ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-*bis*), D.P.R. n. 633/1972.

³¹⁵ Si veda anche l'art. 40, D.P.R. n. 131/1986.

³¹⁶ V. ris. n. 47/E/2006, Agenzia delle Entrate; par. 8.1, circ. n. 26/E/2016; par. 4.2.1., Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 74-2011/T.

Infine, l'operazione in discussione è soggetta alla tassa ipotecaria secondo quanto prescritto dalla Tabella del D.Lgs. n. 347/1990.

CAPITOLO IV

TRATTAMENTO FISCALE DEL RECESSO ATIPICO

1. Natura del socio che recede

Come descritto nel Capitolo I, l'*iter* liquidatorio – che si attiva a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte di un socio – prevede, quale modalità preferita per il rimborso, l'offerta per l'acquisto della quota agli altri soci o a terzi. Per le società di capitali, le disposizioni codicistiche (art. 2437 *quater* c.c. per la s.p.a. e art. 2473 c.c. per la s.r.l.) prescrivono in modo imperativo tale passaggio obbligatorio³¹⁷; nulla è disposto con riguardo alle società personali, i cui soci hanno comunque la facoltà di adottare la modalità in discussione per la liquidazione/realizzo della partecipazione.

L'acquisto delle azioni o della quota ad opera dei soci (diversi da quello recedente) o di un terzo integra la fattispecie del c.d. recesso atipico.

L'operazione di acquisto della partecipazione del socio recedente è inquadrabile nella più generale operazione di cessione di quote. La partecipazione del socio "uscente" non viene annullata e, di conseguenza, non si ha alcuna riduzione del patrimonio netto³¹⁸.

Il trattamento fiscale dell'operazione non è influenzato dalla circostanza che la cessione avvenga a seguito del recesso³¹⁹; rimane pertanto valida la disciplina fiscale applicabile alla circolazione di partecipazioni.

1.1. Cessione operata da persona fisica al di fuori dell'esercizio d'impresa

L'operazione di cessione a titolo oneroso di azioni o di ogni altra partecipazione in società effettuata da una persona fisica al di fuori dell'esercizio d'impresa potrebbe implicare la

³¹⁷ La previsione civilistica di un rigoroso *iter* liquidatorio comporta che la manifestazione della volontà di recedere del socio importa implicitamente l'accettazione da parte dello stesso della modalità di realizzo stabilita dalla legge. Ne consegue che la dichiarazione di recesso implica l'assunzione a carico del socio recedente dell'obbligo di cedere la propria partecipazione a favore del socio o del terzo individuato. In tal senso Trib. Roma, 14 marzo 2018, in banca dati Leggi d'Italia.

³¹⁸ V. cap. 2°, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 74-2011/T.

³¹⁹ Nel caso in cui il recesso avvenga con acquisto della partecipazione ad opera degli altri soci o di un terzo, si realizza «un'ipotesi che va inquadrata più propriamente nell'ambito degli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, sempreché si tratti di cessioni a titolo oneroso». Si veda par. 3.1, circ. n. 26/E/2004, Agenzia delle Entrate.

realizzazione di una plusvalenza; tale componente di reddito viene ricompreso nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, T.U.I.R. (c.d. *capital gains*). I redditi diversi integrano una categoria di reddito che assume carattere residuale rispetto alle altre elencate nell'art. 6 del Testo unico³²⁰. La norma citata individua in modo puntuale le casistiche al verificarsi delle quali sorge un reddito diverso.

Le plusvalenze da partecipazione sono delineate dalle lettere c) e c-bis) dell'articolo citato: la classificazione di partecipazioni introdotta dalle due lettere ad oggi ha una rilevanza molto contenuta. La formulazione della norma distingue le partecipazioni qualificate dalle partecipazioni non qualificate³²¹ e le stesse possono riferirsi sia a società di capitali sia a società di persone.

L'art. 1, comma 999, L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha abrogato il comma 3 dell'art. 68, T.U.I.R., il quale disponeva la parziale concorrenza al reddito delle plusvalenze da partecipazioni qualificate³²². Per effetto del citato intervento normativo, il regime impositivo di partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate è ora indifferenziato³²³.

La direzione seguita dal legislatore è confermata dalla modifica operata al comma 5 dell'art. 68, T.U.I.R., il quale disciplina la modalità di tassazione delle plusvalenze da partecipazioni. Il comma citato prescrive che le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate siano sommate algebricamente alle relative minusvalenze; al contrario di quanto avveniva in passato, ora è possibile scomputare una minusvalenza da partecipazione non qualificata da una plusvalenza da

³²⁰ LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 1215.

³²¹ Le partecipazioni si considerano qualificate se garantiscono, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento a seconda che si tratti di titoli quotati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; ovvero rappresentino una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (art. 67, comma 1, lett. c), T.U.I.R.). I criteri appena esposti sono alternativi: è sufficiente che uno dei due sia verificato, affinché la partecipazione sia definita qualificata. V. LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 1235. Le partecipazioni non qualificate sono individuate nelle partecipazioni che non garantiscono una partecipazione ai diritti di voto e/o una partecipazione al capitale o al patrimonio indicate alla lett. c), comma 1, art. 67 citato.

³²² L'articolo recitava: «*Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze*». La percentuale del 40 per cento era stata rideterminata una prima volta al 49,72 per cento (D.M. 2 aprile 2008) e, successivamente, al 58,14 per cento (D.M. 26 maggio 2017).

³²³ Le modifiche intervenute sono applicabili alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019. Sull'argomento si vedano Assonime, circ. 17-05-2018, n. 11; MOLINARO G., *op. cit.*, p. 3612 ss.; PARISOTTO R., *Allineamento della tassazione dei redditi di partecipazioni qualificate e non qualificate*, cit., p. 339 ss.; PARISOTTO R., *Redditi da partecipazioni qualificate: positiva ma di difficile applicazione la nuova disciplina secondo Assonime*, cit., p. 2025 ss.; PIAZZA M., *op. cit.*, p. 4139 ss.

partecipazioni qualificata e viceversa. Inoltre, l'eventuale eccedenza delle minusvalenze sulle plusvalenze può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dall'eventuale eccedenza positiva dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto³²⁴; non rileva in alcun caso la natura della partecipazione.

Qualora la somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze restituisse come risultato un'eccedenza positiva, questa sconterebbe un'imposta sostitutiva del 26 per cento ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 461/1997³²⁵. Tale ultima norma è stato oggetto di modifica ad opera del comma 1000, art. 1, L. n. 205/2017, in quanto la stessa era precedentemente applicabile alle sole partecipazioni non qualificate.

³²⁴ Si dovrebbe ritenere che l'eventuale eccedenza delle minusvalenze sulle plusvalenze realizzate nei periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2018 e riportabili in avanti possa essere scomputata dalle eccedenze positive realizzate a partire dal 1° gennaio 2019, a prescindere dalla natura qualificata o meno delle partecipazioni. Così Assonime, circ. 17-05-2018, n. 11; FERRANTI G., *Assonime affronta le questioni problematiche della nuova disciplina delle partecipazioni qualificate*, cit., p. 2731 ss.; FERRANTI G., *Equiparazione tra partecipazioni qualificate e non: le questioni da chiarire*, cit., p. 107 ss.; FERRANTI F., *L'Agenzia delle Entrate chiarisce il regime transitorio della disciplina delle partecipazioni qualificate*, in *Il Fisco*, 2019, 27, p. 2607 ss.; PIAZZA M. e RESNATI C., *Tassazione sostitutiva anche per le partecipazioni qualificate*, cit., p. 4417 ss.; Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate*, cit.

³²⁵ L'articolo citato prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento; l'aliquota è stata dapprima innalzata al 20 per cento (art. 2, comma 6, D.L. n. 138/2011) e, successivamente, al 26 per cento (art. 3, comma 1, D.L. n. 66/2014). La disposizione dell'art. 5, D.Lgs. n. 461/1997 contiene il naturale regime di tassazione, noto come regime dichiarativo. In alternativa, il contribuente può optare per l'applicazione dei cosiddetti regime del risparmio amministrato e regime del risparmio gestito, previsti rispettivamente dall'art. 6 e dall'art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997. I soggetti che possono optare per i regimi citati sono gli stessi che possono generare redditi diversi, ossia le persone fisiche (se il reddito è conseguito al di fuori dell'attività imprenditoriale eventualmente esercitata) e le società semplici.

La condizione di applicabilità del regime del risparmio amministrato è la sussistenza di un rapporto di custodia o di amministrazione dei titoli presso intermediari finanziari (comma 1, art. 6, D.Lgs. n. 461/1997). Il regime in oggetto prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva ad opera dell'intermediario finanziario e la tassazione avviene separatamente per ciascuna operazione al momento del realizzo. Secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 6 citato, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzate possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni relative al medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.

L'art. 7, D.Lgs. n. 461/1997 disciplina il regime del risparmio gestito, che può essere applicato nel caso in cui il soggetto passivo abbia conferito a un intermediario finanziario «*l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa*» (comma 1). Tale regime prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione, determinato ai sensi del comma 4 dell'art. 7 citato. Alla formazione del risultato della gestione concorrono sia i redditi di capitale sia i redditi diversi maturati all'interno del rapporto. Il riferimento al risultato «*maturato*» comporta l'imposizione secondo un criterio di competenza, diversamente da quanto avviene nei regimi dichiarativo e del risparmio amministrato. Anche all'interno di questo regime, se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo può essere dedotto dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto e per l'intero importo che trova capienza in esso (comma 10).

Se il soggetto passivo opta per uno dei regimi alternativi vengono meno gli obblighi di dichiarazione e versamento ex art. 5, D.Lgs. n. 461/1997. Sul tema si vedano TURRI G., *op. cit.*, p. 1037-1040; MARINELLO A., *I regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria: criticità dell'assetto attuale e ipotesi di riforma*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Tributario*, 2019, 3, p. 533 ss.

Proseguendo nella trattazione, il comma 6 dell'art. 68, T.U.I.R. detta le regole per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze³²⁶ realizzate per tramite della cessione di partecipazioni in società. Le plusvalenze e le minusvalenze – da partecipazioni qualificate e non qualificate – di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 67, T.U.I.R. sono determinate raffrontando il corrispettivo percepito o il valore normale dei beni ricevuti³²⁷ e il costo o valore di acquisto della partecipazione, aumentato degli oneri inerenti alla stessa³²⁸.

Il comma 6 detta delle regole precise con riguardo al costo fiscalmente riconosciuto che deve essere confrontato con il corrispettivo percepito o il valore normale dei beni ricevuti:

- in caso di partecipazioni acquisite per successione, il costo è dato dal valore definito o, in mancanza, dichiarato ai fini dell'imposta di successione e questo anche qualora non sia stata versata alcuna imposta per effetto della franchigia³²⁹;
- in caso di acquisto di partecipazioni per mezzo di donazione, si assume come costo il costo fiscalmente riconosciuto che faceva capo al donante;
- in caso di azioni o quote acquisite per effetto di un aumento gratuito del capitale, il costo è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle partecipazioni possedute successivamente all'aumento.

Qualora il corrispettivo della cessione fosse superiore al costo o valore di acquisto della partecipazione, il soggetto cedente realizzerebbe una plusvalenza; viceversa l'operazione darebbe origine a una minusvalenza fiscalmente rilevante.

In linea generale le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate come differenza tra il prezzo percepito e il costo di acquisto, ma per le partecipazioni in società indicate nell'art. 5, T.U.I.R. il legislatore detta una regola particolare: il costo da considerare ai fini del calcolo è aumentato dei redditi e diminuito delle perdite imputati al socio; dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio (comma 6, art. 68, T.U.I.R.). La finalità di una simile previsione è quella di evitare che i redditi già tassati per trasparenza in capo al socio e le perdite già dedotte dallo stesso

³²⁶ L'ultimo periodo del comma 6, art. 68, T.U.I.R. prevede espressamente che le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

³²⁷ Come definito dall'art. 9, comma 3, T.U.I.R.

³²⁸ Negli oneri accessori sono ricompresi i costi inerenti alla gestione della partecipazione: i costi sostenuti all'acquisto (commissioni, imposte di successione e donazione, ecc.), le spese notarili e le spese rimborsate agli intermediari; la norma esclude gli interessi passivi. V. INTERDONATO M., *Lezioni sull'IRPEF*, Bari, 2020, p. 204-205; LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 1285.

³²⁹ Cfr. circ. n. 12/E/2008, Agenzia delle Entrate.

possano essere tassati o, nel caso di perdite, dedotte nuovamente in sede di cessione della partecipazione.

Le plusvalenze si intendono realizzate al momento del perfezionamento dell'operazione di cessione delle partecipazioni³³⁰. La norma fa riferimento alla percezione del reddito, pertanto il criterio di imputazione temporale applicabile è il principio di cassa. Nel caso in cui l'incasso del corrispettivo dovesse avvenire in modo frazionato in periodi d'imposta differenti, si rende necessario determinare la quota imponibile in proporzione alle somme percepite nel periodo d'imposta³³¹.

1.2. Cessione operata da imprenditore individuale nell'esercizio d'attività d'impresa e da società di persone

Una partecipazione in una società, sia questa di persone o di capitali, può essere ricompresa tra i beni relativi all'impresa di una persona fisica che esercita attività d'impresa o di una società di persone. In caso di cessione a titolo oneroso, l'operazione potrebbe portare alla realizzazione di un componente positivo (plusvalenza o ricavi) o di un componente negativo (minusvalenza) rilevante ai fini fiscali. L'emersione di tali componenti di reddito è condizionata dalla tipologia di bene oggetto dell'operazione.

Si ricorda che per il reddito d'impresa prodotto dai soggetti citati trovano applicazione le regole di determinazione della base imponibile delle società (di capitali) e degli enti commerciali residenti contenute nella sezione I del capo II del titolo II, a meno che non sia diversamente disposto dalle disposizioni del capo VI del titolo I (redditi d'impresa). Ai fini dell'individuazione del corretto trattamento fiscale dei componenti di reddito positivi o negativi che possono derivare dalla cessione a titolo oneroso di una partecipazione sarà pertanto necessario combinare le disposizioni degli artt. 57 e 85 per i ricavi e degli artt. 58, 86 e 87 per le plusvalenze; per le minusvalenze trova applicazione l'art. 101, T.U.I.R.

³³⁰ Così LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 1277.

³³¹ V. par. 2.3.2, circ. min. n. 165/E/1998. Qualora invece il soggetto cedente abbia incassato parzialmente o integralmente il corrispettivo prima che la cessione sia perfezionata, le somme percepite divengono imponibili solo nel periodo d'imposta in cui si ha la perfezione della cessione. Cfr. LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo I*, cit., p. 1277.

Con riguardo ai ricavi trova integrale applicazione l'art. 85, T.U.I.R.: la lett. c) del comma 1 dispone che il corrispettivo della cessione di azioni o quote di partecipazione in società di capitali, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, è considerato un ricavo, anche se la partecipazione non rientra tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Le fattispecie disciplinate dall'art. 85 citato hanno pertanto ad oggetto i c.d. beni merce, i quali sono solitamente iscritti nel bilancio come «attivo circolante». Stante il tenore letterale della norma, che cita le società di cui all'art. 73, rimangono escluse dall'ambito applicativo della stessa le cessioni di partecipazioni in società di persone, le quali daranno origine a una diversa tipologia di componenti di reddito (plusvalenze o minusvalenze)³³².

Per quanto attiene invece alle partecipazioni riclassificate tra le immobilizzazioni dell'attivo patrimoniale le norme di riferimento sono gli artt. 58 e 86 del T.U.I.R. per le plusvalenze e l'art. 101, T.U.I.R. per le minusvalenze.

Gli artt. 86 e 101 citati sono applicabili ai «*beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85*», vale a dire i c.d. beni strumentali e c.d. beni meramente patrimoniali, che vengono riclassificati tra le «immobilizzazioni». Come già precisato, le norme in commento assumono valenza anche per le partecipazioni in società personali, indipendentemente dalla loro collocazione a bilancio.

Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi dai beni merce, sono identificate come plusvalenze patrimoniali ai sensi dell'art. 86, T.U.I.R.; nel caso specifico si fa riferimento all'ipotesi di cui alla lett. a) del comma 1, ossia alla cessione a titolo oneroso.

Il criterio di calcolo delle plusvalenze è dettato dal comma 2 dell'articolo: il componente di reddito positivo è determinato come differenza tra il corrispettivo conseguito, detratti gli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione³³³. Il trattamento fiscale di questo differenziale positivo è diversificato in relazione alla natura del soggetto cedente.

Qualora la partecipazione oggetto di cessione fosse detenuta in regime d'impresa da un imprenditore individuale e la stessa fosse dotata dei requisiti *ex art. 87, comma 1, T.U.I.R.*,

³³² Cfr. LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo II*, cit., p. 1509.

³³³ V. ZIZZO G., *La determinazione del reddito*, cit., p. 432-433. La norma fa riferimento al costo non ammortizzato del bene: si ricorda che le partecipazioni non sono sottoposte al processo di ammortamento; le stesse possono essere oggetto di svalutazione per perdita durevole di valore. Si veda Principio contabile OIC n. 21.

la relativa plusvalenza concorrerebbe a tassazione per il 58,14 per cento dell'ammontare, secondo quanto risulta dal combinato disposto dell'art. 58, comma 2, T.U.I.R. e dell'art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017³³⁴. In assenza dei requisiti citati, la plusvalenza concorrerebbe alla formazione del reddito imponibile per l'importo integrale.

Nel diverso caso di detenzione di una partecipazione tra i beni dell'impresa da parte di una società di persone, varierebbe la percentuale di plusvalenza tassabile: se la partecipazione godesse del regime della *participation exemption*, il componente positivo di reddito sarebbe imponibile nella misura del 49,72 per cento³³⁵. Diversamente, la plusvalenza sarebbe integralmente tassabile.

Secondo quanto stabilito dalla disposizione generale del comma 1, art. 109 del Testo unico, vale il principio di competenza: tale componente positivo sarà tassato (interamente o parzialmente) nell'esercizio di realizzazione della cessione.

Il comma 4 dell'art. 86 citato prevede poi la facoltà per il contribuente di "rateizzare" la plusvalenza determinata secondo il comma 2 del medesimo articolo e scegliere che la stessa concorra a imposizione in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. La condizione per fruire di tale prerogativa è il possesso di una partecipazione priva (di almeno uno) dei requisiti *ex art. 87*, T.U.I.R. per un periodo non inferiore a tre anni. Inoltre, l'ultimo periodo del comma 4 citato precisa che per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui all'art. 87, la rateizzazione è ammessa se la partecipazione risultava iscritta come tale negli ultimi tre bilanci.

Si ricorda che la cessione di partecipazioni in società di persone non dà mai luogo a ricavi, neppure nel caso di riclassificazione delle quote tra l'attivo circolante del bilancio. Per tale ragione sono ammesse alla rateizzazione anche le partecipazioni in società di persone,

³³⁴ L'art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017 ha disposto che «*Agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 41,86 per cento del loro ammontare*».

³³⁵ Il comma 1 dell'art. 2, Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2008 ha disposto che «*Agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, comma 2, del Tuir, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 50,28 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile*». Con riferimento alle società di persone, non assume rilevanza la modifica intervenuta a opera del D.M. 26 maggio 2017 citato. Il comma 3 dell'art. 2 del Decreto prevede espressamente che la rideterminazione della percentuale di cui all'art. 58, comma 2, T.U.I.R. non si applica ai soggetti indicati all'art. 5 del testo unico, ossia alle società di persone. Il Decreto ha dato attuazione all'indicazione dell'art. 1, comma 64, L. n. 208/2015. Il comma 3 del medesimo articolo ha fatto emergere dei dubbi circa l'interpretazione del disposto legislativo; per un approfondimento del tema si rimanda al Capitolo III.

diverse da quelle aventi i requisiti di esenzione Pex, che siano iscritte all'attivo circolante³³⁶, a condizione che il periodo di possesso non sia inferiore a tre anni.

Qualora il confronto tra corrispettivo della cessione e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione restituisse una differenza negativa, questa si qualificherebbe come una minusvalenza patrimoniale ex art. 101, T.U.I.R. Nel caso in cui la partecipazione oggetto di cessione sia dotata dei requisiti ex art. 87, comma 1, T.U.I.R., alla minusvalenza si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma 1, T.U.I.R., integrate con le modifiche introdotte dai D.M. 2 aprile 2008 e D.M. 26 maggio 2017.

Se la partecipazione è detenuta da un imprenditore individuale commerciale, la minusvalenza è deducibile per il 58,14 per cento del suo ammontare³³⁷. In assenza dei requisiti, la minusvalenza è interamente deducibile, secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 1, T.U.I.R.

Qualora il soggetto cedente fosse una società di persone, si riscontrerebbe una differenza nella percentuale deducibile del componente di reddito: se la partecipazione possiede i requisiti della *participation exemption*, un'eventuale minusvalenza è deducibile nella misura del 49,72 per cento del suo ammontare (combinato disposto dell'art. 64, comma 1, T.U.I.R. e dell'art. 2, comma 1, D.M. 2 aprile 2008). In assenza dei requisiti elencati all'art. 87, T.U.I.R., la minusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di partecipazioni concorrerebbe alla formazione del reddito imponibile per il suo intero importo (art. 101, comma 1 del Testo unico).

Tale componente negativo concorrerà (in tutto o in parte) alla formazione del reddito secondo il principio di competenza, ossia nell'esercizio di realizzazione della cessione.

L'applicazione del regime della *participation exemption* incontra delle difficoltà con riferimento ai contribuenti che si avvalgono della facoltà di tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 600/1973. Tale prerogativa è riconosciuta alle società di persone commerciali e alle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, purché siano rispettati i parametri prescritti dall'art. 18 citato.

³³⁶ Le partecipazioni in società di capitali iscritte all'attivo circolante non danno luogo a plusvalenza, ma a ricavi (art. 85, comma 1, lett. c), T.U.I.R.). Da questa considerazione deriva la necessaria conseguenza che le partecipazioni in società di capitali a cui è applicabile il comma 4 dell'art. 86 citato sono solo quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (purché dotate delle condizioni per fruire della rateizzazione).

³³⁷ La disposizione è contenuta all'art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017.

Per tali soggetti il reddito soggetto a tassazione viene determinato secondo le regole stabilite dall'art. 66, T.U.I.R.: la base imponibile è quantificata quale differenza dei componenti positivi e negativi di reddito specificatamente indicati nella norma. Il calcolo del reddito imponibile non si effettua pertanto a partire dal risultato economico esposto nel bilancio d'esercizio, bensì direttamente dalle risultanze della contabilità (semplificata)³³⁸.

Ammesso che per tali soggetti vige in ogni caso l'obbligo posto dal Codice civile di redigere il bilancio, lo stesso potrebbe non essere compilato seguendo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e seguenti del c.c.³³⁹. In tali circostanze sembra non potersi accertare il requisito dell'iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie (art. 87, comma 1, lett. b), T.U.I.R.)³⁴⁰.

Una tale preclusione si traduce però in una disparità di trattamento determinata unicamente dall'adozione della contabilità semplificata – regime agevolativo introdotto dal legislatore stesso.

A questo punto si deve richiamare la *ratio legis* posta alla base dell'esenzione prescritta dall'art. 87, T.U.I.R.: il legislatore tributario ha recepito l'argomentazione espressa dalla dottrina aziendalistica secondo cui il valore della partecipazione (e, quindi, l'eventuale plusvalenza) dipende ed è legato dal flusso atteso dei dividendi³⁴¹; sulla scorta di questa considerazione, la disciplina fiscale delle plusvalenze è allineata a quella dei dividendi.

Come già ricordato, uno dei requisiti da verificare ai fini dell'accesso al regime Pex è l'iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie della partecipazione ceduta. La spiegazione sottostante a questo requisito risiede nel fatto che, se l'investimento in azioni o quote è a carattere duraturo e proiettato nel lungo termine, è maggiormente probabile che il valore della partecipazione rifletta il valore atteso del flusso dei dividendi. Diversamente, i *capital gains* conseguiti da partecipazioni detenute per scopi di *trading*

³³⁸ Cfr. ZIZZO G., *La determinazione del reddito*, cit., p. 635-636.

³³⁹ L'obbligo di redazione del bilancio si evince dal combinato disposto degli artt. 2214 e 2217 del c.c. L'art. 2217 c.c. prescrive per l'imprenditore il rispetto dei criteri di valutazione stabiliti per i bilanci delle società per azioni, ma non del relativo schema; stando al dato letterale, un imprenditore individuale o una società di persone potrebbero non attenersi agli schemi contenuti negli artt. 2424 e seguenti del c.c. Ai fini della presente trattazione non si entra nel merito del dibattito ad oggi acceso sull'obbligo per i soggetti citati della redazione del bilancio nel rispetto degli schemi codicistici.

³⁴⁰ In questi termini l'Agenzia delle Entrate, per la quale l'applicazione del regime della *participation exemption* alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni detenute in regime d'impresa dai contribuenti c.d. minori è nettamente da escludere (cfr. par. 2.1, circ. n. 36/E/2004; par. 5.2, circ. n. 10/E/2005).

³⁴¹ L'argomento è stato trattato nel Capitolo II.

rispecchieranno movimenti favorevoli nei corsi azionari circoscritti a limitati archi temporali e non rappresentativi di un *trend* destinato a persistere.

Il requisito dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie si traduce pertanto in un mezzo di prova per indagare il reale aspetto che interessa al legislatore: le azioni o quote erano state acquistate con finalità di investimento duraturo e non per scopi speculativi di breve periodo³⁴².

Sulla base di questa considerazione, il regime della *participation exemption* dovrebbe poter essere applicato anche dai c.d. soggetti minori, purché questi riescano a dimostrare la finalità dell'investimento; prova che potrebbe desumersi dalla contabilità o da altri documenti, tra cui i registri tenuti ai fini IVA³⁴³.

1.3. Cessione operata da società di capitali

Una società di capitali, al pari di una società di persone, può detenere una partecipazione in un'altra società tra i beni relativi all'impresa. La partecipazione potrebbe essere riclassificata a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; l'iscrizione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione³⁴⁴. Tale distinzione mantiene rilevanza anche ai fini fiscali, in quanto condiziona la qualificazione del reddito che deriva da un'eventuale cessione dello strumento partecipativo. Ai fini fiscali, i beni riclassificati all'attivo circolante sono comunemente denominati beni merce e i beni iscritti tra le immobilizzazioni si distinguono solitamente nelle categorie dei beni strumentali e dei beni meramente patrimoniali.

Ai sensi dell'art. 85, T.U.I.R. le operazioni aventi per oggetto beni merce danno origine a ricavi: la lettera c) del comma 1 dispone che i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni al capitale di società di capitali, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, generano ricavi anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Il dato letterale indica che rimangono escluse dall'ambito applicativo della norma le

³⁴² Cfr. VIOTTO A., *Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni*, Torino, 2013, pp. 287-288.

³⁴³ VIOTTO A., *Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni*, cit., p. 288. La condizione di classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie «può considerarsi soddisfatta nel caso in cui tale iscrizione risulti da bilanci ovvero da altri elementi certi e precisi desumibili dalla contabilità». Così Assonime, circ. 06-07-2005, n. 38, par. 6.2.

³⁴⁴ Par. 10, Principio contabile OIC n. 21.

cessioni di partecipazioni in società di persone, le quali daranno origine a una diversa tipologia di componenti di reddito (plusvalenze o minusvalenze)³⁴⁵.

I beni diversi dai beni merce comportano invece la realizzazione di plusvalenze e minusvalenze, secondo quanto disposto dall'art. 86, T.U.I.R.

L'articolo citato identifica le plusvalenze relative ai beni diversi dai beni merce come plusvalenze patrimoniali e la disposizione applicabile al caso specifico è quella contenuta alla lett. a) del comma 1.

Il comma successivo prescrive la modalità di calcolo della plusvalenza: il componente di reddito positivo è determinato raffrontando il corrispettivo conseguito, detratti gli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Qualora la partecipazione oggetto di cessione fosse dotata dei requisiti *ex art. 87*, comma 1, T.U.I.R., la relativa plusvalenza concorrerebbe a tassazione per il 5 per cento dell'ammontare, secondo quanto disposto dall'art. 87, comma 1, T.U.I.R. In assenza dei requisiti citati, la plusvalenza parteciperebbe alla formazione del reddito imponibile per l'importo integrale.

Il criterio di imputazione temporale del componente positivo è stabilito avendo riguardo alla disposizione del comma 1, art. 109, T.U.I.R.: vige il principio di competenza e la plusvalenza sarà tassata (interamente o parzialmente) nell'esercizio di realizzazione.

Valgono le considerazioni in tema di rateizzazione delle plusvalenze presentate con riferimento alla cessione operata da un imprenditore individuale o da una società di persone.

Il confronto tra corrispettivo della cessione e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione potrebbe restituire una differenza negativa: questa integra una minusvalenza patrimoniale (art. 101, T.U.I.R.). Nel caso in cui la partecipazione oggetto di cessione sia dotata dei requisiti della *participation exemption*, l'eventuale minusvalenza sarebbe indeducibile dal reddito per l'espressa previsione del comma 1, art. 101, T.U.I.R. Diversamente, la minusvalenza sarebbe interamente deducibile, secondo quanto disposto dall'art. 101 citato. In questo caso, tale componente negativo concorre alla formazione del

³⁴⁵ Cfr. LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo II*, cit., p. 1509.

reddito secondo il principio di competenza, vale a dire nell'esercizio di realizzazione della cessione a titolo oneroso.

1.4. *La strumentalità dell'iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie*

Fatto salvo l'approfondimento che sarà condotto nel Capitolo V, che indaga i profili abusivi di un'operazione conclusa da una persona fisica non imprenditore, si vuole qui analizzare la rilevanza fiscale della strumentale iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie, che riguarda necessariamente una persona fisica che esercita attività d'impresa oppure una società. Si fa quindi riferimento a un soggetto che decide di iscrivere tra le immobilizzazioni finanziarie azioni o quote che ha però acquistato in difetto dell'intento di concludere un investimento a carattere duraturo. Vale a dire che il soggetto si precostituisce una condizione per eventualmente usufruire in seguito del regime fiscale della *participation exemption* (purché ricorrano anche gli altri requisiti).

Ci si chiede se l'Amministrazione finanziaria possa disconoscere gli effetti fiscali di tale comportamento.

La questione è particolarmente delicata, in quanto l'iscrizione a bilancio delle partecipazioni è condizionata dalla destinazione economica attribuita dall'organo amministrativo, che risulta da una scelta discrezionale degli stessi³⁴⁶. In assenza di parametri esclusivamente oggettivi che regolino l'iscrizione della partecipazioni, di cui potrebbe esserne contestato l'aggiramento, sembra difficile per l'Amministrazione finanziaria muovere un rilievo verso la scelta contribuente³⁴⁷.

Se in passato si era ritenuto che la strumentalizzazione dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie potesse rivestire un elemento indiziario che poteva condurre alla contestazione del fatto sulla base dell'art. 37 *bis*, comma 3, lett. f), D.P.R. n. 600/1973³⁴⁸, la considerazione dovrebbe essere rivista alla luce della clausola generale antiabuso inserita nell'art. 10 *bis*, L. n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).

³⁴⁶ Senza considerare che si può avere un cambio di destinazione determinato da un mutamento nella strategia aziendale, espressamente riconosciuto dai principi contabili nazionali.

³⁴⁷ Vedi sul tema VIOTTO A., *Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni*, cit., pp. 297-298.

³⁴⁸ VIOTTO A., *Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni*, cit., p. 300.

Se infatti in precedenza una condotta veniva considerata abusiva in assenza di valide ragioni economiche – tra le quali poteva rientrare la scelta di riclassificare tra le immobilizzazioni finanziarie una partecipazione priva dei requisiti che lo permettessero – questo non è più vero se si guarda la novellata disciplina.

Nello specifico, la necessaria coesistenza di diversi elementi che devono essere accertati per verificare la sussistenza di una condotta elusiva (*rectius* abusiva) rendono ancora più difficile per l'Amministrazione finanziaria dimostrare che la scelta effettuata dal contribuente fosse preordinata al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.

2. Rilevanza fiscale della minusvalenza realizzata in caso di recesso atipico

Come esaminato nel paragrafo 4 del precedente capitolo, qualora una persona fisica esercitasse il diritto di recesso e lo stesso fosse attuato mediante la riduzione del patrimonio sociale (c.d. recesso tipico), dal confronto tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti con il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione della partecipazione potrebbe emergere una differenza negativa. Quest'ultima non sembra avere alcuna rilevanza fiscale, sia nel caso di recesso da società personale sia nel caso di recesso da società di capitali.

Diversamente, se il medesimo soggetto procedesse allo scioglimento del rapporto sociale attraverso la cessione delle proprie azioni o quote (c.d. recesso atipico), un'eventuale minusvalenza assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Sulla base delle osservazioni riportate, si può giungere alla conclusione che per il contribuente la fattispecie del recesso atipico si rende più conveniente da un punto di vista fiscale, almeno per quanto attiene alle imposte sui redditi.

3. Il recesso atipico in materia di imposte indirette (cenni)

L'ipotesi del recesso atipico può integrare un presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro.

A tal riguardo, si rendono necessarie delle considerazioni in merito alla forma contrattuale richiesta per la conclusione dell'operazione di cessione di quote o azioni.

Il contratto di trasferimento di partecipazioni in società personali ha piena validità anche se concluso oralmente tra le parti, in quanto non viene espressamente prescritta la forma

scritta – né dall'art. 1350 c.c. né da altra disposizione codicistica. L'operazione di cessione di quote importa al contempo una modificazione del contratto sociale. Ai sensi dell'art. 2300 c.c. le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere iscritte nel registro delle imprese da parte degli amministratori. Affinché un atto che comporta una modificazione dell'atto costitutivo venga iscritto al registro delle imprese, la forma richiesta per la sua redazione è la medesima prescritta dall'art. 2286 c.c. per la pubblicazione dell'atto costitutivo originario: la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata³⁴⁹.

Con riguardo alla società a responsabilità limitata, l'art. 2470 c.c. dispone che il trasferimento delle quote produce effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese (commi 1 e 2). Lo stesso comma 2 prescrive che all'atto debba essere apposta sottoscrizione autenticata ai fini del deposito; per tale ragione la forma necessaria per la redazione dell'atto di trasferimento delle partecipazioni è quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata³⁵⁰.

Infine, il Codice civile detta norme specifiche per la circolazione delle azioni, essendo queste l'elemento caratterizzante del tipo societario azionario.

L'art. 2355 c.c. stabilisce che il trasferimento delle azioni, in caso di mancata emissione di titoli azionari, ha efficacia verso la società dal momento in cui viene iscritto nel libro dei soci (comma 1). Il trasferimento delle azioni al portatore può avvenire con la consegna

³⁴⁹ La scrittura privata è legalmente considerata riconosciuta se la sottoscrizione è autenticata dal notaio, ossia se egli attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza (art. 2703 c.c.).

³⁵⁰ Ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, D.L. n. 112/2008 (conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133), «L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340».

Per completezza si ricorda che l'art. 100-ter, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) dispone che: «In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) ...

b) ...

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario (...); la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile». Il successivo comma 2-quater prescrive poi che «L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto».

del titolo (comma 2), mentre le azioni nominative sono trasferite mediante girata autenticata (comma 3)³⁵¹.

Se le azioni nominative sono trasferite con un mezzo diverso dalla girata trova applicazione l'art. 2022 c.c. Tale ultima disposizione prescrive che il trasferimento avviene mediante una doppia annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente (comma 1). Il c.d. *transfert* a seguito di cessione di azioni può essere richiesto dal soggetto cedente, il quale deve provare la propria capacità di disporre mediante certificazione di un notaio (comma 2, primo periodo). In alternativa, la richiesta di registrazione può essere avanzata dall'acquirente, il quale dovrà dimostrare il suo diritto mediante atto autentico (comma 2, ultimo periodo). Ai fini della prova è quindi necessario che l'atto sia redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Le premesse sopra esposte si sono rese necessarie per esaminare i profili impositivi ai fini delle imposte indirette dell'operazione di recesso attuata mediante cessione delle partecipazioni.

L'art. 11 della Tariffa parte 1, D.P.R. n. 131/1986 dispone che per gli atti pubblici e le scritture private autenticate, che hanno ad oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società, è prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa³⁵².

Con riguardo invece al trasferimento di azioni attuato mediante girata, l'operazione non è soggetta a registrazione e quindi a imposizione (Tabella articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 131/1986). Diversamente, se l'accordo è stato concluso nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, la registrazione dell'atto sconta l'imposta in misura fissa (Tabella articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 131/1986).

³⁵¹ Il trasferimento mediante girata è disciplinato in termini generali dall'art. 2023 c.c. Con specifico riferimento alle azioni si vedano gli artt. 2 e 12, R.D. 29 marzo 1942, n. 239. L'art. 28, R.D. n. 239/1942 dispone che i soggetti autorizzati all'autenticazione della girata (notai, agenti di cambio e aziende di credito) devono procedere con cadenza quotidiana ad annotazione in un giornale bollato e vidimato.

³⁵² V. altresì ris. n. 225/E/2008. L'art. 16, comma 10-bis, D.L. n. 185/2008 dispone che: «*Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*».

Si sottolinea invece che, su espressa previsione dell'art. 10, comma 1, n. 4, D.P.R. n. 633/1972, le operazioni relative ad azioni e a quote sociali sono esenti da IVA.

4. Recesso esercitato mediante acquisto di azioni proprie

Una modalità di esercizio del recesso che non è comunemente inquadrabile all'interno né della fattispecie del recesso tipico né della fattispecie del recesso atipico è l'acquisto delle azioni del socio da parte della società. Come più volte ricordato, l'acquisto di azioni proprie dal socio receduto integra l'ipotesi di recesso tipico solo se l'operazione è seguita dall'annullamento delle stesse. Diversamente, l'operazione di acquisto della partecipazione eseguito dalla società assume dei tratti che l'avvicinano al recesso atipico. Infatti il socio recedente realizza sempre una cessione delle proprie azioni, ma la controparte è costituita dalla società anziché da un altro socio o da un terzo.

Per quanto attiene ai profili impositivi dell'operazione in capo al socio che ha esercitato il diritto di recesso, rimangono valide le osservazioni presentate nei paragrafi che precedono, in quanto si tratta di una cessione a titolo oneroso di partecipazioni³⁵³.

A questo punto è possibile spostare l'attenzione sui risvolti fiscali dell'operazione di acquisto di azioni proprie e delle successive vicende a essa connesse in capo alla società azionaria da cui è stato esercitato il recesso.

Ai fini delle imposte sui redditi, l'acquisto di azioni proprie costituisce un'operazione fiscalmente irrilevante per la società, non generando questa nessun reddito imponibile.

L'acquisto delle azioni può essere seguito da una serie di operazioni, tra cui si ricordano:

- annullamento delle azioni "in portafoglio";
- cessione delle azioni proprie;
- assegnazione delle azioni ai soci (come nel caso di pagamento di dividendi in natura);
- emissione di *stock option* a favore dei responsabili delle attività di *governance* e dei dipendenti.

³⁵³ Cfr. CEPPELLINI P. e MACELLARI I., *Acquisto di azioni proprie tra redditi diversi e di capitale: i rischi nel caso di affrancamento delle partecipazioni*, in *Corriere Tributario*, 2019, 2, p. 169.

Come già esaminato nel Capitolo III, l'eventuale annullamento delle azioni proprie non comporta per la società un'operazione imponibile ai fini delle imposte sui redditi³⁵⁴.

Con riferimento alla rilevanza fiscale della cessione delle azioni proprie, si dovrebbe giungere alla medesima conclusione dell'annullamento.

Infatti, l'operazione di cessione delle azioni proprie si risolve a livello patrimoniale: l'eventuale differenza tra il valore contabile della Riserva negativa per azioni proprie (iscritta a patrimonio netto in occasione dell'acquisto) e il valore di realizzo delle azioni cedute è imputata a incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto³⁵⁵; non si ha quindi nessun passaggio a conto economico dell'eventuale differenza che emerge dal confronto tra riserva negativa stornata e prezzo di cessione dei titoli.

Ai sensi dell'art. 83 del Testo unico, per i soggetti OIC (diversi dalle micro-imprese) trova applicazione il c.d. principio di derivazione rafforzata dai principi contabili OIC.

La rilevanza della rappresentazione contabile dell'operazione di cessione di azioni proprie anche ai fini fiscali è confermata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017³⁵⁶.

Una società azionaria ha la facoltà di deliberare la distribuzione di dividendi a favore degli azionisti e di stabilire che l'estinzione della conseguente obbligazione avvenga mediante attribuzione di azioni che erano state in precedenza acquistate.

Dal punto di vista fiscale, l'operazione in esame viene assimilata «ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale»³⁵⁷. Tale operazione si risolve a livello

³⁵⁴ Si rimanda al paragrafo 6 del Capitolo III.

³⁵⁵ Così par. 39, Principio contabile OIC n. 28.

³⁵⁶ In passato erano sorti dei dubbi sul regime fiscale applicabile alle plusvalenze e minusvalenze eventualmente realizzate a seguito di cessione di azioni proprie. La disciplina fiscale presenta(va) un vuoto normativo: l'art. 82, T.U.I.R. si limita(va) a regolare il trattamento impositivo delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione obbligatoria (disposta dal Codice civile in talune circostanze) delle proprie azioni acquistate, operando un richiamo all'art. 86, comma 4 del Testo unico; nulla veniva disposto con riguardo alla vendita volontariamente decisa dalla società. Per sopperire a tale mancanza del legislatore, era stata formulata la tesi dell'estensione delle norme ordinarie che regolano la tassazione delle plusvalenze da partecipazioni anche all'operazione in discussione. Sul tema VIOTTO A., *Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni*, cit., pp. 259-260. Ad oggi la questione è parzialmente risolta attraverso l'applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83, T.U.I.R.: nessun componente di reddito – contabile e, quindi, fiscale – scaturisce dall'operazione. Il problema continua però a persistere per una categoria di soggetti a cui non si applica il principio di derivazione rafforzata: le micro-imprese. Sulle difficoltà applicative per questi soggetti delle norme generali sulle plusvalenze e anche del regime di esenzione ex art. 87 del Testo unico si veda LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Tomo II*, cit., p. 1399-1401.

³⁵⁷ L'operazione di acquisto di azioni proprie provoca una restituzione dei conferimenti ai soci e una riduzione del patrimonio netto, che viene rappresentata anche contabilmente. In caso di successiva

patrimoniale e, per tale motivo, non costituisce una fattispecie rilevante ai fini della determinazione della base imponibile IRES della società.

Infine, quando una società delibera un piano di *stock option*, concede ai soggetti destinatari del medesimo la facoltà di vedersi assegnate azioni ovvero la possibilità di acquisire il diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni entro una data scadenza futura a un prezzo predefinito³⁵⁸.

In caso di adesione al piano da parte dei soggetti a cui è rivolto, l'assegnazione presenta gli stessi caratteri fiscali illustrati con riferimento all'assegnazione di azioni ai soci.

assegnazione ai soci, gli effetti sul patrimonio netto sarebbero gli stessi prodotti dall'annullamento delle azioni: si ha quindi una riduzione del capitale sociale per il valore nominale delle azioni proprie. Diversamente da quanto avviene nel caso dell'annullamento, non si ha una riduzione del numero di azioni in circolazione e pertanto l'assegnazione produce una contestuale ricostituzione del capitale sociale. Da un punto di vista fiscale, l'assegnazione di azioni ai soci viene quindi trattata alla stregua di un aumento gratuito di capitale, attuato mediante il passaggio di riserve al capitale.

L'art. 47, comma 6 del Testo unico dispone che in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve al capitale, le azioni gratuite di nuova emissione assegnate ai soci non costituiscono utili per questi ultimi. Rimane in ogni caso applicabile la presunzione di cui al comma 6 citato, il quale prevede che se e nella misura in cui l'aumento di capitale è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve di utili, la successiva riduzione del capitale è considerata distribuzione di utili. V. ris. n. n. 26/E/2011, Agenzia delle Entrate; ris. n. 12/E/2012, Agenzia delle Entrate. Precedentemente sull'argomento STEVANATO D., *Acquisto di "azioni proprie" e loro successiva assegnazione ai soci: premesse civilistico-contabili e riflessi tributari*, in *Rassegna Tributaria*, 2005, 4, p. 1075 ss.

³⁵⁸ Informazioni contenute alla voce «Piano di *stock option*» del «Glossario finanziario» diffuso da Borsa Italiana.

CAPITOLO V

RECESSO DEL SOCIO E ABUSO DEL DIRITTO

1. Caratteri generali della disciplina dell'abuso del diritto

1.1. Brevi considerazioni sul concetto di abuso del diritto

In ambito tributario, il recesso del socio assume rilevanza ai fini impositivi, in quanto il reddito percepito dal socio "uscente" è oggetto di tassazione secondo le disposizioni del T.U.I.R.

Dall'altra parte, il recesso potrebbe comportare delle ricadute "patologiche" che si innestano nell'ambito dell'abuso del diritto e sono pertanto oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Normalmente, il recesso assume rilevanza in materia di abuso del diritto:

- in via diretta, in quanto l'Amministrazione finanziaria ne contesta le modalità di esercizio;
- in via indiretta, in quanto l'Amministrazione finanziaria utilizza la fattispecie del recesso con lo scopo di riqualificare un'operazione di altra natura posta in essere dal contribuente (cfr. *infra*).

Al fine di analizzare e comprendere i motivi posti alla base delle contestazioni menzionate è necessario ricordare i caratteri generali dell'attuale disciplina dell'abuso del diritto.

L'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 128/2015 ha inserito l'art. 10 *bis* nella Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente); il successivo comma 2 ha contestualmente abrogato la disposizione antielusiva prevista dall'art. 37 *bis* del D.P.R. n. 600/1973.

L'intervento del legislatore aveva un intento ben preciso: meglio definire e delimitare la disciplina dell'abuso per dissipare i profili di incertezza che spesso hanno caratterizzato questo istituto e le applicazioni da parte degli Enti impositori.

La nozione di abuso del diritto è nata in ambito giurisprudenziale e la sua evoluzione ha trovato attuazione attraverso le pronunce sia della Corte di Giustizia dell'Unione europea (in ambito comunitario) sia della Corte di Cassazione (con riguardo al diritto interno).

Gli interventi giurisprudenziali che si sono susseguiti nel corso degli anni avevano come tema centrale la ricerca di un principio antielusivo generalmente applicabile, che

superasse l'impostazione legislativa di regolazione di singole operazioni considerate elusive. Per chiarire tale ultima considerazione, si ricorda che il diritto tributario comprende varie norme che individuano specifiche operazioni o fattispecie considerate elusive dal legislatore³⁵⁹. Coerentemente con questa impostazione legislativa, in una prima fase la Corte di Cassazione si era assestata sulla posizione di ritenere non sussistente un principio generale antielusivo in materia tributaria³⁶⁰.

Tale avvento giurisprudenziale è rimasto pressoché immutato fino all'emanazione dell'art. 10, L. n. 408/1990, il quale muove i primi passi verso una definizione generale di operazione elusiva. Il primo comma prevedeva infatti la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti per mezzo di operazioni poste in essere dal contribuente senza valide ragioni economiche, con lo scopo esclusivo di ottenere in modo fraudolento un risparmio d'imposta. L'ambito di operatività della disposizione era però limitato in maniera significativa, in quanto il medesimo comma introduceva un'elencazione esaustiva delle operazioni che potevano integrare un'ipotesi accertativa se realizzate mediante comportamenti indebiti. Nell'individuare in modo tassativo le operazioni contestabili, il legislatore ancora non si discostava in maniera rilevante dalla precedente impostazione.

Nessuna mossa decisiva verso l'enunciazione di un principio generale di abuso è stata compiuta neppure con l'introduzione dell'art. 37 *bis* nel D.P.R. n. 600/1973 ad opera dell'art. 7, D.Lgs. n. 358/1997. Se da un lato fu ampliata la nozione di elusione, dall'altro la disposizione presentava gli stessi limiti della norma sopra citata. I commi 1 e 2 dell'art. 37 *bis* disponevano infatti l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria degli atti, fatti e negozi posti in essere senza valide ragioni economiche, con lo scopo di aggirare le disposizioni dell'ordinamento tributario per ottenere un vantaggio fiscale indebito. Venne pertanto meglio definito il concetto di «elusione», riscontrabile ogni qual volta il contribuente tenga una condotta formalmente conforme alle disposizioni di legge, ma che nella sostanza gli procura un risparmio fiscale non meritevole di riconoscimento dall'ordinamento. La valenza della norma era però condizionata al compimento di

³⁵⁹ A titolo di esempio si pensi agli artt. 84, comma 3 e 172, comma 7 del T.U.I.R. che contrastano il fenomeno delle c.d. bare fiscali. La finalità antielusiva delle presunzioni assolute e relative in ambito tributario era stata sottolineata all'alba della riforma tributaria dei primi anni Settanta da MOSCHETTI F., *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973, p. 278.

³⁶⁰ V. GALLO F., *L'abuso del diritto in materia fiscale nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Rassegna Tributaria*, 2016, 4, p. 837 ss.

determinate operazioni elencate al comma 3, delimitando così il campo applicativo della disposizione antielusiva.

Non era ancora codificato nell'ordinamento interno un principio generale, sulla cui base disconoscere gli effetti di operazioni aventi caratteristiche contrarie agli interessi dell'ordinamento.

Nel frattempo, con la nota sentenza 21 febbraio 2006, causa C-255/02 (*Halifax e a.*), la giurisprudenza comunitaria ha delineato i tratti che permettono di inquadrare un comportamento come abusivo: possono essere contestate le operazioni che rispettano formalmente le disposizioni comunitarie e nazionali, ma che procurino «*un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni*»; inoltre, la Corte di giustizia precisa che «*deve altresì risultare da un insieme di elementi obiettivi che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale*» (punto 86)³⁶¹.

Sulla scia di quanto affermato dal Giudice europeo, la Corte di Cassazione iniziava a sviluppare la considerazione che il divieto di abuso del diritto fosse un principio generale dell'ordinamento e che potesse quindi investire anche le operazioni diverse da quelle assoggettate a imposte armonizzate (per le quali vigeva il principio antiabuso delineato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea) e da quelle contemplate al comma 3 dell'art. 37 bis, D.P.R. n. 600/1973 (perseguite sulla base dei primi due commi dell'articolo)³⁶².

La Suprema Corte giunse in un secondo momento a un nuovo approdo, sostenendo che il divieto di abuso del diritto in materia di imposte dirette discenda dai principi costituzionali della capacità contributiva (comma 1, art. 53, Cost.) e della progressività (comma 2, art. 53, Cost.). Afferma infatti la Corte: «*non può non ritenersi insito nell'ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano*

³⁶¹ La pronuncia ha ad oggetto delle operazioni rilevanti ai fini IVA, la cui regolamentazione è oggetto di (parziale) armonizzazione a livello comunitario. Per la prima volta la Corte di Giustizia sostiene che il vantaggio fiscale possa costituire uno scopo essenziale e non esclusivo di un'operazione, vale a dire che possono essere perseguiti contestualmente obiettivi a carattere fiscale e obiettivi a carattere non fiscale. V. MATTERA R., *L'abuso del diritto: una categoria civilistica in campo tributario*, in *Contratto e Impresa*, 2020, 1, p. 267 ss.

³⁶² Sul tema si vedano GALLO F., *op. cit.*, p. 837 ss.; Assonime, circ. 04-08-2016, n. 21, par. 1.1.

*l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale»*³⁶³. Sulla base di questa considerazione la giurisprudenza arrivava a sostenere che l'art. 37 bis, insieme alle altre specifiche disposizioni antielusive disseminate nell'ordinamento tributario, sono espressione di questo principio antiabuso sovraordinato e ricavabile dalle norme costituzionali.

In questo frangente si inseriva la Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012. Tale Raccomandazione invitava gli Stati membri ad adottare una clausola antiabuso generale, con lo scopo di perseguire le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non rientravano nelle specifiche norme antielusive.

La Commissione europea auspicava l'introduzione di una clausola che guardasse alla «sostanza economica» dell'operazione e che disconoscesse gli effetti di «una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un vantaggio fiscale» (punti 4.1 e 4.2)³⁶⁴. La Raccomandazione precisava inoltre che «una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale» (punto 4.4).

In un quadro di incertezza interno circa la sussistenza o meno di un principio generale antielusivo e l'ambito di applicabilità³⁶⁵ dello stesso è intervenuto il legislatore, cercando

³⁶³ Quanto sostenuto non si porrebbe in contrasto con la riserva di legge in materia tributaria codificata dall'art. 23 Cost., in quanto «il riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nell'ordinamento tributario non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali». Cass., 23 dicembre 2008, n. 30055; Cass., 23 dicembre 2008, n. 30057. Tale prospettiva è confermata anche in tempi più recenti da Cass., 19 febbraio 2014, n. 3938.

³⁶⁴ La Raccomandazione, al punto 4.4, definisce la costruzione artificiosa ed elenca degli indicatori che dovrebbero guidare l'analisi da parte degli ordinamenti nazionali: «Per determinare se la costruzione o la serie di costruzioni è artificiosa, le autorità nazionali sono invitate a valutare se presenta una o più delle seguenti situazioni:

- a) la qualificazione giuridica delle singole misure di cui è composta la costruzione non è coerente con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme;
- b) la costruzione o la serie di costruzioni è posta in essere in un modo che non sarebbe normalmente impiegato in quello che dovrebbe essere un comportamento ragionevole in ambito commerciale;
- c) la costruzione o la serie di costruzioni comprende elementi che hanno l'effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente;
- d) le operazioni concluse sono di natura circolare;
- e) la costruzione o la serie di costruzioni comporta un significativo vantaggio fiscale, di cui tuttavia non si tiene conto nei rischi commerciali assunti dal contribuente o nei suoi flussi di cassa;
- f) le previsioni di utili al lordo delle imposte sono insignificanti rispetto all'importo dei previsti vantaggi fiscali.»

³⁶⁵ Prima dell'introduzione della clausola generale antiabuso, non di rado si riscontravano pronunce giurisprudenziali che citavano una fattispecie di abuso di diritto non meglio specificata, i cui tratti costitutivi dovevano rinvenirsi in un vantaggio fiscale conseguente a una o più operazioni e nel carattere determinante di tale vantaggio per il compimento dell'operazione. In tal senso Cass., 19 novembre 2012, n. 20254; Cass., 10 dicembre 2014, n. 25972, par. 9.1.

di codificare un divieto di abuso del diritto applicabile in maniera indifferenziata anche ai tributi non armonizzati, così come auspicato dalla Commissione europea.

La Legge n. 23/2014 recava la delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. In particolare, l'art. 5 della Legge dettava le linee guida per la definizione della nuova disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale.

Come già ricordato, attraverso il D.Lgs. n. 128/2015 è stato introdotto tra le disposizioni della Legge n. 212/2000 l'art. 10 *bis*, rubricato «*Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale*». Si evince pertanto dall'intitolazione dell'articolo che i concetti di abuso del diritto e di elusione sono normativamente (e sostanzialmente) coincidenti.

L'inserimento di una siffatta norma all'interno del c.d. Statuto dei diritti del contribuente non è scevro di conseguenze: se da un lato il comma 1 dell'art. 1, Legge n. 212/2000 conferma che l'abuso del diritto viene elevato a principio generale dell'ordinamento tributario, dall'altro lato sembra essere confermata la circostanza che tale principio derivi dalle disposizioni contenute nella nostra Costituzione – esplicitativa in tal senso sarebbe la locuzione «*in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione*»³⁶⁶ – così come prospettato dalla Corte di Cassazione prima di questo ultimo intervento legislativo³⁶⁷.

È in ogni caso indicativa la collocazione della nuova disciplina dell'abuso: l'ambito oggettivo viene esteso oltre i confini delle imposte soggette a disciplina armonizzata a livello europeo e delle imposte sui redditi e non è più limitato alla realizzazione di un "numero chiuso" di operazioni³⁶⁸.

1.2. La nuova disciplina dell'abuso del diritto

In ottemperanza a quanto prescritto dalla legge delega, il comma 1 dell'art. 10 *bis*, L. n. 212/2000 contiene una definizione di abuso del diritto: sono considerate abusive «*una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali,*

³⁶⁶ Cfr. FICARI V., *Virtù e vizi della nuova disciplina dell'abuso e dell'elusione tributaria ex art. 10 bis della L. n. 212/2000*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Tributario*, 2016, 2, p. 315.

³⁶⁷ Diversamente Assonime, circ. 04-08-2016, n. 21, par. 1.3; l'Associazione ritiene superata la tesi giurisprudenziale che vedeva il principio antiabuso come "discendente" delle norme costituzionali. Infatti, dall'art. 53 Cost. non è possibile ricavare gli elementi regolatori di un'eventuale disciplina antiabuso, i quali devono essere rimessi a un intervento del legislatore.

³⁶⁸ FICARI V., *op. cit.*, p. 316; Assonime, circ. 04-08-2016, n. 21, par. 1.2 e par. 1.4.

realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti»³⁶⁹. Vengono da subito individuati gli elementi che devono caratterizzare un'operazione o un insieme di operazioni, affinché questi possano essere oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria:

- l'operazione deve essere priva di sostanza economica;
- l'operazione permette di conseguire un vantaggio fiscale indebito;
- il vantaggio fiscale deve costituire un aspetto essenziale dell'operazione.

Nonostante quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il ricorso da parte del legislatore all'avverbio «*essenzialmente*», con la sua portata di discrezionalità, genera delle perplessità circa il rispetto della riserva di legge sancita dall'art. 23 Cost. La revisione della disciplina dell'abuso aveva, tra gli altri, l'intento di garantire una maggiore certezza dei confini dell'istituto per accrescere il grado di affidamento del contribuente³⁷⁰. In tale ottica si sarebbe dovuto limitare l'arbitrio nel potere accertativo dell'Amministrazione finanziaria: sarebbe stato perciò preferibile configurare il vantaggio fiscale come fine «esclusivo» perseguito per tramite dell'operazione compiuta³⁷¹.

Il secondo comma dell'articolo chiarisce i concetti di «*operazioni prive di sostanza economica*» e «*vantaggi fiscali indebiti*».

Un'operazione è considerata priva di sostanza economica se si esplica in fatti, atti e contratti, anche collegati tra loro³⁷², che non producono effetti significativi diversi dal vantaggio fiscale. Nulla viene precisato circa la nozione di «collegamento», facendo quindi sorgere dei dubbi circa l'ambito oggettivo di applicazione della norma.

³⁶⁹ La definizione dettata dal legislatore interno sembra discostarsi da quella auspicata dalla Commissione europea con la Raccomandazione n. 2012/772/UE, che esaltava il carattere artificioso della condotta. In realtà il concetto di mancanza di sostanza economica sarebbe aderente a quanto esortato dall'organo di governo comunitario. Sul tema si veda Assonime, circ. 04-08-2016, n. 21, par. 2.1.

³⁷⁰ L'esigenza della prevedibilità del carico fiscale che può conseguire a una certa operazione si contrappone all'esigenza di equità, ossia dell'applicazione del tributo «a tutte le situazioni equivalenti in termini di capacità economica». Per un approfondimento si veda CONTRINO A., *La trama dei rapporti tra abuso del diritto, evasione fiscale e lecito risparmio d'imposta*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2016, 4, p. 1407 ss. Critico verso una clausola generale antiabuso FARRI F., *Le (in)certezze nel diritto tributario*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2021, 2, p. 720 ss.

³⁷¹ PROCOPIO M., *L'abuso del diritto (o elusione d'imposta): una riforma da ripensare*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2019, 4, p. 1445 ss. Nonostante la codificazione del vantaggio fiscale come «esclusivo» sia preferibile in termini di certezza del diritto, una simile previsione limiterebbe notevolmente la portata della clausola generale, in quanto sarebbe sufficiente «dimostrare la presenza di effetti, ragioni o intenti di matrice extrafiscale (anche soltanto) marginali per impedirne l'applicazione». In questi termini ZIZZO G., *La clausola generale antiabuso tra certezza del diritto ed equità del prelievo*, Pisa, 2022, p. 105.

³⁷² La precisa espressione «*anche collegati*» dovrebbe portare alla conclusione che possono essere oggetto di contestazione sia singoli atti sia atti che si inseriscano in un disegno negoziale più ampio. Così Assonime, circ. 04-08-2016, n. 21, par. 2.1. Si veda anche FICARI V., *op. cit.*, p. 319.

La legge introduce due indici, la cui sussistenza può segnalare l'assenza di sostanza economica:

- qualificazione ai fini fiscali delle singole operazioni non coerente con il fondamento giuridico del loro insieme. Tale previsione sembra fare riferimento alla sequenza negoziale posta in essere dal contribuente, che potrebbe "architetare" dei passaggi ingiustificati al solo fine di ottenere un risparmio fiscale³⁷³;
- non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. Il legislatore fiscale non chiarisce però il significato della locuzione «*normali logiche di mercato*», generando quindi dei tratti di incertezza. Le perplessità sono amplificate dalla circostanza che l'argomento delle «*normali logiche di mercato*» esula dal campo tributario ed è un concetto dai confini labili³⁷⁴. Spesso si è indotti a ritenere "normale" ciò che è "conosciuto", ossia lo schema negoziale che gli operatori economici utilizzato il più delle volte per conseguire un determinato obiettivo, ma questa è un'interpretazione soggettiva dell'espressione «*normali logiche di mercato*»³⁷⁵.

Con riguardo invece ai vantaggi fiscali indebiti, essi si esplicano in benefici, anche non immediati, che il contribuente realizza in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario³⁷⁶.

Il comma 3 introduce una condizione esimente: le operazioni non si considerano in ogni caso abusive se giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali. Questo significa

³⁷³ Cfr. BEGHIN M., *L'abuso del diritto tra operazioni antieconomiche e contrarietà alle "normali logiche di mercato"*, in *Corriere Tributario*, 2022, 3, p. 226; Assonime, circ. 04-08-2016, n. 21, par. 2.5. Di particolare interesse il contributo reso da ZIZZO G., *La clausola generale antiabuso tra certezza del diritto ed equità del prelievo*, cit., p. 94 ss.; l'Autore si interroga sulla rilevanza degli «effetti», delle «ragioni» e degli «intenti» nel giudizio di assenza di sostanza economica.

³⁷⁴ Il concetto di mercato esula perfino dal contesto giuridico e si inserisce trasversalmente nelle materie economiche e aziendalistiche. Cfr. FICARI V., *op. cit.*, p. 320.

³⁷⁵ V. BEGHIN M., *L'abuso del diritto tra operazioni antieconomiche e contrarietà alle "normali logiche di mercato"*, cit., p. 227.

³⁷⁶ La valutazione del carattere abusivo di una o più operazioni sulla base dei principi generali dell'ordinamento dovrebbe avvenire in via subordinata rispetto all'analisi connessa alla finalità della specifica norma e, in particolare, quando la *ratio* della norma di cui si è "abusato" non sia chiaramente definibile. Così Assonime, circ. 04-08-2016, n. 21, par. 2.3; l'Associazione rileva come non sia logico contestare uno schema negoziale sulla base dei principi dell'ordinamento, quando questo risponda alla finalità di una determinata disposizione legislativa. I principi rilevanti dovrebbero essere solo quelli dell'ordinamento tributario, sia espressi sia inespressi. Così ZIZZO G., *La clausola generale antiabuso tra certezza del diritto ed equità del prelievo*, cit., p. 183-184.

che un'operazione o un insieme di operazioni dotati di tutti i requisiti elencati al primo comma (mancanza di sostanza economica, vantaggio fiscale indebito, essenzialità del vantaggio), ma la cui realizzazione possa spiegarsi con ulteriori ragioni di carattere non fiscale, non sono contestabili applicando la disciplina dell'abuso del diritto³⁷⁷. Le ragioni extrafiscali possono essere anche ragioni di carattere organizzativo o gestionale, poste in essere con lo scopo di migliorare l'impresa da un punto di vista strutturale o funzionale³⁷⁸. Esempi di motivazioni di carattere extrafiscale che sono generalmente riconosciute dalla giurisprudenza³⁷⁹ sono:

- favorire l'entrata e/o l'uscita di uno o più soci;
- attuare una riorganizzazione strutturale e funzionale di un gruppo;
- consentire il passaggio generazionale o la risoluzione di conflitti all'interno di una famiglia.

Nel rispetto di quanto auspicato dalla legge delega, la nuova norma sull'abuso del diritto regola anche alcuni aspetti procedurali posti a tutela del contribuente, allo scopo di

³⁷⁷ Con riferimento ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale la Corte di Cassazione ha affermato che: «*integra gli estremi della condotta elusiva quella costruzione che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento essenziale dell'operazione economica lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta e manchi il presupposto dell'esistenza di un idoneo strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dalla parte contribuente, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito*» Cass., 14 gennaio 2015, n. 439, par. 8.6. Tale principio di diritto è stato applicato in via generalizzata alle operazioni economiche di qualsiasi tipo. V. Cass., 20 maggio 2016, n. 10458; Cass., 25 novembre 2015, n. 24024; Cass., 9 agosto 2016, n. 16675, par. 2.3; Cass., 10 dicembre 2014, n. 25972, par. 9.1; Cass., Sent. 15 ottobre 2018, n. 25652, par. 7.2; Cass., 23 novembre 2018, n. 30404, par. 2.5; Cass., 5 dicembre 2019, n. 31772, par. 2.4; Cass., 9 maggio 2022, n. 14493, par. 4.3. Cass., 19 febbraio 2014, n. 3938; Cass., 19 gennaio 2021, n. 748, par. 5.2.

³⁷⁸ Le ulteriori motivazioni poste alla base delle operazioni possono essere sia di carattere imprenditoriale ed economico sia di carattere personale e sono valutabili *ex post*. È pertanto lo stesso dettato dell'art. 10 *bis* a richiedere la valutazione di aspetti che esulano dal diritto tributario o addirittura dal diritto. Così FICARI V., *op. cit.*, pp. 324 e 329. Le motivazioni di carattere extrafiscale «*non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione*». Cass., 21 gennaio 2011, n. 1372, par. 4.6; Cass., 26 febbraio 2014, n. 4604; Cass., 16 gennaio 2019, n. 869; Cass., 5 dicembre 2019, n. 31772, par. 2.6; Cass., 19 gennaio 2021, n. 748, par. 5.3. Per alcune particolari situazioni – come nel caso di gruppi societari – l'indagine circa le ragioni di carattere extrafiscale dovrebbe essere riferita all'intero gruppo e non solo alla singola entità. In tal senso Assonime, circ. 04-08-2016, n. 21, par. 2.7; FICARI V., *op. cit.*, p. 321. Si veda Cass., 19 dicembre 2014, n. 27087, par. 2.16 e par. 2.27. Si deve infatti «*considerare che la strategia sul mercato dei gruppi di imprese non può essere valutata come quella dell'imprenditore singolo, e cioè non deve essere finalizzata al conseguimento di una redditività in tempi brevi*». Così Cass., 21 gennaio 2011, n. 1372, par. 4.6. Si veda anche Cass., 19 dicembre 2014, n. 27087, par. 2.16.

³⁷⁹ Si vedano Cass., 26 febbraio 2014, n. 4604; Cass., 16 gennaio 2019, n. 868; CTR Lombardia Sez. Milano, n. XXXVIII, Sent. 6 luglio 2016, n. 3985; CTP Vicenza, Sez. I, Sent. 14 marzo 2017, n. 201; CTP Treviso, Sez. I, Sent. 11 aprile 2018, n. 144; CTR Veneto Sez. Venezia, n. VI, Sent. 12 luglio 2018, n. 847; Cass., 16 settembre 2021, n. 25131, in banca dati OneLEGALE.

disciplinare il potere accertativo dell'Amministrazione finanziaria. Rilevante in tal senso è la previsione di cui al comma 9 dell'articolo, che impone a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva sulla base degli elementi descritti nei commi 1 e 2. Gli uffici dovranno quindi dare prova del carattere abusivo della condotta e del vantaggio fiscale conseguito³⁸⁰.

Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria seguirà dei passaggi graduali al fine di verificare la sussistenza di una condotta abusiva³⁸¹; procederà in via preliminare all'accertamento dell'esistenza di un vantaggio fiscale indebito³⁸²; se questo non sussiste l'attività di verifica si conclude. Diversamente, l'analisi prosegue con lo scopo di verificare se la condotta è priva di sostanza economica e il vantaggio fiscale costituisce un elemento essenziale della stessa. Solo nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria riscontri la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie abusiva prescritti nei commi 1 e 2 dell'art. 10 *bis*, questa valuterà l'esistenza di valide ragioni extrafiscali e il loro carattere di non marginalità³⁸³.

In questo contesto si inserisce la questione della perentorietà dell'individuazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di una "soluzione-tipo" che funga da termine di

³⁸⁰ Cass., 18 settembre 2015, n. 18354. Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione «*incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale*». Si vedano tra le altre Cass., 25 novembre 2015, n. 24024; Cass., 19 febbraio 2014, n. 3938; Cass., Sent. 10 dicembre 2014, n. 25972, par. 9.1; Cass., 20 maggio 2016, n. 10458; Cass., 9 agosto 2016, n. 16675, par. 2.3; Cass., 23 novembre 2018, n. 30404, par. 2.4; Cass., 19 gennaio 2021, n. 748, par. 5.2; Cass., 9 maggio 2022, n. 14493, par. 4.3. Un'operazione non può essere contestata come abusiva «*se non sia stato provato dall'ufficio il vantaggio fiscale che sarebbe derivato al contribuente accertato dalla manipolazione degli schemi contrattuali classici*». Cass., 9 agosto 2016, n. 16675, par. 2.4; Cass., 22 settembre 2010, n. 20029, in banca dati OneLEGALE; Cass., 23 novembre 2018, n. 30404, par. 2.6; Cass., 5 dicembre 2019, n. 31772, par. 2.4; Cass., 9 maggio 2022, n. 14493, par. 4.3.

³⁸¹ Tali passaggi sono esplicitati in ris. n. 93/E/2016, Agenzia delle Entrate; ris. n. 97/E/2017, Agenzia delle Entrate. L'onere di dimostrare tutti gli elementi della condotta abusiva di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 *bis*, L. n. 212/2000 è ribadito anche dai giudici di merito. Cfr. CTR Lombardia Sez. Milano, n. XIX, Sent. 8 aprile 2019, n. 1577, punto 12.

³⁸² Cfr. risposta a interpello n. 75/2018; risposta a interpello n. 91/2018, risposta a interpello n. 101/2018; l'Agenzia delle Entrate accerta in via preliminare il non conseguimento di un vantaggio fiscale indebito e, non ravvisandolo, esclude la sussistenza di un'operazione abusiva, senza indagare gli ulteriori elementi costitutivi dell'abuso di diritto. V. anche risposta a interpello n. 450/2019, Agenzia delle Entrate.

³⁸³ Su questo punto si rilevano ancora oggi delle pronunce della Suprema Corte non soddisfacenti, in quanto individuano il carattere abusivo in un'operazione posta in essere «*al principale scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo o prevedono esenzioni o agevolazioni, con la conseguenza che il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide ragioni extrafiscali*». Cass., 29 gennaio 2021, n. 2073, par. 10.1. Si ricorda però che l'individuazione di un vantaggio fiscale indebito è solo il primo passaggio per accertare la sussistenza dell'abuso di diritto; prima di invocare l'esimente delle ragioni extrafiscali, l'Amministrazione deve aver dimostrato l'assenza di sostanza economica e l'essenzialità del vantaggio fiscale.

paragone per stabilire se sussiste una fattispecie abusiva. Se si acconsentisse a tale comportamento, si conferirebbe all'Erario l'incarico di ricercare uno schema negoziale alternativo a quello posto in essere dal contribuente; è immediato comprendere come una simile attività sia discrezionale e priva di riferimenti giuridici da applicare. Per tale ragione, l'indagine circa il carattere «indebito» del vantaggio fiscale dovrebbe essere condotta avendo come riferimento principale la *ratio* della normativa di cui si è avvalso il contribuente: se la finalità della legge non è stata violata, il risparmio d'imposta deve essere considerato legittimo (cfr. *infra* per il concetto di legittimo risparmio d'imposta); diversamente, l'indagine deve proseguire. A questo punto potrebbe essere necessario individuare una fattispecie alternativa rispetto a quella conclusa dal contribuente, che permetta di studiare la presenza di valide ragioni extrafiscali (che, se sussistenti, fungono da condizione esimente), ma solo con riferimento alle c.d. operazioni lineari³⁸⁴. In questo caso la "soluzione-tipo" individuata deve comportare in linea teorica gli stessi effetti dell'operazione contestata, sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista economico, non essendo sufficiente «un rapporto di mera similitudine o di asserita equivalenza sul piano sostanziale»³⁸⁵.

Ricade invece sul contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, che costituiscono la condizione esimente ai sensi del comma 3.

1.3. *Il confine tra abuso del diritto, lecito risparmio d'imposta ed evasione fiscale*

L'istituto dell'abuso del diritto confina ma non si incrocia (o comunque non dovrebbe) con le fattispecie dell'evasione e del lecito risparmio d'imposta. Tale distinzione è rimarcata anche dalla nuova norma sull'abuso del diritto.

³⁸⁴ Le c.d. operazioni lineari determinano «modificazioni significative nella posizione giuridico-economica *ex ante* del contribuente»; a queste si contrappongono le c.d. operazioni circolari, le quali viceversa non comportano un cambiamento nella posizione giuridico-economica del soggetto, il quale mette in atto l'operazione al fine esclusivo di conseguire effetti fiscali a sé vantaggiosi. V. Assonime, circ. 04-08-2016, n. 21, par. 2.3.

³⁸⁵ Di tale avviso Assonime, circ. 04-08-2016, n. 21, par. 2.4. Ai fini fiscali, il carattere abusivo di un'operazione «presuppone quanto meno l'esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dai contraenti, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito (Cass. 21390/12, p.3.2) e si deve indagare se vi sia reale fungibilità con le soluzioni eventualmente prospettate dal fisco (Cass. 4604/14)». Cass., 9 agosto 2016, n. 16675, par. 2.3; Cass., 14 gennaio 2015, n. 439, par. 8.1; Cass., 23 novembre 2018, n. 30404, par. 2.7; Cass., 5 dicembre 2019, n. 31772, par. 2.4; Cass., 9 maggio 2022, n. 14493, par. 4.3.

La clausola generale antiabuso contenuta nell'art. 10 *bis*, L. n. 212/2000 è attivabile solo qualora i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti per effetto dell'applicazione di specifiche disposizioni tributarie violate dal contribuente (comma 12). Da ciò consegue che un'operazione (o un insieme di operazioni) non può essere considerata abusiva *ex art. 10 bis* se può essere considerata elusiva sulla base di una specifica norma che la contrasta oppure evasiva³⁸⁶.

Le ipotesi di abuso del diritto e di evasione hanno in comune la circostanza di far conseguire al soggetto che pone in essere una o più operazioni un vantaggio fiscale. Ciò che invece differenzia i due istituti è il carattere di questo vantaggio fiscale: è «indebito» nel campo dell'abuso; è «illecito» nell'ambito dell'evasione³⁸⁷.

Il comma 4 dell'art. 10 *bis* mantiene ferma la libertà del contribuente di scegliere tra regimi opzionali previsti dalla legge e tra operazioni che comportino un diverso peso fiscale a carico del soggetto. Viene quindi riconosciuta legalmente la fattispecie del legittimo risparmio d'imposta, perseguibile dal contribuente avvalendosi di un regime opzionale favorevole³⁸⁸ o di una "via" meno gravosa in termini fiscali³⁸⁹. Una tale facoltà è espressione della libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 Cost. e, più in generale, delle libertà fondamentali riconosciute in ambito comunitario³⁹⁰.

³⁸⁶ La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 128/2015 sostiene che il comma 12 conferma l'applicazione residuale della disciplina dell'abuso del diritto «rispetto alle disposizioni concernenti la simulazione o i reati tributari, in particolare, l'evasione e la frode: queste fattispecie vanno perseguite con gli strumenti che l'ordinamento già offre». Qualora l'Amministrazione finanziaria contestasse una condotta evasiva adducendo anche l'abuso del diritto, l'atto impositivo sarebbe illegittimo. Così CONTRINO A., *op. cit.*, p. 1407 ss.

³⁸⁷ L'evasione si ha nel momento in cui si viola una norma fiscale, circostanza che non avviene in ipotesi di abuso. Sul tema si veda CONTRINO A., *op. cit.*, p. 1407 ss.

³⁸⁸ L'adesione del contribuente a un regime fiscale di natura agevolativa non dovrebbe avere rilevanza ai fini della disciplina dell'abuso, bensì dovrebbe essere perseguito solo quando il soggetto crei situazioni fittizie o simulazioni che gli permettano di usufruire del regime più favorevole. In tal senso FICARI V., *op. cit.*, p. 323.

³⁸⁹ Chiarisce infatti la Suprema Corte: «si ha mero risparmio fiscale quando "tra vari comportamenti posti dal sistema fiscale su un piano di pari dignità, il contribuente adotta quello fiscalmente meno oneroso", poiché "non c'è aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l'ordinamento gli mette a disposizione"». Cass. 14 gennaio 2015, n. 439, par. 8.5. V. anche ris. n. 97/E/2017, Agenzia delle Entrate. Nello stesso senso Cass., 5 dicembre 2019, n. 31772, par. 2.6, secondo cui: «la scelta di un'operazione fiscalmente più vantaggiosa non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, laddove sia lo stesso ordinamento tributario a prevedere tale facoltà, a condizione che non si traduca in uso distorto dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d'impresa. (...) È stato quindi escluso che la mera astratta configurabilità di un vantaggio fiscale sia sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva». Tale ultima pronuncia è richiamata anche da Cass., 6 dicembre 2018, n. 31613; CTR Toscana Sez. Firenze, n. VI, Sentenza 4 febbraio 2022, n. 184. V. anche Cass., Sent. 11 maggio 2018, n. 11436, par. 7.4.

³⁹⁰ Così CONTRINO A., *op. cit.*, p. 1407 ss.; MATTERA R., *op. cit.*, p. 267 ss. La stessa relazione illustrativa al D.Lgs. n. 128/2015 ribadisce «il principio generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire

Se non fosse garantita tale prerogativa, l'Amministrazione finanziaria sarebbe investita in via indiretta del potere di sindacare un negozio giuridico concluso da un imprenditore, sul solo presupposto dell'aver conseguito un risparmio d'imposta³⁹¹.

La differenza che risiede nel confronto tra abuso di diritto e lecito risparmio d'imposta è, per l'appunto, il carattere «lecito» del vantaggio conseguito: un'operazione non può essere considerata abusiva se non è posta in contrasto con la *ratio* della disposizione tributaria "sfruttata" per conseguire il risparmio fiscale³⁹².

La norma contenuta nel comma 4 deve comunque essere interpretata avendo a mente i principi costituzionali richiamati all'art. 1 della L. n. 212/2000³⁹³.

2. Rivalutazione della partecipazione ex art. 5, Legge n. 448/2001

Come già segnalato, l'operazione di recesso potrebbe assumere rilevanza in materia di abuso del diritto e far sorgere contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. La questione della inopponibilità ai fini fiscali degli effetti di talune operazioni origina in relazione a una precisa circostanza, comune ai rilievi dell'Erario di cui si dirà *infra*: la rivalutazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5, Legge n. 448/2001.

La disposizione trova(va) spazio all'interno delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) e si qualifica(va) come misura agevolativa.

L'art. 5 citato dispone che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e *c-bis*), T.U.I.R. relative a titoli e quote non negoziati

un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo.

³⁹¹ V. PROCOPIO M., *op. cit.*, p. 1445 ss. Cass., 21 gennaio 2011, n. 1372, par. 4.7; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25758, par. 7.9; Cass., 26 agosto 2015, n. 17175, par. 7.13; Cass., 19 gennaio 2021, n. 748, par. 5.5; Cass., 9 maggio 2022, n. 14493, par. 4.3.

³⁹² Tale condizione è rispettata se le vie alternative, che comportano carichi fiscali diversi per il contribuente, sono poste dal legislatore su un piano di pari dignità. V. CONTRINO A., *op. cit.*, p. 1407 ss.; LEO M., *L'abuso del diritto: elementi costitutivi e confini applicativi*, in *Il Fisco*, 2015, 10, p. 915 ss.; Assonime, circ. 04-08-2016, n. 21, par. 2.2.1. Il carattere indebito del vantaggio fiscale è il primo passaggio di verifica che dovrebbe attuare l'Amministrazione finanziaria: se la condotta del contribuente non si pone in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario, il vantaggio fiscale non può essere considerato indebito e pertanto non sussiste l'abuso di diritto. V. ris. n. 93/E/2016, Agenzia delle Entrate; risposta a interpello n. 450/2019, Agenzia delle Entrate. La *ratio legis* "tradita" deve essere quella della norma applicata dal contribuente che gli ha permesso di ottenere un vantaggio fiscale e non quella delle disposizioni "aggirate". V. Assonime, circ. 04-08-2016, n. 21, par. 2.3.

³⁹³ PROCOPIO M., *op. cit.*, p. 1445 ss. La condotta del contribuente non deve essere contraria ai principi generali di collaborazione e di buona fede che regolano i rapporti tra contribuente e l'Amministrazione finanziaria; la violazione di questi principi potrebbe aversi quando le operazioni sono effettuate con procedure anormali e sono il risultato di un eccesso di "abilità fiscale". Così GALLO F., *op. cit.*, p. 837 ss.

nei mercati regolamentati, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore della frazione del patrimonio netto della società (comma 1).

L'espresso riferimento alle plusvalenze e minusvalenze che costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del Testo unico permette di circoscrivere l'ambito soggettivo della norma: il costo della partecipazione può essere rivalutato se questa è detenuta da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di impresa o da una società semplice³⁹⁴.

Allo stesso modo, il dato letterale rende la norma applicabile ai soli redditi diversi (c.d. *capital gains*), che derivino dalla cessione di titoli azionari o quote in società a responsabilità limitata non quotate in mercati regolamentati o dalla cessione di quote di partecipazione in società di persone. Nella nozione di «mercato regolamentato» rientrano i mercati individuati dal D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), nonché quelli di Stati appartenenti all'OCSE, il cui funzionamento sia regolato da leggi adottate da autorità competenti e il mercato AIM Italia³⁹⁵.

Ai fini della rideterminazione del costo deve essere redatta una perizia che stimi il valore dell'intero patrimonio aziendale e, sulla base della quota di partecipazione, si ricava il nuovo valore da assumere per il calcolo di un'eventuale plusvalenza da cessione a titolo oneroso dalle azioni o quote.

Il contribuente può decidere di rideterminare solo in parte il valore della partecipazione posseduta e in tal caso «la quota rideterminata si considera acquisita alla data di possesso prevista dalla norma di riferimento»³⁹⁶.

Affinché ciò avvenga il contribuente deve versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, la cui base imponibile è data dall'intero valore periziato della partecipazione e non solo dall'incremento di valore³⁹⁷.

³⁹⁴ Non è rilevante il regime – dichiarativo, del risparmio amministrato, del risparmio gestito – prescelto dal contribuente. V. anche circ. n. 12/E/2002, Agenzia delle Entrate.

³⁹⁵ Circ. n. 165/E/1998, Ministero delle Finanze; circ. n. 12/E/2002, Agenzia delle Entrate; circ. n. 1/E/2021, Agenzia delle Entrate.

³⁹⁶ In tal senso par. 2.1, circ. n. 9/E/2002, Agenzia delle Entrate; par. 2.3, circ. n. 1/E/2021, Agenzia delle Entrate.

³⁹⁷ Precisa l'Agenzia delle Entrate: le disposizioni di questa misura agevolativa «non hanno ad oggetto l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria ma consentono soltanto una rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione». V. par. 2.4, circ. n. 9/E/2002 citata. L'individuazione della base imponibile nel valore corrente della partecipazione ha come conseguenza la riqualificazione dell'imposta sostitutiva in una c.d. imposta patrimoniale, nonostante sia sostitutiva delle imposte sui redditi. Così ANDREANI G. e TUBELLI A., *Rivalutazione di partecipazioni e terreni con qualche certezza in più e il dubbio cash out*, in *Il Fisco*, 2021, 19, p. 1835; ANDREANI G. e TUBELLI A., *Cash out: quando è elusivo e quando no*, in *Il Fisco*, 2017, 13, p. 1208.

Può accedere a tale regime anche il soggetto che in precedenza abbia già usufruito di misure agevolative analoghe ed è riconosciuta la facoltà di «scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni»³⁹⁸.

Su espressa previsione legislativa, qualora il soggetto si sia avvalso della misura agevolativa in oggetto e proceda in seguito alla cessione della partecipazione rivalutata, l'eventuale minusvalenza realizzata non assume rilevanza ai fini fiscali (comma 6 dell'art. 5). La disposizione si rende necessaria per evitare un doppio vantaggio fiscale, che deriverebbe dalla detassazione delle plusvalenze da realizzazione e dall'ulteriore deduzione di un'eventuale minusvalenza³⁹⁹.

Sebbene la disposizione che prevedeva la facoltà di rivalutare il costo delle partecipazioni fosse stata concepita come norma a carattere temporaneo, il legislatore ha sistematicamente riaperto i termini per procedere alla rideterminazione del valore delle azioni o quote detenute da persone fisiche non imprenditori e da società semplici. L'ultima riproposizione di tale norma agevolativa è avvenuta con l'emanazione del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (conv. con modif. dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34)⁴⁰⁰.

I soggetti persone fisiche non imprenditori e le società semplici hanno pertanto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle proprie azioni o quote possedute alla data del 1° gennaio 2022. La redazione e il giuramento della perizia, nonché il versamento dell'imposta, devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2022.

Il regime agevolativo previsto dall'art. 5, Legge n. 448/2001 viene ricompreso nelle c.d. imposte volontarie⁴⁰¹: tale sistema sottende «l'idea di uno scambio, previsto e incoraggiato dallo stesso legislatore, tra un'imposta oggi e maggiori valori fiscali spendibili domani»⁴⁰². Pertanto, attraverso il riconoscimento ai contribuenti di questa facoltà, il legislatore «*ha semplicemente preferito assicurarsi l'incasso, certo e immediato,*

³⁹⁸ V. par. 1, circ. n. 1/E/2021, Agenzia delle Entrate.

³⁹⁹ V. par. 2.5, circ. n. 9/E/2002, Agenzia delle Entrate.

⁴⁰⁰ L'art. 29, comma 1 ha modificato l'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002 (conv. con modif. dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27), intitolato «*Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto*».

⁴⁰¹ Cass., 12 novembre 2014, n. 24057; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24136; Cass., 31 gennaio 2020, n. 2322.

⁴⁰² In questi termini PERRONE V., *Rivalutazione delle partecipazioni: quali elusioni su una «imposta volontaria»?*, in *Dialoghi Tributari*, 2013, 6, p. 608.

di un'imposta sostitutiva, rispetto all'incasso (non certo nella sua esistenza) possibile e futuro d'imposta più elevata»⁴⁰³.

Il regime agevolativo in discussione, oggetto di sistematica riproposizione nel corso degli anni, ha comunque subito delle modificazioni con riferimento all'aliquota dell'imposta sostitutiva – originariamente stabilita nella misura del 4 per cento per le partecipazioni qualificate e del 2 per cento per le partecipazioni non qualificate (comma 2, art. 5, Legge n. 448/2001) e giunta al 14 per cento indipendentemente dalla tipologia di partecipazione (comma 2, art. 29, D.L. n. 17/2022). L'innalzamento dell'aliquota si è reso necessario per compensare la perdita di gettito derivante dal rinnovamento della norma sulla rivalutazione⁴⁰⁴.

Dall'altra parte però il doveroso aumento dell'aliquota ha reso meno attrattivo il ricorso alla rivalutazione: il contribuente deve ponderare attentamente il profilo di convenienza, perché mentre la tassazione delle plusvalenze avviene sulla base di un valore differenziale, l'imposta del 14 per cento si applica sull'intero valore rideterminato della partecipazione. La convenienza ad optare per il regime agevolativo di imposizione crescerà pertanto all'aumentare della differenza tra valore rideterminato e costo di acquisto iniziale della partecipazione e quindi all'aumentare dell'ipotetica plusvalenza.

Come già illustrato, la possibilità di rivalutazione del costo delle partecipazioni non ha efficacia con riguardo ai redditi di capitale⁴⁰⁵, neppure nelle circostanze di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante e liquidazione della società. Si ricorda infatti che in tali occasioni, nonostante il reddito conseguito sia qualificato come «utile» ai sensi dell'art. 47, T.U.I.R., l'importo da assoggettare a tassazione viene calcolato come valore differenziale, analogamente a quanto avviene in caso di cessione della partecipazione a titolo oneroso.

⁴⁰³ Così CTR Friuli-V. Giulia, Sez. II, Sent. 19 ottobre 2020, n. 136; CTR Friuli-V. Giulia, Sez. I, Sent. 15 marzo 2021, n. 35.

⁴⁰⁴ Cfr. GAVELLI G. e GIOMMONI F., *La Manovra 2022 non ripropone la rivalutazione di terreni e partecipazioni*, in *Il Fisco*, 2022, 7, p. 621 ss.

⁴⁰⁵ Tale preclusione con riferimento ai redditi di capitale è ribadita da circ. n. 12/E/2002, Agenzia delle Entrate; circ. n. 10/E/2005, Agenzia delle Entrate; circ. n. 16/E/2005, Agenzia delle Entrate.

L'irrilevanza del nuovo costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione del reddito conseguito dal socio "uscente" si presta a critiche⁴⁰⁶ per due ordini di ragioni:

- il trattamento ai fini impositivi dei *capital gains* e dei redditi di capitale ad oggi è allineato;
- sia in caso di cessione a titolo oneroso della partecipazione sia in caso di uscita dalla compagine sociale per effetto del recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante e liquidazione della società si ha un disinvestimento della partecipazione.

L'effetto che consegue a tale distinzione è un disallineamento tra il regime impositivo dei *capital gains* e dei redditi di capitale⁴⁰⁷, rendendo preferibile la cessione a titolo oneroso a un altro socio oppure a un terzo delle partecipazioni (previamente rivalutate) all'esercizio del recesso mediante rimborso da parte della società.

Dopo aver avanzato queste considerazioni, è facilmente intuibile quali siano le ricadute nell'ambito del recesso: il socio che esprime la propria volontà di sciogliere il vincolo sociale riterrà preferibile l'esercizio del recesso atipico rispetto al recesso tipico.

Tale scelta di disinvestimento delle azioni o quote è oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria⁴⁰⁸.

3. Profili abusivi del recesso attuato mediante acquisto di azioni proprie

Come già evidenziato, l'onere a carico della società di acquistare le azioni del socio recedente è statuito dall'art. 2437 *quater* c.c. e si inserisce all'interno di un *iter* liquidatorio caratterizzato da passaggi obbligatori, prescritti dal legislatore con l'intento di "proteggere" il patrimonio sociale e, indirettamente, i soggetti che fanno affidamento sul patrimonio stesso.

⁴⁰⁶ ANDREANI G. e TUBELLI A., *Cash out: quando è elusivo e quando no*, cit., p. 1210-1211; BOCCHINI M. e TARGHINI M., *L'abuso della (ri)qualificazione dell'acquisto delle proprie azioni in recesso e la pretesa irrilevanza del valore di acquisto delle partecipazioni affrancato ai fini IRPEF*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2019, 3, p. 981; FORMICA P. e STAINO A., *Cessione di partecipazioni (rivalutate) a newco partecipate dagli stessi cedenti: l'operazione non è sempre abusiva*, in *Il Fisco*, 2022, 1, p. 17.

⁴⁰⁷ La decisione (più o meno volontaria) del legislatore di non riallineare il regime impositivo di *capital gains* e redditi di capitale ha spinto la dottrina a cercare una ragione alla base di tale scelta. Essa è stata ipotizzata nell'intenzione di riconoscere la facoltà della rivalutazione solo nel caso in cui il disinvestimento non comporti anche una riduzione del patrimonio sociale. Così ANDREANI G. e TUBELLI A., *Cash out: quando è elusivo e quando no*, cit., pp. 1211-1212; DE ROSA F., *Family buy out: gli effetti sono simili al recesso, ma dov'è l'abuso?*, in *Il Fisco*, 2021, 7, p. 631 ss.

⁴⁰⁸ Si veda il successivo par. 4.2.

Ai fini fiscali, l'operazione di recesso assume rilevanza impositiva, in quanto genera un reddito tassabile in capo al socio "uscente". Il trattamento fiscale delle somme o del valore dei beni ricevuti dal soggetto è stato approfondito nei capitoli precedenti. Con riguardo all'acquisto di azioni proprie da parte della società, si è rilevato come l'imposizione in capo al soggetto recedente sia condizionata dalla "sorte" delle azioni stesse: nel caso in cui la società proceda all'annullamento delle azioni, l'operazione è inquadrabile nella fattispecie del recesso tipico; diversamente la cessione delle azioni sarà assimilabile all'ipotesi di recesso atipico e quindi generatrice di *capital gains*.

In questo contesto si inserisce il tema della rivalutazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5, Legge n. 448/2001. A questo punto giova ricordare che l'ambito di rilevanza di tale disposizione è circoscritto alle sole plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e *c-bis*), T.U.I.R. relative a titoli e quote non negoziati nei mercati regolamentati: per la determinazione di tali componenti di reddito è possibile utilizzare un costo fiscale della partecipazione rivalutato. Data la circostanza che questa prerogativa è riconosciuta unicamente alle persone fisiche che detengono una partecipazione al di fuori dell'esercizio d'impresa, l'analisi che segue sarà riferita a tali soggetti.

La rideterminazione del costo della partecipazione assume rilevanza ai fini della quantificazione delle plusvalenze (e minusvalenze⁴⁰⁹) di cui all'art. 67 del Testo unico, indipendentemente dal soggetto acquirente, dalla causa posta alla base dell'operazione e dal tempo che intercorre tra la rivalutazione e la successiva vendita. Da ciò consegue che la rivalutazione del costo delle azioni (non quotate) operata da una persona fisica potrebbe precedere una cessione conclusa all'interno dell'*iter* liquidatorio che si attiva a seguito del recesso del socio.

Proprio con riferimento a questa specifica sequenza di operazioni – rivalutazione delle azioni e cessione delle stesse alla società – si apre il tema dell'abuso di diritto.

Le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria si basano normalmente su una diversa qualificazione tributaria della successione di operazioni posta in essere dal contribuente. Nello specifico l'Erario sostiene che il contribuente ha "abusato" della norma sulla rivalutazione delle partecipazioni contenuta nell'art. 5, L. n. 448/2001.

⁴⁰⁹ Salvo quanto già detto con riferimento alla rilevanza ai fini fiscali di un'eventuale minusvalenza.

Come illustrato nel paragrafo 1.2 del presente capitolo, i primi elementi di cui l'Amministrazione finanziaria deve vagliare la sussistenza sono il vantaggio fiscale ottenuto dal contribuente e il suo carattere indebito.

Nel caso trattato gli Uffici sostengono che l'effetto conseguito dal soggetto, vale a dire il perfezionamento del recesso dalla società, avrebbe potuto essere perseguito tramite la fattispecie del recesso tipico, anziché attraverso la cessione delle azioni.

Se da un lato la rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ex art. 5, L. n. 448/2001 permette di ridurre, se non azzerare, la plusvalenza che può generare da una cessione a titolo oneroso delle azioni o quote, dall'altro lato la stessa non ha rilevanza nell'ipotesi di recesso tipico. Su questa premessa si basa la quantificazione del vantaggio fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria: esso è determinato come differenza tra l'imposta che il soggetto avrebbe sostenuto se avesse assoggettato il reddito alle regole previste per l'ipotesi del recesso tipico e l'imposta sostitutiva effettivamente pagata in virtù del regime agevolativo di rideterminazione.

Il vantaggio fiscale è considerato indebito dagli Uffici impositivi, in quanto gli stessi sostengono che la successione conclusa dal contribuente e, in particolare, la previa rivalutazione delle partecipazioni, sia posta in essere in violazione della *ratio* che sottostà alla norma agevolativa di cui si è "abusato".

L'accertamento della sussistenza di un vantaggio fiscale indebito costituisce la prima "tappa" da percorrere per poter affermare la sussistenza di una condotta abusiva. Una volta verificata l'esistenza di un siffatto vantaggio, l'attività degli Uffici deve proseguire indagando l'assenza di sostanza economica nell'operazione e il carattere essenziale del risparmio fiscale.

Con specifico riferimento alla fattispecie in discussione, le operazioni di rivalutazione e successiva alienazione delle azioni vengono considerate prive di sostanza economica in quanto il fine perseguito dal contribuente sarebbe quello di evitare la tassazione del reddito conseguito secondo le regole contenute nel comma 7, art. 47, T.U.I.R. Secondo l'Amministrazione finanziaria il socio avrebbe sostanzialmente percepito dei redditi di capitale, che però lo stesso ha qualificato da un punto di vista formale come redditi diversi, in virtù del diverso carico impositivo che questi ultimi scontano per effetto della rivalutazione del costo delle partecipazioni.

Le contestazioni sollevate dall'Amministrazione finanziaria con riferimento all'operazione di acquisto di azioni proprie destano non poche perplessità.

In primo luogo, gli Uffici individuano come "soluzione-tipo" il recesso tipico, in alternativa alla cessione delle quote a titolo oneroso, che ha come (uguale) effetto l'uscita del socio dalla compagine societaria.

Come ricordato nel paragrafo 1.2 del presente capitolo, l'operazione alternativa prospettata dall'Amministrazione finanziaria dovrebbe essere sovrapponibile a quella posta in essere dal contribuente, ossia dovrebbe comportare gli stessi effetti, sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista economico. Ci si chiede pertanto se le fattispecie del recesso tipico e del recesso atipico comportino gli stessi risultati sul piano giuridico e sul piano economico.

Si ricorda che nel caso specifico dell'acquisto di azioni proprie, l'elemento discriminante tra le due ipotesi è l'avvenuto annullamento delle azioni acquistate dal socio. Anche solo avendo riguardo a questa considerazione, sembra incomprensibile come l'Agenzia delle Entrate possa riqualificare un'operazione di recesso atipico in recesso tipico, in mancanza del citato annullamento.

Tornando però all'interrogativo in precedenza posto – identità di effetti tra recesso tipico e recesso atipico da una società per azioni – si rendono necessarie delle ulteriori riflessioni, che possono mettere in discussione l'operato degli Uffici.

Se da un lato è plausibile sostenere che per il soggetto che recede le due fattispecie si sovrappongano dal punto di vista delle conseguenze, dall'altro lato è facilmente intuibile come recesso tipico e recesso atipico non generino gli stessi effetti – né sul piano giuridico né sul piano economico – per gli altri soggetti coinvolti (direttamente e indirettamente) nell'operazione.

L'annullamento delle azioni proprio comporta una riduzione reale del patrimonio sociale per la quota di pertinenza del socio "uscente" che viene, per l'appunto, annullata; si ha pertanto una riduzione dell'elemento di garanzia degli interessi dei creditori sociali – tra cui figura anche l'Amministrazione finanziaria – che viene ampiamente scongiurata dal legislatore del Codice attraverso la previsione di un *iter* liquidatorio sequenziale.

In assenza di annullamento delle azioni proprie e quindi di detenzione delle stesse da parte della società, la riduzione del patrimonio è solamente ideale e spesso frutto di un "trucco" contabile che permette di dare evidenza ai lettori del bilancio della consistenza sostanziale del patrimonio sociale. Le azioni in portafoglio costituiscono però una

ricchezza “latente”, che può tornare successivamente a vita se le stesse vengono cedute oppure assegnate (cfr. Capitolo IV)⁴¹⁰.

Nonostante la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sia rivolta al singolo soggetto cedente, non è possibile trascurare gli effetti che si generano in capo agli attori economici coinvolti. Anche qualora si ammettesse che, per la verifica della sussistenza degli elementi costitutivi di una condotta abusiva, rilevino esclusivamente gli effetti che l’operazione produce in capo al socio, non si può negare che la detenzione “in portafoglio” di azioni da parte della società costituisca una valida ragione extrafiscale, che esclude l’abuso di diritto⁴¹¹.

Sembra potersi concludere che in questo contesto l’individuazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di una operazione teoricamente preferibile rispetto a quella conclusa dal contribuente sia frutto di un’attività meramente discrezionale⁴¹².

Oltre a differenziarsi per gli effetti, l’atto di cessione delle azioni e la dichiarazione di recesso potrebbero differire sul piano dei presupposti che legittimano l’operazione.

Come ampiamente discusso nel Capitolo I, il socio può esercitare il diritto di recesso solo qualora si sia verificata una causa (legale o convenzionale) che lo legittimi.

Diversamente l’acquisto di azioni proprie è un’operazione che trova ragione d’essere a prescindere dall’avvenuta dichiarazione di recesso del socio, potendo l’assemblea dei soci deliberare l’acquisto ai sensi dell’art. 2357 c.c. Ne consegue che i soci potrebbero raggiungere un accordo per permettere a uno tra loro l’uscita dalla compagine sociale, anche se non si è realizzata alcuna fattispecie legittimante il recesso⁴¹³.

Nel momento in cui l’Amministrazione finanziaria contesta un’operazione posta in essere dal contribuente (cessione a titolo oneroso) sostenendo che gli stessi effetti avrebbero potuto essere perseguiti attraverso l’esercizio del recesso (tipico), esprime

⁴¹⁰ Sul tema si veda anche CEPPELLINI P. e MACELLARI I., *Acquisto di azioni proprie tra redditi diversi e di capitale: i rischi nel caso di affrancamento delle partecipazioni*, cit., p. 170.

⁴¹¹ La posizione secondo cui l’analisi della sussistenza di valide ragioni extrafiscali deve essere condotta con riferimento agli interessi di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione è sostenuta anche da ZIZZO G., *La clausola generale antiabuso tra certezza del diritto ed equità del prelievo*, cit., p. 131-132.

⁴¹² Una posizione particolarmente rigida è stata assunta da CTR Veneto Sez. Venezia, n. IV, Sent. 25 gennaio 2011, n. 10; il Collegio afferma: «Nel momento però in cui l’Amministrazione indica come gli operatori economici avrebbero dovuto comportarsi per raggiungere un determinato scopo, essa si assume un ruolo che non le compete che non giustifica i poteri di accertamento. (...) Indicare come le società avrebbero dovuto comportarsi per ottenere il risultato prefissatosi non può costituire elemento di prova dell’elusione ma manifesta semplicemente una diversa concezione dell’uso di strumenti legislativamente corretti alla quale il contribuente non è tenuto ad uniformarsi».

⁴¹³ Sul tema BOCCHINI M. e TARGHINI M., *op. cit.*, p. 974.

sostanzialmente una preferenza per la seconda “via”, auspicando che la stessa sia seguita dal contribuente. Nel fare ciò “dimentica” le condizioni necessarie per l’esercizio del diritto di recesso e di fatto “suggerisce” al contribuente di perseguire una strada che presuppone la violazione delle norme codicistiche e statutarie⁴¹⁴.

Non pochi dubbi nascono dalla qualificazione del vantaggio fiscale ottenuto dal contribuente come «indebito». L’attribuzione del carattere indebito al vantaggio fiscale è conseguenza della violazione della *ratio legis* della disposizione tributaria applicata dal soggetto contro cui l’Amministrazione avanza una pretesa.

Nella fattispecie di cui si tratta, gli Uffici contestano al contribuente la violazione della finalità che era stata perseguita dal legislatore attraverso l’emanazione della norma sull’affrancamento del valore delle partecipazioni.

La *ratio* generalmente accordata a tale disposizione e spesso richiamata all’interno dei contenziosi tributari che si generano in tema è riconducibile al *favor* per la «circolazione delle partecipazioni»⁴¹⁵.

Per “scovare” l’intento del legislatore si faccia riferimento ai lavori preparatori che hanno preceduto l’emanazione della Legge n. 448/2001, secondo cui la disposizione che consente la rideterminazione del valore delle azioni e quote aveva l’effetto di introdurre «un efficace incentivo alla circolazione delle partecipazioni che può concorrere alla crescita del mercato finanziario»⁴¹⁶.

Nonostante il legislatore dichiarò questa motivazione all’interno dell’*iter* preparatorio che porterà alla pubblicazione della legge finanziaria per il 2002, tale intento non si evince dal dato letterale dell’art. 5, L. n. 448/2001⁴¹⁷. Il fatto stesso che per un ventennio il

⁴¹⁴ FORMICA P. e GUARNACCIA C., *Acquisto di azioni proprie preceduto da rivalutazioni: non c’è abuso del diritto*, in *Corriere Tributario*, 2021, 2, p. 189. V. anche CEPPELLINI P. e MACELLARI I., *Acquisto di azioni proprie tra redditi diversi e di capitale: i rischi nel caso di affrancamento delle partecipazioni*, cit., p. 170.

⁴¹⁵ V. CTP Reggio Emilia, Sez. II, Sent. 2 ottobre 2018, n. 182; Principio di diritto n. 20/2019, Agenzia delle Entrate; CTP Savona, Sez. I, Sent. 29 marzo 2021, n. 73; CTR Veneto Sez. Venezia, n. IV, Sent. 6 aprile 2021, n. 503.

⁴¹⁶ Cfr. Relazione generale della V commissione permanente al disegno di legge finanziaria 2002, presentata alla Presidenza il 7 dicembre 2001.

⁴¹⁷ Sul tema si introduce una condivisibile riflessione secondo cui «la *ratio* della norma, mentre può migliorare o meglio calibrare il significato del dato letterale della norma, non è stata mai ritenuta idonea a travolgerne la portata, nel senso che la fattispecie astratta così come desumibile dal testo di una norma non può essere cancellata invocando ragioni superiori di coerenza con altre norme tributarie o con l’ordinamento. Il motivo di questa impossibilità è evidente e risiede nel fatto che la norma si compone di un enunciato e l’enunciato è lo strumento con il quale la norma viene portata a conoscenza dei suoi destinatari. Se l’interpretazione logico-sistematica potesse prescindere dal contenuto dell’enunciato, si perderebbe una caratteristica fondamentale dell’ordinamento scritto e, cioè, quello della predeterminazione e prevedibilità della disciplina normativa». Così Assonime, circ. 04-08-2016, n. 21, par. 2.2.2. Se così non fosse, si

legislatore abbia sistematicamente riaperto i termini per la rivalutazione, ha sostanzialmente svuotato di autenticità le originarie intenzioni poste alla base della norma, “trasformandola” da un intervento a carattere contingente a norma giuridica ordinaria⁴¹⁸.

Non si può inoltre ignorare la dichiarazione, contenuta anch'essa nei lavori preparatori, secondo cui la disposizione sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni avrebbe costituito la più importante misura per garantire un maggior gettito allo Stato.

Se l'Amministrazione finanziaria individua la *ratio* della norma attraverso la lettura degli atti che ne documentano la “nascita”, dovrebbe allora tener conto della funzione remunerativa dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione, ai fini delle contestazioni delle operazioni di acquisto di azioni proprie.

Pur ammettendo che la *ratio legis* che permea l'art. 5, L. n. 448/2001 sia la promozione della circolazione delle partecipazioni, non si ravvisa logica alcuna nelle contestazioni sollevate nei confronti di contribuenti che cedono le azioni alla società anziché a un soggetto terzo, in quanto, come si è detto, l'articolo citato non opera alcuna distinzione applicativa in virtù del soggetto cessionario.

Le argomentazioni sopra riportate sono avvalorate dalle pronunce giurisprudenziali in materia di abuso del diritto ricollegato all'operazione di cessione delle azioni previamente rivalutate alla società partecipata.

In primo luogo, si rileva come i giudici di merito riconoscano la piena legittimità della scelta del contribuente di avvalersi di una disposizione che comporta un minor carico fiscale, purché lo stesso non abbia effettuato atti simulati e «*questo a prescindere dalla*

chiederebbe al destinatario di una certa disposizione uno sforzo non proporzionale di coordinamento della stessa con le motivazioni specifiche che hanno spinto l'operato del legislatore in un determinato momento storico. Sul tema di veda anche BEGHIN M., *La cessione di partecipazioni affrancate e il leveraged cash out tra interpretazione della legge e abuso del diritto*, in Bollettino Tributario, 2020, 21, pp. 1554-1555.

⁴¹⁸ L'unica intenzione che sembra emergere dalla costante riproposizione del regime sostitutivo sembra quella di garantire alle casse erariali un c.d. prestito d'imposta. Cfr. ANDREANI G. e TUBELLI A., *Rivalutazione di partecipazioni e terreni con qualche certezza in più e il dubbio cash out*, cit., p. 1835. Si veda anche Cass., 16 settembre 2021, n. 25131, par. 2.10. Attraverso la norma sulla rivalutazione delle partecipazioni il legislatore ha preferito «*assicurarsi l'incasso, certo e immediato, di un'imposta sostitutiva, rispetto all'incasso (non certo nella sua esistenza) possibile e futuro di un'imposta più elevata*». Così CTR Friuli-V. Giulia, Sez. II, Sent. 19 ottobre 2020, n. 136; GALLIO F., *Operazione di merger leveraged cash out: non abusiva se finalizzata a razionalizzare e ripartire assetti patrimoniali - Commento*, in Il Fisco, 2021, 21, p. 2090 ss.

presenza di una valida ragione economica od organizzativa sottostante l'operazione effettuata»⁴¹⁹. Tale posizione sembra poi confermata dalla Suprema Corte, la quale afferma che il vantaggio fiscale ottenuto in applicazione della norma sulla rideterminazione del costo delle partecipazioni non può qualificarsi come «indebito», in quanto la rivalutazione avviene in virtù di «specifiche disposizioni di legge aventi finalità agevolative»⁴²⁰.

Non solo: nelle pronunce dei giudici di merito viene ribadito il concetto secondo cui l'Amministrazione finanziaria non può imporre ai contribuenti l'obbligo di adottare il percorso negoziale che comporta un maggior carico fiscale⁴²¹, specialmente se le alternative tra cui scegliere sono poste «dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità»⁴²².

In secondo luogo, la giurisprudenza avvalorava l'argomentazione sopra esposta secondo cui le operazioni di cessione di partecipazioni e di recesso non sono sovrapponibili sul piano degli effetti che producono⁴²³.

Un ulteriore aspetto su cui si sono soffermati i giudici di merito è la connessione che si deve riscontrare tra acquisto di azioni del socio recedente e annullamento delle stesse: si configura l'ipotesi di recesso tipico solo se l'annullamento a seguito dell'acquisto si pone

⁴¹⁹ CTP Padova, Sez. I, Sent. 20 febbraio 2020, n. 58. Dello stesso tenore CTP Padova, Sez. I, Sent. 22 febbraio 2019, n. 48; la Commissione sostiene che «se il Contribuente, attraverso operazioni legittime, si pone nelle condizioni di fruire di un vantaggio fiscale previsto dalla Legge, si configura ipotesi di legittimo risparmio d'imposta». Si veda anche GALLIO F., *L'acquisto di azioni proprie non è abuso del diritto - Commento*, in *Il Fisco*, 2019, 19, p. 1886 ss.

⁴²⁰ Cass., 17 marzo 2020, n. 7359, par. 5.2. Inoltre, è orientamento consolidato della Corte ritenere che l'imposta sostitutiva, essendo una c.d. imposta volontaria, trova «causa necessaria e sufficiente in sé stessa, ossia nella stessa scelta liberamente operata dal contribuente di accedere all'opzione offertagli dal legislatore, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti probabilmente dovuta sulla plusvalenza non affrancata»; da ciò deriva che «è irrilevante, ai fini del perfezionamento del meccanismo agevolativo, la circostanza che il contribuente tragga concretamente vantaggio dalla propria scelta in quanto la successiva cessione potrebbe addirittura mancare». Cass., 31 gennaio 2020, n. 2322.

⁴²¹ La sequenza negoziale di previa rivalutazione delle azioni e successiva cessione alla società «non possono essere qualificati comportamento distorto ed elusivo in quanto realizzati in applicazione di una specifica norma di legge di carattere agevolativo». Così CTP Vicenza, Sez. I, Sent. 14 marzo 2017, n. 201. Si veda altresì CTR Friuli-V. Giulia, Sez. I, Sent. 15 marzo 2021, n. 35; il Collegio afferma nuovamente come non sia possibile ravvisare un'ipotesi di abuso del diritto se le operazioni sono state «attuare ricorrendo a strumenti ordinari, espressamente contemplati dal sistema ed utilizzati nel pieno rispetto delle finalità e delle motivazioni poste dal legislatore». Una posizione del tutto simile è assunta da CTR Veneto Sez. Verona, n. V, Sent. 4 gennaio 2021, n. 30. Per un commento alla sentenza si veda DENARO M., *L'operazione con cui il socio rivaluta le proprie partecipazioni per poi venderle non è elusiva - Commento*, in *Il Fisco*, 2021, 11, p. 1083 ss.

⁴²² Così risposta a interpello n. 503/2019, Agenzia delle Entrate.

⁴²³ Cfr. CTR Piemonte, Sez. VII, Sent. 17 ottobre 2017, n. 1463.

come «atto di una sequenza procedimentale unica, avente quale scopo la riduzione del capitale sociale»⁴²⁴.

Infine, non può ritenersi indice di condotta abusiva la circostanza che la rivalutazione delle azioni sia avvenuta a ridosso della loro cessione⁴²⁵.

4. Il recesso atipico e le contestazioni alle operazioni di *leveraged buy out*

4.1. Brevi note sull'operazione di merger leveraged buy out

Numerose sono le contestazioni avanzate dall'Amministrazione finanziaria avverso le operazioni di *merger leveraged buy out* (e delle sue declinazioni di cui si dirà *infra*).

In questo paragrafo l'analisi sarà circoscritta ai casi in cui l'Agenzia delle Entrate richiama le fattispecie del recesso atipico e tipico, sindacando l'utilizzo dell'uno per aggirare la disciplina dell'altro.

Prima di analizzare nel dettaglio quali sono gli "intrecci" tra l'istituto del recesso e l'operazione di *merger leveraged buy out* (MLBO), si ritiene opportuno ripercorre i tratti caratterizzanti questo complesso negozio di riorganizzazione societaria.

Con l'espressione *leveraged buy out* si individua normalmente un'operazione intrapresa da uno o più soggetti che, attraverso una società costituita *ad hoc* (c.d. società veicolo o *raider* o *Special Purpose Vehicle* – SPV, già esistente o *NewCo*), acquisiscono un'altra entità (c.d. società operativa o *target*) con una significativa esposizione debitoria, che sarà

⁴²⁴ CTP Napoli, Sez. XI, Sent. 13 marzo 2014, n. 6551. Una tale conclusione sembra coerente con quanto già in passato espresso dal Ministero delle Finanze nella circ. 3 settembre 1992, n. 24: il reddito percepito dal socio possessore delle azioni annullate deve essere considerato «utile azionario distribuito» solo «nel caso in cui l'acquisto delle azioni proprie sia finalizzato all'annullamento delle stesse».

Un'operazione di cessione di azioni (previamente rivalutate), che era stata inquadrata dai soggetti coinvolti come recesso atipico è stata considerata abusiva in quanto i titoli erano stati eliminati a pochi mesi di distanza. CTR Veneto Sez. Venezia, n. IV, Sent. 6 aprile 2021, n. 503. Si ritiene che il fattore temporale non sia comunque un elemento sufficiente a indicare la concatenazione tra acquisto di azioni e loro annullamento.

Si segnala infine CTP Vicenza, Sez. IV, Sent. 5 febbraio 2018, n. 101; il Collegio ha rilevato il carattere abusivo di una sequenza di operazioni (rivalutazione delle partecipazioni, acquisto ad opera della società), in quanto sostanzialmente assimilabile a una distribuzione di utili; l'iter argomentativo si basa su una riduzione della riserva straordinaria effettuata «per l'acquisto di azioni proprie», che sarebbe quindi stata distribuita al socio cedente. I riferimenti alle movimentazioni contabili da parte dell'Ufficio non sono chiari, ma lasciano intendere che vi sia stato l'annullamento delle azioni in portafoglio. Anche in questo caso la contestazione è formulata avendo a mente la sola successione temporale delle operazioni, senza verificare però un'effettiva connessione causale tra le stesse.

⁴²⁵ La Suprema Corte sottolinea come l'avvalersi della disciplina agevolativa della rideterminazione del valore delle partecipazioni non possa configurare una condotta abusiva se le azioni sono «uscite definitivamente dalla disponibilità» del soggetto cedente. Cass., 6 novembre 2020, n. 24839.

garantita dal patrimonio della società *target* stessa e ripagata tramite i *cash flow* generati da quest'ultima⁴²⁶. Qualora l'operazione si concluda con la fusione tra la società veicolo e la società *target*, si realizza il c.d. *merger leveraged buy out*; non è rilevante la "direzione" della fusione, potendo procedere indistintamente a una fusione diretta (la società veicolo incorpora la società *target*) o a una fusione inversa (la società *target* incorpora la società veicolo).

In passato l'operazione in questione aveva sollevato dei dubbi⁴²⁷ circa la propria ammissibile convivenza con il disposto dell'art. 2358 c.c. Il legislatore della riforma del diritto societario del 2003 ha dissipato (almeno in parte) le discussioni che erano sorte intorno alla figura del (*merger*) *leveraged buy out*, riconoscendo legittimità all'operazione di «Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento» con l'inserimento dell'art. 2501 *bis* nel Codice civile. Nel nostro ordinamento giuridico è possibile procedere a una fusione tra due società, una delle quali abbia contratto dei debiti per acquisire il controllo dell'altra, e il patrimonio della società acquisita può costituire garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti, purché siano rispettate le indicazioni contenute nell'articolo citato. In termini generali, la successione di operazioni che conduce all'acquisizione di un'altra entità economica è inquadrata nello schema tipico del *leveraged buy out* se consente l'acquisizione di partecipazioni totalitarie o di controllo nella società operativa⁴²⁸. La finalità civilistica dell'operazione è ravvisabile nella riconosciuta possibilità «dell'acquisto di una partecipazione di controllo attraverso uno schema che consenta all'acquirente di non assumere direttamente l'obbligazione di pagamento del prezzo»⁴²⁹.

L'operazione di *leveraged buy out* può assumere numerose varianti, ad esempio a seconda di chi sono i soggetti promotori. Tra le altre, le fattispecie che interessano ai fini del presente studio sono:

- il *family buy out*, ossia un'operazione di *leveraged buy out* che avviene all'interno di uno o più nuclei familiari e ha generalmente l'obiettivo di realizzare il passaggio generazionale;

⁴²⁶ AIELLO M., CAVALIERE T., CAVANNA M., CERRATO S. A. e SARALE M., *Le operazioni societarie straordinarie*, in COTTINO G. (diretto da), *Trattato di diritto commerciale* Padova, 2011, p. 527.

⁴²⁷ Per un approfondimento si veda SALATINO G., *Le operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (merger leveraged buy-out)*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2018, 3, II, p. 367 ss.

⁴²⁸ In questi termini AIELLO M., CAVALIERE T., CAVANNA M., CERRATO S. A. e SARALE M., *op. cit.*, p. 533.

⁴²⁹ In questi termini CTR Lombardia Sez. Milano, n. XXXVIII, Sent. 6 luglio 2016, n. 3985; CTP Milano, Sez. XXIV, Sent. 10 dicembre 2015, n. 9999.

- il *leveraged cash out* (o *fiscal buy out*), vale a dire un'operazione in cui i soci della società veicolo sono i medesimi soci della società *target* e lo scopo generalmente perseguito dagli stessi è quello della distribuzione di valori del patrimonio netto, aggirando la normativa fiscale⁴³⁰.

Le operazioni appena descritte sono spesso oggetto di contestazione da parte dall'Amministrazione finanziaria, che le riconduce a ipotesi di abuso di diritto, sostenendo che le stesse siano state concluse con il solo intento di conseguire un risparmio d'imposta indebito.

4.2. *Recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria in materia di leveraged cash out*

Le operazioni di *merger leveraged cash out* sono finite nel mirino dell'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria, in particolare quando siano attuate in combinazione alla rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni ex art. 5, L. n. 448/2001.

L'orientamento consolidato dell'Agenzia delle Entrate è quello di disconoscere le operazioni che sono normalmente strutturate secondo una precisa sequenza negoziale:

- i soci persone fisiche della società *target* rivalutano il costo delle proprie azioni o quote;
- i soci persone fisiche sono soci di un'altra società (veicolo) o costituiscono appositamente una nuova società (*NewCo*);
- gli stessi soci cedono le partecipazioni rivalutate alla società veicolo, la quale ha reperito le risorse finanziarie per l'acquisto ricorrendo al capitale di debito;
- si procede alla fusione (solitamente) inversa tra società *target* e società veicolo.

Secondo l'Agenzia delle Entrate un'operazione così impostata integra un'ipotesi di abuso di diritto quando non si ravvisa un effettivo e completo disinvestimento dei soci dalla

⁴³⁰ V. AIELLO M., CAVALIERE T., CAVANNA M., CERRATO S. A. e SARALE M., *op. cit.*, p. 534. Si precisa che nella trattazione che segue non ci si occuperà dell'operazione di *leveraged cash out* c.d. puro, ossia dove non si ravvisa un cambio dei poteri di controllo. Tali operazioni sono infatti poco difendibili sul piano delle finalità perseguite e solitamente rientrano all'interno di uno schema "circolare". Per un approfondimento si rimanda a CARONE M., *Le operazioni di merger leveraged cash-out: il labile confine tra rischio e illegittimità*, in *Le Società*, 2011, 2, p. 180 ss. Si veda CTP Bergamo, Sez. III, Sent. 2 gennaio 2017, n. 25; il Collegio ha qualificato un'operazione di LCO come operazione circolare, in quanto il soggetto cedente aveva sostanzialmente concluso una cessione a sé stesso.

società, ossia quando il soggetto cedente realizza solo parzialmente la propria partecipazione oppure mantiene un potere di gestione o controllo nella società *target*.

Le argomentazioni addotte dall'Amministrazione finanziaria per disconoscere gli effetti delle operazioni di *merger leveraged cash out* sulla base della disciplina dell'abuso di diritto e ricavabili dai documenti di prassi⁴³¹ sono le seguenti:

- i soci persone fisiche conseguono un vantaggio fiscale aggirando la tassazione del recesso tipico (atto sostanziale) e assoggettando le somme al più vantaggioso regime impositivo dato dalla rivalutazione delle partecipazioni poi cedute (atto formale);
- il carattere indebito del vantaggio fiscale è ricondotto alla violazione della *ratio* della norma sulla rideterminazione del valore della partecipazione, la quale viene strumentalizzata per aggirare le disposizioni in materia di recesso tipico;
- l'operazione appare (a detta dell'Agenzia) priva di sostanza economica per ragioni quali la non rispondenza a normali logiche di mercato, in quanto il contribuente persegue i propri obiettivi concludendo un numero superfluo di negozi giuridici, che avrebbe potuto essere evitato attuando direttamente il recesso tipico e l'inidoneità a produrre effetti significativi diversi dal vantaggio fiscale;
- il vantaggio fiscale indebito ha carattere essenziale, in quanto l'operazione non realizza interessi economici significativi diversi dalla realizzazione di un risparmio d'imposta.

La posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria verso l'operazione di *leveraged cash out* e, in particolare, le deduzioni poste alla base del proprio potere accertativo suscitano non poche perplessità.

In primo luogo, ci si interroga sull'effettivo carattere «indebito» del vantaggio fiscale, che presuppone la violazione della *ratio* della norma che consente la rideterminazione del costo fiscale delle azioni o quote. Si ripropongono le considerazioni presentate nel paragrafo 3 di questo capitolo: dalla lettura dell'enunciato normativo dell'art. 5, L. n. 448/2001 non si ricava l'asserita finalità. Inoltre, tale ultima norma citata non pone vincoli o divieti nei confronti dei soggetti cedenti o cessionari coinvolti nell'operazione di

⁴³¹ Cfr. principio di diritto n. 20/2019, Agenzia delle Entrate; risposta a interpello n. 341/2019, Agenzia delle Entrate; risposta a interpello n. 242/2020, Agenzia delle Entrate; risposta a interpello n. 4/2021, Agenzia delle Entrate.

compravendita delle partecipazioni, potendo questa avvenire anche tra soggetti non indipendenti (come si ha nel *family buy out*⁴³² e nel *leveraged cash out*).

Immaginando di ammettere che la finalità perseguita dal legislatore attraverso l'introduzione dell'art. 5 citato sia stata quella di favorire la circolazione delle partecipazioni, ci si chiede se questa sia violata nei casi in esame.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate contesta il mancato integrale disinvestimento da parte dei soci cedenti, che avverrebbe quando il soggetto aliena parzialmente la propria partecipazione oppure mantiene un potere di gestione o controllo nella società *target*.

Analizzando nel dettaglio queste due situazioni e rapportandole alla *ratio* della circolazione delle partecipazioni è possibile rilevare quanto segue.

Le disposizioni che ammettono la rideterminazione del costo fiscale della partecipazioni non impongono al contribuente che si è avvalso della rivalutazione di dismettere interamente le proprie azioni o quote (anzi la cessione potrebbe non avvenire mai); un tale requisito non è richiesto neppure dall'art. 2501 *bis*⁴³³.

Nel nostro ordinamento giuridico è ammessa la cessione parziale della propria partecipazione (così come è previsto il recesso parziale), in quanto risponde a una precisa finalità: rimodulare il rischio del proprio investimento, scelta che è garantita sulla base del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica.

Con riguardo invece al mantenimento di poteri di gestione o controllo nella società *target*, che secondo l'Agenzia delle Entrate cela un disinvestimento solo fittizio, è utile ricordare come nelle società di capitali le figure del socio e dell'amministratore siano codificate dal Codice come distinte⁴³⁴. Pertanto, se il soggetto cedente mantiene un potere di gestione all'interno della società *target*, lo fa in veste di amministratore; il suo *status socii* sarà invece modificato in relazione alla vendita conclusa. Si può quindi affermare che la situazione di partenza *ante* cessione e la situazione finale non sono identiche sotto l'aspetto giuridico-economico.

Se tale argomentazione ancora non soddisfa l'Amministrazione finanziaria, questa non potrebbe in ogni caso contestare un'operazione che ha garantito una modifica del

⁴³² Il rapporto di parentela non può essere indice di mancanza di sostanza economica. Cfr. ROMITA E. e VASELLI G., *L'abuso del diritto nel family buy out - Note critiche alla posizione dell'Agenzia delle Entrate*, in *Bollettino tributario*, 2020, 3, p. 183.

⁴³³ Cfr. ANTONINI M. e PAPOTTI R., *Luci e ombre dei chiarimenti dell'Agenzia sulle operazioni di "Leveraged Buy-Out"*, in *Corriere Tributario*, 2016, 20, p. 1543.

⁴³⁴ Non rientra tra gli obiettivi del presente lavoro approfondire l'argomento, ma basti ricordare che l'assemblea dei soci e l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono due organi sociali dotati di proprie funzioni (codificate).

controllo. Infatti, un'operazione di MLBO che garantisca il c.d. *change of control* non dovrebbe essere considerata abusiva⁴³⁵, in quanto questo è l'interesse "principe" che intende garantire l'art. 2501 *bis* c.c.⁴³⁶, a prescindere dal fatto che l'operazione venga posta in essere da soggetti direttamente o indirettamente indipendenti (riqualificata merger *leveraged cash out*) oppure da soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare (assumendo i tratti del *family buy out*)⁴³⁷. Rientrano nella nozione di «controllo» non solo i cosiddetti controllo di diritto (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) e controllo di fatto (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.), ma anche il controllo esercitato in virtù di particolari vincoli contrattuali (art. 2359, comma 1, n. 3, c.c.)⁴³⁸.

Avendo riguardo alle premesse appena esposte, non sembra violata la *ratio* (sempre che si ammetta l'esistenza di tale finalità) della circolazione delle partecipazioni, come invece sostenuto nelle contestazioni indirizzate ai contribuenti che concludono un'operazione di *leveraged cash out* o di *family buy out*. Pertanto, la mancata violazione della *ratio legis* esclude in origine il carattere «indebito» del vantaggio fiscale e quindi la sussistenza stessa di una fattispecie abusiva⁴³⁹.

⁴³⁵ Si veda CTR Lombardia Sez. Milano, n. XXXVIII, Sent. 6 luglio 2016, n. 3985; FORMICA P. e DE NICOLA M., *Change of control ed elusività delle operazioni di LBO/MLBO*, in *Il Fisco*, 2016, 41, p. 3919 ss. Di diverso avviso TASSANI T., *Leverage cash out e abuso del diritto*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2021, 1, p. 88; l'Autore sostiene che non integrano un abuso di diritto le operazioni che comportano «un mutamento (non marginale) degli assetti partecipativi, anche senza un effetto di *change of control* in senso proprio».

⁴³⁶ Sul tema si veda altresì Cass., 23 novembre 2018, n. 30404, parr. 2.15 e 2.16; la Suprema Corte ha considerato abusiva un'operazione di LBO in cui non ha ravvisato un mutamento nell'assetto di controllo.

⁴³⁷ Cfr. CTP Treviso, Sez. I, Sent. 11 aprile 2018, n. 144. Non è rilevante la circostanza che all'interno della compagine societaria rimangano i "vecchi" soci con una partecipazione minoritaria, in quanto «*La permanenza nella compagine di soggetti già presenti anteriormente all'operazione incriminata, non è certo sufficiente a sorreggere la tesi dell'Ufficio, atteso che tali soggetti, hanno conservato partecipazioni di minoranza*». In questi termini CTP Milano, Sez. XXIV, Sent. 10 dicembre 2015, n. 9999. Si veda anche il commento alla sentenza reso da ANTONINI M. e DI DIO A., *Legittimità fiscale delle operazioni di "merger leveraged buyout" per modifica dell'assetto proprietario*, in *Corriere Tributario*, 2016, 14, p. 1091 ss.

⁴³⁸ Il controllo rilevante ai sensi dell'art. 2501 *bis* è anche il controllo congiunto. CTR Lombardia Sez. Milano, n. XIX, Sent. 8 aprile 2019, n. 1577, punto 19. Si veda anche ris. n. 376/E/2007, Agenzia delle Entrate. Da quanto premesso si può concludere che, se attraverso un'operazione di *family buy out* si passa dal controllo "in solitaria" di un socio di prima generazione al controllo congiunto tra soci di prima e seconda generazione, questa non può ritenersi abusiva del diritto. Di questo avviso ANTONINI M. e PAVESI E. C., *Rivalutazione delle partecipazioni e riorganizzazioni societarie: perplessità sulle interpretazioni dell'Agenzia*, in *Il Fisco*, 2019, 38, p. 3607-3608. Di particolare interesse il contributo reso da CARRIERE P., *Merger leveraged cash-out e merger leveraged buy-out alla luce della Nuova Seconda Direttiva e dei principi contabili internazionali*, in *Rivista di Diritto Societario*, 2008, 3, p. 506; secondo l'Autore ai fini dell'art. 2501 *bis* c.c. dovrebbe rilevare una nozione di controllo "ampia", adottata normalmente dalla disciplina *antitrust*.

⁴³⁹ Si rimanda a BEGHIN M., *La cessione di partecipazioni affrancate e il leveraged cash out tra interpretazione della legge e abuso del diritto*, cit., pp. 1558-1559. La posizione sembra essere confermata dalle pronunce giurisprudenziali, le quali sostengono che l'adesione dei contribuenti al regime agevolativo di rivalutazione «*non consente di affermare che la loro scelta sia fiscalmente elusiva*». CTR Veneto Sez. Venezia, n. IV, Sent. 22 novembre 2018, n. 1326. Sulla medesima posizione anche CTP Savona, Sez. I, Sent. 29 marzo 2021, n. 73; il Collegio censura le pretese dell'Agenzia delle Entrate sostenendo che: «*La ripresa a tassazione dell'Ufficio è basata sull'erroneo convincimento che l'utilizzo, da parte della contribuente, di*

Nonostante si possa escludere l'esistenza di abuso del diritto secondo quanto sopra illustrato, anche l'attività di individuazione degli altri elementi costitutivi dell'abuso da parte dell'Agenzia presenta dei punti critici.

Con specifico riferimento all'asserita assenza di sostanza economica, le contestazioni fanno leva sulla considerazione che il contribuente abbia posto in atto un numero superfluo di negozi giuridici che non rispondono a normali logiche di mercato. L'obiezione dell'Agenzia è quanto mai singolare, in quanto l'operazione generale di (*merger*) *leveraged buy out* – attuata con i medesimi “passaggi” negoziali conclusi dal contribuente – è oggi regolamentata dal Codice civile: se l'operazione in oggetto è stata codificata, indirettamente si deduce che la stessa conduce alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico⁴⁴⁰. Sulla base di questo apprezzamento, si ritiene poco probabile che l'interesse riconosciuto sia di carattere fiscale: il legislatore del Codice considera lecita l'operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento in quanto idonea a perseguire obiettivi di carattere economico, gestionale e organizzativo⁴⁴¹. Si può quindi concludere che in ogni caso i passaggi dell'operazione non sono «superflui» e quindi abusivi – purché si rimanga all'interno dello schema tipizzato dall'art. 2501 *bis* c.c.⁴⁴².

*strumenti previsti dallo stesso Legislatore per la riduzione del carico fiscale debba essere unicamente interpretato come un tentativo di aggiramento illecito dell'ordinamento». Cfr. altresì Cass., 16 settembre 2021, n. 25131, par. 2.11; CTP Forlì, Sez. I, Sent. 23 aprile 2018, n. 89; CTP Savona, Sez. II, Sent. 13 giugno 2018, n. 168; Comm. trib. I grado Trentino-A. Adige Trento, Sez. I, Sent. 27 agosto 2019, n. 91. In dottrina PERRONE V., *Rivalutazione delle partecipazioni: quali elusioni su una «imposta volontaria»?», cit., p. 608; l'Autrice ribadisce che «Nessuna censura di elusività dovrebbe quindi potersi formulare nei confronti di operazioni che utilizzano disposizioni convenienti per il contribuente, che il sistema non solo contempla, ma esplicitamente approva.»**

Qualora si riconoscesse che la finalità perseguita dal legislatore attraverso la riapertura dei termini per la rivalutazione è riconducibile al c.d. prestito d'imposta, l'accesso alla rideterminazione sarebbe «un comportamento assolutamente lineare sul piano giuridico». LEO M., *Leverage cash out: l'abuso non è automatico*, in *Corriere Tributario*, 2020, 4, p. 329.

⁴⁴⁰ La stessa Agenzia delle Entrate riconosce che la struttura dell'operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento risponde a «finalità extra-fiscali, riconosciute dal Codice Civile» e «difficilmente potrebbe essere considerata finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali». V. par. 2.2, circ. n. 6/E/2016, Agenzia delle Entrate.

⁴⁴¹ I quali devono risultare, insieme a un piano economico e finanziario, dalla relazione dell'organo amministrativo (art. 2501 *bis*, comma 3, c.c.).

⁴⁴² Cfr. CARRIROLO F., *LBO: disapplicazione dei vincoli e valutazioni antiabuso*, in *Il Fisco*, 2020, 45, pp. 4358-4364; l'Autore sottolinea come sia particolarmente gravoso per il Fisco dimostrare la condotta abusiva di un'operazione, la cui sostanza economica trova il proprio supporto nella normativa civilistica. Si veda anche CTR Lombardia Sez. Brescia, n. LXV, Sent. 11 luglio 2013, n. 96. A conferma di quanto detto CTR Lombardia Sez. Milano, n. XVI, Sent. 5 ottobre 2017, n. 3982, in cui un'operazione di MLBO è stata considerata indebita in quanto la società era «di fatto rimasta nella disponibilità della vecchia compagine sociale» e non si ravvisava un *change of control*.

Stante poi l'affermazione secondo cui questi passaggi (che, come si è stabilito, non sono superflui) avrebbero potuto essere evitati attuando il recesso tipico, non si può evitare di rilevare come le due operazioni non possano essere considerate identiche sul piano degli effetti. Basti pensare alla natura negoziale degli atti di recesso e di *merger leveraged buy out*: il recesso è un negozio giuridico unilaterale che, pur producendo effetti verso la società e gli altri soci, risponde esclusivamente alle esigenze del soggetto recedente (riconducibili a un atto di disinvestimento); il *merger leveraged buy out* è un atto negoziale multilaterale che, come detto, risponde a una varia gamma di finalità. Pertanto, l'individuazione da parte dell'Amministrazione finanziaria della "soluzione-tipo" nel recesso tipico sembra frutto di discrezionalità⁴⁴³, che guarda unicamente alla posizione del soggetto "uscente" e dimentica il disegno economico complessivo in cui la cessione è inserita⁴⁴⁴.

⁴⁴³ Singolari sono le affermazioni rese dall'Agenzia delle Entrate per giustificare le contestazioni mosse a un contribuente e citate nella pronuncia resa da CTR Piemonte, Sez. XXXVI, Sent. 21 aprile 2015, n. 447; si legge infatti che l'Agenzia suggeriva una "via" alternativa a quella percorsa dai contribuenti, i quali avrebbero dovuto invece modificare lo statuto sociale per permettere la soluzione prospettata dal Fisco. Le considerazioni citate dalla sentenza lasciano perplessi, in quanto il contenuto del contratto sociale è rimesso alla libertà negoziale delle parti tra le quali è stipulato e l'Agenzia non può certo imporre alle parti una modifica statutaria.

Particolarmente risoluta (e risolutiva) è la posizione assunta da CTR Lombardia Sez. Brescia, n. XXIII, Sent. 7 maggio 2018, n. 2236; il Collegio ricorda che *«le scelte imprenditoriali e, per l'effetto, i relativi rischi sono unicamente posti in capo all'imprenditore, che non può essere sostituito da altri soggetti, i quali, esprimendo soltanto opinioni più o meno fondate, non rispondono personalmente, soprattutto finanziariamente delle scelte tipicamente imprenditoriali»*. Tale convincimento sembra confermato da CTR Piemonte, Sez. V, Sentenza 11 febbraio 2019, n. 185, laddove si afferma che *«postulare che a fronte di due scelte entrambe con un contenuto economico apprezzabile il contribuente sia tenuto a privilegiare quella con il sistema fiscale più oneroso (...) verrebbe a contrastare con il principio economico e anche giuridico della economicità delle scelte imprenditoriali che necessariamente includono anche, e non solo, il trattamento fiscale»*.

⁴⁴⁴ L'esame della "circolarità" dell'operazione dovrebbe essere «condotto su un piano sostanziale e non formale e nel contesto dei risultati complessivi». Così CEPPELLINI P. e MACELLARI I., *Leveraged Cash Out in caso di previa rivalutazione di partecipazioni*, in *Corriere Tributario*, 2022, 2, p. 124. Si veda anche TORRACCA P., *La risposta dell'agenzia delle entrate in tema di MLBO e abuso del diritto*, in *Tax News*, 2020, 2, p. 238; l'Autore formula dei giudizi critici verso la risposta a interpello n. 242/2020 e, nel confrontare gli effetti prodotti dal recesso e dall'operazione di MLBO, rileva come «il risultato della redistribuzione delle quote prodotto dal recesso tipico non è contemplabile tra le finalità dell'istituto, bensì semplicemente tra le sue conseguenze». Ancora una volta, viene confermata la non identità tra le due fattispecie sul piano dei risultati perseguiti.

In tema si cita inoltre CTR Veneto Sez. Venezia, n. VI, Sent. 12 luglio 2018, n. 847; la pronuncia verteva sempre su una fattispecie di *leveraged cash out*, ma l'Agenzia delle Entrate sosteneva che i medesimi risultati avrebbero potuto essere perseguiti dai contribuenti mediante un'operazione di conferimento. I contribuenti (ricorrenti) avevano dimostrato in termini pratici quali fossero stati i risultati conseguiti con l'operazione effettivamente conclusa e come non si pervenisse al medesimo effetto con la "soluzione-tipo" prospettata in via astratta dagli Uffici dell'Agenzia. Il caso dimostra in termini generali il carattere lacunoso delle argomentazioni proposte a supporto delle contestazioni avverso le operazioni di LCO.

Inoltre, si ripete nuovamente come il recesso possa essere esercitato solo se si è verificata una causa legittimante prevista dalla legge o dallo statuto, mentre la cessione non è sottoposta a vincoli di questo genere.

Le argomentazioni appena discusse assorbono anche l'ultimo elemento costitutivo individuato dall'Agenzia delle Entrate della non realizzazione di interessi economici significativi diversi dalla realizzazione di un vantaggio fiscale.

Per concludere, si nota come l'Amministrazione finanziaria spesso ometta⁴⁴⁵ la valutazione delle ragioni extrafiscali prospettate dal contribuente e perseguite attraverso la realizzazione dello schema negoziale sopra descritto⁴⁴⁶.

Resta affidato alle pronunce dei giudici di merito e di legittimità il compito di affermare l'infondatezza e l'illegittimità delle contestazioni avanzate dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti, restituendo dignità e rilevanza alle finalità perseguite dai soggetti che concludono un'operazione di *leveraged cash out* o *family buy out*, non escludendo che gli stessi possano conseguire al contempo un risparmio d'imposta⁴⁴⁷.

⁴⁴⁵ Poche eccezioni si riscontrano in tempi più recenti. A titolo di esempio si veda risposta a interpello n. 156/2022, Agenzia delle Entrate.

⁴⁴⁶ Ragioni che per espressa pronuncia giurisprudenziale possono integrare «*anche esigenze di diversa natura, come, finanziaria, strategica, commerciale, etica e forse persino personale*». In questi termini CTP Treviso, Sez. I, Sent. 11 aprile 2018, n. 144.

⁴⁴⁷ A titolo di esempio si riportano di seguito alcune pronunce rese dai giudici di merito e dalla Suprema Corte a favore del contribuente. Cass., 16 gennaio 2019, n. 868, par. 1.6; Cass., 16 settembre 2021, n. 25131, par. 2.8; CTR Lombardia Sez. Brescia, n. LXV, Sent. 11 luglio 2013, n. 96; CTP Vicenza, Sez. II, Sent. 6 luglio 2016, n. 735; CTP Vicenza, Sez. I, Sent. 25 ottobre 2017, n. 722; CTP Bergamo, Sez. II, Sent. 21 novembre 2017, n. 557; CTP Treviso, Sez. I, Sent. 11 aprile 2018, n. 144; CTP Savona, Sez. II, Sent. 13 giugno 2018, n. 168; CTR Lombardia Sez. Milano, n. XIX, Sent. 8 aprile 2019, n. 1577, punto 19; CTR Veneto Sez. Venezia, n. IV, Sent. 22 novembre 2018, n. 1326; Comm. trib. I grado Trentino-A. Adige Trento, Sez. I, Sent. 27 agosto 2019, n. 91; CTP Milano, Sez. XII, Sent. 13 gennaio 2020, n. 44; Comm. trib. II grado Trentino-A. Adige Trento, Sez. I, Sent. 13 marzo 2020, n. 29, punto 5.3; CTP Savona, Sez. I, Sent. 29 marzo 2021, n. 73, punto G); CTR Lombardia Sez. Milano, n. I, Sent. 9 luglio 2021, n. 2599; Comm. trib. II grado Trentino-A. Adige Trento, Sez. II, Sent. 3 settembre 2021, n. 75.

CONCLUSIONI

Lo studio condotto in questo elaborato sul diritto di recesso del socio quale istituto di matrice civilistica e quale presupposto d'imposizione, con maggiore impatto ai fini delle imposte sul reddito, ha permesso di comprendere l'importanza del coordinamento tra la disciplina civilistica, compresi i suoi aspetti di rappresentazione contabile, e la normativa fiscale.

Nell'approfondire la rilevanza attribuita all'istituto del recesso dalla società nei percorsi argomentativi seguiti dall'Amministrazione finanziaria e posti alla base delle contestazioni rivolte ai contribuenti, si è visto come talvolta la stessa "pieghi" la disciplina civilistica a proprio vantaggio e talvolta invece dimentichi (forse volontariamente) le norme codicistiche applicabili alla fattispecie oggetto di accertamento. Non solo: gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in alcuni casi incappano in veri e propri errori, lasciando intendere al contribuente che alcune operazioni sono da ritenersi preferite rispetto ad altre, ma così facendo suggerisce delle "vie" che violano le disposizioni del Codice civile e hanno l'unico "pregio" di garantire un maggior carico fiscale.

Le posizioni fermamente mantenute dall'Amministrazione finanziaria verso l'operazione di acquisto di azioni proprie e l'operazione di *merger leveraged buy out* potrebbero disorientare il contribuente, il quale potrebbe desistere dalla conclusione di tali negozi giuridici nel timore di vedersi recapitato un avviso di accertamento.

Nonostante i giudici di merito e di legittimità "aggiustino il tiro", riconoscendo e restituendo validità agli obiettivi di carattere economico, organizzativo o gestionale perseguiti dai contribuenti attraverso le operazioni di cui sopra, non si può trarre soddisfazione da questa circostanza. Il contribuente infatti rimane soggetto all'*alea* del potere accertativo del Fisco e potrebbe trovarsi costretto a instaurare un processo tributario innanzi al giudice competente per vedersi riconosciuta la propria ragione. Il che non è scevro da costi.

Visti i numerosi giudizi instaurati di fronte alle Commissioni tributarie e data la perseveranza degli Uffici tributari nell'emettere atti di contestazione verso le menzionate operazioni, è poco probabile un "cambio di rotta" da parte degli stessi.

Il problema dovrebbe essere risolto "alla radice". Si è visto come le pretese tributarie si basino tutte su un comune presupposto: la possibilità concessa al contribuente di rivalutare il costo fiscale delle proprie partecipazioni; tale valore è però spendibile solo ai

fini della determinazione dei *capital gains* e non anche in caso di recesso, rendendo preferibile l'alternativa della cessione a titolo oneroso delle quote o azioni. Le disposizioni codicistiche di certo non avvantaggiano il contribuente: in tema di recesso è previsto un *iter* liquidatorio, che predilige la cessione piuttosto che la più complessa riduzione del patrimonio sociale. Si innesca pertanto un circolo vizioso dove il soggetto recedente è "spinto" ad alienare le proprie partecipazioni nel rispetto delle norme civilistiche, consapevole però che l'operazione potrebbe essere ripresa a tassazione da parte dell'Erario in quanto ritenuta abusiva del diritto.

Il regime agevolativo sopra menzionato è stato introdotto per la prima volta circa un ventennio fa e, nonostante la periodica riapertura dei termini utili per beneficiarne, il legislatore non ha mai posto rimedio a un disallineamento che lui stesso ha indirettamente creato.

Data la rivitalizzazione in ambito di civilistico del diritto di recesso quale strumento di disinvestimento dalla società, è facilmente intuibile come tale istituto sia riscontrabile non di rado lungo la "vita societaria".

L'esercizio del diritto di recesso si ripercuote inevitabilmente in ambito tributario, ricollegando a esso contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sarebbe pertanto auspicabile un intervento del legislatore che modifichi il sistema agevolativo della rivalutazione del valore delle partecipazioni, in considerazione anche del fatto che il progressivo innalzamento dell'imposta sostitutiva ha corrispondentemente ridotto il vantaggio conseguibile dal contribuente che si avvale di tale prerogativa.

Fino ad allora, si ribadisce l'importanza dello studio del diritto societario e del diritto tributario e, in particolar modo, dei loro tratti di "commistione", così da farsi trovare preparati quando i funzionari dell'Amministrazione finanziaria "busseranno alla porta" e avanzeranno le proprie pretese.

BIBLIOGRAFIA

Articoli su rivista

ANDREANI G. e TUBELLI A., *Cash out: quando è elusivo e quando no*, in *Il Fisco*, 2017, 13, p. 1207

ANDREANI G. e TUBELLI A., *Rivalutazione di partecipazioni e terreni con qualche certezza in più e il dubbio cash out*, in *Il Fisco*, 2021, 19, p. 1827

ANTONINI M. e DI DIO A., *Legittimità fiscale delle operazioni di “merger leveraged buyout” per modifica dell’“assetto proprietario”*, in *Corriere Tributario*, 2016, 14, p. 1091

ANTONINI M. e PAPOTTI R., *Luci e ombre dei chiarimenti dell’Agenzia sulle operazioni di “Leveraged Buy-Out”*, in *Corriere Tributario*, 2016, 20, p. 1541

ANTONINI M. e PAVESI E. C., *Rivalutazione delle partecipazioni e riorganizzazioni societarie: perplessità sulle interpretazioni dell’Agenzia*, in *Il Fisco*, 2019, 38, p. 3607

ATTARDI C., *Risoluzione n. 64/E del 25 febbraio 2008: deducibilità dal reddito d’impresa della “differenza da recesso”*, in *Il Fisco*, 2008, 10, II, p. 1866

BAVA F. e GAVELLI G., *Profili contabili dell’assegnazione dei beni ai soci*, in *Corriere Tributario*, 2016, 18, p. 1388

BEGHIN M., *L’abuso del diritto tra operazioni antieconomiche e contrarietà alle “normali logiche di mercato”*, in *Corriere Tributario*, 2022, 3, p. 225

BEGHIN M., *La cessione di partecipazioni affrancate e il leveraged cash out tra interpretazione della legge e abuso del diritto*, in *Bollettino Tributario*, 2020, 21, p. 1551

BOCCHINI M. e TARGHINI M., *L’abuso della (ri)qualificazione dell’acquisto delle proprie azioni in recesso e la pretesa irrilevanza del valore di acquisto delle partecipazioni affrancato ai fini IRPEF*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2019, 3, p. 969

BRAGA R., *Utili corrisposti a società semplici*, in *La Settimana Fiscale*, 2020, 6, p. 34

CARONE M., *Le operazioni di merger leveraged cash-out: il labile confine tra rischio e illegittimità*, in *Le Società*, 2011, 2, p. 180

CARRIERE P., *Merger leveraged cash-out e merger leveraged buy-out alla luce della Nuova Seconda Direttiva e dei principi contabili internazionali*, in *Rivista di Diritto Societario*, 2008, 3, p. 499

CARRIROLO F., *LBO: disapplicazione dei vincoli e valutazioni antiabuso*, in *Il Fisco*, 2020, 45, p. 4357

CEPPELLINI P. e MACELLARI I., *Acquisto di azioni proprie tra redditi diversi e di capitale: i rischi nel caso di affrancamento delle partecipazioni*, in *Corriere Tributario*, 2019, 2, p. 165

CEPPELLINI P. e MACELLARI I., *Leveraged Cash Out in caso di previa rivalutazione di partecipazioni*, in *Corriere Tributario*, 2022, 2, p. 123

CONTRINO A., *La trama dei rapporti tra abuso del diritto, evasione fiscale e lecito risparmio d'imposta*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2016, 4, p. 1407

CORASANITI G., *Gli aspetti tributari del passaggio generazionale delle imprese alla luce della recente prassi dell'Agenzia delle Entrate*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Tributario*, 2020, 2, p. 293

D'ANDREA S., *Dividendi percepiti da società semplici*, in *La Settimana Fiscale*, 2020, 19, p. 46

DAVÌ E., *Recesso nelle S.r.l. e contestazione della determinazione dell'esperto di nomina giudiziale*, in *Le Società*, 2021, 6, p. 649

DE ANGELIS L., *Attività inesistenti e attività effettive: quando la conoscenza delle regole per la formazione dei bilanci è un optional*, in *Le Società*, 2021, 5, p. 517

DELLA VALLE E., *Family buy out e abuso del diritto*, in *Il Fisco*, 2019, 40, p. 3807

DELLA TOMMASINA L., *La nozione di società contratta a tempo indeterminato: il regime del disinvestimento tra società di capitali e società di persone*, in *Rivista delle società*, 2020, 1, p. 102

DENARO M., *L'operazione con cui il socio rivaluta le proprie partecipazioni per poi venderle non è elusiva - Commento*, in *Il Fisco*, 2021, 11, p. 1083

DE ROSA F., *Family buy out: gli effetti sono simili al recesso, ma dov'è l'abuso?*, in *Il Fisco*, 2021, 7, p. 631

DEZZANI F., *Recesso nelle società di persone: componente reddituale negativo e "differenza da recesso"*, in *Il Fisco*, 2021, 14, p. 1363

DI CATALDO, *Il recesso del socio di società di capitali. È legittima una clausola statutaria di recesso per giusta causa?*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2015, 4, I, p. 605

FARRI F., *Le (in)certezze nel diritto tributario*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2021, 2, p. 720

FAUCEGLIA G. B., *Ragionevolezza del termine per il compimento del "progetto imprenditoriale" della S.r.l. e legittimità del recesso ex art. 2473, comma 2, c.c.*, in *Le Società*, 2022, 1, p. 58

FERRANTI G., *Assonime affronta le questioni problematiche della nuova disciplina delle partecipazioni qualificate*, in *Il Fisco*, 2018, 28, p. 2731

FERRANTI G., *Disciplina dei dividendi percepiti da società semplici: le questioni da risolvere*, in *Il Fisco*, 2020, 46, p. 4407

FERRANTI G., *Dividendi percepiti da società semplici: alcuni problemi sono risolti ma altri si creano*, in *Il Fisco*, 2020, 6, p. 525

FERRANTI G., *Equiparazione tra partecipazioni qualificate e non: le questioni da chiarire*, in *Il Fisco*, 2018, 2, p. 107

FERRANTI F., *L'Agenzia delle Entrate chiarisce il regime transitorio della disciplina delle partecipazioni qualificate*, in *Il Fisco*, 2019, 27, p. 2607

FERRANTI G., *La nuova riforma della disciplina dei dividendi percepiti da società semplici*, in *Il Fisco*, 2020, 17, p. 1629

FICARI V., *Virtù e vizi della nuova disciplina dell'abuso e dell'elusione tributaria ex art. 10 bis della L. n. 212/2000*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Tributario*, 2016, 2, p. 313

FORMICA P. e DE NICOLA M., *Change of control ed elusività delle operazioni di LBO/MLBO*, in *Il Fisco*, 2016, 41, p. 3919

FORMICA P. e GUARNACCIA C., *Acquisto di azioni proprie preceduto da rivalutazioni: non c'è abuso del diritto*, in *Corriere Tributario*, 2021, 2, p. 184

FORMICA P. e STAINO A., *Cessione di partecipazioni (rivalutate) a newco partecipate dagli stessi cedenti: l'operazione non è sempre abusiva*, in *Il Fisco*, 2022, 1, p. 15

- FURIAN S. e GALLIO F., *La società semplice e l'assegnazione ai propri soci di beni immobili posseduti da oltre cinque anni*, in *Corriere Tributario*, 2018, 24, p. 1915
- GAETA A., *La differenza da recesso si deduce nell'esercizio nel quale sorge il diritto del socio alla liquidazione della quota – commento*, in *Il Fisco*, 2021, 39, p. 3764
- GAIANI L., *Assegnazioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice*, in *Il Fisco*, 2015, 45, p. 4315
- GALLIO F., *Il regime fiscale dei dividendi incassati da una società semplice*, in *Il Societario*, 14 aprile 2020
- GALLIO F., *L'acquisto di azioni proprie non è abuso del diritto - Commento*, in *Il Fisco*, 2019, 19, p. 1886
- GALLIO F., *Non è elusiva un'operazione di LBO con il fine di cambiare compagine sociale e fare entrare nuovi soci – Commento*, in *Il Fisco*, 2019, 10, p. 963
- GALLIO F., *Operazione di merger leveraged cash out: non abusiva se finalizzata a razionalizzare e ripartire assetti patrimoniali – Commento*, in *Il Fisco*, 2021, 21, p. 2090
- GALLIO F., *Rivalutazione di partecipazioni e successivo trasferimento possono considerarsi distribuzione di dividendi? – Commento*, in *Il Fisco*, 2017, 16, p. 1587
- GALLO F., *L'abuso del diritto in materia fiscale nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Rassegna Tributaria*, 2016, 4, p. 837
- GAVELLI G., *Gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia sulle assegnazioni: gli effetti per i soci*, in *Corriere Tributario*, 2016, 41, p. 3146
- GAVELLI G. e GIOMMONI F., *La Manovra 2022 non ripropone la rivalutazione di terreni e partecipazioni*, in *Il Fisco*, 2022, 7, p. 621
- GIURATO M. B. e VASTA C., *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021, 1, I, p. 179
- GRANELLI C., *Il recesso dalle società lucrative di capitali a dieci anni dalla riforma*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2013, 5, I, p. 862
- LEO M., *L'abuso del diritto: elementi costitutivi e confini applicativi*, in *Il Fisco*, 2015, 10, p. 915

LEO M., Leverage cash out: *l'abuso non è automatico*, in Corriere Tributario, 2020, 4, p. 327

LIBURDI D. e SIRONI M., *Rivalutazione di partecipazioni e terreni alla prova della convenienza*, in Il Fisco, 2020, 5, p. 423

LOVECCHIO L., *Il recesso del socio di società personale dopo il correttivo IRES*, in Bollettino tributario, 2006, 3, p. 197

LUCCHINI GUASTALLA E., *Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemoriar al patto di famiglia*, in Rivista di Diritto Civile, 2007, 3, p. 303

LUNELLI R., *Recesso da società di persone. Una disciplina fiscale ancora alla ricerca di conferme*, in Il Fisco, 2005, 33, p. 5125

MARINELLO A., *I regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria: criticità dell'assetto attuale e ipotesi di riforma*, in Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, 2019, 3, p. 533

MARZO S., *Il regime fiscale della differenza da recesso da società di persone*, in Il Tributario, 10 novembre 2021

MATTERA R., *L'abuso del diritto: una categoria civilistica in campo tributario*, in Contratto e Impresa, 2020, 1, p. 267

MEZZETTI S., GALLIO F. e MURADORE, *Recesso del socio attraverso l'acquisto di azioni proprie*, in Corriere Tributario, 2014, 29, p. 2265

MOLINARO G., *Uniformità di trattamento dei redditi da partecipazioni di persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa*, in Corriere Tributario, 2017, 46, p. 3612

MONTUORI N., *La collocazione sistematica del surplus da recesso alla luce di una recente risoluzione della D.R.E. Emilia-Romagna*, in Il Fisco, 2007, 20, 1, p. 2939

PARISOTTO R., *Allineamento della tassazione dei redditi di partecipazioni qualificate e non qualificate*, in Corriere Tributario, 2018, 5, p. 339

PARISOTTO R., *Redditi da partecipazioni qualificate: positiva ma di difficile applicazione la nuova disciplina secondo Assonime*, in Corriere Tributario, 2018, 26, p. 2025

PEPE F., *“Uso” e non più “abuso”: recenti trend amministrativi in materia di “spin-off” societari costituiti mediante scissione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Tributario*, 2021, 4, p. 897

PERRONE V., *Rivalutazione delle partecipazioni: quali elusioni su una «imposta volontaria»?*, in *Dialoghi Tributarî*, 2013, 6, p. 608

PIAZZA M., *Riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate: problemi di coordinamento normativo*, in *Il Fisco*, 2018, 43, p. 4139

PIAZZA M. e RESNATI C., *Tassazione sostitutiva anche per le partecipazioni qualificate*, in *Il Fisco*, 2017, 46, p. 4417

PREITE F., *Acquisto di proprie partecipazioni da parte di s.r.l. innovative e delle P.M.I. in forma di S.r.l.*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2022, 2, p. 351

PROCOPIO M., *L'abuso del diritto (o elusione d'imposta): una riforma da ripensare*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2019, 4, p. 1445

REBECCA G. e SARTORI F., *Risoluzione n. 64/E del 25 febbraio 2008. Aspetti fiscali del recesso da società di persone*, in *Il Fisco*, 2008, 21, I, p. 3789

RIZZARDI R., *Le azioni proprie: dalle novità civilistiche e contabili agli aspetti tributari controversi*, in *Corriere Tributario*, 2020, 10, p. 847

ROMITA E. e VASELLI G., *L'abuso del diritto nel family buy out – Note critiche alla posizione dell'Agenzia delle Entrate*, in *Bollettino tributario*, 2020, 3, p. 178

ROSSI RAGAZZI F., *Il recesso del socio di società di capitali: profili fiscali*, in *Il Fisco*, 2014, 22, p. 2148

SALATINO G., *Le operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (merger leveraged buy-out)*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2018, 3, II, p. 363

SPERANZIN M., *Criteri di liquidazione della partecipazione nel caso di recesso da s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Rivista di diritto civile*, 2016, 3, p. 878

STEVANATO D., *Acquisto di “azioni proprie” e loro successiva assegnazione ai soci: premesse civilistico-contabili e riflessi tributari*, in *Rassegna Tributaria*, 2005, 4, p. 1075

SURA A., *OIC 28 “Patrimonio netto”*, in *Il Fisco*, 2016, 38, p. 3672

TASSANI T., *Leverage cash out e abuso del diritto*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2021, 1, p. 81

TORRACCA P., *La risposta dell'agenzia delle entrate in tema di MLBO e abuso del diritto*, in *Tax News*, 2020, 2, p. 233

TREVISANI A., *Deducibile dal reddito della società di persone la somma attribuita al socio che recede*, in *Corriere Tributario*, 2008, 13, p. 1061

TURRI G., *Fiscalità finanziaria: tassazione dei dividendi e delle plusvalenze*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2019, 3, p. 989

VARESANO M. e STEVANATO D., *Il recesso da società di persone tra correttivi alla doppia imposizione e spunti per una revisione della disciplina*, in *Dialoghi Tributari*, 2008, 3, p. 71

ZAGÀ S., *La disciplina impositiva dei redditi delle società semplici*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2014, 4, p. 10766

Commentari, libri e opere collettanee

ANNUNZIATA F., *Articolo 2473*, in MARCHETTI P., BIANCHI L. A., GHEZZI F. e NOTARI M. (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, p. 451

ARDIZZONE L., *Articoli 2357, 2357-bis, 2357-ter, 2357-quater, 2358*, in MARCHETTI P., BIANCHI L. A., GHEZZI F. e NOTARI M. (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, p. 643

BIONE M., *Informazione ed exit: brevi note in tema di recesso nella s.p.a.*, in ABBADESSA P. e PORTALE G. B. (diretto da), *Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007, p. 203

CARATOZZOLO M., *I bilanci straordinari*, Milano, 2009

CARMIGNANI S., *Articolo 2437*, in SANDULLI M. e SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003, p. 877

CARMIGNANI S., *Articolo 2437-ter*, in SANDULLI M. e SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003, p. 889

CARMIGNANI S., *Articolo 2437-quater*, in SANDULLI M. e SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003, p. 894

CERA M., *Le clausole statutarie che determinano il diritto di recesso del socio*, in DOLMETTA A. A. e PRESTI G. (a cura di), *Commentario della società a responsabilità limitata in onore di Portale*, Milano, 2011, p. 470

AIELLO M., CAVALIERE T., CAVANNA M., CERRATO S. A. e SARALE M., *Le operazioni societarie straordinarie*, in COTTINO G. (diretto da), *Trattato di diritto commerciale* Padova, 2011

COTTINO G., SARALE M. e WEIGMANN R., *Società di persone e consorzi*, in COTTINO G. (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, Padova, 2004

DACCÒ A., CIAN M., *La s.r.l.: la struttura finanziaria*, in CIAN M., *Diritto commerciale*, Torino, 2020, p. 683

DE ACUTIS M., *2437. Diritto di recesso*, in CIAN G. (a cura di), *Commentario breve al Codice Civile*, Milano, 2016, p. 2936

DE ACUTIS M., *2437 ter. Criteri di determinazione del valore delle azioni*, in CIAN G. (a cura di), *Commentario breve al Codice Civile*, Milano, 2016, p. 2940

DE ANGELIS L., *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2019

DE SENA E., *Commento all'art. 17*, in FALSITTA G.-FANTOZZI A.-MARONGIU G.-MOSCHETTI F., *Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo III - TUIR e leggi complementari*, a cura di FANTOZZI A., Padova, 2010, p. 123

DE SENA E., *Commento all'art. 20 bis*, in FALSITTA G.-FANTOZZI A.-MARONGIU G.-MOSCHETTI F., *Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo III - TUIR e leggi complementari*, a cura di FANTOZZI A., Padova, 2010, p. 152

DI CATALDO V., *Il recesso del socio di società per azioni*, in ABBADESSA P. e PORTALE G. B. (diretto da), *Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007, p. 217

FRIGENI C., *Le fattispecie legali di recesso*, in DOLMETTA A. A. e PRESTI G. (a cura di), *Commentario della società a responsabilità limitata in onore di Portale*, Milano, 2011, p. 446

FRIGENI C., *Partecipazione in società di capitali e diritto al disinvestimento*, in *Il diritto della banca e della borsa: studi e dibattiti*, Milano, 2009

- GALGANO F., *Le società in genere, Le società di persone*, in SCHLESINGER P. (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2007
- GALGANO F. e GENGHINI R., *Il nuovo diritto societario*, in GALGANO F. (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 2006
- GALLETTI D., *Il recesso nelle società di capitali*, Milano, 2000
- GARCEA M., *Profili procedurali del recesso*, in DOLMETTA A. A. e PRESTI G. (a cura di), *Commentario della società a responsabilità limitata in onore di Portale*, Milano, 2011, p. 486
- GINEVRA E., *La partecipazione azionaria.*, in CIAN M., *Diritto commerciale*, Torino, 2020, p. 292
- GINEVRA E., *Le azioni proprie e le partecipazioni sociali della s.p.a.*, in CIAN M., *Diritto commerciale*, Torino, 2020, p. 347
- GUATRI L. e BINI M., *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende*, Milano, 2005
- INTERDONATO M., *Lezioni sull'IRPEF*, Bari, 2020
- LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2020
- MANCIN M. e SOSTERO U., *La valutazione del capitale economico e dell'avviamento*, in MANCIN M. (a cura di), *Le operazioni straordinarie d'impresa*, Milano, 2020, p. 25
- MENTI P., *2473. Recesso del socio*, in CIAN G. (a cura di), *Commentario breve al Codice Civile*, Milano, 2016, p. 3015
- MOSCHETTI F., *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973
- MOTTI C., *Art. 2285*, in SANTOSUOSSO D. U. (a cura di), *Delle società, Dell'azienda, Della concorrenza*, Torino, 2014, p. 362
- NOTARI M., *Articolo 2348*, in MARCHETTI P., BIANCHI L. A., GHEZZI F. e NOTARI M. (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008, p. 153
- PADOVANI F., *Commento all'art. 89*, in FALSITTA G.-FANTOZZI A.-MARONGIU G.-MOSCHETTI F., *Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo III - TUIR e leggi complementari*, a cura di FANTOZZI A., Padova, 2010, p. 450
- PANSIERI S., *La liquidazione dell'imponibile e dell'imposta*, in FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Milano, 2021, p. 123

PISANI L., *Lo scioglimento del singolo rapporto sociale. Lo scioglimento della società*, in CIAN M., *Diritto commerciale*, Torino, 2020, p. 127

PISCITELLO P., *Recesso ed esclusione nella s.r.l.*, in ABBADESSA P. e PORTALE G. B. (diretto da), *Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007, p. 715

PITTER P., 2285. *Recesso del socio*, in CIAN G. (a cura di), *Commentario breve al Codice Civile*, Milano, 2016, p. 2610

PITTER P., 2289. *Liquidazione della quota del socio uscente*, in CIAN G. (a cura di), *Commentario breve al Codice Civile*, Milano, 2016, p. 2614

SOSTERO U., SANTESSO E., *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Milano, 2018

TUCCI A., *La valutazione della partecipazione del recedente*, in DOLMETTA A. A. e PRESTI G. (a cura di), *Commentario della società a responsabilità limitata in onore di Portale*, Milano, 2011, p. 478

URBANI A., *Le azioni*, in DE ANGELIS L. (a cura di), *Diritto commerciale. Volume I*, Milano, 2017, p. 295

VIOTTO A., *Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni*, Torino, 2013

VIOTTO A., *Lezioni sull'IRES delle società di capitali residenti*, Bari, 2020

ZANARONE G., *Della società a responsabilità limitata. Tomo I*, in SCHLESINGER P. (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 2010

ZIZZO G., *I redditi d'impresa*, in FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Milano, 2021, p. 251

ZIZZO G., *La clausola generale antiabuso tra certezza del diritto ed equità del prelievo*, Pisa, 2022

ZIZZO G., *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Milano, 2021, p. 327

Normativa

Direttiva Comunità Europea 28 novembre 2006, n. 112

Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva, 6 dicembre 2012, n. 2012/772/UE

R.D. 16 marzo 1942, n. 262

R.D. 29 marzo 1942, n. 239

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

Legge 29 dicembre 1990, n. 408

D.Lgs. 08 ottobre 1997, n. 358

D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Legge 27 luglio 2000, n. 212

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Legge 3 ottobre 2001, n. 366

D.L. 24 dicembre 2002, n. 282

D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5

D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

D.L. 25 giugno 2008, n. 112

D.L. 29 novembre 2008, n. 185

D.L. 13 agosto 2011, n. 138

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

Legge 11 marzo 2014, n. 23

D.L. 24 aprile 2014, n. 66

D.L. 24 giugno 2014, n. 91

Legge 11 agosto 2014, n. 116

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

D.L. 1° marzo 2022, n. 17

Legge 27 aprile 2022, n. 34

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2008

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sentenza 8 marzo 1961, n. 498

Corte di Cassazione, Sentenza 3 gennaio 1962, n. 2

Corte di Cassazione, Sentenza 9 ottobre 1963, n. 2684

Corte di Cassazione, Sentenza 21 aprile 1964, n. 951

Corte di Cassazione, Sentenza 6 febbraio 1965, n. 186

Corte di Cassazione, Sentenza 14 ottobre 1966, n. 2454

Corte di Cassazione, Sentenza 23 luglio 1969, n. 2772

Corte di Cassazione, Sentenza 3 aprile 1973, n. 896

Corte di Cassazione, Sentenza 17 novembre 1984, n. 5853

Corte di Cassazione, Sentenza 28 gennaio 1993, n. 1027

Corte di Cassazione, Sentenza 10 luglio 1993, n. 7595

Corte di Cassazione, Sentenza 20 aprile 1994, n. 3773

Corte di Cassazione, Sentenza 1° aprile 1996, n. 2992

Corte di Cassazione, Sentenza 3 gennaio 1998, n. 12

Corte di Cassazione, Sentenza 10 giugno 1998, n. 5757

Corte di Cassazione, Sentenza 5 maggio 1999, n. 4525

Corte di Cassazione, Sentenza 10 giugno 1999, n. 5732

Corte di Cassazione, Sentenza 14 febbraio 2000, n. 1602

Corte di Cassazione, Sentenza 4 marzo 2003, n. 3195

Corte di Cassazione, Sentenza 19 marzo 2004, n. 5548

Corte di Cassazione, Sentenza 4 agosto 2004, n. 14970

Corte di Cassazione, Sentenza 1° febbraio 2006, n. 2215

Corte di Cassazione, Sentenza 23 dicembre 2008, n. 30055

Corte di Cassazione, Sentenza 23 dicembre 2008, n. 30057

Corte di Cassazione, Sentenza 24 settembre 2009, n. 20544

Corte di Cassazione, Sentenza 12 febbraio 2010, n. 3345

Corte di Cassazione, Sentenza 22 settembre 2010, n. 20029

Corte di Cassazione, Sentenza 21 gennaio 2011, n. 1372

Corte di Cassazione, Sentenza 18 febbraio 2011, n. 3946

Corte di Cassazione, Ordinanza 19 novembre 2012, n. 20254

Corte di Cassazione, Sentenza 8 marzo 2013, n. 5836

Corte di Cassazione, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6230

Corte di Cassazione, Sentenza 22 aprile 2013, n. 9662
Corte di Cassazione, Sentenza 19 febbraio 2014, n. 3938
Corte di Cassazione, Sentenza 26 febbraio 2014, n. 4604
Corte di Cassazione, Sentenza 12 novembre 2014, n. 24057
Corte di Cassazione, Sentenza 5 dicembre 2014, n. 25758
Corte di Cassazione, Sentenza 10 dicembre 2014, n. 25972
Corte di Cassazione, Sentenza 19 dicembre 2014, n. 27087
Corte di Cassazione, Sentenza 14 gennaio 2015, n. 439
Corte di Cassazione, Sentenza 26 agosto 2015, n. 17175
Corte di Cassazione, Sentenza 18 settembre 2015, n. 18354
Corte di Cassazione, Sentenza 25 novembre 2015, n. 24024
Corte di Cassazione, Sentenza 20 maggio 2016, n. 10458
Corte di Cassazione, Sentenza 9 agosto 2016, n. 16675
Corte di Cassazione, Ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24136
Corte di Cassazione, Sentenza 11 maggio 2018, n. 11436
Corte di Cassazione, Sentenza 8 ottobre 2018, n. 24769
Corte di Cassazione, Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25652
Corte di Cassazione, Sentenza 9 novembre 2018, n. 28671
Corte di Cassazione, Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30404
Corte di Cassazione, Ordinanza 6 dicembre 2018, n. 31613
Corte di Cassazione, Sentenza 16 gennaio 2019, n. 868
Corte di Cassazione, Sentenza 16 gennaio 2019, n. 869
Corte di Cassazione Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8962
Corte di Cassazione, Sentenza 5 dicembre 2019, n. 31772
Corte di Cassazione, Sentenza 31 gennaio 2020, n. 2322
Corte di Cassazione, Sentenza 21 febbraio 2020, n. 4716

- Corte di Cassazione, Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7359
- Corte di Cassazione, Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18829
- Corte di Cassazione, Ordinanza 6 novembre 2020, n. 24839
- Corte di Cassazione, Ordinanza 19 gennaio 2021, n. 748
- Corte di Cassazione, Sentenza 29 gennaio 2021, n. 2073
- Corte di Cassazione, Ordinanza 14 settembre 2021, n. 24671
- Corte di Cassazione, Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25131
- Corte di Cassazione, Ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1200
- Corte di Cassazione, Sentenza 24 febbraio 2022, n. 6280
- Corte di Cassazione, Sentenza 9 maggio 2022, n. 14493
- Corte d'Appello Bologna, Sentenza 5 aprile 1997
- Tribunale di Milano, Sentenza 3 novembre 1986
- Tribunale di Milano, Sentenza 17 ottobre 1988
- Tribunale di Milano, Sentenza 31 luglio 2015
- Tribunale di Roma, Sentenza 28 novembre 2017, n. 22269
- Tribunale di Roma, Sentenza 14 marzo 2018
- Tribunale di Bologna, Ordinanza 18 marzo 2019, n. 16959
- Tribunale di Milano, Sentenza 28 giugno 2019, n. 6360
- Tribunale di Milano, Sentenza 29 luglio 2019
- Tribunale di Roma, Sentenza 15 gennaio 2020, n. 903
- Commissione Tributaria Regionale Veneto Venezia, Sez. IV, Sentenza 25 gennaio 2011, n. 10
- Commissione Tributaria Regionale Lombardia Brescia, Sez. LXV, Sentenza 11 luglio 2013, n. 96
- Commissione Tributaria Regionale Piemonte Torino, Sez. XXXVI, Sentenza 21 aprile 2015, n. 447

Commissione Tributaria Regionale Emilia-Romagna Bologna, Sez. XIII, Sentenza 11 novembre 2015, n. 2320

Commissione Tributaria Regionale Lombardia Milano, Sez. XXXVIII, Sentenza 6 luglio 2016, n. 3985

Commissione Tributaria Regionale Lombardia Milano, Sez. XVI, Sentenza 5 ottobre 2017, n. 3982

Commissione Tributaria Regionale Piemonte Torino, Sez. VII, Sentenza 17 ottobre 2017, n. 1463

Commissione Tributaria Regionale Lombardia Brescia, Sez. XXIII, Sentenza 7 maggio 2018, n. 2236

Commissione Tributaria Regionale Veneto Venezia, Sez. VI, Sentenza 12 luglio 2018, n. 847

Commissione Tributaria Regionale Veneto Venezia, Sez. IV, Sentenza 22 novembre 2018, n. 1326

Commissione Tributaria Regionale Piemonte Torino, Sez. V, Sentenza 11 febbraio 2019, n. 185

Commissione Tributaria Regionale Lombardia Milano, Sez. XIX, Sentenza 8 aprile 2019, n. 1577

Commissione Tributaria II grado Trentino-A. Adige Trento, Sez. I, Sentenza 13 marzo 2020, n. 29

Commissione Tributaria Regionale Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. II, Sentenza 19 ottobre 2020, n. 136

Commissione Tributaria Regionale del Veneto Verona, Sez. V, Sentenza 4 gennaio 2021, n. 30

Commissione Tributaria II grado Trentino-Alto Adige Trento, Sez. I, Sentenza 5 gennaio 2021, n. 6

Commissione Tributaria Regionale Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, Sentenza 15 marzo 2021, n. 35

Commissione Tributaria Regionale del Veneto Venezia, Sez. IV, Sentenza 6 aprile 2021, n. 503

Commissione Tributaria Regionale Lombardia Milano, Sez. I, Sentenza 9 luglio 2021, n. 2599

Commissione Tributaria II grado Trentino-A. Adige Trento, Sez. II, Sentenza 3 settembre 2021, n. 75

Commissione Tributaria Regionale Toscana Firenze, Sez. VI, Sentenza 4 febbraio 2022, n. 184

Commissione Tributaria provinciale Campania Napoli, Sez. XI, Sentenza 13 marzo 2014, n. 6551

Commissione Tributaria provinciale Lombardia Milano, Sez. XXIV, Sentenza 10 dicembre 2015, n. 9999

Commissione Tributaria provinciale Veneto Vicenza, Sez. II, Sentenza 6 luglio 2016, n. 735

Commissione Tributaria provinciale Lombardia Bergamo, Sez. III, Sentenza 2 gennaio 2017, n. 25

Commissione Tributaria provinciale Veneto Vicenza, Sez. I, Sentenza 14 marzo 2017, n. 201

Commissione Tributaria provinciale Veneto Vicenza, Sez. I, Sentenza 25 ottobre 2017, n. 722

Commissione Tributaria provinciale Lombardia Bergamo, Sez. II, Sentenza 21 novembre 2017, n. 557

Commissione Tributaria provinciale Lazio Roma, Sez. XXVI, Sentenza 13 novembre 2017, n. 24020

Commissione Tributaria provinciale Veneto Vicenza, Sez. IV, Sentenza 5 febbraio 2018, n. 101

Commissione Tributaria provinciale Veneto Treviso, Sez. I, Sentenza 11 aprile 2018, n. 144

Commissione Tributaria provinciale Emilia-Romagna Forlì, Sez. I, Sentenza 23 aprile 2018, n. 89

Commissione Tributaria provinciale Liguria Savona, Sez. II, Sentenza 13 giugno 2018, n. 168

Commissione Tributaria provinciale Emilia-Romagna Reggio Emilia, Sez. II, Sentenza 2 ottobre 2018, n. 182

Commissione Tributaria provinciale Veneto Padova, Sez. I, Sentenza 22 febbraio 2019, n. 48

Commissione Tributaria I grado Trentino-A. Adige Trento, Sez. I, Sentenza 27 agosto 2019, n. 91

Commissione Tributaria provinciale Lombardia Milano, Sez. XII, Sentenza 13 gennaio 2020, n. 44

Commissione Tributaria provinciale Veneto Padova, Sez. I, Sentenza 20 febbraio 2020, n. 58

Commissione Tributaria provinciale Liguria Savona, Sez. I, Sentenza 29 marzo 2021, n. 73
Lodo arbitrale, 22 maggio 2014, in *Giurisprudenza commerciale*, 2015, 4, II, p. 881

Prassi

Circolare 3 settembre 1992, n. 24, Ministero delle Finanze

Risoluzione 17 aprile 1998, n. 28/E, Ministero delle Finanze

Circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, Ministero delle Finanze

Circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E, Agenzia delle Entrate

Circolare 31 gennaio 2002, n. 12/E, Agenzia delle Entrate

Risoluzione 12 febbraio 2002, n. 41/E, Agenzia delle Entrate

Risoluzione 17 giugno 2002, n. 194, Agenzia delle Entrate

Circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, Agenzia delle Entrate

Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E, Agenzia delle Entrate

Circolare 4 agosto 2004, n. 36/E, Agenzia delle Entrate

Circolare 10 dicembre 2004, n. 52/E, Agenzia delle Entrate

Circolare 16 marzo 2005, n. 10/E, Agenzia delle Entrate
Circolare 22 aprile 2005, n. 16/E, Agenzia delle Entrate
Circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E, Agenzia delle Entrate
Risoluzione 3 aprile 2006, n. 47/E, Agenzia delle Entrate
Risoluzione 17 dicembre 2007, n. 376/E, Agenzia delle Entrate
Circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E, Agenzia delle Entrate
Risoluzione 25 febbraio 2008, n. 64/E, Agenzia delle Entrate
Risoluzione 5 giugno 2008, n. 225/E, Agenzia delle Entrate
Circolare 18 giugno 2008, n. 47/E, Agenzia delle Entrate
Circolare 13 marzo 2009, n. 8/E, Agenzia delle Entrate
Risoluzione 23 luglio 2009, n. 191/E, Agenzia delle Entrate
Risoluzione 7 marzo 2011, n. 26/E, Agenzia delle Entrate
Risoluzione 7 febbraio 2012, n. 12/E, Agenzia delle Entrate
Circolare 30 marzo 2016, n. 6/E, Agenzia delle Entrate
Circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, Agenzia delle Entrate
Circolare 16 settembre 2016, n. 37/E, Agenzia delle Entrate
Risoluzione 17 ottobre 2016, n. 93/E, Agenzia delle Entrate
Risoluzione 25 luglio 2017, n. 97/E, Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello 20 novembre 2018, n. 75, Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello 4 dicembre 2018, n. 91, Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello 5 dicembre 2018, n. 101, Agenzia delle Entrate
Risoluzione 6 giugno 2019, n. 56/E, Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello 23 agosto 2019, n. 341, Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello 30 ottobre 2019, n. 450, Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello 28 novembre 2019, n. 503, Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello 24 dicembre 2019, n. 537, Agenzia delle Entrate

Principio di diritto 23 luglio 2019, n. 20, Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello 5 agosto 2020, n. 242, Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello 5 gennaio 2021, n. 4, Agenzia delle Entrate

Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E, Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello 5 marzo 2021, n. 156, Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello 30 aprile 2021, n. 306, Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello 8 ottobre 2021, n. 689, Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello 8 ottobre 2021, n. 691, Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello 25 marzo 2022, n. 156, Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello 30 marzo 2022, n. 163, Agenzia delle Entrate

Istruzioni per la compilazione del Modello redditi Persone fisiche 2022 – Periodo d'imposta 2021

Istruzioni per la compilazione del Modello redditi Società di persone 2022 – Periodo d'imposta 2021

Nota del 6 marzo 2007, n. 11489, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Direttiva del 27 aprile 2015, Ministero dello Sviluppo Economico

Circolari Assonime

Circolare Assonime 14 luglio 2004, n. 32

Circolare Assonime 6 luglio 2005, n. 38

Circolare Assonime 22 dicembre 2005, n. 68

Circolare Assonime 30 maggio 2008, n. 37

Circolare Assonime 4 agosto 2016, n. 21

Circolare Assonime 21 giugno 2017, n. 14

Circolare Assonime 17 maggio 2018, n. 11

Circolare Assonime 18 dicembre 2018, n. 27

Circolare Assonime 20 marzo 2020, n. 3

Principi contabili nazionali e internazionali, documenti e guide operative

Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *La valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi di recesso ed esclusione*, 15 novembre 2015

Documento CNDCEC, *L'assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi*, marzo 2016

Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate*, 14 settembre 2018

IFRIC *Interpretation 17*, Distribution of Non-cash Assets to Owners, 2008

Principio contabile OIC n. 16, *Immobilizzazioni materiali*, versione aggiornata 2019

Principio contabile OIC n. 20, *Titoli di debito*, 2016

Principio contabile OIC n. 21, *Partecipazioni*, versione aggiornata 2017

Principio contabile OIC n. 28, *Il patrimonio netto*, 2005

Principio contabile OIC n. 28, *Patrimonio netto*, 2014

Principio contabile OIC n. 28, *Patrimonio netto*, versione aggiornata 2019

Principio contabile OIC n. 30, *I bilanci intermedi*, 2006

Principio contabile IAS n. 32, *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*, 2008

Massime e studi notarili

Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. H.H.2, *Obbligatorietà della determinazione del valore delle azioni ex art. 2437 ter c.c.*, 2004

Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. H.H.4, *Recesso e modifica della durata da indeterminata a determinata*, 2009

Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. H.H.15, *Limiti alle clausole di determinazione del valore di liquidazione in caso di recesso per cause convenzionali*, 2020

Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. I.H.1, *Modifica dell'oggetto e del recesso*, 2004

Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. I.H.3, *Modifica del termine di durata da indeterminato a determinato e recesso*, 2004

Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. I.H.11, *Recesso parziale*, 2005

Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. I.H.13, *Limiti alle clausole statutarie volte a determinare il valore della partecipazione in caso di recesso per cause legali*, 2005

Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. H.G.37, *Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie già detenute dalla società*, 2016

Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. I.H.21, *Limiti alle clausole di determinazione del valore di liquidazione in caso di recesso per cause convenzionali*, 2020

Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, *Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c.*, 2020

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 74-2011/T, *Profili fiscali del recesso dalla società e dell'assegnazione di beni ai soci*, 2011

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 103-2012/T, *Assegnazione di beni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività d'impresa*, 2012

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 92-2016/T, *Trasformazione di società commerciale immobiliare in società semplice – problematiche fiscali*, 2016

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Prato e Pistoia, Massima n. 8, *Recesso del socio e riduzione del capitale sociale*, 2009

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Prato e Pistoia, Massima n. 9, *Riduzione reale del capitale sociale ed assegnazione ai soci di beni in natura*, 2009

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Prato e Pistoia, Massima n. 29, *Recesso da società di persone e riduzione del capitale sociale*, 2012

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Prato e Pistoia, Massima n. 54, *“Recesso consensuale” da società di persone*, 2015

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74, *Cause convenzionali di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.)*, 2005

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 146, *Riserva negativa azioni proprie: effetti in caso di annullamento delle azioni proprie (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.)*, 2016

Consiglio Notarile di Roma, *Durata della società eccedente la vita del socio e recesso*, 2016

Sitografia

<https://commercialisti.it>

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS2_HomePage.jsp

<https://eur-lex.europa.eu>

<https://www.agenziaentrate.gov.it/>

<https://www.borsaitaliana.it>

<https://www.consiglionotarilefirenze.it>

<https://www.consiglionotarilemilano.it>

https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/servizi_online.page

<https://www.fondazione nazionalecommercialisti.it>

<https://www.giurisprudenzadelleimprese.it>

<https://www.normattiva.it>

<https://www.notaitriveneto.it>

<https://www.notariato.it>

<https://www.tribunale.torino.giustizia.it>